

BEATRICE SERRA

*Intimum, privatum, secretum*  
Sul concetto di riservatezza  
nel diritto canonico



5

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni

5

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

\* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

# *Un'anima per il diritto: andare più in alto*

## *Direzione*

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

## *Comitato scientifico*

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

## *Comitato di redazione*

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

BEATRICE SERRA

*Intimum, privatum, secretum*  
Sul concetto di riservatezza  
nel diritto canonico

Mucchi Editore

Le opere pubblicate nella Collana sono sottoposte alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al Regolamento (Codice etico) consultabile all'indirizzo internet [www.mucchieditore.it/animaperildiritto](http://www.mucchieditore.it/animaperildiritto).

Lo studio condotto in questo volume rientra nel Progetto di Ricerca, elaborato e diretto dall'autrice, "Intelligenza artificiale, privacy e libertà religiosa: i diritti fondamentali alla prova delle nuove tecnologie", finanziato dall'Università degli Studi di Roma *Sapienza* in seguito a un giudizio di eccellenza da parte della Commissione Ricerca Scientifica dell'Università.

In copertina: Giovanni Strazza, *Vergine velata*, 1854, St. Jhon's - Canada.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-949-1

© Stem Mucchi Editore Srl - 2022

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

[info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) [www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it)

[facebook.com/mucchieditore](https://facebook.com/mucchieditore) [twitter.com/mucchieditore](https://twitter.com/mucchieditore) [instagram.com/mucchi\\_editore](https://instagram.com/mucchi_editore)



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito [www.mucchieditore.it/animaperildiritto](http://www.mucchieditore.it/animaperildiritto)

Tipografia e impaginazione Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, dicembre 2022

*A mio padre*

## CAP. I

# SUL CONCETTO DI RISERVATEZZA NELL'ESPERIENZA GIURIDICA SECOLARE

1. *Premessa. Il termine 'riservatezza' tra incertezza dei confini delle formule linguistiche e riconduzione di tali formule alle diverse e mutevoli percezioni storico-sociali della persona e dei suoi bisogni. Per una accezione ampia del concetto di riservatezza*

Sia nel linguaggio corrente sia nel linguaggio giuridico i richiami al termine 'riservatezza' appaiono connotati da due caratteristiche costanti.

Per un verso, si tratta di richiami che appartengono al nostro quotidiano, posto che i profili della vita e dell'agire delle persone che pongono esigenze di riservatezza sembrano moltissimi ed in costante crescita.

Per l'altro verso, l'espressione 'riservatezza' è affiancata ad altri termini, quali – per limitarsi ai più ricorrenti – riserbo, segreto, vita privata, vita familiare, intimità, protezione dei dati personali, *privacy*.

In relazione a tali vocaboli, l'espressione 'riservatezza' è poi utilizzata o come un loro sinonimo, secondo un rapporto di fungibilità tipico, soprattutto, del parlare comune o, al contrario, per distinguerla dagli altri concetti, ritenuti affini ma non del tutto coincidenti con la riservatezza, secondo una impostazione frequente nella scienza giuridica<sup>1</sup>. Ancora, come accade, specialmente, nel diritto internazionale, le diverse nozioni affiancate al termine riservatezza

---

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo, per una distinzione sintetica ma lucida tra il concetto di riservatezza, identificato con l'esigenza di tutela della intimità, e i concetti di *privacy* e protezione dei dati personali, identificati con più ampie esigenze di tutela della sfera privata e delle libertà a questa connessa si veda S. RODOTÀ, *Riservatezza*, in *Enciclopedia Treccani*, VII Appendice 2007, in [https://www.treccani.it/enciclopedia/riservatezza\\_\(Enciclopedia-Italiana\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/riservatezza_(Enciclopedia-Italiana)).



possono essere lette come particolari accezioni o componenti di un onnicomprensivo concetto di *privacy*<sup>2</sup>.

In ogni caso, tale sovrapposizione terminologica e concettuale lascia intuire la presenza di una radice comune alle situazioni definite dalle diverse nozioni; radice agevolmente individuabile, in prima approssimazione, nella persona, alla cui individualità fisica e visuto morale quelle situazioni ineriscono e nel riconoscimento di tali situazioni come interessi socialmente rilevanti e, pertanto, giuridicamente protetti.

Da ciò, le profonde interrelazioni e i nessi di implicazione reciproca che legano la riservatezza alle nozioni ad essa affini e l'ormai usuale inserimento della riservatezza e di tali nozioni nella categoria (a sua volta non univoca) dei diritti della personalità<sup>3</sup>.

---

Per la differenza tra il termine 'protezione dei dati personali' da un lato e i termini 'riservatezza' e '*privacy*' dall'altro, data dal fatto che queste due ultime nozioni hanno ad oggetto aspetti della vita della persona che possono prescindere dal trattamento dei dati personali cfr. invece V. RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO, *I dati personali nel diritto europeo*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 30-31.

<sup>2</sup> Sulla nozione di *privacy* quale pluralità di specifiche sotto nozioni nell'ordinamento internazionale si veda D.J. SOLOVE, *Conceptualizing Privacy*, in *California Law Review*, 90, 2002, pp. 1095-1099; M.E. BONFANTI, *Il diritto alla protezione dei dati personali nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nella Convenzione europea dei diritti umani: similitudini e difformità di contenuti*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 5, 2011, pp. 437-481.

<sup>3</sup> La bibliografia sui diritti della personalità è, notoriamente, vastissima. Per un primo orientamento e per l'inquadramento della riservatezza all'interno di tale categoria si vedano i fondamentali contributi di A. RAVÀ, *I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto*, Fratelli Bocca, Torino, 1901 e di A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di Diritto Civile e Commerciale*, vol. IV, t.1, diretto da A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, Giuffrè, Milano, 1982; nonché ai fini di una visione di sintesi P. RESCIGNO, *Personalità (diritti della)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXIII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1990, pp. 1-14; A. DI BLASE, *Personalità (diritti della) (dir.int. priv.)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXIII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1999, pp. 1-6.

Ancora, per una trattazione esaustiva e recente, che accoglie la tesi monistica della riservatezza quale specifica concretizzazione del diritto generale della personalità, si veda G. ALPA, G. RESTA, *Le persone e la famiglia. 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità*, Utet, Milano, 2019<sup>2</sup>, spec. pp. 145-365.

Al contempo, la suddetta sovrapposizione terminologica e speculativa manifesta l'indeterminatezza che caratterizza i confini della riservatezza, concetto intrinsecamente dinamico, elastico e relativo, posto che le istanze che trovano dimensione giuridica attraverso la riservatezza e le conseguenti declinazioni di questa categoria risultano essere diretta ed immediata espressione del contesto culturale ed ordinamentale nel quale sorgono e, dunque, delle diverse e mutevoli accezioni storico-sociali della persona e dei suoi bisogni<sup>4</sup>.

Il che spiega, anche, l'ormai radicata lettura della nozione di riservatezza quale mero punto di inizio di un processo evolutivo – orientato alla costruzione di un più generale statuto della sfera privata –, che trova il suo (provvisorio) punto di arrivo nella nozione di *data protection*<sup>5</sup>.

Alla luce di questo primissimo inquadramento è, ora, possibile tentare di cogliere i tratti essenziali del concetto giuridico di riservatezza con due, ulteriori, avvertenze.

La prima è di natura terminologica: a fronte dei descritti mobili confini delle formule linguistiche, in questa sede il termine riservatezza sarà utilizzato in senso ampio, riferendolo sia al suo nucleo originario, sia ai suoi principali sviluppi successivi, considerati quali dimensioni della riservatezza.

Si tratta di una opzione terminologica basata su una convinzione di fondo: la riservatezza esprime una dimensione essenziale e non contingente della persona che funge da centro di gravità delle sue molteplici declinazioni concettuali e ordinamentali. Volutamente, tuttavia,

---

<sup>4</sup> Per riflessioni sulla riservatezza quale categoria giuridica 'relativa', più legata di altre al contesto storico nel quale sorge si veda G. BUSIA, *Riservatezza (diritto alla)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Utet, Torino, 2000, Aggiornamento, Digesto OnLine, p. 2; D.J. SOLOVE, *Understanding Privacy*, Harvard University Press, Cambridge, 2008, spec. pp. 1-10.

<sup>5</sup> Una analisi dettagliata di questo processo evolutivo si rinviene in R. PARDOLESI, *Dalla riservatezza alla protezione dei dati personali: una storia di evoluzione e discontinuità*, in *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, vol. I, a cura di R. PARDOLESI, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 1-58; S. NIGER, *Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, Cedam, Padova, 2006.

non si sostituisce il termine riservatezza con la formula *privacy*. Posto che, specialmente nella elaborazione propria della esperienza statunitense, la nozione di *privacy* ha confini così elastici da sembrare assorbire tutti i diritti della persona<sup>6</sup>, l'impiego di questo lemma rischia, invece, di aggiungere incertezza a un concetto già indeterminato.

La seconda avvertenza concerne il procedimento di analisi attraverso il quale sono individuati e scelti i profili costitutivi della riservatezza.

Difatti, anche se tale concetto non ha un contenuto statico, rigido ed omogeneo, osservando i suoi principali itinerari storici e teorici è comunque possibile trarre da essi alcuni punti (relativamente) fermi o coordinate basilari.

È a partire da tali coordinate che, in questa sede, il volto della riservatezza sarà, dunque, ricostruito.

2. *Sulla riservatezza come categoria giuridica. I presupposti teorici del liberalismo classico: a) la sostanziale identificazione fra libertà giuridica e libertà negativa; b) la dicotomia tra sfera pubblica e sfera privata. Il fondamento della riservatezza nel quadro di valori degli assetti costituzionali e democratici contemporanei: il rapporto di funzionalità e necessaria coesistenza tra libertà negativa e libertà positiva. La configurazione della riservatezza come diritto: the right to be let alone*

Se si guarda alle origini della riservatezza come categoria giuridica due aspetti sembrano sufficientemente consolidati.

Si tratta, in primo luogo, di una categoria che emerge, nitidamente, in epoca moderna e trova peculiare terreno fertile negli ordinamenti di matrice liberale e democratica<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> In questo senso e per una recente ricostruzione della *privacy* statunitense cfr. L. ACOSTA, *The right to respect for private life: digital challenges, a comparative-law perspective. The United States*, Comparative Law Library Unit, EPRS, Bruxelles, 2018, spec. pp. 1-2.

<sup>7</sup> Sulla scoperta *moderna* della valenza *positiva* della riservatezza cfr. H. ARENDT, *Vita Activa. La condizione umana*. Introduzione di A. DAL LAGO, Bompiani, Milano, 1991, p. 50.

Segnatamente, l'acquisizione del pensiero moderno sulla quale si radica la riservatezza è una specifica concezione della libertà: la libertà negativa o libertà *da*, l'idea che l'uomo è libero quando gli è garantita una sfera (c.d. sfera privata) nella quale è sovrano assoluto poiché in tale sfera nessuno, incluso chi detiene il potere di governo, può intromettersi. Si tratta di una visione della libertà che – come evidenziato da Benjamin Constant nel celebre discorso all'Athénée di Parigi del 1819<sup>8</sup> – sembra distinguere i popoli antichi dalle nazioni moderne.

Se nell'antico mondo greco-romano la libertà consisteva in una partecipazione collettiva ma diretta, attiva e costante alle funzioni pubbliche, nel mondo moderno la libertà «deve essere fatta del godimento pacifico dell'indipendenza privata»<sup>9</sup>.

E ciò perché mentre nelle città antiche, percepite come detentrici dell'unica visione etica pensabile, ogni individuo sperimentava la sua reale influenza sull'esercizio della sovranità ed era, pertanto, disposto a sacrificare a tale esercizio qualsiasi forma di indipendenza individuale, completamente assorbita dal 'tutto' cui l'individuo apparteneva; nelle nazioni moderne, ove il singolo «... è un elemento impercettibile della volontà sociale che imprime al governo la sua direzione»<sup>10</sup>, il bene che appare al singolo come prevalente e concreto è quello di uno spazio intangibile di libertà *dallo* Stato; spazio alla cui tutela è, poi, funzionale l'esercizio della libertà politica e cioè della libertà *nello* Stato che è, dunque, l'imprescindibile fondamento della libertà individuale<sup>11</sup>.

---

Per la riservatezza quale categoria espressione della modernità giuridica cfr. a titolo indicativo: A. CERRI, *Riservatezza (diritto alla). II) Diritto comparato e straniero*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXVII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1991, p. 1; A. BALDASSARRE, *Privacy e Costituzione. L'esperienza statunitense*, Bulzoni, Roma, 1974, pp. 9-17.

<sup>8</sup> Cfr. B. CONSTANT, *La libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni*, a cura di G. PAOLETTI, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2005.

<sup>9</sup> B. CONSTANT, *La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni*, cit., p. 15.

<sup>10</sup> B. CONSTANT, *La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni*, cit., p. 12.

<sup>11</sup> Cfr. B. CONSTANT, *La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni*, cit., pp. 27-35.

Accanto alla sostanziale identificazione della libertà giuridica con la libertà negativa, un altro caposaldo del pensiero liberale, specularmente al primo, sostiene l'emergere della riservatezza: la dicotomia tra sfera pubblica e sfera privata, tra ciò che concerne la *polis* e ciò che riguarda l'individuo come tale, e dunque, la dicotomia tra l'ambito ove agisce lo Stato a difesa dell'interesse collettivo e l'ambito ove è *dominus* il singolo. Una dicotomia che è l'esito storico della compiuta separazione tra società civile e sovranità; separazione espressione, a sua volta, della dissoluzione degli assetti dell'antico regime ad opera della classe borghese nel XVIII secolo<sup>12</sup>.

Con il passaggio dalla forma dello Stato liberale ottocentesco allo Stato democratico e sociale si ha una trasformazione dei descritti presupposti concettuali della riservatezza.

Difatti, nelle odierne democrazie pluralistiche la linea di confine, tracciata dal liberalismo classico, tra ciò che è pubblico e ciò che è privato risulta concretamente e teoricamente superata in ragione

---

Ancora, per una visione di sintesi sulla differenza tra la libertà degli antichi e la libertà dei moderni si veda F. BATTAGLIA, *Libertà (Aspetti Etici)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXIV, Giuffrè, Milano, 1974, pp. 230-232.

<sup>12</sup> L'esatta origine della distinzione tra sfera pubblica e sfera privata, nonché la stessa consistenza di tale distinzione, mutevole con il mutare delle esperienze storiche, è uno dei temi più dibattuti della riflessione non solo giuridica ma, anche, storica, filosofica, politica. In questa sede ci si riferisce all'interpretazione prevalente che, almeno con riferimento all'esperienza continentale, colloca il definirsi della dicotomia pubblico-privato alle fine del XVIII secolo, in ragione della moderna contrapposizione tra Stato sovrano e società civile, e il consolidarsi della consapevolezza di tale dicotomia nella dottrina giuridica nel XIX secolo a partire dalla distinzione tra diritto politico e diritto privato con cui F.C. VON SAVIGNY inizia l'opera *System des heutigen römischen Rechts*, trad. it. *Sistema del diritto romano attuale*, vol. I, a cura di V. SCIALOJA, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1886, p. 49. Per questa interpretazione si veda a titolo indicativo O. BRUNNER, *Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter*, trad. it. *Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell' Austria medievale*, introduzione di P. SCHIERA, Giuffrè, Milano, 1983, p. 174; B. SORDI, *Verso la grande dicotomia: il percorso italiano*, in *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato*, a cura di G.A. BENACCHIO, M. GRAZIADEI, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 3-21.

di molteplici fattori, primo fra tutti la definitiva crisi della sovranità dello Stato<sup>13</sup>.

Al contempo, appare certo che la libertà delineata nei vigenti assetti democratici si atteggia, primariamente, come una libertà *positiva*, e cioè come libertà della persona *di* autodeterminarsi pienamente non solo nella propria sfera privata ma, anche, nelle relazioni politiche e sociali<sup>14</sup>.

Al superamento o ridefinizione della dicotomia pubblico/privato e all'affermarsi di un sistema delle libertà incentrato sulla libertà positiva non segue, tuttavia, un declino della plausibilità della riservatezza come categoria giuridica.

E ciò perché tale categoria trova, intanto, fondamento nel rapporto di *funzionalità* e *necessaria coesistenza* che sussiste tra libertà negativa e libertà positiva all'interno della maggior parte degli assetti costituzionali delle democrazie pluralistiche; rapporto che – mentre è quasi il rovesciamento della relazione di strumentalità tra liber-

---

<sup>13</sup> La decostruzione, iniziata nel XX secolo, della separazione tra diritto pubblico e diritto privato cristallizzata dalla scienza giuridica ottocentesca, appare un dato ormai acquisito nella dottrina che evidenzia diversi ed opposti fattori rappresentati, al contempo, come causa ed effetto di tale decostruzione: dalla trasformazione e crescente peso degli attori privati in ambito giuridico al prevalere del modello contrattuale nel sistema delle fonti; dall'intervento dello Stato sociale sulla iniziativa economica privata alla capacità delle Costituzioni contemporanee di porsi come tavole di valori comuni al diritto pubblico e al diritto privato. Su questi ed altri aspetti si veda per tutti l'opera collettiva *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato*, cit.

In particolare, per i riflessi dello stemperamento dei confini tra logiche pubbliche e logiche private sulla tutela dei diritti della personalità cfr. G. ALPA, G. RESTA, *Le persone e la famiglia. 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità*, cit., pp. 366-369.

Per riflessioni sulla persistente utilità teorica della partizione pubblico-privato cfr. invece I. PUPOLIZIO, *Per un modello teorico della «grande dicotomia» tra diritto pubblico e diritto privato*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2013, pp. 343-369.

<sup>14</sup> Per un primo orientamento sulla differenza, consolidata nella tradizione del pensiero moderno, tra libertà negativa e libertà positiva, e sul primato della libertà positiva quale conseguenza dello sviluppo dei regimi democratici si veda: A. BALDASSARRE, *Libertà. I) Problemi generali*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XIX, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1990, pp. 7-23.

tà politica e indipendenza privata delineata da Benjamin Constant – evidenzia una linea di continuità tra concezioni liberali e sistema democratico.

Posto, infatti, che la libertà positiva è intesa, prima di tutto, come autodeterminazione della persona in ogni dimensione della propria esistenza, tale autodeterminazione esige, come condizione previa, che la persona sia indipendente, che goda cioè di una sfera di immunità sottratta all'interferenza e al controllo altrui a garanzia della libertà ed autenticità delle sue scelte.

Detto altrimenti, la libertà negativa – riferimento originario della riservatezza – non ha più rilievo solo come ambito di indipendenza dallo Stato ma, anche e soprattutto, quale presupposto affinché il singolo possa realizzare sé stesso sia partecipando al potere politico sia nell'intera gamma delle relazioni con gli altri<sup>15</sup>.

Ancor oltre, la possibilità di ricondurre la riservatezza al quadro di valori degli assetti costituzionali democratici contemporanei ha condotto a leggere soprattutto la disciplina sulla protezione dei dati personali come l'esito tangibile della trasformazione della riservatezza da libertà di sottrarsi alla vita sociale per curare il proprio privato – libertà auspicata dalla classe borghese e perseguita con strumenti di tutela modellati su quelli del diritto di proprietà –, a premessa che consente il pieno inserimento del singolo nella sfera pubblica<sup>16</sup>.

Ciò posto, il secondo profilo che caratterizza la nascita della riservatezza come categoria giuridica è la sua configurazione quale diritto: il diritto alla riservatezza.

Essenziale, ai fini di tale configurazione, l'opera usualmente riconosciuta come l'inizio di ogni riflessione sul tema: il saggio *The*

---

<sup>15</sup> Sui diritti inviolabili della persona sui quali si fonda lo Stato liberale quali strumenti utili al buon funzionamento della democrazia e per ulteriori profili dell'intreccio tra metodo democratico e ideali liberali cfr. per tutti N. BOBBIO, *Liberalismo e democrazia*, Simonelli editore, Milano, 2006, spec. pp. 23-73.

<sup>16</sup> Per tale interpretazione, elaborata a partire dalla realtà ordinamentale italiana e in relazione alla l. 31 dicembre 1996, n. 675, ma concepita con una valenza generale si veda, in particolare, S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Rivista critica di diritto privato*, 4, 1997, pp. 583-609.

*right to privacy*, pubblicato nel 1890 da Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis<sup>17</sup>.

Nei passaggi principali di tale saggio – che si propone di verificare la presenza, la natura e l'estensione di strumenti a tutela della *privacy* nel *common law* –, sono già definite le principali caratteristiche della categoria in esame. Segnatamente, Warren e Brandeis, pur consapevoli della difficoltà di elaborare una nozione di *privacy* esauritiva e compiuta, evidenziano:

- a) l'inerenza della *privacy* alla elaborazione dei diritti della personalità e, dunque, al progressivo processo di estensione della tutela della persona dalle interferenze sulla sua proprietà o dimensione materiale (corpo, terre, bestiame) alle interferenze sulla sua dimensione spirituale (sentimenti, intelletto e frutti dell'intelletto) cosicché «the term “property” has grown to comprise every form of possession-intangible, as well as tangible»<sup>18</sup>;

---

<sup>17</sup> Cfr. S.D. WARREN, L.D. BRANDEIS, *The right to privacy*, in *Harvard Law Review*, 4, 1890, pp. 194-220.

Va segnalato che nell'esperienza del *common law* sono presenti elementi riconducibili al diritto alla *privacy* antecedenti allo scritto di Warren e Brandeis e citati nello scritto medesimo: dal *right to be let alone* menzionato nel saggio del Giudice Thomas M. Cooley (cfr. in Id., *A Treatise on the Law of Torts or the Wrongs Which Arise Independent of Contract*, Callaghan & Company, Chicago, 1879<sup>2</sup>, p. 29) per indicare la libertà negativa al *seminal case Prince Albert v. Strange*, 1 McN. & G. 25 (1849), relativo alla condanna, per mancato rispetto della riservatezza implicita nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratori, di un dipendente della casa reale che aveva effettuato copie abusive di acqueforti raffiguranti i figli dei sovrani al fine di pubblicarle in un catalogo.

Tali ed altri episodi, mentre evidenziano che nessuna figura giuridica nasce dal nulla, non intaccano la portata innovativa complessiva del saggio di Warren e Brandeis, capace sia di cogliere la peculiare esigenza di riservatezza del proprio tempo, sia di distinguere il diritto alla *privacy* da altre figure affini, sia di sottolineare l'inadeguatezza del diritto di proprietà in senso stretto quale strumento di tutela di tutto ciò che è proprio della persona.

Per ulteriori e diverse considerazioni sulla incidenza del saggio di Warren e Brandeis nella definizione del concetto di riservatezza si veda A. WESTIN, *Privacy and Freedom*, Atheneum, New York, 1970, p. 337; U. PAGALLO, *La tutela della privacy negli Stati Uniti D'America ed in Europa*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 64-65.

<sup>18</sup> S.D. WARREN, L.D. BRANDEIS, *The right to privacy*, cit., p. 193.



- b) l'intenso e nuovo bisogno dell'individuo di vantare un diritto 'di essere lasciato solo' per proteggersi dalle intromissioni nella sua vita privata e domestica e dalla sofferenza psicologica che deriva da tali intromissioni determinate da interessi economici e rese possibili dai progressi della tecnologia<sup>19</sup>;
- c) l'esistenza di un diritto alla *privacy* come diritto a non rendere pubblici aspetti privati della propria vita, poiché «the common law secures to each individual the right of determining, ordinarily, to what extent his thoughts, sentiments, and emotions shall be communicated to others»<sup>20</sup>. Tale diritto non nasce da un contratto, non può essere considerato un diritto di proprietà letteraria o artistica in senso stretto ma è, piuttosto, un «right to one's personality»<sup>21</sup>, una parte del più generale diritto alla immunità della persona da esercitare «as against the world»<sup>22</sup>; diritto la cui violazione costituisce una autonoma figura di illecito civile che prescinde dalla violazione di un vincolo contrattuale o fiduciario e da un atto di aggressione fisica;
- d) una innegabile affinità tra *privacy* e buona reputazione, fondata sulla comunanza degli strumenti con i quali tali beni possono essere violati, ma, al contempo, relativizzata dal fatto che le leggi sulla diffamazione e la calunnia non danno rilievo ai sentimenti dell'attore bensì alla lesione della sua reputazione nelle relazioni esterne, per cui «the wrongs and correlative rights recognized by the law of slander and libel are in their nature material rather than spiritual»<sup>23</sup>;
- e) il problema di stabilire i confini del diritto alla *privacy* attraverso la definizione della dicotomia pubblico/privato. Oltre l'ipote-

---

<sup>19</sup> Segnatamente, i due autori mirano a evidenziare l'esigenza di riconoscere un illecito civile contro la pubblicazione per mezzo stampa di fatti veri ma privati, non connotati da rilevanza pubblica: cfr. S.D. WARREN, L.D. BRANDEIS, *The right to privacy*, cit., pp. 195-196.

<sup>20</sup> S.D. WARREN, L.D. BRANDEIS, *The right to privacy*, cit., p. 198.

<sup>21</sup> S.D. WARREN, L.D. BRANDEIS, *The right to privacy*, cit., p. 207.

<sup>22</sup> S.D. WARREN, L.D. BRANDEIS, *The right to privacy*, cit., p. 213.

<sup>23</sup> S.D. WARREN, L.D. BRANDEIS, *The right to privacy*, cit., p. 197.

si in cui sia il titolare del diritto a scegliere liberamente di condividere con tutti ciò che gli è proprio, la configurazione del diritto alla *privacy* esige criteri di distinzione tra sfera privata e sfera pubblica e la definizione dei casi nei quali il bisogno della persona di essere lasciata sola deve cedere alla realizzazione di un interesse collettivo<sup>24</sup>.

3. *La riservatezza come diritto fondamentale ed elemento comune alle diverse culture giuridiche*

Questa prima configurazione teorica della riservatezza, quale diritto di opporsi a immotivate intrusioni nella propria sfera privata, ha trovato conferma nella evoluzione del concetto, attualmente riconosciuto non solo come un diritto ma, anche, come un diritto *fondamentale ed umano*, definitivamente attratto nella sfera dello *ius positivum*.

L'esplicita recezione di dimensioni della riservatezza in precise norme costituzionali, come l'art. 18 della Costituzione spagnola del 1978 o l'art. 35 della Costituzione portoghese del 1976<sup>25</sup> o – in assenza di tale esplicita recezione – la qualificazione della riservatezza quale interesse costituzionalmente rilevante o diritto implicitamente garantito dalle Carte fondamentali – come è accaduto nella esperienza italiana ad opera di parte della giurisprudenza e della

---

<sup>24</sup> Cfr. S.D. WARREN, L.D. BRANDEIS, *The right to privacy*, cit., pp. 214-215, 218.

<sup>25</sup> L'art. 18 della Costituzione spagnola garantisce un ampio e generale diritto alla riservatezza (*privacidad*) articolato in diversi profili. L'art. 35 della Costituzione portoghese disciplina, invece, specificatamente l'uso dei mezzi informatici e il trattamento dei dati personali a tutela dei cittadini. Si tratta delle prime norme costituzionali che hanno espressamente codificato il diritto alla riservatezza nella realtà europea. Sul punto si veda A. CAMMELLI, *Protezione dei dati personali e diritto della persona. L'esempio della Spagna in Europa*, in *Informatica e Diritto*, 5, 1996, pp. 45-79.

dottrina<sup>26</sup> – consentono, infatti, di inserire la riservatezza tra i di-

---

<sup>26</sup> La Costituzione italiana non riconosce e protegge espressamente e specificamente né il diritto alla riservatezza, né la vita privata in quanto tale. In assenza di una esplicita norma costituzionale è soprattutto a partire dagli anni Sessanta che la dottrina italiana si è occupata del tema con posizioni peraltro diverse: accanto a chi ha negato l'immissibilità di un fondamento normativo del diritto alla riservatezza (in questo senso si veda per tutti G. PUGLIESE, *Il diritto alla "riservatezza", nel quadro dei diritti della personalità*, in *Rivista di diritto civile*, 9, 1963, I, pp. 605-627), le ricostruzioni prevalenti hanno ancorato tale diritto a norme civilistiche e penali-liche concernenti questioni affini, come il diritto alla immagine o la pubblicità dei processi penali (in questo senso di veda a titolo esemplificativo A. DE CUPIS, *Riservatezza e Segreto (diritto a)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XVI, Utet, Torino, 1969, pp. 115-120; M. GIORGIANNI, *La tutela della riservatezza*, in *Studi in onore di F. Santoro Passarelli*, vol. II, Jovene, Napoli, 1972, pp. 635-653).

Dalla prima metà degli anni Settanta è poi iniziata la ricerca all'interno del testo costituzionale di un fondamento della riservatezza, individuato sia in puntuali diritti costituzionali che ne rappresentano un logico corollario, come la libertà e segretezza della corrispondenza, sia e soprattutto nella clausola generale di inviolabilità della persona umana di cui all'art. 2 Cost., quale sostegno qualificatore rispetto a diritti riconducibili ad altre norme costituzionali soprattutto se letto alla luce dell'art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dell'art. 8 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (per e su questo iter dottrinale, peraltro non unanimemente condiviso, si veda per tutti il quadro ricostruttivo e di sintesi di S. SCAGLIARINI, *La riservatezza e i suoi limiti. Sul bilanciamento di un diritto preso troppo sul serio*, Aracne, Roma, 2006, pp. 41-51).

A tali elaborazioni della scienza giuridica si è affiancata, con esiti sostanzialmente analoghi, l'opera creativa della giurisprudenza, ordinaria e costituzionale: dai primi e noti casi Caruso (cfr. TRIB. ROMA, 14 settembre 1953, in *Il Foro italiano*, vol. LXXVII, 1954, coll. 115-133, con nota di G. PUGLIESE, *Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni cinematografiche*; APP. ROMA, 17 maggio 1955, in *Il Foro italiano*, vol. LXXIX, 1956, coll. 793-802; CASS. CIV., Sez. I, 22 dicembre 1956, n. 4487, in *Giurisprudenza italiana*, vol. CIX, 1957, coll. 365-374 con nota di G. PUGLIESE, *Una messa a punto della Cassazione sul preteso diritto alla riservatezza*) e Pettacci (APP. MILANO, 26 agosto 1960, in *Il Foro italiano*, vol. LXXXIV, 1961, coll. 43-48), nei quali il fondamento della riservatezza è stato individuato, esplicitamente, in norme del codice civile e, implicitamente, nell'art. 2 Cost.; alle prime pronunce in cui la riservatezza è stata ricostruita come una posizione giuridica soggettiva riconducibile alla persona umana la cui tutela scaturisce dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 2° comma, 13, 1° comma Cost. (cfr. ad esempio CASS. CIV., Sez. I, 20 aprile 1963, n. 990, in *Giurisprudenza italiana*, vol. CXV, 1963, coll. 961-965 e CORTE COST., 12 aprile 1973, n. 38, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)); alle più recenti decisioni che classificano esplicitamente la riservatezza come un *diritto fondamentale* (cfr. a titolo indicativo CORTE COST., 23 gennaio 2019, n. 20, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it); CASS. CIV., Sez. Un., 27 dicembre 2017, n. 30984, in *Giuri-*

ritti *fondamentali*, intesi quali diritti tutelati dalle Carte costituzionali statali<sup>27</sup>.

Al contempo, se è vero che, secondo consolidata classificazione, sono diritti *umani* quelli riconosciuti da fonti dell'ordinamento giuridico internazionale (generale o regionale)<sup>28</sup>, è anche vero che diverse e significative norme di diritto internazionale e sovranazionale definiscono specifici profili della riservatezza. Dall'art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 all'art. 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966<sup>29</sup>; dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 alla Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108 del 1981<sup>30</sup>; dalla Direttiva

---

*sprudenza italiana*, 12, 2018, pp. 2639-2648, con nota di A. RICCI, *Trattamento di dati sensibili e principio di responsabilizzazione*; CASS. CIV., Sez. III, 15 luglio 2014, n. 16133, in *Danno e responsabilità*, 20, 2015, pp. 339-356, con note di V. CECCARELLI, *La soglia di risarcibilità del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali* e di M. NITTI, *La valutazione della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" nel risarcimento del danno non patrimoniale da violazione della privacy*).

<sup>27</sup> Su questa accezione ormai consolidata di 'fondamentalità' dei diritti si veda per un primo orientamento M. OLIVETTI, *Diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 4-5.

<sup>28</sup> Per tale definizione dei diritti umani cfr. per tutti F. VIOLA, *Dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ai Patti Internazionali. Riflessioni sulla pratica giuridica dei diritti*, in *Ragion Pratica*, 11, 1998, p. 45.

<sup>29</sup> L'art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, afferma il diritto di ogni individuo ad essere tutelato mediante la legge sia da interferenze arbitrarie nella vita privata, nella famiglia, nella casa e nella corrispondenza, sia da lesioni al proprio onore e alla propria reputazione.

L'art. 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici ripropone sostanzialmente il contenuto dell'art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, trasformandolo però in una prescrizione di *hard law*, posto che a differenza della Dichiarazione, il Patto ha natura vincolante.

Per una analisi dettagliata della genesi di tali norme, del loro significato e delle loro vicende applicative si veda J. MORSINK, *The Universal Declaration of Human Rights. Origins, Drafting and Intent*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1999, pp. 134-137.

<sup>30</sup> L'art. 8 CEDU sancisce il diritto di ogni persona al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza ma, al contempo, individua una serie di interessi (dello Stato, del corpo sociale o di terzi) la cui tutela giustifica una ingerenza della autorità pubblica nell'esercizio dei diritti suddetti. Tale ingerenza deve essere prevista dalla legge ed è soggetta ad un controllo di proporzionalità. Per una analisi dettagliata di siffatta norma si veda C. PITTA, L. TOMASI, *Sub*

95/46/CE agli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea proclamata a Nizza nel 2000<sup>31</sup>; dall'art. 16 del Trattato sul funzionamento della Unione europea del 2007 al *General Data Protection Regulation* del 2016<sup>32</sup>.

---

art. 8, in *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Cedam, Padova, 2012, pp. 297-369.

La Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108 del 28 gennaio 1981 (c.d. Convenzione di Strasburgo) ha ad oggetto la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale. Trattasi di un atto del Consiglio d'Europa motivato dalla necessità di conciliare il diritto umano al rispetto della vita privata con la libera circolazione delle informazioni tra i popoli la cui ratifica da parte dei singoli Stati implicava l'emanazione di una normativa interna sulla tutela dei dati personali. La Convenzione è stata di poi integrata con un apposito strumento protocollare, aperto alla firma nel 2001, e sottoposta ad una revisione complessiva che ha condotto ad un testo aggiornato, la c.d. *Convention 108+*, aperta alla firma il 18 ottobre 2018. Al riguardo si veda C. CARLETTI, *Diritto alla riservatezza, protezione dei dati personali e spazio digitale nell'ordinamento internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 282-310.

<sup>31</sup> La Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla loro libera circolazione, ha tutelato la vita privata delle persone in quanto tali, a prescindere dal fatto che siano parti di un rapporto contrattuale e, in quanto direttiva, ha imposto agli Stati membri della Comunità europea di adeguarsi a tale esigenza di tutela. Sulla importanza di tale direttiva nella definizione europea del diritto alla riservatezza cfr. R. DELFINO, *La direttiva comunitaria 46/95 sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2, 1996, pp. 888-895.

Inseriti in un testo che si propone di riaffermare i diritti della persona che derivano dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri e che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha assunto efficacia giuridica vincolante, gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, sanciscono, rispettivamente, il diritto di ogni persona sia al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, sia alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Per una analisi più dettagliata di tali norme considerate insieme all'art. 8 CEDU quali elementi costitutivi del concetto di *privacy* europeo si veda M.E. BONFANTI, *Il diritto alla protezione dei dati personali nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nella Convenzione europea dei diritti umani: similitudini e differenze di contenuti*, cit., pp. 444-448.

<sup>32</sup> L'art. 16 del Trattato sul funzionamento della Unione europea sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano e impegna il Parlamento europeo ed il Consiglio a elaborare norme finalizzate a tale protezione. Sul punto di veda estesamente B. WEGENER, T. KINGREEN,

Oltre le diversità di contenuto, ambito di efficacia e vincolatività, siffatto tessuto normativo definisce la riservatezza come un diritto umano e, dunque, come un elemento potenzialmente comune alle diverse culture giuridiche<sup>33</sup>. E ciò, peraltro, quale esito di una dinamica di reciproco condizionamento, storico e concettuale, tra Costituzioni nazionali e cataloghi internazionali dei diritti e all'interno di un assetto multilivello delle fonti, dato dalla interazione fra una molteplicità di norme nazionali, internazionali e sovranazionali<sup>34</sup>.

Né potrebbe essere diversamente: in un contesto sociale ed economico globalizzato, ove tutto è interconnesso e nel quale gli strumenti tecnologici consentono intromissioni nella sfera privata del-

---

Art. 16 AEUV, in *EUV-AEUV Kommentar*, a cura di C. CALLIESS, M. RUFFERT, C.H.Beck, München, 2011, pp. 566-568.

Il *General Data Protection Regulation* n. 2016/679 (GDPR) detta una disciplina comune a tutti gli Stati della Unione europea sulle modalità di riconoscimento e tutela del diritto alla protezione dei dati personali. Tale Regolamento è stato affiancato dalla Direttiva 2016/680 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Per un primo orientamento al riguardo si veda *ex multis* F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Giappichelli, Torino, 2016; *Manuale di diritto alla protezione dei dati personali. Privacy e GDPR*, a cura di M. MAGLIO, M. POLINI, N. TILLI, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2019<sup>2</sup>.

<sup>33</sup> Il che trova conferma in due dati normativi, espressione di culture giuridiche diverse da quella occidentale: l'art. 18 della Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam del 1990, che sancisce il diritto di ognuno alla riservatezza nella sua vita privata, nel domicilio, in famiglia e per quanto attiene la sua proprietà e la sua vita di relazione (cfr. sul punto E. PACE, *La Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam*, in *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, 2, 1992, pp. 27-36); l'articolo 1032 del Codice civile della Repubblica Popolare Cinese, che sancisce il diritto di ogni persona fisica alla riservatezza quale serenità della vita privata, della sfera intima e delle informazioni private che non si vogliono comunicare ad altri (cfr. *Codice civile della Repubblica Popolare Cinese*, traduzione di M. HUANG, edizione italiana a cura di O. DILIBERTO, D. DURSI, A. MASI, introduzione di D. XU, Pacini Giuridica, Pisa, 2021, p. 227).

<sup>34</sup> Per un quadro di insieme sulla molteplicità di fonti eterogenee aventi ad oggetto dimensioni della riservatezza si veda A. FABBRICOTTI, L. RAPONI, *La struttura multilivello della protezione dei dati personali in Europa*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 8, 2017, pp. 393-453.

la persona che non conoscono confini territoriali, la cooperazione tra Nazioni e la coordinazione tra ordinamenti appaiono come presupposti imprescindibili per una effettiva protezione del diritto alla riservatezza.

4. *L'oggetto di tutela del diritto alla riservatezza. a) La riservatezza come ius excludendi alios: dal diritto di non condividere qualcosa di sé al diritto di essere lasciati in pace. L'obbligo del segreto come declinazione o corollario del diritto alla riservatezza. Sui rapporti tra riservatezza e segreto*

Ma, dato per certo il fondamento dogmatico della riservatezza, quale è, oggi, l'oggetto protetto da tale diritto?

Per il vero, è possibile individuare almeno tre ambiti materiali di tutela.

In primo luogo, persiste l'originario significato della riservatezza quale riconoscimento di una sfera – costituita da elementi materiali ed immateriali –, che appartiene solo alla persona e che questa ha il diritto di scegliere di tenere per sé, difendendola dalla curiosità dei consociati (riservatezza orizzontale) e da arbitrarie intromissioni dello Stato (riservatezza verticale).

Si tratta di un significato della riservatezza sul quale convergono diversi organi giurisdizionali.

Negli Stati Uniti, ove il diritto alla *privacy* non è esplicitamente sancito né nella Costituzione né nei successivi emendamenti, la Corte suprema ha ancorato tale significato alla libertà di non manifestare il proprio pensiero, intesa quale risvolto negativo della libertà di parola di cui al I emendamento della Costituzione; al diritto dei cittadini, sancito dal IV emendamento della Costituzione, di non vedere violata la propria casa, i documenti in essa conservati e i propri beni da perquisizioni e sequestri ingiustificati e al diritto di

ogni persona di non deporre contro sé stessa, delineato nel V emendamento della Costituzione<sup>35</sup>.

Nella giurisprudenza italiana, la riservatezza come *ius excludendi alios* o diritto alla non intrusione, è stata tratta dalla inviolabilità della libertà personale, del domicilio e della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione ex artt. 13, 14 e 15 Cost.<sup>36</sup>.

In Spagna, l'art. 18 della Costituzione – che, come si è detto, codifica espressamente dimensioni della riservatezza e, segnatamente, il diritto alla intimità personale e familiare, l'invioabilità del domicilio, la segretezza delle comunicazioni e il diritto alla protezione dei dati personali –, è stato interpretato ed applicato dal Tribunale costituzionale attraverso le nozioni di *intimidad territorial*, intesa quale area fisica e psicologica dell'individuo nella quale questi non concede ad altri di entrare, e di *intimidad informacional*, costituita da tutte le informazioni che il singolo vuole sottrarre alla conoscenza di terzi<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> Sui percorsi che hanno condotto la Corte suprema a individuare negli Emendamenti della Costituzione americana il fondamento e i contenuti della riservatezza si veda A. CERRI, *Riservatezza (diritto alla)*. II) *Diritto comparato e straniero*, cit., pp. 3, 5; L. ACOSTA, *The right to respect for private life: digital challenges, a comparative-law perspective. The United States*, cit., pp. 4-5, 15-17.

<sup>36</sup> A titolo indicativo, per questi esiti interpretativi della giurisprudenza italiana si veda tra le pronunce più significative ed innovative: CORTE COST., 12 aprile 1973, n. 38, cit.; CORTE COST., 7 maggio 1975, n. 120, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it); CORTE COST., 11-23 luglio 1991, n. 366, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it); CORTE COST., 26 febbraio-11 marzo 1993, n. 81, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it); CORTE COST., 11-24 aprile 2002, n. 135, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it); CORTE COST., 14 novembre 2006, n. 372, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it); CORTE COST., 7 maggio 2008, n. 149, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>37</sup> Su questa distinzione del concetto di riservatezza operata dal Tribunale costituzionale spagnolo e per un quadro della giurisprudenza iberica sul tema cfr. G. FAMIGLIETTI, *Il diritto alla riservatezza o la riservatezza come diritto. Appunti in tema di riservatezza ed intimidad sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale e del Tribunal Constitucional*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), giugno 2004, pp. 1-16; V. ROSTELLATO, *Diritto alla intimità personale e familiare e "derecho de despedida": l'espansione "convenzionale" dei diritti della carta fondamentale spagnola. Riflessioni a margine della sentenza del Tribunal Constitucional de España, n. 11/2016*, in *AIC, Osservatorio costituzionale*, 3, 2016, pp. 1-22.



La Corte europea dei diritti dell'uomo, nel definire il campo di applicazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza di cui all'art. 8 CEDU, ha individuato la finalità essenziale di tale articolo nella configurazione, in capo a tutti, di un classico obbligo negativo di astensione rispetto alle quattro sfere esplicitamente indicate dalla norma in questione<sup>38</sup>.

Ma non solo.

Tutti gli organi giurisdizionali ora menzionati hanno specificato il diritto alla riservatezza non soltanto come diritto a non dire qualcosa di sé ma, anche, come diritto a non ricevere informazioni o contatti indesiderati. Il *right to be let alone* delineato da Warren e Brandeis è stato, cioè, interpretato in senso esteso, come diritto a essere lasciati in pace e, dunque, a non subire comunicazioni invasive ed aggressive o altri atti di disturbo nei propri spazi privati<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Cfr. CORTE EDU, Kroon e altri c. Paesi Bassi, 27 ottobre 1994, serie A, n. 297-C, in *www.echr.coe.int*. Al riguardo, si veda altresì CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Guida all'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza*, Consiglio d'Europa, agosto 2018, pp. 8-9, in *www.echr.coe.int*.

<sup>39</sup> Segnatamente, il diritto ad essere lasciati in pace è stato individuato dalla Corte suprema degli Stati Uniti quale profilo negativo della libertà di parola e di stampa del Primo emendamento della Costituzione e, dunque, quale libertà dalle comunicazioni di altri, soprattutto quando queste comunicazioni si concretano in atti di invasione del domicilio per presentare prodotti commerciali (sul punto cfr. A. CERRI, *Riservatezza (diritto alla). II) Diritto comparato e straniero*, cit., p. 3; L. ACOSTA, *The right to respect for private life: digital challenges, a comparative-law perspective. The United States*, cit., p. 22).

In Italia, anche in ragione di precise scelte legislative, si è consolidato il diritto a non ascoltare l'altrui propaganda e in generale, il potere del singolo di sottrarsi al disagio che scaturisce da approcci che aggrediscono il domicilio reale e ideale della persona (sul concetto di domicilio ideale cfr. in particolare CASS. CIV., 27 maggio 1975, n. 2129, in *Giurisprudenza italiana*, vol. CXXVIII, 1976, coll. 970-984; nonché sul diritto ad essere lasciati in pace nella esperienza italiana M. ATELLI, *Riservatezza (diritto alla). III) Diritto costituzionale, postilla di aggiornamento*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXXI, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2001, pp. 3-4), mentre in Spagna il Tribunale costituzionale ha stabilito che il diritto alla intimità personale e familiare è violato da una esposizione prolungata al rumore (al riguardo cfr. G. FAMIGLIETTI, *Il diritto alla riservatezza o la riservatezza come diritto. Appunti in tema di riservatezza ed intimididad sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale e del Tribunal Constitucional*, cit., p. 4).

Col che *ogni* comportamento in grado di turbare l'esigenza di isolamento fisico e morale della persona può essere ritenuto una violazione del diritto alla riservatezza.

Un ulteriore dato va, infine, esplicitato: il tradizionale e premimente profilo della riservatezza quale diritto al riserbo, nell'implicare il godimento di alcune libertà costitutive dello spazio vitale della persona sul quale gli altri non possono interferire, contiene, altresì, la pretesa a che le vicende private di questa non siano né acquisite, né comunicate, né diffuse senza il consenso del titolare del diritto.

Il diritto alla riservatezza, pertanto, si interseca con il diritto ed il corrispettivo obbligo del segreto, considerato, sovente, come una speciale declinazione o corollario della riservatezza<sup>40</sup>.

Di certo, tra riservatezza e segreto esiste una identità *strutturale e funzionale*.

In entrambi i casi, infatti, si configurano due elementi: a) una selezione o separazione delle informazioni che hanno valore; b) la scelta dei soggetti che sono ammessi alla conoscenza di tali informazioni e di quelli che ne sono esclusi.

Dati questi elementi, quello che può (forse) variare è il loro concreto declinarsi.

Segnatamente, nel caso della riservatezza la scelta delle informazioni di valore e dei soggetti cui sono destinate o che possono cono-

---

Infine, la giurisprudenza della CEDU ha ritenuto che il grave inquinamento acustico, idrico o, comunque, ambientale, insieme ad altre forme di molestie provocate da privati, imprenditori o direttamente da uno Stato membro e da questi non impediti, violano lo spazio vitale della persona tutelato dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Guida all'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza*, cit., pp. 26-27, 72-75.

<sup>40</sup> In questo senso si veda la classica ricostruzione di A. DE CUPIS, *Riservatezza e Segreto (diritto a)*, cit., pp. 121-124, nonché per una analisi più recente, G. PITRUZZELLA, *Segreto. I) Profili costituzionali*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXVIII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1989, pp. 4-5, 8-9; A. CATAUDELLE, *Riservatezza (diritto alla). I) Diritto civile*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXVII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1991, p. 4.

Una analisi semiotica, che evidenzia le convergenze di senso fra il termine segreto e il termine riservatezza si rinviene in U. VOLLI, *Figure della reticenza. Riservatezza, segreto, pudore, privacy, silenzio, sacro, storytelling*, in *Versus*, 1, 2020, pp. 19-32.

scerle spetta, prevalentemente, al singolo, il cui interesse principale è, di poi, quello alla non comunicazione e divulgazione delle notizie confidate.

E ciò sempre che si circoscriva la riservatezza alla pretesa che informazioni legittimamente acquisite da terzi restino nell'ambito della sfera privata della persona cui le notizie si riferiscono, non diventino, cioè, di pubblico dominio<sup>41</sup>.

Nel caso del segreto, invece, presupposta la differenza tra il segreto che ha ad oggetto atti degli apparati pubblici – considerato, almeno nei sistemi democratici, come uno strumento del potere a servizio dell'interesse collettivo a carattere eccezionale –, ed il segreto che ha ad oggetto le opinioni e le vicende private dei cittadini – ritenuto una ordinaria garanzia di libertà del singolo nella vita di comunità la cui deroga, in democrazia, è una eccezione<sup>42</sup> – sono,

---

<sup>41</sup> Su questa limitazione del concetto di riservatezza si veda per tutti F. BRICOLA, *Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1967, pp. 1083-1090, il quale distingue la riservatezza dal diritto al rispetto della vita privata che è, invece, il diritto ad impedire ogni attività volta a conoscere le vicende della vita privata degli altri, cosicché il diritto alla riservatezza difende dalla divulgazione di notizie legittimamente acquisite, mentre il diritto alla vita privata difende la persona da interferenze esterne in questa sfera.

Sempre in relazione al rapporto tra riservatezza e vita privata si veda, altresì, la ricostruzione di F. MANTOVANI, *Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità dei fatti criminosi*, in *Il diritto alla riservatezza e la sua tutela penale*, Atti del terzo simposio di studi di diritto e procedura penale (Varenna, 5-7 settembre 1967), Giuffrè, Milano, 1970, pp. 405-407, il quale ritiene che il concetto di riservatezza non può essere ridotto alla sola pretesa della non divulgazione delle cose private apprese da terzi legittimamente ma è, piuttosto, interesse della persona alla conoscenza esclusiva delle proprie vicende e, ancor oltre, che sia l'interesse alla non conoscenza sia l'interesse alla non divulgazione sono profili dell'unitario interesse nel quale consiste il diritto alla riservatezza.

<sup>42</sup> Per la distinzione, di valenza e funzione, tra il segreto su atti degli apparati pubblici e il segreto sulla vita privata dei cittadini si veda P. BARILE, *Democrazia e segreto*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 1987, pp. 29-50.

Sul segreto quale strumento di garanzia dei diritti di libertà cfr. altresì A. CORASANITI, *Intervento in Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Atti del Convegno Nazionale (Roma, 26-28 ottobre 1981), Cedam, Padova, 1983, pp. 579-584, nonché per una recentissima riflessione, condotta in chiave comparativa, sul rapporto tra segreto e sistemi democratici: M. ROSPI, *Segretezza del voto e democrazia. Le diverse declinazioni di un rapporto complesso*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020.

in genere, puntuali ed espresse norme dell'ordinamento a stabilire, preventivamente, quali aspetti dell'attività dei pubblici poteri o della vita della persona non devono essere acquisiti da persone che non ne sono naturalmente partecipi o, se appresi per oggettive ragioni di necessità da soggetti determinati, come accade nel caso del segreto professionale, non rivelati.

A questa tendenziale differenza tra riservatezza e segreto – che, difatti, presuppone una distinzione tra saperi che non devono essere pubblicizzati (riservatezza) e informazioni che non devono essere né conosciute, né diffuse (segreto) –, si può aggiungere una ulteriore distinzione, relativa *al tipo di interesse leso* da una eventuale indebita percezione o rivelazione delle informazioni.

Posto che l'interesse a celare acquista rilievo giuridico solo se connesso ad un altro interesse giuridicamente apprezzabile, è possibile ritenere che, nel caso della riservatezza, l'interesse giuridicamente rilevante è quello a disporre, in via esclusiva, della conoscenza di notizie relative alla propria sfera personale, cosicché il bene che si vuole garantire, celandolo, *coincide* con il tipo di informazioni (personali) che sono state confidate<sup>43</sup>.

Nel caso del segreto, invece, l'interesse che l'ordinamento vuole proteggere attraverso l'obbligo del silenzio dipende, di volta in volta, dalla diversa natura delle informazioni acquisite o comunicate e secretate, cosicché non solo non c'è coincidenza tra l'oggetto della comunicazione e l'interesse tutelato ma non sempre tale interesse è dato dalla vita privata e, dunque, dalla riservatezza.

Ferma questa ipotesi di distinzione, che presuppone, però, una sostanziale coincidenza tra la nozione di riservatezza e la nozione di vita privata, non mancano ricostruzioni che vedono proprio nella vita privata l'unico bene giuridico alla cui tutela sarebbero parimen-

---

<sup>43</sup> Su questa accezione del concetto di riservatezza cfr. in particolare D. MILANI, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, Eupress, Lugano, 2008, pp. 18-19.

In generale, sulla natura del segreto quale figura strumentale alla tutela di interessi giuridicamente apprezzabili si veda per tutti G. ARENA, *Il segreto amministrativo. Profili teorici*, vol. II, Cedam, Padova, 1984, pp. 34-36.

ti funzionali le figure strumentali della riservatezza e del segreto; figure prive, pertanto, di reciproca autonomia<sup>44</sup>.

Ancora è, altresì, plausibile discernere tra il *diritto alla riservatezza*, come diritto alla esclusiva conoscenza di aspetti della vita privata che per loro natura non presuppongono alcun rapporto con altri soggetti, cosicché senza il consenso del titolare nessuno è legittimato a conoscere e rivelare tali aspetti, e il *diritto alla segretezza privata*, come diritto alla esclusività di conoscenza di specifici profili della vita privata che per necessità di cose devono essere però comunicate ad altri (depositari del segreto) i quali non possono di poi rivelare quanto conosciuto<sup>45</sup>.

In ogni caso, sia che oggetto del diritto siano aspetti che non implicano alcun rapporto con altri soggetti, sia che, invece, oggetto del diritto siano aspetti che presuppongono questo rapporto, le figure della riservatezza e della segretezza privata restano accomunate dal fatto di poggiare, entrambe, sull'*interesse alla esclusività di conoscenza* delle proprie vicende.

Parimenti, resta un *doppio legame teleologico* tra segreto e riservatezza.

Se, infatti, si ritiene che l'interesse alla riservatezza sia interesse a che notizie private legittimamente acquisite da altri non siano poi rivelate o diffuse, il segreto, precludendo la conoscenza stessa di quelle notizie, offre una tutela più rigorosa e specifica al bisogno di riserbo, difeso non solo da atti divulgativi ma da ogni tipo di intrusione nella sfera privata dalle persone.

Se, invece, si guarda al concetto di *segretezza privata*, e cioè alla ipotesi in cui la comunicazione ad altri soggetti di specifiche notizie private è indispensabile per il raggiungimento di determinati obiet-

---

<sup>44</sup> Per questa chiave di lettura, che esclude la possibilità di distinguere tra segreto e riservatezza, si veda a titolo indicativo P. PATRONO, *Privacy e vita privata (dir. pen.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXXV, Giuffrè, Milano, 1986, pp. 566-568; M. PETRONE, *Segreti (Delitti contro l'inviolabilità dei)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XVI, Utet, Torino, 1969, pp. 956-961.

<sup>45</sup> In questo senso cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. I. I delitti contro la persona*, Cedam, Padova, 2019, pp. 640-642.

tivi, l'obbligo del segreto che grava sui depositari di tali notizie supplisce all'affievolirsi del diritto alla riservatezza.

5. (segue): *b) la riservatezza come spazio di libere scelte o personal privacy. La libertà (positiva) di realizzare sé stessi quale matrice di altri diritti. Una inversione di tendenza: la sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*

Il secondo oggetto di tutela o significato della riservatezza è quello di spazio di libere scelte.

In questa accezione la riservatezza è intesa come riconoscimento di un ambito in ragione del quale la persona compie le proprie scelte esistenziali libera da ogni condizionamento – incluso quello proveniente dalle norme giuridiche che limitano tale libertà –, e attraverso il quale la persona esiste e si realizza.

Si tratta di una accezione che si differenzia dalla tradizionale valenza del concetto, giacché ciò che è in gioco non è la libertà (negativa) dalla curiosità o dalle comunicazioni altrui, ma la libertà *positiva* di essere sé stessi.

Mentre nel caso della riservatezza come pretesa alla non intrusione e alla non divulgazione ad essere protetto è un ambito riservato del singolo che risulta dalla distinzione tra ciò che ha valenza pubblica e ciò che ha valenza privata; nel caso della riservatezza come spazio di libere scelte l'oggetto di tutela è una sfera più intima, un nucleo più ristretto, assolutamente non comprimibile, radicato nella autonomia della persona e ritenuto strettamente correlato alla libertà di vivere secondo i dettami della propria coscienza<sup>46</sup>.

---

<sup>46</sup> Per l'identificazione della riservatezza con uno spazio di libere scelte cfr. A. BERNARD, *La protection de l'intimité par le droit privé. Éloge de ragot ou comment vices exposés engendrent vertu*, in *Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie, Le for intérieur*, PUF, Paris, 1995, pp. 153-179, nonché A. CERRI, *Riservatezza (diritto alla). III) Diritto costituzionale*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXVII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1995, pp.

Anche questo secondo profilo della riservatezza è l'esito della interpretazione giurisprudenziale.

Negli Stati Uniti la Corte suprema ha incluso nella riservatezza ambiti materiali ulteriori al mero riserbo, stabilendo che il diritto alla riservatezza – specificato come *personal privacy* – è diritto a prendere decisioni libere da interferenze governative su questioni che concernono le relazioni intime e familiari e ogni aspetto della autonomia personale. Dal che la declinazione della riservatezza come diritto all'uso di contraccettivi, al rifiuto di trattamenti sanitari, al ricorso alla procreazione assistita, all'educazione dei figli<sup>47</sup>.

Analogo orientamento è stato espresso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, gradualmente, ha attribuito al diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU una valenza ampia, comprensiva di molteplici profili ritenuti essenziali per un libero sviluppo della persona: dalla integrità fisica e psicologica al modo di vivere la sessualità e la genitorialità fino ad includere il diritto a sviluppare la propria personalità nei rapporti con gli altri senza ingerenze<sup>48</sup>.

Per i giudici di Strasburgo, pertanto, la nozione di vita privata è uno *spatium deliberandi*, un ambito di non interferenza del potere statale rispetto alle scelte individuali e alla vita di relazione; ambito che funge da presupposto per una estesa tutela del diritto all'autodeterminazione con cui finisce per coincidere nei suoi molteplici esiti.

---

4, 7-9, per il quale la riservatezza, concretizzandosi in una sfera di immunità dalla legge, sconfinava nel diritto di resistenza alla norma e nella obiezione di coscienza.

<sup>47</sup> La prima pronuncia con la quale la Corte suprema degli Stati Uniti ha riconosciuto la *personal privacy* è il caso *Griswold v. Connecticut*, risolto annullando una legge del Connecticut che vietava l'uso di contraccettivi in quanto ritenuta contraria alla *privacy* (cfr. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, *Griswold v. Connecticut*, 381 U.S. 479, 1965). Su questo orientamento della Corte suprema e i suoi sviluppi si veda L. ACOSTA, *The right to respect for private life: digital challenges, a comparative-law perspective. The United States*, cit., pp. 15, 17-19.

<sup>48</sup> Per siffatta interpretazione estesissima del concetto di vita privata operata dalla CEDU cfr. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Guida all'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza*, cit., pp. 18-28, 39-40, 49; V. BERGER, *Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, Sirey, Paris, 2014<sup>13</sup>, pp. 483-531.

Ancora, nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana si rinviene l'orientamento che ricollega la tutela della riservatezza allo sviluppo della persona, cosicché tale tutela implica la protezione degli atti che sono estrinsecazione della interiorità e che si collegano alla formazione e alla realizzazione della persona stessa<sup>49</sup>. In questa ottica, la protezione della vita privata include la difesa sia della integrità fisica, psicologica e coscienziale – quale presupposto per un reale sviluppo della personalità –, sia della libertà di scegliere come costruire la propria vita familiare con particolare riferimento al diritto di diventare genitori<sup>50</sup>.

Infine, il diritto alla intimità personale e familiare sancito dall'art. 18.1 della Costituzione spagnola è stato inteso dal *Tribunal Constitucional* come vincolato alla tutela della dignità e personalità umana sino al punto di estenderne l'applicazione alle persone vicine a chi rivendica tale diritto, mentre la già citata nozione di *intimidad territorial* è stata interpretata come una area inclusiva di tutto ciò che è funzionale alla realizzazione della persona<sup>51</sup>.

Rispetto alla prima formulazione di Warren e Brandeis, la riservatezza quale spazio di libere scelte ha, dunque, un contenuto

---

<sup>49</sup> Sul collegamento tra il concetto di riservatezza e la libertà nello svolgimento della propria personalità nella giurisprudenza costituzionale italiana si veda per un ampio quadro ricostruttivo: CORTE COSTITUZIONALE, *Tutela della vita privata: realtà e prospettive costituzionali. Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali spagnola, portoghese e italiana. Lisbona, 1-4 ottobre 2006*, a cura di M. BELLOCCI, S. MAGNANENSI, P. PASSAGLIA, E. RISPOLI, pp. 3-6, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>50</sup> Per il legame tra intimità, dignità ed integrità fisica e psicologica della persona cfr. in particolare CORTE COST., 23 marzo 1962, n. 30, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it); CORTE COST., 18 marzo 1986, n. 54, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

Sulla riservatezza quale diritto a libere scelte nella vita privata e familiare considerato leso da norme che prevedono il celibato, il nubilato, la vedovanza o l'assenza di figli come requisito per accedere al Corpo della Guardia di Finanza si veda CORTE COST., 12-24 luglio 2000, n. 332, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>51</sup> Per questi orientamenti interpretativi rinvenibili nelle decisioni del *Tribunal Constitucional* si veda V. ROSTELLATO, *Diritto alla intimità personale e familiare e "derecho de despedida": l'espansione "convenzionale" dei diritti della carta fondamentale spagnola. Riflessioni a margine della sentenza del Tribunal Constitucional de España, n. 11/2016*, cit., pp. 2-3, 10-11.



più mobile ed esteso; contenuto che riflette il radicarsi di un preciso presupposto culturale: l'idea che la dignità della persona è strettamente dipendente dalla facoltà di vivere nel modo più corrispondente alle proprie inclinazioni o desideri libera da ogni condizionamento relazionale o fattuale. Facoltà che, pertanto, appare minacciata dai pubblici poteri e dai consociati non solo quando questi vogliono conoscere o divulgare i fatti privati del singolo ma, anche, quando ne vogliono predeterminare le scelte esistenziali.

Dal che una precisa conseguenza: la riservatezza non è più o solo espressione di una libertà negativa, che funge da presupposto per la realizzazione delle libertà positive, ma si identifica con queste quale sua matrice.

A fronte di siffatta accezione della riservatezza, in futuro la stessa potrebbe forse essere scalfita dai riflessi culturali e pratici della recentissima sentenza *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, con la quale la Corte suprema degli Stati Uniti ha stabilito che il diritto all'aborto «is not a fundamental constitutional right»<sup>52</sup>.

A tale esito la Corte è giunta dichiarando infondate due precedenti pronunce: la storica sentenza *Roe v. Wade* del 1973, che qualifica il diritto all'aborto come parte integrante del diritto alla *privacy* dedotto, a sua volta, da cinque emendamenti della Costituzione<sup>53</sup>; la successiva sentenza *Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey* del 1992, che riconduce il diritto di abortire al principio del giusto procedimento a tutela della libertà personale (*due process clause*) sancito nel XIV emendamento, considerando, dunque, l'aborto come una manifestazione di tale libertà<sup>54</sup>.

Ebbene, secondo la Corte suprema, le argomentazioni di tali precedenti pronunce non sono ammissibili (anche) perché: a) non è congruo dedurre il diritto all'aborto, non menzionato esplicita-

---

<sup>52</sup> Cfr. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, No. 19-1392, 597 U.S., 2022, p. 77, in [www.supremecourt.gov](http://www.supremecourt.gov).

<sup>53</sup> Cfr. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, *Roe v. Wade*, 410 U.S. 113, 1973, in [www.supremecourt.gov](http://www.supremecourt.gov).

<sup>54</sup> Cfr. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, *Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey*, 505 U.S. 833, 1992, in [www.supremecourt.gov](http://www.supremecourt.gov).

mente nella Costituzione americana, da un altro diritto non chiaramente codificato quale è il diritto alla *privacy*; b) la stessa nozione di *right of personal privacy* è fragile e confusa, giustificata da un numero eccessivo di emendamenti; c) il diritto di abortire, in quanto non annoverabile tra i diritti profondamente radicati nella storia della nazione americana, manca del requisito per essere tutelato con una interpretazione sostanziale della *due process clause*<sup>55</sup>.

Ora, mentre l'esclusione dell'aborto dai diritti costituzionali ha ricondotto l'intera disciplina della materia ai singoli Stati della Confederazione, la stessa Corte suprema specifica che questo suo nuovo orientamento non tocca altre facoltà incluse nella *personal privacy*, come il diritto alla contraccezione<sup>56</sup>.

Pur tuttavia, rispetto agli itinerari giurisprudenziali e culturali che hanno individuato nella riservatezza la radice di altre libertà positive, la pronuncia *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization* segna una significativa inversione di tendenza, poiché circoscrive la capacità degli esiti del principio di autodeterminazione di ottenere spazi di rilievo giuridico.

6. (segue): *c) la riservatezza come data protection o diritto all'autodeterminazione informativa. Le mobili frontiere di tale diritto nell'epoca dei big data e dell'intelligenza artificiale*

Anche la terza facoltà in cui consiste il diritto alla riservatezza presenta tratti di discontinuità rispetto all'originario *right to be let alone*.

In questa ulteriore accezione, infatti, la riservatezza è diritto alla protezione dei dati personali intesi come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato).

---

<sup>55</sup> Cfr. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, cit., spec. pp. 1-10, 30-31, 48-49.

<sup>56</sup> Cfr. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, cit., spec. pp. 70-72.

Segnatamente, posto che gli odierni strumenti informatici e telematici consentono a soggetti, privati e pubblici, di acquisire, organizzare, elaborare e diffondere dati sulle persone con estrema facilità, il diritto alla riservatezza è la facoltà di controllare anche attivamente la raccolta, la circolazione e l'uso non solo di notizie relative a fatti strettamente privati, ma di *ogni* informazione che riguarda sé stessi<sup>57</sup>. Tale facoltà è stata costruita riconducendo i dati al soggetto cui si riferiscono e sottoponendo il trattamento di tali dati da parte di terzi al rispetto di rigide regole, che garantiscono la legittimità del trattamento stesso.

L'obiettivo è duplice: evitare l'acquisizione, trasformazione e divulgazione di notizie senza il costante consenso dell'interessato e/o

---

<sup>57</sup> Il diritto alla protezione dei dati personali è quello più facilmente inteso come una realtà autonoma e distinta rispetto al concetto di riservatezza, poiché l'ambito privato della vita di una persona (tradizionalmente identificato con un criterio fisico: ciò che avviene nelle mura domestiche) non coincide con tutte le informazioni, incluse quelle di dominio pubblico, che la riguardano e la identificano e che prescindono dal luogo ove si manifestano. Significativo in questo senso, e con riferimento alla realtà italiana, l'art. 1 della l. 31 dicembre 1996, n. 675 che, definendo la riservatezza come uno degli oggetti di tutela della disciplina sul trattamento dei dati personali, distingueva le due realtà configurando tra le stesse un rapporto di *funzionalità*. Parimenti significativa nell'ordinamento spagnolo la l. 24 ottobre 1992, n. 5 che, nel disciplinare il trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, ha distinto tra *intimidad* e *privacidad*: la prima è costituita dagli aspetti più privati della persona, la seconda si identifica con ogni informazione che riguarda la persona stessa e che questa ha diritto di mantenere riservata.

In questa sede, tuttavia, la protezione dei dati personali è rappresentata come una delle declinazioni della riservatezza secondo l'ampia accezione di questa nozione scelta all'inizio della trattazione.

Va in ogni caso rilevato che sia il riserbo sia la protezione dei dati personali riguardano la sfera personale di un soggetto e possono, pertanto, coincidere. Al contempo, la possibilità di considerare la protezione delle informazioni personali come uno dei contenuti della riservatezza trova sostegno nel fatto che tale protezione è ricavata, in via interpretativa, anche da norme che configurano i profili tradizionali della riservatezza ma non menzionano espressamente il diritto alla tutela dei dati, come l'art. 8 della CEDU o l'art. 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Infine, in una recente pronuncia della Corte costituzionale si utilizza la formula 'diritto alla riservatezza dei dati personali' e si qualifica tale diritto come una manifestazione attuale e particolare del diritto fondamentale alla intangibilità della vita privata: cfr. CORTE COST., 23 gennaio 2019, n. 20, cit.

idonee garanzie; impedire la costruzione di una immagine o identità virtuale della persona, frutto della elaborazione delle informazioni che la riguardano. Immagine che, soprattutto se usata a fini discriminatori, potrebbe predeterminarne la vita di relazione, danneggiandola.

La riservatezza come protezione dei dati personali o *data protection* risponde, pertanto, in modo *mediato*, all'esigenza di libertà negativa o libertà da intrusioni ed interferenze e, in modo *diretto ed immediato*, all'esigenza di libertà positiva – o libertà *di* essere sé stessi nel contesto sociale autodefinendosi –, declinata come diritto all'autodeterminazione informativa e rappresentativa<sup>58</sup>.

Due libertà salvaguardate da una nuova minaccia, per certi versi terza rispetto a quella dei consociati e degli apparati pubblici: il potere informatico.

Ma non solo.

La regolazione giuridica del trattamento dei dati personali ha come ulteriore e sotteso obiettivo quello di non ostacolare senza ragione la circolazione dei dati stessi a vantaggio della libertà di informazione e della iniziativa economica<sup>59</sup>.

---

<sup>58</sup> Anche il diritto all'autodeterminazione informativa, essendo finalizzato a consentire al singolo di esprimere sé stesso in un contesto sociale che tende alla omologazione e, quindi, alla discriminazione del diverso è, difatti, finalizzato alla tutela della individualità come l'originario concetto di riservatezza.

Va peraltro sottolineato che, intesa come diritto a relazionarsi agli altri con la propria identità, la riservatezza è stata declinata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anche come diritto a conoscere le proprie origini e i nomi dei genitori naturali; diritto al riconoscimento della identità sessuale e di genere; diritto a vivere secondo le regole della propria etnia, cultura e religione: cfr. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Guida all'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza*, cit., pp. 39-44.

<sup>59</sup> La valutazione del trattamento dei dati personali in relazione alle esigenze del mercato di beni e servizi è un profilo che, non a caso, accomuna la realtà europea a quella statunitense, ove il diritto alla protezione dei dati è stato configurato come un diritto del consumatore, da bilanciare con le esigenze delle imprese. Al riguardo si veda per tutti L. MIGLIETTI, *Profili storico-comparativi del diritto alla privacy*, in *www.diritticomparati.it*, 4 dicembre 2014, p. 7.

Siffatto profilo della riservatezza è il risultato del succedersi di precisi interventi giurisprudenziali e, soprattutto, normativi – intensificatisi a partire dagli anni '80 in parallelo con l'emergere di raffinati ed invadenti mezzi di elaborazione elettronica –, che hanno condotto ad un sistema articolato e consolidato di tutela dei dati personali<sup>60</sup>. Accanto a norme costituzionali nazionali che – come l'art. 18.4 della Costituzione spagnola – impegnano esplicitamente lo Stato a controllare l'uso dei mezzi informatici per garantire il diritto alla riservatezza, la protezione dei dati personali appare, anzitutto, quale oggetto specifico del diritto della Unione europea.

Si è già accennato in questa sede alle tappe principali della normativa della Unione in tema di *data protection*: la Direttiva 95/46/CE ha subordinato il trattamento dei dati personali ad una serie di principi, regole e precauzioni la cui osservanza è garantita da apposite autorità di controllo indipendenti (Garanti)<sup>61</sup>. È stato così elaborato un parametro di riferimento comune agli Stati membri, finalizzato a conciliare l'interesse ad una libera circolazione di beni, servizi e persone – che presuppone una libera circolazione dei dati –, con la protezione del diritto fondamentale alla riservatezza.

La constatazione della parziale riuscita dell'obiettivo perseguito con la Direttiva 95/46/CE – giacché la diversità di mezzi e forme scelti dagli Stati membri per tutelare la riservatezza non ha determinato una disciplina armonica del settore – ha poi condotto a rivedere la materia attraverso il *General Data Protection Regulation* del 2016 (in seguito: Regolamento o GDPR) che, sostituendo la Di-

---

<sup>60</sup> Pionieristica al riguardo la giurisprudenza tedesca che, sin dagli inizi degli anni '80, ha riconosciuto il diritto alla autodeterminazione informativa come diritto ad influire sulla elaborazione dei propri dati. Per un primo orientamento sul punto si veda G. SARTOR, *Tutela della personalità e normativa per la "protezione dei dati"*. La sentenza della corte costituzionale sul censimento del 1983 nel dibattito dottrinale sui profili costituzionalistici del "Datenschutz", in *Informatica e diritto*, 1986, pp. 95-118.

<sup>61</sup> Alla Direttiva 95/46, sulla quale si rinvia ai riferimenti indicati *supra*, par. 3 nota 31, è stata affiancata la Direttiva 2002/58/CE, poi modificata dalla Direttiva 2009/136/CE sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

rettiva 95/46/CE, ha dettato una nuova normativa sulla protezione dei dati personali di portata generale e direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali a partire dal 25 maggio 2018<sup>62</sup>.

Tale normativa ha accentuato il potere di controllo dell'interessato sui dati che lo riguardano attraverso una serie di facoltà: dal diritto di accesso, rettifica, cancellazione e portabilità dei propri dati al diritto di limitarne il trattamento o di opporsi allo stesso; al contempo, in ragione del criterio di *accountability* o di *responsabilizzazione*, il *General Data Protection Regulation* ha affidato la competenza e la responsabilità del rispetto dei principi generali che reggono il trattamento dei dati al titolare del trattamento, chiamato a predeterminare misure organizzative e procedure sia per attuare le disposizioni del Regolamento (*privacy by design*) sia per minimizzare, preventivamente, i potenziali rischi che derivano dal trattamento (*privacy by default*).

Col che il consenso esplicito dell'interessato è, ora, *solo* una delle basi giuridiche del trattamento dei dati che non esonera chi lo effettua dalla *responsabilità* di proteggere la persona cui le informazioni raccolte si riferiscono e di rendere conto del proprio operato<sup>63</sup>.

Va, peraltro, evidenziato che l'elaborazione del *General Data Protection Regulation* è avvenuta sullo sfondo della consacrazione esplicita del diritto di ogni persona alla protezione dei dati personali sancito sia dall'art. 8 della Carta di Nizza<sup>64</sup>, sia dall'art. 16 § 1 del

---

<sup>62</sup> Cfr. anche *supra*, par. 3, nota 32. Il testo del Regolamento è rinvenibile sul sito della Autorità Garante dei Dati personali all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

<sup>63</sup> Su questi aspetti cfr. M.R. SECCHI, *La responsabilità delle istituzioni in materia di protezione dei dati*, in *Chiesa e protezione dei dati personali*, a cura di J. PUJOL, Edusc, Roma, 2019, pp. 35-45.

<sup>64</sup> L'art. 8 della Carta di Nizza che, in seguito al Trattato di Lisbona ha valore giuridico pari ai Trattati istitutivi della Unione, è oggetto di frequenti richiami nella giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione europea. Al riguardo si veda F. GUELLA, *Data retention e circolazione dei livelli di tutela dei diritti in Europa: dai giudizi di costituzionalità rivolti alla disciplina UE al giudizio della Corte di giustizia rivolto alle discipline nazionali*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2, 2017, pp. 349-357; O. POLLICINO, M. BASSINI, *Art. 8 CDFUE*, in *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, a cura di R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 141-158.

Trattato sul funzionamento della Unione europea; Trattato che, al § 2 dello stesso art. 16, attribuisce al Parlamento europeo e al Consiglio competenza legislativa in materia di *data protection*.

Non a caso, pertanto, l'art. 1 § 2 del Regolamento non solo, a differenza della Direttiva 95/46/CE, afferma il diritto di *ogni persona fisica* alla protezione dei dati personali ma qualifica espressamente tale diritto come *fondamentale*.

Ancora, alla definizione, nello spazio europeo, del contenuto e rilievo del diritto alla riservatezza come *data protection* ha contribuito la giurisprudenza della Corte di Strasburgo che, anche sulla scia della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone dal trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, dal 1981 ha iniziato ad includere tra gli oggetti di tutela dell'art. 8 CEDU la protezione dei dati personali considerandola, soprattutto, come una declinazione del rispetto dovuto alla vita privata<sup>65</sup>.

Parimenti, sempre in via interpretativa, principi e diritti concernenti la protezione delle informazioni sulla persona sono stati elaborati dal Comitato dei diritti umani nelle sue osservazioni all'art. 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici<sup>66</sup>, mentre di-

---

<sup>65</sup> Per questo orientamento della Corte europea dei diritti umani, cui è sottesa l'esplicita volontà della Corte di interpretare le disposizioni della CEDU sempre in relazione al mutamento dei tempi, cfr. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Guida all'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza*, cit., pp. 33-39.

Sul legame tra la Convenzione n. 108 e la giurisprudenza evolutiva della Corte di Strasburgo in tema di riservatezza si veda A. FABBRICOTTI, L. RAPONI, *La struttura multilivello della protezione dei dati personali in Europa*, cit., pp. 397-399.

<sup>66</sup> Previsto dall'art. 28 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Comitato dei diritti umani ha il compito di monitorare l'applicazione del Patto e formulare, quando lo ritiene necessario, osservazioni generali sugli articoli del Patto stesso.

Per una analisi dei richiami al diritto alla protezione dei dati personali operati dal Comitato si veda L.A. BYGRAVE, *Data protection Pursuant to the Right to Privacy in Human Rights Treaties*, in *International Journal of Law and Information Technology*, 6, 1998, pp. 247-254; M.E. BONFANTI, *Il diritto alla protezione dei dati personali nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nella Convenzione europea dei diritti umani: similitudini e difformità di contenuti*, cit., pp. 461-463.

versi organi ed agenzie specializzate delle Nazioni Unite hanno elaborato riflessioni sui dati personali e proposto misure a loro tutela<sup>67</sup>.

Infine, un'ultima annotazione.

Sia in ambito internazionale sia in ambito europeo è emerso, con forza, il problema di *come* declinare il diritto alla protezione dei dati personali nell'era digitale e dell'intelligenza artificiale<sup>68</sup>.

Segnatamente, le sofisticatissime modalità di elaborazione elettronica attuali, superando i limiti degli strumenti precedenti, definiscono un assetto nel quale una ingente mole di dati – raccolti ed elaborati in tempi velocissimi – è letta ed interpretata attraverso algoritmi. Gli esiti di tale interpretazione incidono, di poi, sulle decisioni che un essere umano o una macchina devono prendere. Ne consegue un rapporto asimmetrico: da una parte il potere di chi tratta i dati di conoscere e condizionare i comportamenti della collettività e dei singoli; dall'altra parte la debolezza della persona cui i

---

<sup>67</sup> Per un quadro di insieme dell'azione delle Nazioni Unite che ha condotto ad una progressiva emersione del diritto alla protezione dei dati personali considerato quale specificazione del diritto alla riservatezza in ragione dello sviluppo scientifico e tecnologico si veda C. CARLETTI, *Diritto alla riservatezza, protezione dei dati personali e spazio digitale nell'ordinamento internazionale*, cit., pp. 136-204.

<sup>68</sup> Particolarmente significativo in questo senso sia il rapporto sul diritto alla *privacy* nell'era digitale dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (cfr. *Report of the Office fo the United Nations High Commissioner for Human Rights*, Doc. A/HCR/28/39, 19 December 2014); sia i Rapporti del Relatore Speciale sul diritto alla *privacy*, istituito con Risoluzione 28/16 del Consiglio dei Diritti Umani del 26 marzo 2015 (cfr. *Report of the Special Rapporteur on the right to privacy*, Doc. A/HRC/31/64, 24 November 2016; *Report of the Special Rapporteur on the right to privacy*, Doc. A/HRC/34/60, 24 February 2017; *Report of the Special Rapporteur on the right to privacy*, Doc. A/73/45721, 17 October 2018; *Report of the Special Rapporteur on the right to privacy*, Doc. A/HRC/40/63, 27 February 2019; *Report of the Special Rapporteur on the right to privacy*, Doc. A/HRC/43/52, 12 February 2020).

Per quanto riguarda l'Unione europea, la volontà di favorire lo sviluppo della intelligenza artificiale senza però ledere i diritti e doveri fondamentali che caratterizzano l'ordine giuridico dell'Unione è palese da due provvedimenti della Commissione europea: il Libro bianco sulla intelligenza artificiale del 19 febbraio 2020 e la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sulla intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione del 21 aprile 2021: cfr. in <https://eur-lex.europa.eu>.



dati ineriscono, posto che la sua identità può essere conosciuta, plasmata o alterata mediante processi altamente automatizzati e il suo diritto alla piena sovranità sulle informazioni che la riguardano può essere stemperato dalle caratteristiche dello spazio virtuale per eccellenza che è la rete.

Nell'era dei *big data* e degli algoritmi, della robotica e dei sistemi di intelligenza artificiale il concetto di riservatezza è, dunque, oggetto di un ulteriore processo di ridefinizione, determinato dalle nuove forme di aggressione di tale bene e dalla conseguente necessità di rimodellare le facoltà costitutive del diritto alla protezione dei dati personali adeguandole ai rischi che provengono dai progressi tecnologici<sup>69</sup>.

#### 7. Data protection e fattore religioso. Ragioni di una riflessione sul significato della formula 'riservatezza' nell'ordine giuridico canonico

La consacrazione della riservatezza – e, specialmente, della riservatezza come *data protection* –, quale diritto fondamentale, richiede una puntualizzazione sui soggetti vincolati al rispetto di tale diritto e sui limiti che ad esso possono essere posti.

Si è detto che la riservatezza ha una dimensione verticale e orizzontale, posto che definisce un ambito di libertà da ogni ingerenza valevole *erga omnes*.

L'efficacia diretta della riservatezza nei confronti degli apparati pubblici comporta per questi apparati non solo un obbligo di asten-

---

<sup>69</sup> Sulle possibili interazioni fra applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale e tutela dei dati personali cfr. per tutti l'opera collettiva *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, a cura di F. PIZZETTI, Giappichelli, Torino, 2018.

In particolare, per un quadro di insieme dell'uso delle tecnologie digitali all'interno delle confessioni religiose si veda *El derecho de libertad religiosa en el entorno digital. Actas del IX Simposio Internacional de Derecho Concordatario*, Madrid, 5 al 7 de junio de 2019, a cura di J.M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, I. CANO RUIZ, Editorial Comares, Granada, 2020.

sione ma, anche, il dovere di proteggere la sfera intangibile che appartiene alla persona da lesioni provenienti da terzi.

La tutela della riservatezza, pertanto, è un compito pubblico.

Al contempo, se è vero che, generalmente, i diritti di libertà implicano per i soggetti privati un dovere di astensione ma non un dovere positivo di azione, nel caso del diritto alla protezione dei dati personali anche i privati sono tenuti a specifici obblighi di comportamento<sup>70</sup>.

Ancora, mentre nella dialettica Stato/individuo la riservatezza può essere limitata per dare prevalenza a interessi generali di rilievo costituzionale, nei rapporti concreti tra consociati il diritto alla riservatezza è una delle istanze fondamentali delle quali entrambe le parti sono titolari. Da ciò la possibilità di un conflitto tra esercizio della riservatezza ed esercizio di altri diritti fondamentali; conflitto che deve essere composto dal legislatore e dagli organi giudiziari attraverso l'individuazione, in via interpretativa, di criteri funzionali ad una coesistenza delle diverse istanze fondamentali (c.d. bilanciamento)<sup>71</sup>. Illuminante (da ultimo) in questo senso il 'considerando' numero 4 del Regolamento europeo ove si afferma chiaramente che «... il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità ...».

---

<sup>70</sup> Con riferimento al rapporto tra privati l'art. 2, lett. c) del GDPR esclude dal suo ambito di applicazione solo il trattamento dei dati effettuati da persona fisica per l'esercizio di attività di carattere esclusivamente familiare e domestico e le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto della Unione europea.

<sup>71</sup> Il tema del conflitto tra diritti e tra diritti ed interessi costituzionalmente rilevanti e delle tecniche della sua composizione è oggetto di una molteplicità di definizioni ed interpretazioni. Per un primissimo orientamento e con riferimento alla accezione assunta in questa sede si veda U. NATOLI, *Conflitto di diritti*, in *Digesto online delle Discipline privatistiche*, Utet, Torino, 1988 (aggiornamento), pp. 1-4; A. MORRONE, *Bilanciamento (giustizia costituzionale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Annali, II/2, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 185-204.

Ciò posto, ai fini delle presenti riflessioni ha particolare rilievo l'interazione tra il diritto alla riservatezza e il diritto di libertà religiosa.

Il rapporto tra queste due pretese giuridiche fondamentali – l'una 'nuova' e a geometria variabile; l'altra antica, radicata nella storia europea quale prima libertà riconosciuta al cittadino in età moderna e consolidata nella sua struttura essenziale –, si svolge, principalmente, lungo due direttive.

La prima: il diritto di libertà religiosa, indiscutibilmente riconosciuto come diritto fondamentale ed inviolabile<sup>72</sup>, si esplica, altrettanto indiscutibilmente, (anche) nella facoltà di professare liberamente la propria fede religiosa; facoltà che, secondo consolidatissimo orientamento giurisprudenziale, include l'immunità dal dovere di rivelare i propri convincimenti in materia religiosa o l'appartenenza confessionale<sup>73</sup>.

A fronte di questa declinazione negativa della libertà religiosa, l'esercizio del diritto alla riservatezza è, evidentemente, armonico e funzionale ad una migliore realizzazione di tale libertà, posto che rafforza l'obbligo di soggetti pubblici e privati di astenersi dall'apprendere coercitivamente o fraudolentemente il sentire religioso della persona. Un rapporto di funzionalità, quello tra riservatezza e libertà religiosa, confermato dal fatto che un dovere di rivelare il proprio atteggiamento nei confronti della dimensione religiosa è ammissibile solo in casi specifici e se strumentale all'accesso a servizi

---

<sup>72</sup> Diverse le fonti nazionali, sovranazionali ed internazionali che attribuiscono il carattere della fundamentalità ed inviolabilità al diritto di libertà religiosa: dall'art. 19 della Costituzione italiana all'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea all'art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

<sup>73</sup> Per la definizione giurisprudenziale della libertà religiosa quale diritto a non essere costretti a svelare i propri convincimenti in materia religiosa si veda a titolo indicativo: CORTE COST., 2 ottobre 1979, n. 117, in *www.cortecostituzionale.it*; CORTE COST., 16 dicembre 1991, n. 467, in *www.cortecostituzionale.it*; CORTE EDU, Alexandris c. Grecia, 21 febbraio 2008, ric. n. 19516/06, in *www.echr.coe.int*; CORTE EDU, Papageorgiou e altri c. Grecia, 31 ottobre 2019, ric. n. 4762/18 e 6140/18, in *www.echr.coe.int*.

o all'esercizio di facoltà direttamente ed immediatamente legati alla appartenenza religiosa<sup>74</sup>.

Ma non solo.

Se si guarda alla realtà ordinamentale italiana, l'omogeneità tra libertà religiosa e riservatezza emerge, altresì, dalla interpretazione di quest'ultima quale esito della esplicitazione dei profili negativi delle libertà costituzionali codificate, cosicché la riservatezza – soprattutto se intesa come *personal privacy* – è una libertà interiore che funge da premessa per un pieno godimento della libertà religiosa ed è concettualmente compresa in quest'ultima<sup>75</sup>.

La seconda direttiva lungo la quale si esplica il rapporto tra riservatezza e libertà religiosa riguarda la dimensione collettiva di questa libertà. È certo che il fenomeno religioso presenta, sovente, una rilevante dimensione comunitaria ed istituzionale ed è, parimenti, certo che associazioni, chiese e confessioni religiose – a seconda della denominazione assunta dall'aspetto collettivo della esperienza di

---

<sup>74</sup> Cfr. in questo senso CORTE EDU Kosteški c. ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, 13 luglio 2006, ric. n. 55170/00, in *www.echr.coe.int*.

<sup>75</sup> Sulla possibilità di dare un fondamento costituzionale alla riservatezza attraverso una interpretazione delle norme costituzionali sui diritti che consente di ricondurre ad essi contenuti di libertà interiori o le esplicazioni di irriducibili esigenze di coscienza si veda per tutti F. MODUGNO, *I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 20-21.

Va peraltro sottolineato che, sempre in riferimento all'assetto costituzionale italiano e, in particolare, alla formula dell'art. 19 Cost., sovente è anche la libertà di esercitare in privato il culto, quale facoltà che promana dal diritto di libertà religiosa, ad essere considerata collegata alla riservatezza ed alla sua classificazione come istanza di rilievo costituzionale.

In generale, per una ricostruzione dei riflessi della suddetta interazione fra libertà religiosa e riservatezza e nei rapporti tra privati e nei rapporti tra Stato e cittadini cfr. utilmente G. BONI, *Professione di fede religiosa e diritto alla riservatezza: annotazioni sulla esperienza italiana fra Stato di diritto e Stato sociale*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 19, 1990, pp. 639-679; N. COLAIANNI, *Banche dati e libertà religiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1994, pp. 23-33; P. CONSORTI, *Diritto e religione. Basi e prospettive*, Editori Laterza, Bari-Roma, 2020, pp. 100-103, 153-161.

fede – siano titolari dei medesimi diritti e delle medesime tutele apprestate per gli individui<sup>76</sup>.

Ebbene, l'esercizio da parte delle aggregazioni religiose della libertà di agire ed operare secondo il proprio credo può essere limitato o ostacolato dalla rivendicazione del diritto alla riservatezza del cittadino/fedele o, meglio, dalle misure di riconoscimento e tutela di tale diritto apprestate dagli apparati pubblici.

La questione è diventata tangibile con la normativa euro-unitaria sulla protezione dei dati personali.

Già la Direttiva 95/46/CE all'art. 8 distingueva 'categorie particolari di dati' il cui trattamento doveva essere vietato dagli Stati membri in ragione di una loro caratteristica: la 'sensibilità', intesa quale attinenza di tali dati alla sfera più intima della persona con la conseguente concreta possibilità di un loro utilizzo per ferire la persona stessa anche e soprattutto attraverso atti discriminatori resi possibili dalla conoscenza, diffusione ed elaborazione del dato particolare.

Tra questi dati – che, difatti, definiscono le sfere che costituiscono il nocciolo duro del diritto alla riservatezza –, erano espressamente inclusi le informazioni che rivelano le convinzioni religiose.

---

<sup>76</sup> Cfr. in questo senso CASS. PEN., Sez. V., 11 aprile 1986, n. 2887, in *Rivista penale*, 1986, pp. 891-896; APP. VENEZIA, 17 luglio 1997, n. 1532, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 1999, pp. 1015-1022; CASS. PEN., Sez. V, 7 ottobre 1998, n. 12744, in *Il diritto ecclesiastico*, 1999, II, pp. 96-114, con nota di V. PIGNEDOLI, *Diritto all'onore e libertà di critica in materia religiosa*; CORTE EDU, X e Church of Scientology c. Svezia, 5 maggio 1979, ric. n. 7805/77, in *www.echr.coe.int*; CORTE EDU, Hasan e Chausch c. Bulgaria, 26 ottobre 2000, ric. 30985/96, in *www.echr.coe.int*.

Sulla dimensione aggregativa ed istituzionale della religione e sulla libertà religiosa come libertà collettiva si veda in dottrina C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Giappichelli, Torino, 2010<sup>3</sup>, pp. 176-184; A. FUCCILLO, *Le protezioni collettive della libertà religiosa*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoe\_chiesa.it)*, 18, 2019, pp. 1-22; G. CASUSCELLI, *Diritto e religione nell'ordinamento italiano, ovvero cosa è il "diritto ecclesiastico"*, in S. BERLINGÒ, G. CASUSCELLI, *Diritto ecclesiastico italiano. I fondamenti. Legge e religione nell'ordinamento e nella società d'oggi*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 17-20.

Da ciò due immediate conseguenze: una specifica attenzione alla libertà di credo, che richiede che il singolo sia protetto da ogni forma di potenziale discriminazione dovuta al proprio atteggiamento nei confronti della dimensione religiosa e l'esigenza di conciliare il divieto di trattamento con la necessità di chiese o altre aggregazioni di trattare dati particolari per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali quale profilo della libertà religiosa collettiva.

Tale esigenza – considerata dallo stesso articolo 8, par. 2, lett. d) della Direttiva 95/46/CE, che autorizzava qualsiasi organismo *no-profit* a carattere religioso a trattare, per le sue finalità, dati particolari di membri o persone aventi con l'ente regolari rapporti, purché fossero assicurate garanzie adeguate ed il consenso degli interessati per la comunicazione a terzi – è, oggi, oggetto di due disposizioni del *General Data Protection Regulation*: l'art. 9 e l'art. 91.

L'art. 9, par. 2, lett. d) riproduce l'art. 8 par. 2, lett. d) della Direttiva 95/46/CE introducendo, però, una significativa novità sui casi di deroga al divieto di trattamento: gli organismi che perseguono finalità religiose possono trattare *anche* i dati particolari degli *ex membri*.

Col che, intervenendo su un risvolto concreto della interazione fra diritti dell'interessato ed esigenze del gruppo, si è sancito che, di per sé, il fatto di uscire dalla aggregazione religiosa non comporta la facoltà di vietare alla aggregazione stessa il trattamento dei propri dati alle condizioni e con le garanzie previste<sup>77</sup>.

---

<sup>77</sup> Il diritto di inibire il trattamento dei propri dati ad una aggregazione religiosa dalla quale si è usciti scaturisce, in generale, dalla facoltà di non essere costretto a permanere nel gruppo quale declinazione del diritto di libertà religiosa (cfr. art. 9 CEDU, art. 10 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e, in particolare, dai diritti dell'interessato – sanciti oggi dagli articoli 16 e 17 del *General Data Protection Regulation* – di ottenere la rettifica o la cancellazione (diritto all'oblio) delle informazioni che lo riguardano.

Ciò posto, nella prassi questi presupposti hanno condotto in alcuni Stati membri della Unione europea a richieste di cancellazione del proprio nome dai registri dei battesimi della Chiesa cattolica. Richieste respinte non solo dalla autorità canonica ma, anche, dalla autorità civile con argomentazioni diverse ma convergenti nel ritenere l'atto del battesimo un fatto storico non cancellabile. Sul punto cfr. *ex multis* e con riferimento alle diverse realtà nazionali: P. BILLAUD, *A propos d'une prati-*

L'articolo 91 del GDPR interviene, parimenti, sul tema del rapporto tra il diritto alla protezione dei dati personali di ogni individuo e il diritto alla organizzazione e funzionalità dei gruppi religiosi considerando la possibilità che negli Stati membri vi siano chiese, associazioni o comunità religiose che hanno proprie regole sulla protezione dei dati.

In questa ipotesi, l'art. 91 al par. 1 riconosce la *vigenza e vincolatività* di tali *corpora* normativi confessionali purché completi, conformi al Regolamento e applicati al momento della entrata in vigore del Regolamento stesso. Al par. 2, invece l'art. 91 chiarisce che le chiese ed associazioni che continuano ad applicare il proprio diritto sono soggette al controllo di una autorità indipendente. Tale autorità può essere anche specifica purché soddisfi le condizioni previste dal capo VI del medesimo Regolamento.

Ora, non è questa la sede per una analisi esaustiva del potenziale impatto delle due norme regolamentari considerate sul volto del diritto all'autodeterminazione informativa e sulla funzionalità di ta-

---

*que de la commission nationale de l'informatique et des libertés: le droit individuel de radiation des registres paroissiaux de baptêmes*, in *L'Année canonique*, 35, 1992, pp. 255-258; A. CARBLANC, *La protection des données en France et les Eglises*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1994, pp. 15-20; M. ARENAS RAMIRO, *Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2008, sobre cancelación de datos personales en los libros de bautismo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2009, pp. 969-977; F. PÉREZ-MADRID, *Protección de datos y autonomía de las confesiones: consideraciones acerca del auto 20/2011 del Tribunal constitucional español*, in *Il diritto ecclesiastico*, I-II, 2011, pp. 265-298; M.C. RUSCAZIO, *Lo 'sbattezzo', tra libertà religiosa e norme implicite. Spunti di diritto comparato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 3, 2018, pp. 1-17; S. FEROCINO, *Il c.d. "sbattezzo": un equilibrio precario tra tutela della privacy e ordinamento canonico*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2, 2021, pp. 906-937.

Per riflessioni tese a ribadire che la possibilità, sancita dall'art. 9 del *General Data Protection Regulation*, di trattare dati degli ex membri non può incidere sul diritto di uscire liberamente dalla comunità religiosa di appartenenza si veda J. PASQUALI CERIOLI, *Propaganda religiosa: la libertà silente*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 150-152.

le diritto alla libertà religiosa individuale e collettiva. Tema, questo, sul quale esiste abbondante letteratura<sup>78</sup>.

Parimenti, non è questa la sede per evidenziare e risolvere i nodi interpretativi ed applicativi posti dalle formule delle due norme e, soprattutto, dal meccanismo con il quale l'art. 91 tenta di coordinare, a priori, la coesistenza tra il dovere delle autorità pubbliche, nazionali e sovranazionali, di garantire la *data protection* e l'autonomia dei soggetti collettivi nei quali si articola la fenomenologia religiosa<sup>79</sup>. Autonomia la cui affermazione può essere, come accade nell'ordinamento italiano (cfr. artt. 7 e 8 Cost.), un presupposto costituzionale dei rapporti tra Stato e confessioni religiose che vincola le stesse istituzioni europee posto che, ai sensi dell'art. 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, espressamente ri-

---

<sup>78</sup> Se ancor prima della emanazione della Direttiva 95/46/CE la riservatezza in materia religiosa era un tema classico della scienza giuridica, il nuovo declinarsi di tale tema come protezione dei dati particolari ad opera del diritto europeo ha determinato un notevole incremento delle riflessioni dottrinali sul punto. Al riguardo si rinvia, sia per una ricostruzione della genesi ed evoluzione della normativa, sia per i relativi riferimenti bibliografici a due opere monografiche temporalmente distanti: V. PIGNEDOLI, *Privacy e libertà religiosa*, Giuffrè, Milano, 2001, incentrata sulle tappe che, conformemente al diritto europeo, hanno condotto alla emanazione nell'ordinamento italiano della già citata l. n. 675 del 31 dicembre 1996 e F. BALSAMO, *La protezione dei dati personali di natura religiosa*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2021, avente ad oggetto le novità apportate dal *General Data Protection Regulation*.

Con specifico riferimento alla disciplina italiana sulla protezione dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose delineata con il D.lgs. 196/2003 (Codice della *privacy*) cfr. altresì per un primo orientamento R. ACCIAI, *Privacy e fenomeno religioso: le novità del Codice in materia di protezione dei dati personali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2004, pp. 341-359; V. RESTA, *Il trattamento dei dati sensibili di natura confessionale: questioni ancora aperte dopo l'emanazione del codice in materia di protezione dei dati personali*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2005, pp. 565-592; V. MARANO, *La protezione dei dati personali fra diritto statale e «garanzie» confessionali*, in *Ius Ecclesiae*, 18, 2006, pp. 61-81.

<sup>79</sup> Sul carattere necessario di tale coordinamento, dato il pari rilievo e dell'obbligo di ogni persona di conformarsi alla normativa europea sulla protezione dei dati e della autonomia organizzativa delle confessioni religiose e sul bilanciamento fra diritti fondamentali dell'individuo ed autonomia delle chiese si veda CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA (GRANDE SEZIONE), 10 luglio 2018, causa C-25/17, in *Notiziario CGUE*, 2, 2018, pp. 29-30; CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA (GRANDE SEZIONE), 17 aprile 2018, causa C-414/16 in *Il diritto ecclesiastico*, 1-2, 2018, pp. 352-362.



chiamato dal Considerando n. 165 del Regolamento, l'Unione rispetta e non pregiudica lo *status* di cui godono chiese, associazioni o comunità religiose negli Stati membri in virtù del diritto nazionale.

Piuttosto, ciò che emerge da quanto sin ora osservato è l'utilità di una riflessione sul significato del lemma 'riservatezza' nell'ordine giuridico canonico.

Induce a questa riflessione anzitutto la stessa scelta del legislatore europeo di riconoscere, a certe condizioni, la piena vigenza delle norme di chiese, associazioni o comunità religiose aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali.

Siffatta apertura alla disciplina confessionale sembra trovare una delle sue giustificazioni nel citato criterio di responsabilizzazione<sup>80</sup>, cosicché le aggregazioni religiose, se titolari del trattamento, per un verso devono dare conto del rispetto del Regolamento e, per l'altro verso, applicano un proprio sistema di *privacy by design* e di *privacy by default* che dovrebbe rendere «... i principi dell'ordinamento civile più specifici ed efficaci nel contesto confessionale»<sup>81</sup>.

Col che non è chiaro fino a che punto la precisazione dei dettami europei ad opera della normativa interna delle aggregazioni religiose sia l'inevitabile esito dell'autonomia di tali aggregazioni o (solo) uno strumento per affermare più adeguatamente i principi astrattamente e sovranamente dettati dall'Unione.

In ogni caso, il meccanismo delineato dall'art. 91, par. 1 del Regolamento – che non ha precedenti nella disciplina euro-unitaria<sup>82</sup> –,

---

<sup>80</sup> Cfr. *supra*, par. 6.

<sup>81</sup> G. BUTTARELLI, *Nuovo paradigma sulla privacy in Internet: le sfide che si pongono per istituzioni come la Chiesa*, in *Chiesa e protezione dei dati personali*, cit., p. 15.

<sup>82</sup> Per il vero, il rinvio a regole confessionali che disciplinano il trattamento dei dati per i rispettivi ambiti di competenza trova il suo precedente nella normativa adottata da alcuni Stati membri della Unione prima del *General Data Protection Regulation*. Particolarmente esemplificativo di ciò l'art. 181, comma 6 del Codice della *privacy* italiano ai sensi del quale le confessioni religiose che, prima della adozione del Codice, avevano adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento idonee garanzie sul trattamento dei dati sensibili nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante per la *privacy*, potevano proseguire l'attività di trattamento secondo le proprie regole.

(ri)mette in evidenza, da particolare prospettiva, il rilievo, teorico e pratico, delle regole di matrice religiosa nelle relazioni tra comunità dei credenti e società politica.

Segnatamente, il rinvio alle norme confessionali per la protezione dei dati personali, nel far divenire tale rinvio un elemento comune e, dunque, potenzialmente unificante dell'assetto europeo sulla *data protection*, pone (almeno) due macro-questioni.

La prima, che interroga soprattutto le confessioni, è quella della reale possibilità che una regola di matrice religiosa si conformi ai precetti euro-unitari senza perdere il proprio orizzonte di senso.

La seconda questione, di natura inter-ordinamentale, è la necessità di identificare certi criteri di distinzione tra la sfera di potestà dello Stato e la sfera di libera esplicazione della autonomia confessionale per ciascuna delle diverse angolature dalle quali può venire in evidenza il bene 'riservatezza' in entrambi gli ordini.

Due temi complessi che, a loro volta, ne sottintendono un altro: è possibile ritenere che la determinazione del contenuto e della tutela del diritto fondamentale alla riservatezza passi, esplicitamente o implicitamente, (anche) attraverso l'interazione tra esperienza secolare ed esperienza religiosa, sia cioè l'esito di un concorso di tali esperienze?

E ciò alla luce di un preciso presupposto, sufficientemente consolidato nell'odierno dibattito dottrinale: la consapevolezza che nell'era del diritto globale – caratterizzato, per un verso, dalla fine della dimensione statale del diritto e, per l'altro verso, dal conformarsi delle soluzioni giuridiche agli interessi delle *lobby* economiche – i sistemi religiosi, retti da finalità altre rispetto alle comunità politiche ma operanti trasversalmente in tali comunità, possono testimoniare o suggerire concezioni dei diritti fondamentali non su-

---

Un rinvio della definizione delle modalità di applicazione del diritto alla protezione dei dati personali al potere di autoorganizzazione delle chiese si è avuto anche in Germania. Al riguardo si veda G. ROBBERS, *La tutela giuridica delle informazioni e le Chiese nella Repubblica Federale Tedesca*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1994, pp. 7-14.

bordinate alle istanze omologatrici e prevaricatrici dei poteri politici ed economici<sup>83</sup>.

Ebbene, a fronte di questi temi e problemi, una riflessione sul volto della ‘riservatezza’ nell’ordine giuridico della Chiesa può essere una premessa funzionale ad una loro definizione ed esplicazione. E ciò sia che si guardi alle suddette questioni nella prospettiva dell’ordine giuridico nazionale o sovranazionale, sia che si considerino i medesimi temi e problemi *ex parte Ecclesiae*.

Indiscutibilmente presente e radicata nei Paesi dell’Unione europea, la Chiesa cattolica è una delle confessioni religiose maggiormente istituzionalizzate, dotata di un ordinamento giuridico che è il più antico fra quelli vigenti. Non a caso, e in seguito alla Direttiva 95/46/CE e dopo l’emanazione del *General Data Protection Regulation*, la Chiesa cattolica ha elaborato regole per coordinare il proprio assetto giuridico con le disposizioni europee sulla protezione dei dati personali e la loro recezione da parte dei diversi Stati membri<sup>84</sup>.

Tali *corpora* confessionali sono, pertanto, oggetto di analisi da parte del giurista secolare, chiamato a valutarne la compatibilità con il Regolamento europeo.

Ai fini di siffatta valutazione, tuttavia, più che o oltre le singole disposizioni settoriali occorre guardare all’idea stessa di riservatezza che connota l’esperienza giuridica canonica. Idea della quale le norme sui dati personali sono o dovrebbero essere una coerente declinazione.

È questa prospettiva di analisi, infatti, che consente all’operatore giuridico di approssimarsi al volto assunto dalla riservatezza all’interno delle dinamiche di appartenenza e partecipazione alla Chiesa cattolica.

---

<sup>83</sup> Per riflessioni che evidenziano la capacità delle istituzioni religiose di mantenere una certa autonomia dai centri di potere politici ed economici si veda per tutti L.R. KURTZ, *Le religioni nell’era della globalizzazione. Una prospettiva sociologica*, trad. it., il Mulino, Bologna, 2000, spec. pp. 319-321.

Sul rapporto tra globalizzazione del diritto e dimensione religiosa cfr. ampiamente P. LILLO, *Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso*, Giappichelli, Torino, 2012<sup>3</sup>.

<sup>84</sup> Sul punto di veda *infra*, cap. II, parr. 17-20.

È da questa prospettiva, cioè, che può emergere la chiave di lettura per la comprensione delle radici di eventuali convergenze e divergenze fra modello statale e modello ecclesiale.

Parimenti, una riflessione sul concetto canonico di riservatezza è funzionale anche *ex parte Ecclesiae*.

A fronte della attenzione prestata al tema dalle istituzioni nazionali ed europee, la Chiesa cattolica ha preso atto e dell'importanza assunta dal diritto all'autodeterminazione informativa nell'immaginario collettivo e nella cultura giuridica contemporanea e della opportunità di non sottrarsi alle istanze di garanzia di tale diritto provenienti dalla comunità civile.

Al contempo, nei rapporti tra ordine canonico ed ordine civile il significato delle nozioni di riservatezza e segreto e dei contrapposti lemmi 'trasparenza' e 'pubblicità' è venuto in rilievo, sotto altro profilo, in seguito alle richieste di accesso agli atti processuali ecclesiali provenienti da organi statali impegnati nella repressione del reato di pedofilia e ai tentativi, sempre motivati dalla necessità di combattere gli abusi sui minori, di alcuni Paesi di eludere o violare le figure canoniche del segreto ministeriale e del sigillo confessionale<sup>85</sup>.

---

<sup>85</sup> Sugli atti di messa in discussione del segreto confessionale e del segreto ministeriale da parte delle autorità statali si vedano i contributi, raccolti nella rivista *Ephemerides Iuris Canonici*, 61, 2021, pp. 527-679, di G. BONI, *La tutela del sigillo sacramentale e del segreto ministeriale in Italia*; R. PALOMINO, *Legal Protection of the Seal of Confession in Spanish law*; H. PREE, *Tutela del sigillo confessionale e del segreto ministeriale in Germania*; R.E. JENKINS, *From Simple Beginnings to Complex Ends: Legislative and Judicial Protection of the Sacramental Seal in the United States of America*; M. CARNÌ, *Tutela del sigillo sacramentale e del segreto ministeriale in Australia*, nonché J. SALINAS MENGUAL, *La tutela del secreto de confesión en el contexto de derecho comparado y de la nota de la penitenciaría apostólica sobre el fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental*, in *Revista general de derecho canónico y de derecho eclesiástico del Estado*, 51, 2019, pp. 1-36.

Una riflessione corale sui concetti di trasparenza e segreto nella Chiesa si rinviene nella rivista *Periodica*, 107, 2018, pp. 443-543, con i contributi di S. GUARNELLI, *La centralità dei confini psichici e della loro vulnerabilità nella diagnosi e nella terapia*; U. RHODE, *Trasparenza e segreto nel diritto canonico*; A. PERLASCA, *Trasparenza e riservatezza nella gestione dei beni ecclesiastici*; D. CITO, *Trasparenza e segreto nel diritto penale canonico*; D.G. ASTIGUETA, *Trasparenza e segreto. Aspetti della*

Ora, nel momento in cui il concetto di riservatezza emerge come un elemento di incontro e confronto tra società civile e società religiosa, siffatto confronto non può che giovare di una definizione della *ratio* di fondo sottesa alle accezioni di tale concetto nella realtà ecclesiale. È con questa *ratio*, che dà conto delle ragioni delle soluzioni canoniche in tema di riservatezza, che lo *ius Ecclesiae* contribuisce al (perenne) dibattito della scienza giuridica sulla costruzione della identità del diritto e dei suoi fondamenti.

Ma non solo.

Le ragioni della riservatezza canonica possono spiegare i loro effetti almeno attraverso altri due specifici ed eterogenei canali.

In primo luogo, per via istituzionale, nelle diverse occasioni di dialogo e/o negoziazione tra Chiesa ed istituzioni nazionali, internazionali o sovranazionali.

Al riguardo, è bene considerare due dati.

Per un verso, l'art. 17, comma 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea impegna l'Unione a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le aggregazioni religiose; dialogo realizzato, nei fatti, con seminari e audizioni organizzati dal Parlamento europeo su qualsiasi ambito di intervento dell'Unione incluso il tema dell'intelligenza artificiale e della *privacy*<sup>86</sup>. Per l'altro ver-

---

*prassi penalistica*; G.P. MONTINI, *La Chiesa tra l'impegno per la trasparenza e la tutela del segreto. Alcune conclusioni al termine della giornata di studio*.

<sup>86</sup> Cfr. sul punto il quadro ricostruttivo di P. ANNICHINO, *Tra algor-etica e regolazione. Brevi note sul contributo dei gruppi religiosi al dibattito sull'intelligenza artificiale nel contesto europeo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2020, pp. 341-351.

In generale, sulla valenza dell'art. 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riferimento alla dimensione religiosa si veda il contributo monografico di A. LICASTRO, *Unione europea e «status» delle confessioni religiose. Fra tutela dei diritti umani fondamentali e salvaguardia delle identità costituzionali*, Giuffrè, Milano, 2014, spec. pp. 121-218, nonché per una visione di sintesi M. PARISSI, *Vita democratica e processi politici nella sfera pubblica europea. Sul nuovo ruolo istituzionale delle organizzazioni confessionali dopo il Trattato di Lisbona*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 27, 2013, spec. pp. 14-23; M. VENTURA, *L'art. 17 TFUE come fondamento del diritto e della politica ecclesiastica della Unione europea*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2014, pp. 293-304.

so, a fronte delle lacune e delle difficoltà applicative del Regolamento sperimentate nei singoli Paesi membri, con riferimento ai profili di interesse delle aggregazioni religiose si è da più parti prospettata la possibilità di superare le criticità interpretative del GDPR attivando forme di collaborazione tra Stato e Chiese<sup>87</sup>.

Il secondo canale, storico e fattuale, mediante il quale può operare la percezione ecclesiale della riservatezza è il rapporto, lucidamente analizzato nella letteratura (non solo giuridica) tra regole confessionali e senso comune, tra diritti religiosi e cultura.

Appare, invero, ampiamente condiviso l'assunto che le regole religiose hanno determinato e determinano categorie valoriali e principi strutturanti e del tessuto sociale e degli odierni sistemi giuridici e che tali categorie e principi, non necessariamente codificati, incidono non solo nella elaborazione ma, pure, nel significato che è attribuito alle norme, condizionando l'opera dell'interprete<sup>88</sup>.

Ciò posto, non è allora escluso che anche il concetto canonico di riservatezza sia o possa essere uno dei paradigmi interpretativi che provenendo da un diritto religioso affiorano nella coscienza della società civile e da questa nel suo assetto giuridico.

---

<sup>87</sup> In questo senso cfr. per tutti V. MARANO, *Impatto del Regolamento Europeo di protezione dei dati personali per la Chiesa. Prime soluzioni nei Decreti generali delle Conferenze episcopali: l'esperienza italiana*, in *Chiesa e protezione dei dati personali*, cit., pp. 33-34.

<sup>88</sup> Sul rapporto genetico tra tradizioni giuridiche e (alcune) tradizioni religiose si veda per tutti H.P. GLENN, *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, il Mulino, Bologna, 2011, spec. pp. 171-221, 293-561.

## CAP. II

# LA RISERVATEZZA COME DIRITTO NELL'ORDINAMENTO CANONICO

### Sezione prima

### FONDAMENTI

1. *Premessa. Il problema di individuare le matrici della riservatezza nel diritto canonico*

L'analisi della nozione di riservatezza nell'esperienza giuridica secolare, operata nel capitolo precedente, ha evidenziato sia la matrice liberal-democratica del concetto – radicato, in epoca moderna, sulla prevalente identificazione fra libertà giuridica e libertà negativa e, oggi, su un rapporto di funzionalità tra libertà negativa e libertà positiva –; sia il suo necessario costruirsi sulla distinzione tra ciò che è pubblico, in quanto proprio della collettività, e ciò che è privato, in quanto proprio del singolo<sup>1</sup>.

Detto altrimenti, la titolarità di una libertà (negativa e positiva) e di un ambito esclusivo dell'individuo, nel quale nessuno può accedere o interferire, sembrano condizioni di pensabilità della riservatezza come categoria giuridica.

Ma, se così è negli ordinamenti statali, può dirsi lo stesso anche per il diritto della Chiesa?

Nell'ordine ecclesiale, cioè, è possibile individuare il fondamento della riservatezza in un diritto di libertà e nella esistenza di una sfera privata del fedele?

---

<sup>1</sup> Cfr. *supra*, cap. I, spec. par. 2.

La risposta a tale interrogativo passa, anzitutto, attraverso la verifica della presenza di ambiti di privatezza e di libertà nella Chiesa e, di poi, attraverso la definizione del contenuto di tali ambiti.

2. *Ipotesi ricostruttive: a) riservatezza ed utilitas privata in Ecclesia. La tangibile presenza nell'ordine canonico di interessi privati e di spazi di autodeterminazione. Il coinvolgimento attivo di ogni fedele nella sfera pubblica quale esigenza della communio e della sinodalità e la conseguente impossibilità di radicare il concetto canonico di riservatezza sul binomio individuo-comunità, pubblico-privato del liberalismo statale ottocentesco*

Il tema della determinazione e del rilievo giuridico di una dimensione privata *in Ecclesia* richiede di essere definito attraverso una serie di puntualizzazioni successive.

Di per sé il contenuto della formula verbale 'privato' emerge in relazione al contenuto della formula verbale 'pubblico', secondo uno schema logico per il quale può dirsi privato tutto ciò che non è pubblico e viceversa.

Posto tale schema logico, se si attribuisce al termine 'pubblico' un primo significato, generale, di 'esposto a tutti', ed un secondo significato, più specifico, di 'pertinente alla collettività o allo Stato', il 'privato' coincide con tutto ciò che, in via fattuale o normativa, non è accessibile a terzi e con tutto ciò che non concerne la comunità (pubblico collettivo) o lo Stato-apparato (pubblico statale)<sup>2</sup>.

Date queste essenziali coordinate definitorie, guardando alla realtà ecclesiale emergono almeno due declinazioni della dimensione privata.

---

<sup>2</sup> Sulla dimensione pubblica quale realtà che può essere vista e udita da tutti e sulla contrapposizione tra sfera privata e sfera sociale e politica, si vedano le classiche riflessioni di H. ARENDT, *Vita Activa. La condizione umana*, cit., pp. 37-42.

Per la differenza fra Stato-comunità e Stato-apparato cfr. A. VIGNUDELLI, *Diritto Costituzionale*, ristampa emendata, Giappichelli, Torino, 2010<sup>5</sup>, pp. 122-132.



In primo luogo, è certamente possibile associare il binomio pubblico-privato al binomio – specifico della giuridicità canonica – foro esterno-foro interno, inteso il foro esterno quale ambito nel quale la potestà di governo si esplica attraverso atti *conosciuti* o *conoscibili* da tutti al fine di perseguire l'*interesse sociale* ed il foro interno quale ambito nel quale la potestà di governo si esplica attraverso *atti occulti* al fine di perseguire l'*interesse del singolo*<sup>3</sup>.

Col che 'privato' significa, anzitutto, riservato o segreto.

In secondo luogo, l'individuazione di una dimensione privata *in Ecclesia* passa attraverso la possibilità di distinguere tra ciò che *appartiene* alla Chiesa quale *comunità* ed *istituzione* e ciò che *appartiene solo* al singolo fedele.

Distinzione che, a sua volta, sottintende la possibilità di discernere tra *utilitas publica* ed *utilitas privata*.

È noto, al riguardo, il dibattito dottrinale sulla ammissibilità di interessi individuali, tutelati da norme di diritto privato, nell'ordine giuridico canonico. Dibattito mirante ad una classificazione formale ed esterna dei canoni e oscillante tra i due estremi di chi ha ritenuto la salvezza dell'anima, fine ultimo della dimensione giuridica della Chiesa, un interesse pubblico, che supera il potere di disposizione dei singoli e appartiene a tutta la comunità, cosicché norme aventi ad oggetto fini individuali non strutturano, né caratterizzano la giuridi-

---

<sup>3</sup> Sulla distinzione tra foro interno e foro esterno, basata sullo scopo di esercizio del potere di giurisdizione (interesse privato nel primo caso ed interesse pubblico nel secondo) cfr. per tutti R. NAZ, *For*, in *Dictionnaire de Droit Canonique contenant tous les termes du Droit Canonique avec un Sommaire de l'Histoire et des Institutions et de l'état actuel de la discipline*, tom. V, Librairie Letouzey et Ané, Paris, 1953, coll. 871-874.

Per rilievi critici sulla tendenza, rinvenibile nella letteratura canonistica, ad interpretare la sfera e l'utilità privata quale area di intervento della giurisdizione di foro interno si veda invece P. FEDELE, *Il problema del diritto soggettivo e dell'azione in relazione al problema della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato nell'ordinamento canonico*, in *Acta Congressus Internationalis Iuris Canonici* (Romae, in aedibus Pont. Universitatis Gregorianae, 25-30 septembris 1959), Officium Libri Catholici-Chatholic Book Agency, Romae, 1953, p. 123.

cià canonica<sup>4</sup>; e chi, al contrario, ha classificato la stessa *salus animae* come un bene privato, una utilità diretta ed immediata del singolo che, solo indirettamente, giova alla comunità, cosicché la maggior parte delle norme canoniche ha ad oggetto un interesse individuale: l'interesse a percorrere indisturbato il proprio cammino di salvezza<sup>5</sup>.

È, parimenti, noto che i termini del dibattito sono (parzialmente) mutati in seguito a precise scelte del legislatore canonico volte ad attuare il magistero del Concilio Vaticano II sulla uguaglianza radiale di tutti i battezzati nella dignità e nell'azione e sulla identità e vocazione missionaria dei laici<sup>6</sup>.

In particolare, l'introduzione nella codificazione post-conciliare delle nuove figure delle *personae iuridicae privatae* (cfr. can. 116 CIC) e delle *consociationes privatae* (cfr. cann. 299, 321-326 CIC;

---

<sup>4</sup> È questa in particolare la tesi di P. FEDELE, *Lo spirito del diritto canonico*, Cedam, Padova, 1962, pp. 823-1013.

Per analoghe considerazioni sulla natura fondamentale pubblicistica della salvezza spirituale, interesse che non appartiene agli uomini *uti singuli*, ma realizza il bene della intera comunità ecclesiale, quale parte di un tutto, si veda P. BELLINI, *Negozio giuridico. VIII) Diritto canonico*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XX, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1990, pp. 1-3.

<sup>5</sup> Cfr. per questa chiave di lettura P.A. D'AVACK, *Trattato di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1980, pp. 167-179, il quale esplicita la sua tesi e la necessaria prevalenza in *Ecclesia* della dimensione privata su quella pubblica alla luce di due contrapposizioni: quella tra la legge privata (dettata dalla coscienza del singolo) e la legge pubblica (dettata dalla autorità a tutela del bene comune) e quella tra diritto divino naturale e diritto umano positivo.

Nello stesso senso, per ciò che concerne la prevalenza del bene spirituale del singolo fedele rispetto alla utilità pubblica perseguita dalla legge posta dalla autorità si veda P. HUIZING, *Teologia pastorale dell'ordinamento canonico*, in *La Chiesa dopo il Concilio. Atti del Congresso internazionale di Diritto Canonico*, Roma 14-19 gennaio 1970, vol. II<sup>o</sup>, *Comunicazioni*, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 814-815.

Per una analisi capace di dare conto della dimensione al contempo individuale e collettiva della salvezza si veda invece C.J. ERRÁZURIZ M., *La salus animarum tra dimensione comunitaria ed esigenze individuali della persona*, in *Ius Ecclesiae*, 12, 2000, pp. 327-341.

<sup>6</sup> Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, nn. 30, 32, 33; Decr. *Apostolicam actuositatem*, nn. 1-8, 18-25.

Le citazioni del Concilio Vaticano II sono tratte da *Enchiridion Vaticanum*, 1, *Documenti del Concilio Vaticano II*, Testo ufficiale e versione italiana, EDB, Bologna, 1985.

18, 573 CCEO) accanto alle persone giuridiche e alle associazioni pubbliche quale esito del diritto dei semplici fedeli di costituire enti ed associazioni e di determinarne pattiziamente lo statuto (cfr. cann. 94, 1257 § 2 CIC), ha reso tangibile l'esistenza di spazi ed interessi privati e di un potere di iniziativa e autodeterminazione – volto alla realizzazione di tali interessi – giuridicamente rilevante. Potere confermato, altresì, dal principio – sancito nella vigente normativa processuale canonica – della capacità di disposizione delle parti nelle liti che riguardano il bene privato (cfr. cann. 1446 § 3 CIC; 1103 § 3 CCEO)<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Sulla tendenza a riconoscere ed estendere gli spazi privati o di autodeterminazione dei fedeli, affermatasi nell'ordine ecclesiale dopo il Concilio Vaticano II, esiste una ampia bibliografia. Con specifico riferimento alla impostazione della intera materia degli enti sulla distinzione tra pubblico e privato, quale riflesso della suddetta tendenza, si veda per una ricostruzione immediatamente successiva alla promulgazione del *Codex* del 1983: A.M. PUNZI NICOLÒ, *Gli enti nell'ordinamento canonico*, Cedam, Padova, 1983, pp. 94-103; per i risvolti, pubblici e privati, dell'esercizio del diritto di associazione nella Chiesa cfr. invece G. LO CASTRO, *Il Mistero del diritto. II. Persona e Diritto nella Chiesa*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 247-264.

Quanto ai tentativi di elaborare un concetto canonistico di autonomia privata dopo il Concilio Vaticano II si veda il lavoro monografico di E. MOLANO, *La autonomía privada en el ordenamiento canónico. Criterios para su delimitación material y formal*, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1974, nonché, per una varietà di chiavi di lettura, i contributi di G. LESAGE, *L'autonomie privée dans le droit de l'Église*, in *La norma en el derecho canónico. Actas del III Congreso internacional de derecho canónico, Pamplona*, 10-15 de octubre del 1976, vol. I, Eunsa, Pamplona, 1979, pp. 1137-1150; R. BACCARI, *Puntualizzazioni sull'autonomia privata nell'associazionismo spontaneo o di base in diritto canonico*, *ivi*, pp. 1151-1158; P. BELLINI, *L'autonomia privata nei rapporti fra ordinamento canonico ed altri ordinamenti*, *ivi*, vol. II, pp. 693-734; P. FEDELE, *Il problema della autonomia privata nell'ordinamento canonico*, *ivi*, vol. II, pp. 757-768.

Ancora, per una ricostruzione aggiornata e, al contempo, di sintesi dell'autonomia privata nella Chiesa si veda E. MOLANO, *Autonomia Privada*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. I, obra dirigida y coordinada por J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 582-588.

In particolare, sul rapporto tra bene pubblico e bene privato nel diritto processuale canonico cfr. J. LLOBELL, *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1997, pp. 47-84 nonché

Ciò posto, la stessa disciplina delle associazioni e delle persone giuridiche private consente di cogliere ulteriori e significativi profili del rapporto tra *utilitas publica* ed *utilitas privata* o, anche, della dinamica tra funzioni istituzionali, proprie della Chiesa-istituzione e funzioni personali, proprie delle persone fisiche e dei gruppi secondo i peculiari carismi di ciascuno<sup>8</sup>.

Se, infatti, è vero che la volontà di soggetti diversi dalla autorità ecclesiastica può essere riconosciuta quale causa efficiente della nascita di enti o associazioni<sup>9</sup>, è anche vero che tale volontà è idonea a produrre effetti giuridici solo se, pur non agendo *nomine Ecclesiae*, è indirizzata al perseguimento di fini corrispondenti alla missione della Chiesa (cfr. cann. 114, 215 CIC; 18, 921 § 1 CCEO) e fermo un potere di approvazione e vigilanza della gerarchia sullo statuto ed attività di tali enti ed associazioni (cfr. cann. 114 § 3, 116 § 2, 117, 305, 323, 325 CIC; 922 § 3, 577 CCEO).

Ne consegue che una azione e dimensione privata, non istituzionale, esiste nella Chiesa, ma non è estranea o contrapposta a quella pubblica, sussistendo tra le due dimensioni un rapporto di coes-

---

F. FALCONE, *Actio e Ius: l'evoluzione del concetto di azione nell'ordinamento canonico tra il Codice del 1917 e il Codice del 1983*, in *Ius Ecclesiae*, 25, 2013, pp. 339-362.

Infine, utili spunti di riflessione condotti in chiave comparativa si rinvencono nel volume monografico *Pubblico e Privato nei diritti delle religioni* della Rivista *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 11, 2012, pp. 5-150, con contributi di S. FERRARI, *Religione e costruzione dello spazio pubblico*; A. BETTETINI, *Pubblico e privato nel diritto della Chiesa cattolica: nascita e significato di una classificazione*; M. VENTURA, *Il diritto canonico e la sfera pubblica nell'età secolare*; G. ROBBERS, *Pubblico e privato nel protestantesimo. Il caso tedesco*; A. ISRAEL-VLEESCHOUWER, *Il privato e pubblico nel diritto ebraico e nello spazio: il caso della recinzione simbolica («eruv») e della presenza pubblica («parhesia»)*; H. HACAK, *Il fondamento e gli effetti della divisione tra diritto pubblico e privato nel diritto islamico classico*; M. ROHE, *La religione e la sfera pubblica nell'Islam: predominio e pluralismo ieri e oggi*; M. HILL, *Il ministero della Chiesa d'Inghilterra nella sfera pubblica*.

<sup>8</sup> Sulla distinzione fra obiettivi istituzionali, perseguiti dalla Chiesa come società, e obiettivi propri e personali, perseguiti dalle persone sia in forma individuale, sia in forma associata si veda J. FORNÉS, *Criteri di distinzione tra pubblico e privato nell'ordinamento canonico*, in *Fidelium Iura*, 1, 1991, pp. 22-25.

<sup>9</sup> Cfr. sul punto la lucida analisi di R. BACCARI, *L'autonomia privata principio genetico delle associazioni nel diritto canonico*, in *Id.*, *Scritti minori. Tomo primo. Diritto Canonico*, a cura di R. COPPOLA, Cacucci Editore, Bari, 1997, pp. 497-508.

senzialità, evidente nella riconduzione della iniziativa dei privati alla realizzazione di scopi generali, previsti dall'ordinamento, e nella necessaria coordinazione tra gli esiti di tale iniziativa e ciò che compete alla autorità ecclesiastica<sup>10</sup>.

Detto altrimenti: se è certo che la Chiesa del Concilio Vaticano II ha piena consapevolezza della presenza, della varietà e del rilievo dei carismi non gerarchici dei battezzati<sup>11</sup>, è altrettanto vero che tali carismi e le modalità della loro manifestazione – inclusa la costituzione di realtà aggregative – non costituiscono un bene proprio ed esclusivo dei singoli o dei gruppi particolari, un'area sottratta ad ogni ingerenza esterna; piuttosto i carismi non gerarchici sono (anche) parti, elementi costitutivi dell'intero Popolo di Dio e il loro retto esercizio corrisponde ad una utilità che è, al contempo, pubblica e privata<sup>12</sup>.

Ancor oltre, nell'orizzonte ecclesiologico della Chiesa come comunione ogni battezzato è «... un soggetto al quale tutta la comunità dei cristiani è misteriosamente, ma realmente, immanen-

---

<sup>10</sup> Per un esempio significativo di vigilanza dell'autorità competente sulla vita delle associazioni e dei movimenti ecclesiali si veda il *Decreto Generale* del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita del 3 giugno 2021 'Le associazioni dei laici', che disciplina l'esercizio del governo nelle associazioni internazionali di fedeli, private e pubbliche, e negli altri enti con personalità giuridica soggetti alla vigilanza diretta del medesimo Dicastero in *www.vatican.va*.

Tale Decreto, approvato in forma specifica dal Romano Pontefice, ha regolamentato la durata ed il numero dei mandati degli organi di governo a livello internazionale e, con specifico riferimento alle associazioni, ha sancito il principio della partecipazione dei membri *pleno iure* al processo di elezione dell'organo centrale di governo.

<sup>11</sup> Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 32.

<sup>12</sup> Cfr. sul punto CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera *Iuvenescit Ecclesia* ai Vescovi della Chiesa cattolica sulla relazione tra i doni gerarchici e carismatici per la vita e la missione della Chiesa, 15 maggio 2016, spec. nn. 5-7, in *www.vatican.va*.

Sul carisma quale elemento fondamentale della costituzione della intera Chiesa si veda per tutti in dottrina E. CORECCO, *Istituzione e carisma in riferimento alle strutture associative*, in *Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI Internationalen Kongresses für kanonisches Recht* (München 14-19 September 1987), a cura di W. AYMANS, K.T. GERINGER, H. SCHIMTZ, Eos-Verl, St. Ottilien, 1989, pp. 79-98.

te ...»<sup>13</sup>, cosicché l'istanza istituzionale e pubblica non è un vincolo esterno, ma un elemento costitutivo della condizione del battezzato. Ne consegue che non c'è spazio nella società ecclesiale per una concezione liberale dell'interesse privato come utilità egoistica, che può affermarsi a discapito di altre o contrapposte utilità.

Parimenti, sempre la natura della Chiesa quale mistero di comunione e, in particolare, la realizzazione della dimensione orizzontale e visibile della *communio* quale comunione tra gli uomini<sup>14</sup>, postula l'*apporto* di ciascun cristiano alla vita della comunità. Non a caso, la recente riscoperta della sinodalità quale modo di vivere della Chiesa, che realizza e manifesta, in concreto, il suo essere comunione attraverso una prassi di ascolto di tutti coloro che insieme formano il popolo di Dio e insieme camminano, esige un coinvolgimento attivo di ogni fedele nella sfera pubblica e il superamento di qualsiasi forma di particolarismo o individualismo<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> E. CORECCO, *Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. (Aspetti metodologici della questione)*, in *I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Atti del IV Congresso Internazionale di Diritto canonico* (Fribourg, Suisse, 6-11 ottobre 1980), a cura di E. CORECCO, N. HERZOG, A. SCOLA, Giuffrè, Milano, 1981, p. 1224.

<sup>14</sup> Sul paradigma ecclesiologicalo della Chiesa come *communio*, che è oggi il paradigma più accettato e fecondo, si veda per tutti J.M. TILLARD, *Église d'Églises. L'écclésiologie de communion. Chiesa di Chiese. L'ecclésiologia di comunione*, trad.it. di P. CRESPI, Queriniana, Brescia, 1989.

Specificatamente, sulla dimensione orizzontale della *communio* nel magistero cfr. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Litterae ad Catholicae Ecclesiae episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est communio*, 28 maggio 1992, nn. 3-4, in *A.A.S.*, 86, 1993, pp. 839-840, nonché in dottrina D. CITO, *La tutela dei diritti fondamentali del fedele nell'ordinamento canonico*, in *I diritti fondamentali del fedele. A venti anni dalla promulgazione del Codice*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, pp. 179-180, il quale evidenzia che la *communio* pone il fedele in una condizione di relazionalità ministeriale, essendo egli in necessario rapporto con gli altri battezzati per il bene della Chiesa.

Il dovere di relazione e partecipazione del battezzato alla vita della Chiesa è, peraltro, speculare al suo dovere di partecipare (anche) alla vita pubblica della società civile nella quale è inserito. Sul punto cfr. J. HERVADA, *La participación del cristiano en la vida pública*, in *Fidelium Iura*, 1, 1995, pp. 1-27.

<sup>15</sup> Cfr. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La Sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, 2 marzo 2018, spec. nn. 49-70, in *www.vatican.va*.

Una prima conclusione può, dunque, trarsi: alla presenza di una sfera propria del fedele nella vita ecclesiale non corrisponde la separazione o contrapposizione tra società e individuo, tra ciò che concerne la comunità, ove opera l'autorità a difesa dell'interesse pubblico, e ciò che concerne solo il singolo, ove questi agisce nel suo esclusivo interesse quale *dominus* assoluto al riparo da ogni interferenza esterna.

Nell'ordine giuridico canonico, pertanto, la riservatezza non può trovare radici nel sostrato concettuale sotteso al binomio individuo-comunità, pubblico-privato proprio del liberalismo statale ottocentesco.

3. (segue): *b) riservatezza e libertà in Ecclesia. La libertà come bene necessario e costitutivo del singolo e della collettività nella dottrina cristiana. La codificazione di specifici diritti di libertà dei fedeli quali ambiti di azione sottratti a vincoli e condizioni esterne il cui rispetto si sostanzia in un obbligo generico di non ingerenza. L'apparente assonanza tra la struttura di questi diritti e l'idea di libertà come 'libertà di' sottesa alla concezione statuale della riservatezza*

Resta da meglio precisare se, nella Chiesa, la riservatezza può fondarsi su una libertà *da* e, soprattutto, su una libertà *di* intesa, secondo la declinazione giurisprudenziale assunta dal concetto negli attuali assetti statali democratici, come diritto di piena e assoluta autodeterminazione o facoltà di vivere nel modo più corrispondente alle proprie inclinazioni o desideri.

Al riguardo è necessario considerare i seguenti dati essenziali:

- a) nella concezione cristiana la libertà è un bene necessario e costitutivo e del singolo e della società. In quanto immagine di Dio ogni uomo è libero di costruire la sua vita personale e sociale e libero e consapevole deve essere l'atto di adesione alla fede catto-

---

Su tale documento e per una analisi del concetto di sinodalità si veda *La Sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa. Commento a più voci al Documento della Commissione teologica internazionale*, a cura di P. CODA, R. REPOLE, EDB, Bologna, 2019.

- lica<sup>16</sup>. Parimenti, chi entra a far parte della Chiesa vive secondo la legge dello Spirito che è legge di libertà e condizione intrinseca dei mezzi di salvezza<sup>17</sup>;
- b) a questa concezione della libertà corrisponde, sul piano giuridico, la codificazione di specifici diritti di libertà di cui sono titolari tutti i fedeli: il diritto di manifestare pubblicamente il proprio pensiero (cfr. cann. 212 § 3 CIC; 15 § 3 CCEO); il diritto al proprio rito e alla propria spiritualità (cfr. cann. 214 CIC; 17 CCEO); il diritto di associazione e riunione (cfr. cann. 215 CIC; 18 CCEO); il diritto a scegliere liberamente lo stato di vita (cfr. cann. 219 CIC; 22 CCEO); il diritto dei laici alla autonomia nelle cose temporali (cfr. cann. 227 CIC; 402 CCEO)<sup>18</sup>. Ciò che accomuna tali diritti è una peculiare struttura, giacché ai titolari degli stessi è riconosciuto uno specifico ambito di azione sottratto a vincoli e costrizioni esterne, e il rispetto di siffatti diritti si sostanzia in un obbligo generale di non ingerenza. Sembra, dunque, codificata nell'ordine canonico una idea di libertà giuridica non dissimile, nella sua struttura logica, dalla libertà di compiere scelte esistenziali al riparo da ogni condizionamento sottesa alla riservatezza come libertà di essere sé stessi.

---

<sup>16</sup> Cfr. Gen 1, 26-27 e 2, 7; Sal 139, 14-18; Eccl 15, 14; Rm 8, 15 e 12, 1; Gal 4, 5; Ef 1, 5; Gv 1, 12 e 6, 44; PIO XII, *Allocutio alla Rota* del 6 ottobre 1946, in *A.A.S.*, 38, 1946, pp. 391-397; CONCILIO VATICANO II, Dich. *Dignitatis humanae*, nn. 1-2, 4, 7, 9-11; Cost. past. *Gaudium et spes*, nn. 17, 21, 25; Decr. *Ad gentes divinitus*, n. 13; CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, nn. 1706, 1730-1732; cann. 748, § 2 CIC e 586 CCEO.

<sup>17</sup> Cfr. Rm 8, 2; II Cor 3, 17; CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 9; TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, I-II, q. 108, a. 1.

Le citazioni della *Summa theologiae* sono tratte dall'Edizione Leonina, traduzione italiana a cura dei FRATI DOMENICANI, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2014.

<sup>18</sup> Oltre gli specifici diritti di libertà indicati in questa sede si veda, per una ricostruzione del concetto di libertà sotteso all'intero statuto dei diritti e doveri del fedele, J.P. SCHOUPPE, *Le concept de liberté: clé pour une herméneutique des droits et des devoirs fondamentaux des fidèles*, in *Fidelium Iura*, 10, 2000, pp. 101-146. Utili spunti di riflessione a partire dalla constatazione della necessità di ulteriori riflessioni teoriche sul tema si rinvencono anche in G. FELICIANI, *La dimensione giuridica della libertà dei fedeli*, in *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, a cura di C.J. ERRÁZURIZ, L. NAVARRO, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 163-176.



Trattasi, tuttavia, di una assonanza solo esteriore o parziale. Se infatti è vero che esistono sfere – corrispondenti al modo proprio di ciascun fedele di vivere la fede – immuni da una azione di direzione ed intervento *immediato* della gerarchia, è anche vero che tali sfere non si sostanziano in una esaltazione della *voluntas* dei singoli.

Piuttosto, ognuna di tali libertà è concepita ed enunciata in relazione ai suoi limiti.

È esemplificativa, al riguardo, la disciplina del diritto di esprimere pubblicamente la propria opinione; diritto che, ex can. 212 § 3 CIC, è incanalato da requisiti soggettivi (scienza, competenza e prestigio di chi si esprime) ed oggettivi (ci si esprime su ciò che riguarda il bene della Chiesa tenendo presente l'utilità comune e la dignità delle persone) e, soprattutto, dal limite, invalicabile, della intangibilità delle verità di fede e di morale<sup>19</sup>. Ancor più esemplificativa l'attuazione del diritto di scegliere liberamente lo stato di vita.

Ex can. 219 questo diritto si sostanzia nella protezione da ogni tipo di coercizione, fisica o psicologica, diretta o indiretta, posto che, come specificato per l'assunzione delle singole condizioni permanenti di vita (matrimonio, recezione dell'ordine sacro, vita religiosa), qualsiasi costrizione, da chiunque perpetuata, comporta l'invalidità dell'atto di scelta o adesione (cfr. cann.

---

<sup>19</sup> Nel magistero cattolico è difatti costante sia il riconoscimento del diritto di esprimere la propria opinione, quale premessa per la formazione di una opinione pubblica e di un proficuo dialogo tra persone dentro e fuori la Chiesa; sia la consapevolezza che la manifestazione del proprio pensiero deve essere sottoposta a necessarie condizioni di esercizio: cfr. PIO XII, *Discorso ai giornalisti cattolici convenuti a Roma per il loro Quarto Congresso Internazionale*, 17 febbraio 1950, in *www.vatican.va*; GIOVANNI XXIII, Lettera enciclica *Ad Petri Cathedram*, 29 giugno 1959, in *www.vatican.va*; CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium* n. 37; Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 92; Decr. *Inter mirifica*, n. 8; PONTIFICIA COMMISSIONE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI, Istruzione pastorale *Communio et Progressio*, 23 maggio 1971, nn. 114-125, in *www.vatican.va*; GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica *Il rapido sviluppo*, 24 gennaio 2005, in *www.vatican.va*.

Per una analisi del can. 212 § 3 si veda ampiamente M. DEL POZZO, *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele*, Edusc, Roma, 2018, pp. 189-191.

643 § 1 4°, 656 4°, 658, 735 § 2, 1026, 1036, 1103 CIC; 450 5°, 464 3°, 532, 559 § 1, 527, 756, 761, 825 CCEO)<sup>20</sup>.

Il diritto di scegliere liberamente lo stato di vita è, dunque, espressione paradigmatica della libertà del fedele, comprensiva e di un profilo negativo (libertà *da* coercizione) e di un profilo positivo (libertà *di* vivere la propria vocazione).

Eppure, anche questa libertà non è incondizionata nei suoi esiti. E ciò sotto un duplice profilo.

Per un verso, la deliberazione personale sullo *status* di vita comporta, di poi, l'adesione al regime giuridico corrispondente, che è un regime giuridico oggettivo e dato, sul quale la volontà del singolo non incide. Per l'altro verso, le scelte sulla propria vita, anche se non possono essere né imposte né impedito, abbisognano, per avere effetti, di essere integrate o dal consenso di altre persone private (nel caso in cui si desideri il matrimonio) o dal vaglio e dall'approvazione della autorità ecclesiastica (nel caso della scelta dell'ordine sacro o della vita consacrata)<sup>21</sup>;

- c) siffatto regime giuridico dei diritti di libertà è pienamente rispondente al contenuto del concetto di libertà *in Ecclesia*.

Fermo che nessuno può essere costretto ad abbracciare la fede ed esclusa ogni forma di coercizione volta a predeterminare le scelte esistenziali di ciascuno, la libertà non coincide con il diritto di fare qualsiasi cosa si vuole. E ciò perché nella concezione cristiana la libertà non è un assoluto incondizionato, ma trova radice e regola nella verità: la verità dell'uomo quale creatura di Dio e

---

<sup>20</sup> Sul can. 219 e le sue declinazioni con riferimento alle diverse e specifiche vocazioni dei battezzati si veda in dottrina A. D'AURIA, *Libertà del fedele e scelta della vocazione. La tutela giuridica del can. 219*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2012; J. PUDUMAI DOSS, "Immuni da costrizioni". *Alcune applicazioni del can. 219*, in *Iustitiam et iudicium facere. Scritti in onore del Prof. Don Sabino Ardito SDB*, a cura di J. PUDUMAI DOSS, M. GRAULICH, Las, Roma, 2011, pp. 67-103.

<sup>21</sup> Per una ricostruzione della differenza fra la scelta libera dell'ordine sacro o della vita consacrata, cui non corrisponde il diritto a conseguire lo stato voluto, e la scelta libera del matrimonio, cui corrisponde invece il diritto a sposarsi si veda P. MONETA, *Diritto alla scelta dello stato di vita*, in *La persona nella Chiesa. Diritti e doveri dell'uomo e del fedele*. Atti del Convegno di Trento (6-7 giugno 2002), a cura di R. MACERATINI, Cedam, Padova, 2003, pp. 86-101.

la verità della Rivelazione, il cui deposito è stato affidato da Cristo alla Chiesa.

Ne consegue che la libertà è autenticamente tale se finalizzata a conoscere ed accogliere questa verità verso la quale si è strutturalmente orientati<sup>22</sup>.

Ne consegue, altresì, che non è concepibile una idea di libertà scissa dalla sua origine divina, e che l'uomo è davvero libero non quando, emancipato da tutto e da tutti, afferma il proprio io e decide chi essere ma, piuttosto, quando vuole e può soddisfare tutte le esigenze che scaturiscono dalla sua natura e della sua vocazione trascendente.

In sintesi: l'uomo è libero in relazione a Dio e tale relazione «... che esiste per sé stessa, non arriva ... in un secondo tempo e non si aggiunge dall'esterno»<sup>23</sup> è, al contempo, il fondamento e la condizione della sua libertà.

4. *Fondamenti della riservatezza come bene morale e come bene giuridico in Ecclesia: a) il concetto cristiano di persona e i suoi corollari. In particolare: la dottrina cattolica sul diritto naturale quale dimensione giuridica della legge morale nell'ordine politico e sui diritti naturali quali prerogative originarie dell'uomo e misure delle relazioni interpersonali nella civitas*

L'individuazione della presenza e del significato di una dimensione privata *in Ecclesia* e la precisazione dell'idea di libertà propria della dottrina cattolica hanno esplicitato alcuni margini di incom-

---

<sup>22</sup> Cfr. Gv 8, 32; 2 Cor., 13, 8; CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, nn. 14, 2, 17, 24, 41, 92; Dich. *Nostra aetate*, n. 1; GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Veritatis splendor*, nn. 35, 44, 61, 86, 99, in *www.vatican.va*; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzione *sulla libertà cristiana e la liberazione*, 22 marzo 1986, nn. 3, 19, 27, 52, in *www.vatican.va*; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzione *Donum veritatis*, 24 maggio 1990, n. 36, in *www.vatican.va*; CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, cit., n. 1076.

<sup>23</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, 29 giugno 2004, n. 109, in *www.vatican.va*.

patibilità tra i fondamenti di matrice liberal-democratica sottesi alla riservatezza nella esperienza statale e la realtà ecclesiale.

Ma non solo.

A ben guardare dall'analisi appena compiuta emerge, in contropunto, anche ciò su cui trova fondamento la riservatezza nella Chiesa.

Per il vero, quella stessa concezione dell'uomo quale creatura dotata di una libertà legittimata dalla verità, mentre esclude il configurarsi di un diritto all'autodeterminazione come assoluta libertà *di* nell'ordine canonico fonda, nel medesimo ordine, la riservatezza sia come bene morale, sia come bene giuridico.

Il che può essere compreso attraverso la considerazione di tre nuclei tematici, tra loro strettamente connessi: a) il concetto cristiano di persona; b) la sua esplicazione nel magistero sociale della Chiesa; c) il rapporto tra legge naturale e diritto canonico.

Segnatamente, nella visione antropologica cristiana ogni uomo «... verbum divinum est omnis creatura, quia Deum loquitur»<sup>24</sup> ed è perciò qualcuno, è una *persona*.

La persona presenta specifici aspetti complementari: a) ha una apertura alla trascendenza, in quanto proviene da Dio e a Dio si rapporta spontaneamente quale suo fine ultimo, e una costitutiva inclinazione relazionale, avendo bisogno degli altri per superare i suoi limiti e realizzare sé stessa<sup>25</sup>; b) è un soggetto ontologico, uni-

---

<sup>24</sup> BONAVENTURA, *Commentarius in librum Ecclesiastae*, cap. 1, in ID., *Opera omnia*, vol. VI, Quaracchi, Firenze, 1893, p. 16.

<sup>25</sup> Per le fonti essenziali della dottrina cattolica sull'intrinseco carattere relazionale della persona umana e verso Dio e verso gli uomini cfr. anzitutto TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, I-II, q. 94, a. 2; CONCILIO VATICANO II, *Gaudium et spes*, nn. 12, 24, 73-74; CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, cit., nn. 27, 356-358, 1879-1880, 1882.

Sui diversi profili della relazionalità della persona umana è utile altresì l'analisi di I. SANNA, *L'antropologia cristiana tra modernità e postmodernità*, Queriniana, Brescia, 2001, p. 464, che evidenzia come l'uomo sia in relazione a Dio nella sua dimensione spirituale, in relazione a sé stesso nella sua dimensione personale, in relazione allo spazio ed al tempo nella sua dimensione cosmica ed in relazione agli altri nella sua dimensione sociale.

co ed irripetibile nella sua individualità, di natura razionale<sup>26</sup>; c) è una unità di anima e corpo ed in tale unità è soggetto dei propri atti morali<sup>27</sup>.

Da questa concezione della persona umana e delle sue caratteristiche strutturali scaturiscono precisi corollari.

Il primo: la persona umana, vista sia staticamente in quello che è – unica creatura che è stata voluta per sé stessa –, sia dinamicamente, nel suo pieno svolgimento, è dotata di una qualità: una intrinseca dignità che è dignità dell'immagine di Dio; qualità che rende la persona superiore a tutte le cose, cosicché «tutto quanto esiste nella terra deve essere riferito all'uomo, come a suo centro e a suo vertice»<sup>28</sup>.

La dignità della persona è tangibile nel fatto che essa è capace di atti di intelligenza, di coscienza morale e di libertà ma non è costituita da tali atti, cosicché anche chi non è più cosciente di sé e del proprio agire, anche chi non può più manifestare la sua razionalità e volontà resta persona, conserva la sua indelebile natura razionale<sup>29</sup>. La dignità umana, pertanto, ha un fondamento non solo feno-

---

<sup>26</sup> Sul concetto di persona quale sostanza individuale di natura razionale, coniato da Boezio (cfr. *Liber de persona et duabus naturis Contra Eutychem et Nestorium*, c. 3, in *Patrologia Latina*, vol. 64, a cura di J.P. Migne, Garnier, Parigi, 1847, col. 1344) e radicato nella teologia cristiana in seguito alla rielaborazione compiute dalla Scolastica (cfr. BONAVENTURA, *Commentario in I librum Sententiarum*, d. 25, a 1, q. 2 in Id. *Opera omnia*, vol. I, Quaracchi, Firenze, 1882, p. 439; TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, I, q. 29, a. 1) e sulla influenza di tale concetto nella costruzione filosofica della nozione di persona esiste una abbondantissima bibliografia. Per un primissimo orientamento si veda A. APARISI MIRALLES, *Persona*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VI, cit., pp. 167-172 e autori ivi citati.

<sup>27</sup> Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 14; GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Veritatis splendor*, n. 48; CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, cit., nn. 362-368.

<sup>28</sup> CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 12. Per una lucida affermazione della dignità umana e delle sue radici nel magistero pontificio si veda in particolare PIO XII, *Radiomessaggio ai popoli del mondo intero*, domenica 24 dicembre 1944, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>29</sup> Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, nn. 15, 16, 17. Sul significato di questo assunto del magistero conciliare si veda J. JUSTO MEGÍAS, *Dignidad Humana*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. III, cit., pp.

menologico ma anche ontologico, è posseduta da ogni uomo a prescindere dalla sua condotta e dalle circostanze nelle quali la persona può trovarsi.

Il secondo corollario: la persona umana è l'origine e il soggetto attivo e responsabile della vita collettiva. Non può mai essere ridotta ad oggetto o mero elemento dall'organismo sociale, essendo il fondamento e il fine, né può atteggiarsi come una assoluta individualità, slegata dagli altri, data la sua dipendenza dalla società<sup>30</sup>.

Piuttosto, è dalla realizzazione della persona che dipende la realizzazione della società e viceversa, mentre sia la dimensione individuale, sia la dimensione comunitaria appartengono alla realtà dell'uomo.

Il che costituisce la base antropologica di quel rapporto di coesenzialità tra singolo e comunità, tra privato e pubblico che, come si è detto, caratterizza la realtà interna della Chiesa.

Il terzo corollario: ogni persona è capace di riferirsi alla legge morale naturale, quale legge universale che, secondo la definizione classica elaborata dalla scolastica sulla scia della patristica, «*nihil aliud est nisi lumen intellectus insitum nobis a Deo, per quod cognoscimus quid agendum et quid vitandum. Hoc lumen et hanc legem dedit Deus homini in creatione*»<sup>31</sup>. Ogni persona, cioè, per

---

314-319; R. SPAEMANN, *Sobre el concepto de dignidad umana*, in *Persona y Derecho*, 19, 1988, pp. 13-33 nonché E. PALLADINO, *Gaudium et spes. Storia/Commento/Recezione*, Edizioni Studium, Roma, 2013, pp. 71-72, la quale nel definire l'intelligenza, la coscienza morale e la libertà pilastri antropologici che, insieme alla grazia divina, possono costruire nella persona l'immagine di Dio si presta all'equivoco di fare intendere che senza la possibilità di realizzare atti di intelligenza, coscienza e libertà la dignità umana viene meno.

<sup>30</sup> Sulla persona quale punto di riferimento della società, e sulla conseguente esclusione di ogni interpretazione volta a disperdere il singolo nella massa o, al contrario, a segnare la prevalenza dell'individuo sulla comunità cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, nn. 25-27; Dich. *Dignitatis humanae*, n. 6; CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, cit., n. 2235; nonché tra le encicliche pontificie: PIO XII, Lettera enciclica *Summi Pontificatus*, in *A.A.S.*, 31, 1939, p. 463; PAOLO VI, Lettera apostolica *Octogesima Adveniens*, 14 maggio 1971, n. 14, in *A.A.S.*, 63, 1971, p. 411.

<sup>31</sup> TOMMASO D'AQUINO, *In duo praecepta caritatis et in decem Legis praecepta expositio*, c. 1, in Id., *Opuscula Theologica*, vol. II, *De re spirituali*, a cura di R.M. SPIAZZI, Marietti, Taurini-Romae, 1954, p. 245.

una disposizione intellettuale innata (sinderesi) conosce il principio primo e generalissimo della legge morale: «quod bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum»<sup>32</sup>; principio che introduce nell'ordine morale e dal quale scaturiscono, di poi, tutti gli altri precetti della legge naturale. Tali precetti, in quanto «nascono dal cuore stesso del nostro essere»<sup>33</sup> non sono un dato oggettivo e a-storico che si impone dall'esterno, ma si affermano a partire dall'uomo il quale, preso progressivamente coscienza dei beni verso i quali tende per sua natura, dà a sé stesso dei comandi pratici per conseguire questi beni nella situazione concreta. La persona, dunque, conoscendo ed interpretando le inclinazioni della sua natura alla luce della retta ragione, scopre le vie autentiche della propria realizzazio-

---

Su questa consolidata accezione della legge naturale esiste una bibliografia sterminata. Per una visione di sintesi e l'indicazione delle fonti essenziali si veda: CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, cit., nn. 1954-1960.

Per la conferma, esplicitazione ed applicazione del concetto di legge morale naturale ad opera del magistero pontificio più recente cfr. a titolo indicativo GIOVANNI XXIII, Lettera enciclica *Pacem in Terris*, 11 aprile 1963, nn. 14, 47, in *www.vatican.va*; PAOLO VI, Lettera enciclica *Humanae Vitae*, 25 luglio 1968, nn. 4, 10, 17-18, 23, in *www.vatican.va*; GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Veritatis splendor*, cit., nn. 40-53; BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al Congresso internazionale sulla legge morale naturale promosso dalla Pontificia Università Lateranense*, 12 febbraio 2007, in *A.A.S.*, 99, 2007, pp. 243-246; FRANCESCO, *Discorso alla Plenaria della II Conferenza Internazionale sulla nutrizione*, 20 novembre 2014, p. 3, in *www.vatican.va*; ID., Lettera enciclica *Laudato si'*, 24 maggio 2015, n. 155, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015, p. 142.

Di rilievo altresì COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Alla ricerca di un'etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale*, maggio 2009, in *www.vatican.va*. Tale documento ricostruisce il processo di formazione storica e i fondamenti filosofici, metafisici e religiosi del concetto cristiano di legge naturale per presentarlo ai rappresentanti delle altre tradizioni religiose e sapienziali. E ciò nella convinzione che, correttamente spiegata, la legge naturale, facendo appello a quello che c'è di universalmente umano in ogni persona, permettendo cioè un confronto sul piano della ragione, contribuisce alla ricerca di un'etica universale sulla quale fondare la convivenza umana.

<sup>32</sup> TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, I-II, q. 94, a. 2.

<sup>33</sup> COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Alla ricerca di un'etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale*, cit., n. 43.

ne e, interiorizzando liberamente le intenzioni divine, partecipa alla legge eterna<sup>34</sup>.

Ora, siffatta concezione della persona e della sua dignità ha uno *specifico e peculiare* ambito applicativo, essendo l'elemento cardine della dottrina sociale cattolica, dell'insegnamento – che è parte della teologia morale –, avente ad oggetto le vicende della società umana considerate nella loro concretezza storica e in modo organico<sup>35</sup>.

Segnatamente, nell'annunciare la propria visione dell'uomo la Chiesa rileva tutto ciò che nei molteplici ambiti della convivenza umana nega tale visione e, a fronte di problemi e tensioni sociali, indica i principi morali fondamentali che, suscettibili di diverse applicazioni pratiche, conducono a soluzioni di giustizia. Si tratta di un insegnamento che, pur avendo ad oggetto la comunità civile e poli-

---

<sup>34</sup> Sull'atto di conoscenza ed accoglienza da parte dell'uomo della legge morale quale partecipazione alla legge eterna della creatura razionale (secondo la fondamentale definizione di TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, I-II, q. 91, a. 2) o *teonomia partecipata* e sull'incontro tra libertà dell'uomo e legge divina quale elemento strutturante del concetto di autonomia morale si veda nell'ambito del magistero pontificio: GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Veritatis splendor*, n. 41.

Per lucide sintesi sul punto cfr. altresì in dottrina G.B. SALA, *Diritti umani e legge naturale*, in *I diritti umani. Dottrina e prassi*, a cura di G. CONCETTI, Editrice Ave, Roma, 1982, pp. 675-694; Z. GROCHOLEWSKI, *La legge naturale nella dottrina della Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 20, 2008, pp. 31-55.

<sup>35</sup> Per questa natura e struttura metodologica ed epistemologica della dottrina sociale cattolica e per l'esplicito riconoscimento della dignità della persona umana quale trama di tale dottrina si veda in particolare e nell'ambito del magistero pontificio: GIOVANNI XXIII, Lettera enciclica *Mater et Magistra*, 15 maggio 1961, nn. 203-211, in *www.vatican.va*; GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Sollicitudo Rei Socialis*, 30 dicembre 1987, n. 41, Edizioni Paoline, Milano, 1989<sup>3</sup>, pp. 54-56.

Una ricostruzione del processo di formazione storica dell'insegnamento sociale della Chiesa, dei suoi molteplici contenuti e della sua *ratio* è oggetto dei seguenti documenti della Curia romana: PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, cit., spec. nn. 60-104; CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti per lo studio e l'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale*, 30 dicembre 1988, n. 35, Roma, 1988, spec. pp. 35-43.

Fra i numerosissimi contributi dottrinali sul tema si veda per un primissimo orientamento e con specifico riferimento ai principi generali, universali e permanenti della dottrina sociale cattolica: J.L. GUTIÉRREZ GARCÍA, *Introducción a la doctrina social de la Iglesia*, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Instituto de Doctrina Social de la Iglesia, Madrid, 2001.



tica, è considerato dalla Chiesa parte sostanziale della sua missione evangelizzatrice, posto che il messaggio cristiano investe gli uomini nella interezza del loro essere e, dunque, anche nella loro realtà terrena ove quel messaggio deve concretizzarsi. Dal che l'ineliminabile dimensione pubblica dell'insegnamento morale cattolico, la cui sfera di efficacia, pur senza invadere l'autonomia del potere temporale, non è relegabile all'ambito privato<sup>36</sup>.

Parimenti, la dottrina sociale di una Chiesa «... che esce dai suoi templi ... per accompagnare la vita»<sup>37</sup>, è rivolta all'intera umanità, inclusi gli appartenenti ad altre religioni, sul presupposto che dal dialogo tra tutti e con tutti può emergere «... il messaggio etico contenuto nell'essere»<sup>38</sup>.

Ebbene, è in questa prospettiva antropologica e teologica che il magistero sociale cattolico propone, quale logico corollario del concetto di persona, una *sua* lettura dei diritti umani.

Ferma, infatti, la struttura morale dell'uomo, per la dottrina della Chiesa nel momento in cui la persona entra in (necessaria) relazione con gli altri, attraverso rapporti esterni e misurabili, questi rapporti devono essere ordinati da un *assetto giuridico* esito del co-

---

<sup>36</sup> Sul diritto della Chiesa di essere maestra non solo del dogma ma anche delle esigenze morali che scaturiscono dalla natura umana e dal Vangelo cfr. PIO XII, *Allocutio Emis PP.DD. Cardinalibus atque excmis PP.DD Sacrorum antistitibus qui pridie proclamationi interfuerunt novi liturgici festi Deiparae Mariae caeli terraeque Reginae*, 2 novembre 1954, in *A.A.S.*, 46, 1954, pp. 671-673; CONCILIO VATICANO II, Dich. *Dignitatis humanae*, n. 14; GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Centesimus annus*, 1° maggio 1991, in *A.A.S.*, 83, 1991, pp. 799, 860; CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, cit., nn. 2032-2033, 2419-2425.

Tale diritto ha trovato formulazione giuridica nella codificazione canonica: cfr. cann. 747 § 2, 768 § 2 CIC; 595 § 2, 616 § 2 CCEO.

<sup>37</sup> FRANCESCO, Lettera enciclica *Fratelli tutti*, 3 novembre 2020, in *www.vatican.va*, n. 276.

<sup>38</sup> BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al Congresso internazionale sulla legge morale naturale promosso dalla Pontificia Università Lateranense*, cit., p. 243.

La possibilità di una convergenza su elementi etici universali da parte di diverse sapienze religiose è tangibile nel riconoscimento di tutti gli uomini quali creature di Dio, uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità che si rinviene nella Dichiarazione di Abu Dhabi firmata da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb: cfr. Documento *Sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune*, 4 febbraio 2019, in *www.vatican.va*.

stante riferimento alla legge morale naturale: il *diritto naturale*, che è la dimensione giuridica della legge morale naturale nell'ordine politico, «... l'orizzonte in funzione del quale il legislatore umano deve regolarsi quando emana norme nella sua missione di servizio al bene comune»<sup>39</sup>.

In particolare, regolando i rapporti interpersonali e sociali in base a ciò che la ragione pratica ritiene naturalmente giusto nel concreto delle situazioni storiche, il diritto naturale *istituzionalizza* le *prerogative originarie* della persona, riconoscendo a questa dei *diritti* che sono misure delle relazioni umane: i *diritti naturali* o *diritti umani*, i quali esprimono *giuridicamente* esigenze universali ed essenziali che tutti possono percepire e la cui soddisfazione può essere da tutti legittimamente rivendicata. E ciò perché tali esigenze non sono dettate dalla volontà dei singoli, della maggioranza o dei poteri pubblici, ma dalla dignità umana radicata nella natura creaturale di ogni persona e, dunque, dalla volontà di Dio.

Detto altrimenti, i diritti umani indicano i beni, inalienabili e inviolabili, che sono dovuti all'uomo in virtù della sua natura.

5. (segue): *b) dagli insegnamenti di Pio XII sul rapporto tra psicologia e legge morale naturale alla dottrina di Francesco sulle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale. Il costante riconoscimento nel magistero sociale cattolico dei diversi profili della riservatezza quali beni necessari per la vita umana. La convergenza tra tale magistero e la riservatezza quale diritto fondamentale ed umano delle Carte costituzionali statali e dell'assetto giuridico internazionale e sovranazionale*

Ciò posto, la Chiesa – ritenendo parte integrante della sua missione l'annuncio di quanto corrisponde alla dignità dell'uomo – con successivi e connessi atti del magistero pontificio e conciliare ha

---

<sup>39</sup> COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Alla ricerca di un'etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale*, cit., n. 89.

progressivamente identificato e proclamato un elenco esplicativo ed essenziale dei diritti umani<sup>40</sup>.

Tale elenco va letto alla luce di un presupposto di fondo: una visione integrale della persona, in ragione della quale i diritti umani appaiono interdipendenti ed interconnessi e, soprattutto, indissolubilmente congiunti ad un corrispettivo e duplice dovere: il dovere di esercitare responsabilmente i propri diritti e il dovere di riconoscere e rispettare i diritti naturali degli altri<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Posto che il tema dei diritti umani è stato affrontato in termini positivi a partire dal magistero sociale di Leone XIII – che ha determinato il superamento della avversione cattolica alla proclamazione dei diritti dell'uomo percepiti quale esito storico dei presupposti culturali del liberalismo e del laicismo anticlericale –, una enunciazione esemplificativa dei diritti della persona si rinviene, in particolare, nei seguenti atti magisteriali: PIO XI, Lettera enciclica *Divini Redemptoris*, 19 marzo 1937, nn. 27-28, in *A.A.S.*, 29, 1937, pp. 78-79; PIO XII, *Nuntius radio-phonicus*, 24 dicembre 1942, in *A.A.S.*, 35, 1943, p. 19; GIOVANNI XXIII, Lettera enciclica *Pacem in Terris*, cit., nn. 5-19; CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, nn. 26-27; GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Centesimus annus*, cit., n. 47, pp. 851-852.

<sup>41</sup> Fra le fonti essenziali della dottrina dei diritti umani nel magistero cattolico cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, nn. 22, 26-27; CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, cit., n. 1930.

Per l'affermazione ed esplicitazione del fondamento e dei caratteri dei diritti umani negli interventi pontifici cfr. GIOVANNI XXIII, Lettera enciclica *Pacem in Terris*, cit., nn. 5-25; PAOLO VI, *Messaggio alla Conferenza di Teheran per il 20° anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo*, 15 aprile 1968, in *www.vatican.va*; ID., Lettera apostolica *Octogesima Adveniens*, cit., n. 24; GIOVANNI PAOLO II, *Discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite*, 2 ottobre 1979, n. 13, in *www.vatican.va*; ID., *Messaggio all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la celebrazione del 50° anniversario di fondazione*, 5 ottobre 1995, nn. 5-8, in *www.vatican.va*; ID., *Messaggio per la celebrazione della XXXII Giornata Mondiale della Pace*, 8 dicembre 1998, nn. 2-3, in *www.vatican.va*; BENEDETTO XVI, Lettera enciclica *Caritas in veritate*, 29 giugno 2009, n. 43, in *www.vatican.va*; FRANCESCO, *Messaggio ai partecipanti alla Conferenza Internazionale su "Diritti umani nel mondo contemporaneo: conquiste, omissioni, negazioni"*, 10 dicembre 2018, in *www.vatican.va*; ID., Lettera enciclica *Fratelli tutti*, cit., nn. 5, 14, 22-23, 40, 58, 99, 111-181, 121-127, 171-189, 241, 273.

Una ricostruzione al contempo storica, teologica e pastorale del tema si rinviene in PONTIFICIA COMMISSIONE «JUSTITIA ET PAX», *La Chiesa e i diritti dell'uomo*, Documento di lavoro n. 1, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011.

Quanto alla riflessione dottrinale sul rapporto tra Chiesa e diritti umani si veda per un primissimo orientamento: R.M. PIZZORNI, *Persona umana e diritti dell'uo-*

Ebbene, tra i beni riconosciuti dal magistero cattolico come necessari per la vita umana ve ne sono alcuni che, considerati singolarmente o quali prerogative interdipendenti ed interconnesse dell'uomo, concorrono a delineare i tratti di un generale diritto alla riservatezza.

Così è, in via *mediata*, per il diritto della persona al rispetto della sua *integrità* fisica e psicologica che deve essere tutelata da ogni tentativo di coercizione<sup>42</sup>.

Così è, in via *diretta* ed *immediata*, per la proclamazione del diritto alla salvaguardia della vita privata<sup>43</sup>.

Così è, specialmente, per il diritto alla libera formazione della coscienza anche in materia religiosa<sup>44</sup>. La definizione della libertà psicologica come condizione affinché la persona possa cercare la verità e la proclamazione della coscienza come il luogo più intimo dell'uomo, dove egli «... si trova solo con Dio»<sup>45</sup>, configurano la coscienza quale dimensione privatissima e intangibile dell'essere umano.

Così è infine – in quanto prerogative legate alla riservatezza da un rapporto di connessione o concorrenza –, per il diritto alla buona reputazione, alla manifestazione del pensiero, ad una informazione obiettiva<sup>46</sup>.

---

mo, in *Persona y Derecho*, 28, 1993, pp. 85-119; M. D'ARIENZO, *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e magistero ecclesiastico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, febbraio 2009, pp. 1-16; P.R. GALLAGHER, *I diritti umani nell'azione internazionale della Santa Sede e le loro ricadute sul diritto canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 29, 2017, pp. 381-392. Ancora, tra le opere a carattere monografico e per due opposte chiavi di lettura sulla plausibilità della visione cattolica della legge morale naturale quale indistruttibile radice, forza e nutrimento dei diritti umani cfr. D. MENOZZI, *Chiesa e diritti umani. Legge naturale e modernità politica dalla Rivoluzione francese ai nostri giorni*, il Mulino, Bologna, 2012 e M. PERA, *Diritti umani e cristianesimo: la Chiesa alla prova della modernità*, Marsilio editori, Venezia, 2015.

<sup>42</sup> Cfr. GIOVANNI XXIII, Lettera enciclica *Pacem in Terris*, cit., n. 7; CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, nn. 26, 27.

<sup>43</sup> Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 26.

<sup>44</sup> Cfr. GIOVANNI XXIII, Lettera enciclica *Pacem in Terris*, cit., n. 7; CONCILIO VATICANO II, Dich. *Dignitatis humanae*, nn. 2, 3.

<sup>45</sup> CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 16.

<sup>46</sup> Cfr. PIO XII, *Nuntius radiophonicus*, cit., p. 19; GIOVANNI XXIII, Lettera enciclica *Pacem in Terris*, cit., n. 7; CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, nn. 26, 59, 73.

In sintesi: guardando agli *iura* individuati dal magistero cattolico quali elementi costitutivi del bene comune, «condizioni grazie alle quali gli uomini possono conseguire il loro perfezionamento»<sup>47</sup>, l'oggetto del diritto alla riservatezza appare formato da tre sfere: una prima sfera, strutturalmente insuscettibile di invasioni esterne, costituita dalla coscienza; una seconda sfera, data dal corpo e dalla psiche quali elementi dalla cui integrità dipende l'integrità della persona stessa; una terza sfera, coincidente con la vita privata, con quello che accade o si riferisce ad ambiti, come il domicilio o le vicende familiari, per sé non pubblici per i loro confini fisici, per il loro oggetto o per i loro fini. Tre sfere corrispondenti ad alcuni dei profili assunti dalla riservatezza nell'assetto giuridico secolare.

Ma, oltre questa operazione ermeneutica, nella dottrina sociale cattolica vi sono almeno altri due richiami alla riservatezza che meritano specifica attenzione.

E ciò sia perché tali richiami, pur se temporalmente distanti e riferiti a questioni diverse, esprimono la medesima *ratio*, evidenziando l'attitudine del magistero sociale a incentrarsi sulle *res novae* senza snaturarsi in esse; sia perché si tratta di richiami che, nell'affermare e confermare l'esistenza di un diritto naturale alla riservatezza, ne esplicitano significativi contenuti e ambiti applicativi.

Il primo richiamo – destinato ad incidere concretamente sulla dimensione giuridica canonica<sup>48</sup> – si rinviene negli insegnamenti di Pio XII sul rapporto tra psicologia, teologia e legge morale naturale.

In particolare, riferendosi alla relazione tra paziente e psicologo, il Pontefice individua quale criterio guida e limite insuperabile di tale relazione il *diritto* della persona a difendere il suo *mondo interiore*, inclusivo di tutti i profili della propria personalità ed esistenza che il paziente non vuole svelare o dei quali egli stesso non è consapevole. Un diritto che comporta due conseguenze: lo psicologo non

---

<sup>47</sup> CONCILIO VATICANO II, Dich. *Dignitatis humanae*, n. 6.

Più specificatamente, sul rispetto dei diritti e dei doveri umani quale condizione per l'instaurazione di una convivenza sociale che avvicina l'uomo a Dio cfr. GIOVANNI XXIII, Lettera enciclica *Pacem in Terris*, cit., n. 25.

<sup>48</sup> Cfr. *infra*, par. 10.

può utilizzare strumenti terapeutici che invadono l'interiorità, come poligrafi o sostanze ipnotiche, senza il previo e libero consenso del paziente; il paziente nel decidere se prestare il consenso è vincolato dalla necessità di non svelare i segreti di altri con i quali è entrato in relazione e, dunque, il loro diritto alla riservatezza<sup>49</sup>.

Emerge così definita una quarta sfumatura della riservatezza, identificata con il patrimonio di pensieri, emozioni, sentimenti, aspirazioni e rapporti che determinano ciò che la persona è; un patrimonio che può essere liberamente condiviso ma non sottratto.

Il secondo insegnamento della Chiesa nel quale la riservatezza appare come bene connaturato alla natura umana riguarda «... la teoria e la pratica ... delle nuove tecnologie oggi definite “emergenti e convergenti”»<sup>50</sup>.

A fronte delle trasformazioni epocali determinate dalla innovazione digitale, dalla applicazione costante, crescente e diffusa della robotica e della intelligenza artificiale, l'attuale Pontefice indica *come* questi strumenti devono essere concepiti ed utilizzati «... in modo da contribuire al servizio della umanità e alla protezione della nostra casa comune invece che per l'esatto opposto»<sup>51</sup>.

Ebbene tra gli esiti contrari alla dignità umana derivanti dall'uso degli strumenti digitali che alterano la percezione dello spazio, del tempo e del corpo, Francesco evidenzia sia la grave lesione del diritto all'autodeterminazione informativa degli utenti, i cui dati so-

---

<sup>49</sup> Cfr. Pio XII, *Allocutio, Iis qui interferunt Conventui Internationali quinto de psychoterapia et psychologia*, Romae habito, 13 aprile 1953, in *A.A.S.*, 45, 1953, pp. 283-288; Id., *Allocutio, Iis qui interferunt Conventui XIII Societatis internationalis «De psychologie appliquée»*, 10 aprile 1958, in *A.A.S.*, 50, 1958, pp. 268-269, 274-277, 279-280. Significativamente, quest'ultima Allocuzione nella versione in lingua spagnola pubblicata sul sito [www.vatican.va](http://www.vatican.va) è intitolata 'Sobre el respeto de la intimidad de la persona'.

<sup>50</sup> FRANCESCO, *Lettera Humana communitas al Presidente della Pontificia Accademia per la Vita in occasione del XXV anniversario della sua istituzione* (11 febbraio 1994-11 febbraio 2019), 6 gennaio 2019, nn. 1 e 12, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>51</sup> FRANCESCO, *Messaggio al Presidente esecutivo del “World economic forum”*, 12 gennaio 2018, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va). Nello stesso senso si veda anche FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti all'assemblea plenaria della Pontificia Accademia per la Vita*, 25 febbraio 2019, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

no raccolti, controllati e manipolati da algoritmi che utilizzano le tracce disseminate in *internet*; sia il venir meno del diritto all'intimità, a causa di mezzi di comunicazione che, pur mantenendo una distanza fisica tra le persone, permettono di osservare, commentare e divulgare immediatamente e senza filtri ogni aspetto della vita degli altri<sup>52</sup>.

Ancor oltre, nell'indicare la necessità di elaborare una algoreti- ca – una dottrina, frutto di un dialogo interdisciplinare, che inserisce i valori irrinunciabili nelle tecnologie digitali –, la Chiesa pone al centro di tale elaborazione una riflessione sulla declinazione dei diritti umani nell'era digitale e proclama il rispetto della riservatezza come uno dei principi che strutturano un uso etico della intelligenza artificiale<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Cfr. FRANCESCO, Lettera enciclica *Fratelli tutti*, cit., nn. 42, 44; ID., *Discorso ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia per la Vita*, 28 febbraio 2020, in *www.vatican.va*.

<sup>53</sup> Cfr. FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al Congresso "Child Dignity in the Digital World"*, 14 novembre 2019, in *www.vatican.va*; ID., *Discorso ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia per la Vita*, cit.

Fermo il magistero pontificio e in armonia con tale magistero, l'attenzione della Chiesa verso i problemi etici posti dalle nuove tecnologie è tangibile nella azione della Pontificia Accademia per la Vita che ha incluso tra i suoi progetti un percorso di studio sulle questioni etico-antropologiche connesse all'uso della robotica e dalla intelligenza artificiale. All'interno di questo progetto e quali suoi esiti concreti si inseriscono, in particolare, tre rilevanti iniziative della Pontificia Accademia per la Vita: a) l'organizzazione di un Convegno internazionale, svoltosi a Roma dal 26 al 28 febbraio 2020, articolato in una prima sessione, intitolata 'Il "buon" Algoritmo? Intelligenza artificiale: etica, diritto, salute' e in una seconda sessione, intitolata 'RenAIssance. Per una intelligenza artificiale umanistica'; b) la presentazione e firma, al termine della seconda sessione del Convegno, della 'Rome Call for Artificial Intelligence Ethics', un documento – proposto dalla Pontificia Accademia per la Vita e sottoposto alla approvazione della Segreteria di Stato –, nel quale si offrono linee guida per un'etica della Intelligenza artificiale e si formulano alcuni impegni con riferimento a tre aree: etica, educazione, diritto. Tra le linee guida del documento – che ha tra i suoi primi cofirmatari il Governo italiano, la FAO, l'IBM e Microsoft –, figura il rispetto della *privacy*; c) la richiesta – accolta con un rescritto *ex audientia* firmato il 16 aprile 2021 dal Card. Segretario di Stato – della costituzione della Fondazione *RenAIssance*, dotata di personalità giuridica canonica pubblica e finalizzata a promuovere presso istituzioni pubbliche, confessioni

Ciò posto, la consacrazione della riservatezza quale diritto umano nella dottrina sociale cattolica richiede una (prima) puntualizzazione.

È evidente la *convergenza* tra tale dottrina e l'esaminata affermazione dogmatica della riservatezza quale diritto fondamentale ed umano che risulta dalle Carte costituzionali statali e dall'assetto giuridico internazionale e sovranazionale<sup>54</sup>.

È, parimenti, evidente la recezione e conferma da parte del magistero ecclesiale dei contenuti della riservatezza progressivamente delineati, esplicitamente o implicitamente, nel suddetto assetto giuridico.

Il riconoscimento, sia nella Chiesa, sia negli Stati, della riservatezza quale bene della persona fa intuire l'esistenza di un nucleo di verità espresso da tale bene. Verità sulla quale sembra, allora, possibile una convergenza alla luce della legge della ragione sia che si tratti di una ragione illuminata dalla fede sia che si tratti di una ragione scissa da riferimenti dogmatici.

Eppure, alla convergenza sulla qualifica formale e sulle sfaccettature del diritto alla riservatezza non corrisponde o non corri-

---

religiose, ONG, ed industrie la conoscenza e adesione alla 'Rome Call for Artificial Intelligence Ethics'.

Per il testo della 'Rome Call for Artificial Intelligence Ethics' e gli atti del Convegno cfr. PONTIFICAL ACADEMY FOR LIFE, *The "Good" Algorithm? Artificial intelligence ethics, law, health. Proceedings of the XXVI General Assembly of Members*, Vatican City, February 26-28, 2020, edited by V. PAGLIA, R. PEGORARO, Pontifical Academy for Life, Rome, 2021.

La notizia della costituzione della Fondazione *RenAIssance* è stata data dall'Ansa: cfr. in [www.ansa.it](http://www.ansa.it), accesso del 24 maggio 2021.

Per una efficace visione di sintesi del contributo sin ora offerto dalla Chiesa cattolica al dibattito su un uso etico della intelligenza artificiale si veda in particolare: *The Catholic Church in the European Union, Robotisation of Life. Ethics in view of new challenges*, gennaio 2019, in [www.comece.eu](http://www.comece.eu); E. SINIBALDI, C. GASTAMANS, M. YAÑEZ, R.M. LERNER, L. KOVÁCS, C. CASALONE, R. PEGORARO, V. PAGLIA, *Contributions from the Catholic Church to ethical reflections in the digital era*, in *Nature machine intelligence*, 2, 2020, pp. 242-244; A. SPADARO, P. TWOMEY, *Intelligenza artificiale e giustizia sociale: una sfida per la Chiesa*, in *La Civiltà Cattolica*, I, 2020, pp. 121-131.

<sup>54</sup> Sul punto si veda *supra*, cap. I, par. 3.



sponde necessariamente o totalmente una convergenza sul fondamento di tale diritto.

Se per il magistero cattolico i diversi profili della riservatezza emergono quali beni della persona che preesistono alla volontà del singolo e alla volontà politica in quanto rispondenti al progetto divino, ove si prescinde da questo specifico orizzonte antropologico e metafisico, la riservatezza ha, inevitabilmente, un'altra giustificazione e, dunque, un'altra declinazione.

Senza entrare nel dibattito, proprio, anzitutto, della filosofia del diritto, sulla ricerca del fondamento dei diritti umani<sup>55</sup>, e limitandosi a quanto evidenziato in questa sede in merito alla visione liberal-democratica della persona e dei suoi bisogni originariamente sottesa alla positivizzazione della riservatezza nell'esperienza statale, è palese che tale visione, chiusa nella pura mondanità, tende a strutturare il concetto di riservatezza sul principio di autonomia e a definirlo in senso individualistico, quale espressione di una volontà soggettiva cui la volontà politica attribuisce valenza giuridica.

Il che spiega la possibilità di qualificare il diritto alla riservatezza come *personal privacy*, includendovi, potenzialmente, ogni istanza percepita dal soggetto come funzionale alla propria realizzazione.

Un esito, questo, non facilmente conseguibile all'interno della idea cristiana dei diritti umani; idea aperta alla trascendenza e incentrata, anche, sulla dimensione sociale dell'uomo e sul principio di relazionalità.

---

<sup>55</sup> Sul punto esiste una amplissima bibliografia. Per un primo orientamento e per una diversità di chiavi di lettura si vedano i classici contributi di N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1992, spec. pp. 1-50 e S. COTTA, *Il fondamento dei diritti umani*, in *I diritti umani. Dottrina e prassi*, cit., pp. 644-654.

6. (segue): *c) il problema del rapporto tra il magistero sociale sulla riservatezza e l'ordine giuridico della Chiesa come problema del rilievo della legge naturale e dello spazio da riconoscere alle sue concretizzazioni in tale ordine*

La proclamazione della riservatezza quale diritto umano ad opera del Magistero non mette, dunque, in discussione i delineati margini di incompatibilità tra la visione secolare e la visione ecclesiale del concetto.

Questa ultima osservazione introduce ad un'altra questione, parimenti essenziale nella economia delle presenti riflessioni: quella del (possibile) rapporto tra l'insegnamento magisteriale sulla riservatezza e la dimensione giuridica della Chiesa.

Al riguardo, un dato va subito precisato: i richiami della dottrina sociale della Chiesa alla riservatezza hanno valore di magistero autentico per i fedeli cattolici. Tali richiami, pertanto, sono, anzitutto, direttive morali alle quali ogni battezzato è chiamato a conformare il suo *modus operandi* sia nella società civile, sia nella società ecclesiale<sup>56</sup>.

Ma non solo.

Come si è accennato, nello *ius Ecclesiae* la riservatezza ha, per il vero, specifico rilievo.

Basti considerare, al momento, un significativo dato normativo: ex cann. 220 CIC e 23 CCEO il diritto canonico proibisce la violazione della intimità della persona, mentre tra le fonti ufficiali di tali canoni sono esplicitamente indicati i documenti pontifici e conciliari che riconoscono la riservatezza come bene naturale<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> In generale, sulla valenza della dottrina sociale della Chiesa quale magistero autentico, che esige l'accettazione e adesione dei fedeli, cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, cit., n. 79.

Specificatamente, l'obbligo morale dei cattolici di rispettare la vita privata delle persone, osservando su di essa il giusto riserbo, è sancito nel CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, cit., nn. 2489, 2492.

<sup>57</sup> Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex Iuris Canonici. Auctoritate Ioannis Pauli PP II promulgatus. Fon-*

All'obbligo morale del rispetto della riservatezza sancito *ad extra* dal magistero cattolico sembra, pertanto, corrispondere un obbligo giuridico sancito *ad intra* dalla vigente normativa ecclesiale.

Trattasi, tuttavia, di una *corrispondenza* non scontata.

Può essere esemplificativa, sul punto, la *ratio* che, durante l'elaborazione del *Codex* del 1983, indusse a stralciare dallo *Schema canonum de Populo Dei* del 1977 il canone che codificava, esplicitamente, l'inviolabilità «secretum commercii epistolaris aliusve personalis indolis»<sup>58</sup>.

Difatti, sebbene il diritto e dovere di osservare la segretezza epistolare fosse stato inserito, da subito, nello statuto giuridico fondamentale di *tutti* i fedeli<sup>59</sup>, si decise di poi di escluderlo dal testo definitivo del Codice, ritenendo non necessaria una norma che trovava concreta applicazione solo per i religiosi<sup>60</sup>.

Uno dei corollari classici del rispetto della vita privata negli ordinamenti civili, l'inviolabilità delle comunicazioni epistolari – invero già parzialmente garantita ai religiosi dal can. 611 del *Codex* del 1917<sup>61</sup> –, è stato, cioè, percepito e riconfigurato sia come attinente alle particolari condizioni di vita di una parte circoscritta del

---

*tium Annotatione et Indice Analytico-Alphabetico Auctus*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1989, p. 59.

Sul punto di veda anche D. CENALMOR, «*Iter*» *Esquemático y fuentes de las obligaciones y derechos de todos los fieles en el CIC 83 y en el CCEO*, in *Fidelium Iura*, 5, 1995, pp. 26-27.

<sup>58</sup> Cfr. can. 33 in *Schema Canonum Libri II - De Populo Dei (Reservatum)*, *Typis Polyglottis Vaticanis*, 1977, p. 30.

<sup>59</sup> Cfr. *Coetus studiorum «De Laicis» (Sessio II)*, in *Communicationes*, 17, 1985, pp. 187-190, 197, 208-209, 219-220, 238 e *Coetus studii «De christifidelium iuribus et associationibus deque laicis» (Sessio VI)*, in *Communicationes*, 18, 1986, p. 373.

<sup>60</sup> Cfr. *Coetus studiorum «De Populo Dei»*, in *Communicationes*, 12, 1980, p. 86.

<sup>61</sup> La libertà dei religiosi di intrattenere un rapporto epistolare riservato con determinati soggetti, gerarchicamente superiori, riconosciuta dal canone 611 del Codice del 1917 è precisata, altresì, da PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, *Responsa ad proposita dubia, De iure Superioris religiosi inspiciendi subditorum litteras*, 27 novembre 1947, in *A.A.S.*, 40, 1948, p. 301.

Popolo di Dio, sia come materia per sé non bisognosa di una ulteriore e generale tutela canonica data l'esistenza di apposita normativa statale<sup>62</sup>.

Ma, se così inteso, il tema della riservatezza nello *ius canonicum* risulta impostato e risolto su un preciso presupposto: la presenza accanto all'ordine ecclesiale di ordinamenti giuridici civili alla cui operatività la Chiesa affida, tendenzialmente, la tutela dei diritti umani.

La questione di fondo, nella cui definizione risiede la ragion di senso della riservatezza come bene specifico dell'ordine ecclesiale è, allora, quella del rilievo della legge naturale e dello spazio da riconoscere alle sue concretizzazioni in tale ordine.

Trattasi *prima facie* di questione quasi banale, risolvibile alla luce del solo dato normativo (la codificazione della riservatezza) letto secondo consolidate acquisizioni della *scientia canonum*; ma, in realtà, complicatissima, poiché tocca la natura stessa della dimensione giuridica nella Chiesa, il modo di concepire e costruire tale dimensione e l'approccio scientifico ad essa.

Trattasi, pertanto, di questione suscettibile di una molteplicità di chiavi di lettura e ricca di tali e tante implicazioni teoriche e pra-

---

<sup>62</sup> Il che trova conferma in almeno altri tre dati relativi ai lavori preparatori del Codice del 1983. Il primo: all'interno del *Coetus studiorum De Laicis* si precisò che l'ambito di esercizio proprio della potestà di giurisdizione non implicava il diritto di violare il segreto epistolare, presupponendo che avessero giuridico rilievo solo le violazioni di tale diritto compiute dalla gerarchia: cfr. in *Communicatio-nes*, 17, 1985, p. 220.

Il secondo dato: come risulta dall'*Archivio Onclin* conservato presso la Facoltà di Diritto Canonico di Lovanio, alcuni consultori del *Coetus studiorum De Laicis* osservarono sia che la riservatezza era già riconosciuta come diritto negli ordinamenti civili, sia che il tema della libertà e segretezza della corrispondenza apparteneva all'ordine dello Stato più che all'ordine della Chiesa. Al riguardo cfr. M. BRADLEY, *The evolution of the right to privacy in the 1983 Code: canon 220*, in *Studia Canonica*, 38, 2004, pp. 554-556.

Il terzo dato: rispondendo ad una intervista sui diritti e doveri dei fedeli A. Del Portillo, consultore del *Coetus studiorum De Laicis*, citò la inviolabilità della corrispondenza come un esempio di diritto umano che, almeno in quel momento storico, non aveva rilevanza pratica nell'ordinamento canonico riguardando il vissuto del fedele nella società civile: cfr. *Entrevista: los derechos de los fieles*, contesta Álvaro del Portillo, in *Fidelium Iura*, 5, 1999, p. 10.

tiche che non è possibile in questa sede considerarla in tutti i suoi tratti. Tuttavia, alcune puntualizzazioni possono e devono essere fatte.

Si è detto che per il magistero cattolico la *lex naturalis* non opera solo *in interiore homine* ma si esprime, giuridicamente, come diritto naturale e cioè come assetto oggettivo dei rapporti interpersonali costituito dalle concrete esigenze di giustizia che derivano dalla legge naturale. Si è detto, parimenti, che, sempre per il magistero cattolico, i diritti naturali devono essere il punto di riferimento dell'organizzazione politico-giuridica della società civile<sup>63</sup>.

Ciò posto, questo insegnamento vale *tout-court* anche per la società ecclesiale?

La legge naturale e i diritti umani che da essa scaturiscono reggono o devono reggere anche i rapporti tra i fedeli?

Di certo, l'idea di una legge divina il cui adempimento conduce l'uomo a Dio caratterizza la storia cristiana della salvezza: dalla legge morale naturale incisa nel cuore della creatura, alla legge mosaica – prima tappa della legge rivelata che concretizza storicamente la morale cristiana –, alla legge evangelica che, con la grazia dello Spirito, perfeziona il compimento delle leggi precedenti attraverso il prisma della carità<sup>64</sup>.

Di certo, gli elementi giuridici, le dimensioni di giustizia presenti in *tutta* la rivelazione cristiana devono strutturare lo *ius Ecclesiae* quali manifestazioni del volere divino, cosicché l'ordinamento canonico scaturisce e dalle direttive che esteriorizzano la legge morale naturale (il diritto divino naturale) e dalla volontà fondazionale di Cristo e, dunque, dalle direttive, promulgate in modo esplicito nelle sacre scritture, che costituiscono la Chiesa quale società soprannaturale (diritto divino positivo).

Da questi postulati derivano una serie di corollari: a) una significativa attenzione della dottrina canonica per il diritto naturale, esa-

---

<sup>63</sup> Cfr. *supra*, par. 4.

<sup>64</sup> Cfr. Mc 10, 17-19; Rm 1, 18-23, 2, 12-15 e 26, 6, 12-18; Col 1, 16-18; CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, nn 1-9; Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 9; CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, cit., nn. 1949-1974.

minato non come tema puramente speculativo, ma – soprattutto nella riflessione moderna e contemporanea – in relazione alla costruzione sistematica dell'ordine ecclesiale all'interno del complesso rapporto tra diritto divino e diritto umano. Senza ripercorrere analiticamente i termini del relativo dibattito è sufficiente evidenziare, quale suo esito, la comune considerazione dello *ius naturae* quale diritto problematicamente ma immediatamente vigente nel sistema canonico prima, al di sopra e oltre ogni definizione positiva<sup>65</sup>. In particolare, considerando diritto positivo il sentimento originario di giustizia che incide sulla società conformando dinamicamente l'ordinamento – secondo una recente acquisizione della cultura giuridica –, si è evidenziato che il diritto naturale vive e vige nella comunità cristiana

---

<sup>65</sup> Sul rapporto tra diritto naturale e giuridicità canonica – notoriamente sancito nella *Distinctio prima* del *Decretum* di GRAZIANO (*Dictum ante* D.I, c. 1) – esiste una bibliografia sterminata.

Per una visione di sintesi cfr. J. HERVADA, *Il diritto naturale nell'ordinamento canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 1, 1989, pp. 493-508; E. MOLANO, *Derecho divino*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. III, cit., pp. 114-118.

Tra le opere a carattere monografico: E. DI ROBILANT, *Significato del diritto naturale nell'ordinamento canonico*, Giappichelli, Torino, 1954.

Quanto agli itinerari storico-culturali che hanno condotto alla definizione del concetto di diritto naturale nella tradizione cattolica si veda P. BELLINI, *Respublica sub Deo. Il primato del Sacro nella esperienza giuridica della Europa preumanistica*, Le Monnier, Firenze, 1992, pp. 45-82.

Una riflessione corale, che mette a confronto la speculazione canonistica con quella filosofica sul tema, si rinviene nei contributi raccolti in *Il problema del diritto naturale nell'esperienza giuridica della Chiesa. Atti del Convegno Internazionale* (Napoli, 16-17 ottobre 1990), a cura di M. TEDESCHI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1993.

Infine, per una ricostruzione della interazione fra diritto divino e diritto umano nelle riflessioni della scienza giuridica canonica si veda J. FORNÈS, *La doctrina canónica del siglo XX sobre el Ius divinum*, in *Il Ius divinum nella vita della Chiesa. XIII Congresso internazionale di diritto canonico (Venezia, 17-21 settembre 2008)*, a cura di J.I. ARRIETA, Marcianum Press, Venezia, 2010, pp. 285-320, nonché per una considerazione del tema non nell'ottica della interazione fra diritto divino e ordinamento positivo canonico, ma come problema della conoscibilità del diritto divino: G. LO CASTRO, *Il Mistero del diritto. I. Del diritto e della sua conoscenza*, Giappichelli, Torino, 1997, pp. 1-62.

come il diritto dichiarato nelle sacre scritture<sup>66</sup>; b) un logico rapporto di specificazione strumentale tra norma canonica positiva e diritti naturali, essendo la prima chiamata ad esplicitare e concretizzare i secondi, rendendo chiaro e manifesto il dovuto e come può essere rivendicato. Non a caso, se dai lavori preparatori del libro «de processibus» del *Codex* del 1917 emerge la consapevolezza della commissione codificatrice di tramutare in canoni lo *ius* fondato sulla legge naturale<sup>67</sup>, l'esigenza di definire e tutelare gli *iura* fondati sulla dignità umana è uno dei criteri direttivi che hanno guidato l'elaborazione del *Codex* del 1983<sup>68</sup>. E ciò senza che le enunciazioni normative che si approssimano alla volontà divina – più rigide di altri precetti ma non prive di margini di contingenza e provvisorietà – possano incidere sulla esistenza o peculiare stabilità giuridica dei diritti naturali<sup>69</sup>; c) una dinamica di coesistenza, nel volto giuridico della Chiesa, tra principi di diritto divino naturale e principi di diritto divino positi-

---

<sup>66</sup> Si veda in questo senso S. BERLINGÒ, *Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche*, a cura di S. DOMIANELLO, A. LICASTRO, A. MANTINEO, il Mulino, Bologna, 2016, spec. pp. 110-129.

<sup>67</sup> Cfr. COMMISSIONE CODIFICATRICE, Consulta 14 marzo 1907, in J. LLOBELL, E. DE LEÓN, J. NAVARRETE, *Il libro «de processibus» nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, 1, *Cenni storici sulla codificazione. «De iudiciis in genere», il processo contenzioso ordinario e sommario, il processo di nullità del matrimonio*, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 934-935.

<sup>68</sup> Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant. A Pontificia Commissione Proposita et Primi generalis coetus «Synodi Episcoporum» Examini subiecta (Sub secreto)*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1967, pp. 13, 24.

Significativamente, l'obiettivo di proclamare e tutelare i diritti derivanti dalla legge naturale fu condiviso sia da tutti i membri del *Coetus centralis de Principis generalibus directivis pro Codicis Iuris Canonici recognitione* e, di poi, sancito al n. 6 dei *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant* (cfr. in *Communicationes*, 52, 2020, pp. 180-181) sia approvato da tutti i Padri del Sinodo dei Vescovi ai quali i *Principia* erano stati inviati in fase consultiva (cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant. A Pontificia Commissione Proposita et Primi generalis coetus «Synodi Episcoporum» Examini subiecta (Sub secreto)*, cit., pp. 49-50).

<sup>69</sup> Con riferimento alla ammissibilità di margini di modificabilità, derogabilità e integrazione della norma che specifica e determina il diritto divino si veda per tutti S. BERLINGÒ, *Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche*, cit., pp. 122, 127.

vo. Coesistenza dovuta alla comune provenienza di tali principi dalla volontà divina e retta dall'assioma teologico per il quale la dimensione soprannaturale non inizia dove finisce quella naturale ma è elevazione di questa, cosicché tutto ciò che concerne la creazione e l'uomo è riconosciuto ed assunto nell'ordine soprannaturale della fede e della grazia, appartiene a tale ordine<sup>70</sup>.

7. (segue): *d) il significato concettuale e pratico di una esplicita sanzione dei diritti naturali nell'ordine canonico. Possibili oscillazioni interpretative: dai diritti naturali quali prevalenti strumenti di regolazione delle relazioni intraecclesiali ai diritti naturali quali elementi lesivi della vincolatività soprannaturale che regge i rapporti tra i fedeli. Considerazioni ricostruttive. Il rapporto di funzionalità tra dignità umana, diritti naturali e salus animarum. La conferma di questo rapporto nella Cost. ap. Pascite gregem Dei*

Date queste essenziali coordinate, il punto da chiarire è, allora, quello dell'importanza e del senso di una formalizzazione dei diritti naturali nella economia del diritto ecclesiale anche in relazione al rapporto tra tale diritto e gli assetti giuridici secolari.

La questione può essere letta in termini completamente diversi asseconda della immagine della Chiesa e del suo diritto al quale ci si riferisce e, conseguentemente, del significato che si attribuisce alla specificità o peculiarità del diritto canonico rispetto ai sistemi giuridici non religiosi.

Volendo ipotizzare due posizioni estreme, se si guarda solo all'elemento visibile della Chiesa, percepita e rappresentata in modo

---

<sup>70</sup> Per una efficace esplicazione di questa dottrina teologica sul rapporto tra realtà naturale e realtà soprannaturale – dovuta a TOMMASO D'AQUINO (cfr. *Scriptum Super Sententiis*, Lib. III, d. 24, q. 1, a. 3, Tomus III, *Sumptibus P. Lethielleux, Editoris, Parisiis*, 1933, p. 771; *Summa Theologiae*, I, q. 1, a. 8, ad 2; *Quaestiones Disputatae De Veritate*, q. 27, a.6, ad 1, in *Id.*, *Opera Omnia, iussu Leonis XIII P.M. edita, tomus XXII, cura et studio fratrum praedicatorum, Romae ad Sanctae Sabinae*, 1973, p. 814) – si veda PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, cit., nn. 64-65.



estrinseco, come una società naturale – conformemente agli schemi del diritto pubblico ecclesiastico – i diritti naturali, allorché concepiti in termini teocentrici, sono ciò su cui si fonda, in concreto, la disciplina giuridica delle relazioni ecclesiali, secondo un rapporto di tendenziale equivalenza tra i diritti umani proclamati negli ordinamenti statali e i diritti umani riconosciuti nell'ordine canonico. Il che comporta un rischio: quello di separare il diritto canonico dall'essenza misterico-soprannaturale della Chiesa, di smarrire il necessario vincolo di funzionalità che deve sussistere tra lo *ius Ecclesiae* e le verità specificatamente rivelate da Cristo; verità che costituiscono il nucleo essenziale dal quale si dirama l'azione disciplinare e sacramentale della Chiesa.

Se, invece, si guarda alla Chiesa come a una realtà sacra e soprannaturale, che esiste ed opera secondo una logica affatto diversa da quella delle società temporali e la cui relazionalità giuridica deve essere, pertanto, tutta pensata e costruita alla luce delle virtù teologali della fede, della speranza e della carità, una specifica attenzione ai diritti naturali, espressioni di una dimensione di giustizia superata dalla logica del Vangelo, non ha ragion d'essere nell'ordine canonico. Il che comporta un diverso rischio: dimenticare il volto umano e fallibile della Chiesa, ritenere ogni considerazione della dimensione naturale potenzialmente lesiva della vincolatività soprannaturale sulla quale si regge la comunità dei fedeli.

Per il vero, posto che la redenzione di Cristo comincia con la sua incarnazione, cosicché «... la natura assunta è al servizio del Verbo divino come vivo organo di salvezza, a lui indissolubilmente unito ...»<sup>71</sup>; posto cioè che Dio ha voluto e vuole svelarsi agli uomini attraverso segni umani, nel rispetto della loro natura, il significato concettuale e pratico di una esplicita sanzione dei diritti naturali nell'ordine canonico scaturisce da due considerazioni.

La prima: è indubbio che il diritto canonico è strutturato, quale sua caratteristica esclusiva e fondante, sul diritto divino positivo, distinguendosi nettamente in ciò dalla giuridicità secolare. Purtut-

---

<sup>71</sup> CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 8.

tavia, questo significa che la *lex naturae* e i diritti naturali non esauriscono la dimensione giuridica della Chiesa, ma non che non siano parte vincolante di tale dimensione. Una parte che non può essere assolutizzata, ma, nemmeno, marginalizzata o ignorata, quasi che ci fosse una differenza qualitativa tra il piano naturale e quello soprannaturale o che il compimento della legge naturale ad opera della Legge evangelica significhi non una piena osservanza della prima nella nuova prospettiva dell'amore, della grazia e della libertà, ma una sua dissoluzione.

Piuttosto, come è stato lucidamente osservato, la pratica dei diritti naturali nella Chiesa è «... il supporto necessario affinché la grazia non diventi una sovrastruttura alla storia ma possa penetrare in essa trasformandola»<sup>72</sup>.

E ciò, però, senza che la funzione di presupposto o condizione previa svolta dalla dimensione naturale, che è anche essa divina, sia intesa in senso negativo o sussidiario, quale male inevitabile e provvisorio in attesa di una piena e sostitutiva operatività nei rapporti interpersonali della logica della fede<sup>73</sup>.

La seconda considerazione: è vero che la natura non produce la grazia, che la società dei credenti non nasce dalla iniziativa umana, né è legittimata dalla *lex naturae*. Purtuttavia, è parimenti vero che ad essere chiamato alla salvezza è l'uomo nella sua condizione di creatura.

---

<sup>72</sup> E. CORECCO, *Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società*, cit., p. 1231.

<sup>73</sup> Difatti, la possibilità di considerare l'attenzione alla dimensione naturale come il segno della incapacità dell'uomo di accogliere pienamente la radicalità del messaggio evangelico e, dunque, come necessaria fase interlocutoria «... quando la mancanza concreta di fede, nei cristiani o nei pastori, esige il ricorso a criteri più facilmente diffusi e accettati da tutti» (E. CORECCO, *Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società*, cit., p. 1231), può trovare sostegno in un dato storico: l'assenza nella vita delle prime comunità cristiane di tematiche giusnaturalistiche. E ciò se tale assenza viene letta come la conseguenza della totale adesione al messaggio evangelico che caratterizza l'inizio della vita della Chiesa, cosicché la legge naturale non è una componente nativa dell'assetto ideologico cristiano. Per questa chiave di lettura si veda P. BELLINI, *Diritto naturale della tradizione cattolica e competenze istituzionali della Chiesa*, in *Il problema del diritto naturale nell'esperienza giuridica della Chiesa*, cit., p. 13.

Significativamente, sin dalla elaborazione del primo *Schema* del progetto della *Lex Ecclesiae Fundamentalis* la trattazione sui fedeli si apriva con il canone 3, che riconosceva la dignità di ogni persona umana e l'obbligo della Chiesa di proteggere i diritti e i doveri che promanano da quella dignità in ragione della vocazione di tutti alla salvezza<sup>74</sup>. Esplicitamente ispirata agli insegnamenti del Concilio Vaticano II sul diritto di tutti alla libertà religiosa e nonostante inevitabili insufficienze contenutistiche e di redazione formale<sup>75</sup>, tale norma delineava, lucidamente, il rapporto di *funzionalità* tra esistenza ed esercizio dei diritti naturali e *salus animarum*, collocava difatti la dignità umana – antecedente la Chiesa ma nella quale è implicita la ricerca di Dio cui l'uomo è destinato –, e le sue conseguenze nell'orizzonte soteriologico cristiano<sup>76</sup>.

Che la dignità dell'uomo e i beni naturali che derivano da tale dignità rientrano pienamente nell'economia del sistema ecclesiale è, peraltro, attestato da specifici profili del diritto penale canonico.

---

<sup>74</sup> Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis cum Relatione (sub secreto)*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1969, pp. 8, 72-73; PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis. Textus emendatus cum relatione de ipso schemate deque emendationibus receptis*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1971, pp. 73-74.

<sup>75</sup> Sulla inidoneità del can. 3 del Progetto di Legge fondamentale della Chiesa a sancire il valore canonico dei diritti umani per carenze redazionali, di collocazione sistematica e coordinamento con gli altri canoni del Progetto si veda P.J. VILADRICH, *Los derechos fundamentales de la persona humana (cánones 3, 4, y 5)*, in *Redacción Ius Canonicum. El proyecto de ley fundamental de la Iglesia, texto bilingüe y análisis crítico*, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1971, pp. 107-110.

<sup>76</sup> Due passaggi del riferimento alla dignità umana di cui al can. 3 della *Lex* meritano in questo senso attenzione: la scelta di sostituire la formula 'Ecclesia omnibus et singulis hominibus' con la formula 'Ecclesia omnium et singulorum hominum', al fine di sottolineare che la Chiesa non attribuisce la dignità umana ma riconosce la dignità che gli uomini posseggono (cfr. in *Communiciones*, 12, 1980, p. 32) e la scelta di specificare che la Chiesa non solo riconosce ma proclama anche la dignità di ogni persona umana (cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis. Textus emendatus*, in *Redacción Ius Canonicum. El proyecto de ley fundamental de la Iglesia, texto bilingüe y análisis crítico*, cit., p. 26).

Il titolo IV, parte terza – *De poenis in singula delicta* – del Libro V – *De delictis et poenis* – del *Codex* del 1917 tipizzava come delitti gli atti contro la vita, la libertà, la proprietà, la buona fama ed i buoni costumi, dando rilievo penale *in iure canonico* a valori propri (anche) della società civile. Una scelta confermata, nella sua sostanza, dal titolo IV – *De crimine falsi* – e dal titolo VI – *De delictis contra hominis vitam et libertatem* –, del Libro VI – *De sanctionibus in Ecclesia* – del *Codex* del 1983 e oggi rafforzata dalla Costituzione apostolica *Pascite gregem Dei* del 23 maggio 2021<sup>77</sup>. Tra le modifiche apportate dalla Costituzione al Libro VI del Codice del 1983 appare, infatti, una nuova denominazione del titolo IV, ora – *De delictis contra bonam famam et de delicto falsi* – che, rispetto alla precedente, dà specifico ed autonomo rilievo al bene naturale della buona fama, ed una nuova denominazione del titolo VI, ora *De delictis contra hominis vitam, dignitatem et libertatem* che, rispetto al precedente, manifesta l'esistenza di fattispecie che sono delittuose poiché offendono la dignità della persona. Prima, fra queste fattispecie, l'abuso sessuale di minori inserito nel titolo VI del nuovo Libro VI del Codice per evidenziare l'essenzialità del bene leso e la conseguente gravità dell'atto di lesione<sup>78</sup>.

Ciò posto, la qualificazione della dignità umana quale bene ecclesiale collega, evidentemente, la giuridicità canonica al magistero sociale cattolico sui diritti umani.

Purtuttavia, il reale significato di tale collegamento va puntualizzato.

È vero che già in sede di elaborazione dei *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant* si affermò la necessità di recepire nel *Codex* i diritti umani giacché «... nostro tempore Codices diversam Nationum hoc thema accurate pertractant, et multis

---

<sup>77</sup> Nel Codice dei canoni delle Chiese orientali i beni naturali della buona fama, della vita, della libertà umana sono penalmente tutelati ai cann. 1450-1455.

<sup>78</sup> Sulla *ratio* di questa scelta redazionale si vedano gli interventi di F. IANNO-NE e di J.I. ARRIETA alla Conferenza Stampa sulle modifiche al Libro VI del Codice di Diritto Canonico del 1° giugno 2021 riportati nel Bollettino n. 0349 della Sala Stampa della Santa Sede in <https://press.vatican.va>.

criticis ansa daretur si Ecclesia hoc sub aspectu retro manerent»<sup>79</sup>. È vero, cioè, che una formalizzazione giuridica *ad intra* dei diritti dell'uomo è stata considerata necessaria in quanto funzionale alla credibilità degli interventi dalla Chiesa *ad extra* su tali diritti, e dunque, come ulteriore elemento di legittimazione di tali interventi. Ma questa motivazione, seppur coerente con il compito della Chiesa di evangelizzare la società civile, non può essere l'unica o principale ragione del rilievo canonico dei diritti naturali. Piuttosto tale rilievo – se non lo si vuole concepire come un dato contingente ed estrinseco, attratto nella giuridicità ecclesiale esclusivamente nell'ottica dei rapporti con la comunità politica –, va riconosciuto come radicato su un elemento oggettivo: anche se chiamati ad una realtà ultramondana i battezzati restano uomini, la dimensione naturale e i diritti umani sono parte costitutiva del loro quotidiano, concreto e reale cammino di salvezza.

Detto diversamente: una eventuale lettura dei richiami ai diritti dell'uomo occasionati dall'analisi dei rapporti Chiesa-mondo quali richiami che si svolgono in un contesto estraneo a quello ecclesiale è superata dal fatto che «La Costituzione *Gaudium et spes* ... si rivela ... documento complementare della Costituzione *Lumen gentium*»<sup>80</sup>.

---

<sup>79</sup> Cfr. COETUS CENTRALIS CONSULTORUM, *Compendium sententiarum sodalibus Coetus centralis de Principis generalibus directivis pro Codicis Iuris Canonici recognitione*, in *Communicationes*, 52, 2020, p. 153.

Nel periodo della elaborazione del Codice del 1983 la necessità di promuovere i diritti umani all'interno della Chiesa quale condizione per poterli promuovere al di fuori della Chiesa fu affermata in particolare nel terzo Sinodo dei Vescovi del 1971: cfr. SINODO DEI VESCOVI, *La giustizia nel Mondo*, Typis Polyglottis Vaticanae, Città del Vaticano, 1971, spec. p. 17.

In generale, per l'attribuzione al diritto canonico del compito di essere *speculum iustitiae* per gli ordinamenti statali cfr. PIO XII, *Allocutio iis qui interfuerunt VI Conventui internationali de Jure poenali*, 3 ottobre 1953, in *A.A.S.*, 45, 1953, p. 734; GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 1993, in *A.A.S.*, 85, 1993, pp. 1256-1260.

<sup>80</sup> K. WOJTYŁA, *Alle fonti del rinnovamento. Studio sull'attuazione del Concilio Vaticano Secondo*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1981, p. 105.

8. (segue): *e) la logica della 'selezione' ed il numero limitato di diritti umani esplicitamente codificati come diritti dei battezzati. Il significato di tali diritti quali espressione di un ambito di peculiare operatività dello ius naturae strettamente connesso alla economia della sacralità e della soprannaturalità. In particolare: il diritto alla riservatezza come diritto di ogni uomo in Ecclesia*

Eppure, tra gli obblighi e i diritti di tutti i fedeli formalizzati nei Codici vigenti, oltre al diritto al matrimonio – compreso nel diritto alla scelta dello stato di vita –, risultano espressamente codificati soltanto tre diritti usualmente classificati come espressione della (sola) dimensione naturale: il diritto alla buona fama (cann. 220 CIC; 23 CCEO), il diritto alla riservatezza (cann. 220 CIC; 23 CCEO) ed il diritto alla protezione giudiziale dei diritti (cann. 221 CIC; 24 CCEO).

E ciò quale esito di un attento processo di selezione – compiuto in sede di elaborazione della normativa codiciale – delle prerogative derivanti dalla dignità umana meritevoli e bisognose di essere esplicitamente riaffermate quali prerogative dei battezzati nella Chiesa<sup>81</sup>.

---

<sup>81</sup> Sull'approccio, utilizzato nella revisione del *Codex* del 1917, al tema del rapporto tra diritti umani e diritto positivo canonico come questione della scelta di quali tra i diritti naturali affermati nei documenti del Concilio Vaticano II, nonché presenti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, richiedessero un esplicito riconoscimento giuridico nella Chiesa si veda J. BEYER, *De statuto iuridico christifidelium iuxta vota synodi episcoporum in novo codice iuris condendo*, in *Periodica*, 57, 1968, pp. 550-552, 580-581; ID., *De iuribus humanis fundamentalibus in statuto iuridico christifidelium assumendis*, in *Periodica*, 58, 1969, pp. 29-58, ma anche i lavori del *Coetus studiorum «De Laicis» (Sessio II)*, in *Communicationes*, 17, 1985, pp. 187-191.

La logica della 'selezione' fu seguita anche durante la redazione dei documenti del Concilio Vaticano II. Nelle diverse proposte di una dichiarazione conciliare sui diritti fondamentali dell'uomo tale dichiarazione fu infatti prevalentemente intensa come la rilettura cattolica della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 e, dunque, come il risultato di un filtro morale sulle istanze dell'uomo moderno. Sul punto cfr. ACTA ET DOCUMENTA CONCILIO OECUMENICO VATICANO II, *apparando, series I*, vol. II, *Consilia et Vota Episcoporum ac Praelatorum, pars I – Europa* (sub secreto), Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1960, pp. 103, 110; ACTA ET DO-

A fronte di questo dato sono possibili diverse osservazioni.

Posto che i principi di giustizia dati da Cristo distinguono lo *ius Ecclesiae* dalle altre esperienze giuridiche e supposta la vigenza implicita dello *ius naturae* quale premessa di tali principi, la scelta di codificare alcuni diritti naturali, concorrendo così ad una loro più efficace operatività, manifesta una particolare attitudine di tali diritti: il loro riferirsi ad una condizione naturale, vissuta nella comunità dei credenti, che è presupposto diretto, specifico ed immediato per la realizzazione delle occorrenze del diritto divino positivo.

Detto altrimenti, l'esplicita inclusione di un diritto naturale tra i diritti e doveri dei battezzati può essere letta come l'individuazione, in un determinato momento storico, di un ambito di peculiare operatività dello *ius naturae* strettamente connesso alla economia della sacralità e della soprannaturalità – e, dunque, alla realizzazione di beni e dinamiche esclusive della giuridicità canonica –, non sufficientemente compreso quale *norma agendi* dei rapporti interpersonali.

In questa ottica, se per un verso la scarsa formalizzazione dei diritti naturali può essere ricondotta al fatto che «... la Chiesa (nella sua concreta attività di Chiesa) non ha modo di venire in contatto più di tanto con ... la componente naturale dell'ordine divino»<sup>82</sup>;

---

CUMENTA CONCILIO OECUMENICO VATICANO II, *apparando, series I (antepreparatoria)*, vol. IV, *Studia et Vota Universitatum et Facultatum ecclesiarum et Catholicarum*, pars II, *Universitates et Facultates extra urbem* (sub secreto), Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1961, p. 218; ACTA SYNODALIA SACROSANCTI CONCILII OECUMENICI VATICANI II, vol. V, pars I, *Commissio de Concilio laboribus coordinandis (sessione I-VII: 21 ianuarii-23 octobris 1963)*, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1990, p. 65.

<sup>82</sup> P. BELLINI, *Diritto naturale della tradizione cattolica e competenze istituzionali della Chiesa*, cit., p. 15.

Difatti, al numero contenuto di diritti naturali codificati corrispondono pochi richiami formali ed espliciti al diritto naturale nei Codici. Tra questi richiami cfr. a titolo indicativo i cann. 199 1°, 1163 § 2, 1165 § 2, 1259, 1299 CIC. A tali canoni corrisponde il can. 1043 del CCEO, che menziona espressamente il diritto di natura ed i cann. 851, 852 e 1542 CCEO, che si riferiscono al diritto divino senza distinzioni.

Per una analisi volta ad evidenziare un ridimensionamento di fatto della operatività del diritto naturale nella interpretazione ed applicazione del sistema normati-

per l'altro verso, i diritti naturali espressamente formalizzati esigono particolare attenzione in quanto concreti campi di esplicazione del rapporto tra natura e soprannatura, tangibili profili della complessa declinazione delle esigenze umane all'interno ed in relazione ad un ordinamento religioso.

Il che potrebbe essere tanto più vero nel caso della riservatezza.

Difatti sia il can. 220 del *Codex* del 1983, sia il can. 23 del Codice dei canoni delle Chiese orientali riconoscono la riservatezza come un diritto *cuiusque personae*. Un riconoscimento che avviene in un contesto nel quale tutti gli altri *iura* sanciti nel titolo I del Libro II del CIC (*De omnium christifidelium obligationibus et iuribus*) e nel Titolo I del CCEO (*De christifidelibus eorumque omnium iuribus et obligationibus*) sono riferiti ai *christifideles*<sup>83</sup>.

Poggiando su questo dato testuale si potrebbe sostenere che il diritto alla riservatezza non è codificato solo come un diritto naturale del fedele, ma, piuttosto, come un diritto di *ogni uomo in Ecclesia*.

Col che, tramite la riservatezza, il tema del rapporto tra legge naturale e diritto positivo canonico si intreccia con il tema della condizione del non battezzato nell'ordine canonico.

È noto che la questione della capacità giuridica dell'infedele nella Chiesa è stata affrontata prevalentemente a partire da un dato dogmatico: il can. 96 CIC che – confermando il can. 87 del *Codex* del 1917 – definisce come soggetto di diritto *in iure canonico*, come persona (solo) colui che ha ricevuto il battesimo.

È parimenti noto che questa norma è oggetto di diverse interpretazioni riconducibili, pur nella molteplicità delle loro sfumature, a due posizioni di fondo. La posizione di chi, attenendosi alla qualifica codiciale di persona e considerando l'ordine ecclesiale come rivolto esclusivamente ai fedeli, ritiene i battezzati unici soggetti ca-

---

vo canonico si veda invece G. LO CASTRO, *Interpretazione e diritto naturale nell'ordinamento canonico*, in *Il problema del diritto naturale nell'esperienza giuridica della Chiesa*, cit., pp. 55-74.

<sup>83</sup> L'unico altro diritto riconosciuto non ai fedeli, ma, più genericamente, a 'coloro che si dedicano alle scienze sacre' è il diritto di libertà di ricerca ex cann. 218 CIC e 21 CCEO.



nonici di diritto, e la posizione di chi, non riferendosi solo al dettato del can. 96 CIC e assumendo il concetto di persona nella sua valenza metafisica, sostiene la soggettività e capacità giuridica naturale di ogni uomo nell'ordine della Chiesa<sup>84</sup>.

In base alla prima opzione ermeneutica, che guarda alla formalizzazione tecnica del diritto, il termine 'persona' ex can. 96 CIC e il termine 'christifidelis' di cui ai cann. 204 CIC e 7 CCEO sono, di fatto, sinonimi indicando – al più sotto angolature diverse (formale l'una, teologica l'altra) – lo stesso soggetto: colui che è stato incorporato a Cristo e alla Chiesa mediante il battesimo; in base alla seconda opzione, che muove dalle cause della giuridicità, è invece possibile ricondurre il termine 'persona', inteso in senso sostanziale, ad ogni essere umano, ed il termine 'fedele' alla persona che ha ricevuto il battesimo.

Ciò posto, coerentemente con quanto sin ora sostenuto sulla interazione tra diritto divino naturale e giuridicità canonica appare difficile ritenere che l'acattolico – i cui atti hanno comunque rilievo *in iure canonico*<sup>85</sup> – non sia soggetto di diritto nell'ordine del-

---

<sup>84</sup> A titolo esemplificativo, per un esponente della prima chiave di lettura vigente il *Codex* del 1917 cfr. W. ONCLIN, *Membres de l'Église-Personnes dans l'Église*, in *L'Année canonique*, 9, 1965, pp. 16-21; per la seconda opzione ermeneutica, vigente il Codice del 1983 cfr. invece G. LO CASTRO, *La persona nella Chiesa e il suo diritto*, in *La persona nella Chiesa. Diritti e doveri dell'uomo e del fedele*, cit., pp. 70-84.

Una ricostruzione di sintesi del dibattito dottrinale con riferimento e al Codice Pio-Benedettino e ai Codici vigenti si rinviene in P.A. BONNET, *Capacità. IV) Diritto canonico*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. V, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1988, pp. 2-3; J. OTADUY, *Lezioni di diritto canonico. Parte generale*, Marcianum Press, Venezia, 2011, pp. 139-151.

<sup>85</sup> Cfr. cann. 60, 1086 § 2, 1299 § 1, 1143-1144; 1476, 1549 CIC; cann. 803, 845-855, 1043, 1134, 1230 CCEO.

Va altresì evidenziato che durante la definizione del contenuto dei *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant* emerse sia l'esigenza di ampliare la trattazione sul diritto naturale sia la volontà di estendere esplicitamente l'ambito di applicazione del diritto canonico ai non battezzati riconosciuti come persone e dotati di un proprio statuto giuridico-canonico. Sul punto cfr. COETUS CENTRALIS CONSULTORUM, *Compendium sententiarum sodalibus Coetus centralis de Principia generalibus directivis pro Codicis Iuris Canonici recognitione*, in *Communicationes*, 52, 2020, pp. 144-147.

la Chiesa e che non possa vantare alcuna pretesa radicata nella sua condizione umana in tale ordine.

Piuttosto, è più congruente asserire che al riconoscimento dei diritti naturali del fedele non può non corrispondere un riconoscimento degli stessi diritti naturali al non battezzato dato che il titolo di tali diritti è il medesimo in entrambi i casi: la dignità umana.

Né potrebbe essere diversamente.

Se è vero che tutti gli uomini sono chiamati a far parte del Popolo di Dio, la realizzazione di questa vocazione, per un verso, pone ogni persona non battezzata in relazione con la Chiesa ed il suo diritto; per l'altro verso, passa attraverso il rispetto del delineato rapporto di funzionalità tra natura e salvezza<sup>86</sup>.

---

<sup>86</sup> Per utili considerazioni sulla persona non battezzata quale titolare del diritto a ricevere il battesimo e realizzare la sua vocazione alla Chiesa si veda C.J. ERRÁZURIZ M., *Riflessioni sul rapporto tra battesimo e situazione giuridico-canonica della persona*, in *Fidelium Iura*, 6, 1996, pp. 141-157.

## Sezione seconda

### CONTENUTI

9. *La codificazione della riservatezza come diritto: a) il can. 220 nei lavori preparatori del Codice del 1983. La definizione congiunta di due beni: la buona fama e l'intimità. La parabola della buona fama: da diritto costituzionale dei fedeli formulato in termini positivi ed immediati ad oggetto di un divieto di lesione posto a carico di tutti. La rappresentazione della buona fama come bene naturale la cui protezione richiede un sistema di doveri più che un sistema di diritti. Riflessi di questa rappresentazione sulla enunciazione del diritto alla riservatezza*

Nell'esplicitare i fondamenti del diritto alla riservatezza nell'ordine canonico si è accennato alle enunciazioni dogmatiche di tale diritto: cann. 220 CIC e 23 CCEO. La definizione della formula 'riservatezza' passa, infatti, anche attraverso una ricostruzione dei possibili significati di questi canoni e della loro portata applicativa.

Al riguardo, utili spunti di riflessione derivano dall'iter di elaborazione di tali norme.

Per il vero, sia il canone 220 del *Codex* del 1983 sia il quasi identico canone 23 del Codice dei canoni delle Chiese orientali del 1990, individuano due beni degni di tutela: la buona fama e l'intimità<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Il can. 220 del CIC recita: «Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere, nec ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam violare».

Il can. 23 del CCEO afferma: «Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegitime laedere nec ius ullius personae ad propriam intimitatem tuendam violare».

L'unica differenza testuale tra le due norme è, dunque, data dal fatto che il Codice latino riferisce il diritto alla riservatezza 'ad ogni persona', mentre il Codice dei canoni delle Chiese orientali 'a qualsiasi persona'.

La codificazione congiunta di tali beni – dovuta, come si vedrà, ad una integrazione del testo del canone 220 dello *Schema novissimum* del 1982 – di per sé non stupisce, giacché giustificata dall'esistenza di un rapporto di affinità o correlazione tra buona fama e riservatezza già affiorato in questa sede<sup>2</sup>.

Ne consegue che per comprendere la logica e la struttura dell'affermazione dogmatica del diritto alla riservatezza è necessario considerare, intanto, i passaggi più significativi della redazione del diritto alla buona fama.

Tale diritto fu oggetto di due gruppi di studio: il *Coetus de Laicis*, che lo inserì da subito nello statuto giuridico generale di tutti i fedeli<sup>3</sup>, ed il *Coetus De Lege Ecclesiae Fundamentalibus*, che incluse il diritto alla buona fama già nel primo *Schema* della *L.E.F.*, nel capitolo 'De Ecclesia seu de Populo Dei'<sup>4</sup>.

Senza ripercorrere analiticamente le singole fasi del lavoro dei due gruppi di studio, ciò che interessa in questa sede è evidenziare i seguenti dati:

---

Si tratta di un dato testuale che ha una precisa spiegazione: nei lavori preparatori del CCEO il can. 23 risulta recepito dal can. 220 del CIC senza essere oggetto di una elaborazione autonoma. È ciò perché in seguito a proposta avanzata *ex officio* dalla Segreteria della Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale, tutti i canoni 203-223 del CIC furono incorporati nel Codice di Diritto Canonico Orientale e collocati subito dopo i canoni preliminari come primo *Titulus* dell'intero Codice. Sul punto cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO, *Schema canonum de laicis et de christifidelium consociationibus nella nuova revisione*, in *Nuntia*, 21, 1985, pp. 4-8.

<sup>2</sup> Cfr. *supra*, par. 5 e cap. I, par. 2. Tra le ricostruzioni che tentano una lettura congiunta dei due beni si veda J. MURAT, *I diritti soggettivi della buona fama e dell'intimità codificati nel canone 220*, Pontificia Università Urbaniana, Roma, 1991.

<sup>3</sup> Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Coetus Studiorum «De Laicis»*, Sessio II (*Conventus habiti diebus 16-21 oct. 1967*), in *Communicationes*, 17, 1985, p. 210.

<sup>4</sup> Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Acta et documenta Coetus Specialis Studii «De lege Ecclesiae Fundamentalibus»*, *Relatio Sessionis II: 3-7 mar 1969*, vol. II, p. 176; *Id.*, *Schema Legis Ecclesiae Fundamentalibus cum Relatione (sub segreto)*, Typis Polyglottis Vaticanis, e Civitate Vaticana, 1969, p. 16.

- a) la buona fama fu rappresentata come un bene naturale, riconosciuto dal magistero della Chiesa a tutti gli uomini ma dotato di specifico rilievo ecclesiale. Segnatamente, a fronte dei consultori che ritenevano superflua la canonizzazione di un diritto umano prevalse la tesi che evidenziò la valenza della buona fama quale *condizione* per inserirsi positivamente nella comunità dei credenti e requisito per assumere determinati uffici<sup>5</sup>;
- b) conseguentemente, si decise di dedicare a questo bene un canone autonomo, che sancisse in termini *positivi e immediati* sia lo *ius* dei fedeli alla buona fama, sia il dovere di non lederla *illegittimamente*<sup>6</sup>;
- c) ciononostante, il can. 220 dello *Schema novissimum* del 1982 presentato al Romano Pontefice non sanciva un diritto dei battezzati alla buona fama, ma il *divieto* per *tutti* di ledere questo bene naturale *qua quis gaudet*<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Acta et documenta Coetus studii «De Populo Dei»: Relatio complectens animadversiones quas Episcoporum Conferentiae aliaque consultationis corpora linguis gallica, anglica vel germanica scripserunt ad schema Libri II «De Populo Dei»*. Series Altera (*Recognitio schematis post consultationem*), vol. I, pp. 24, 42; PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Acta et documenta Coetus Specialis studii «De lege Ecclesiae fundamentalis», Animadversiones (Synthesis Animadversionum ... ab Onclin confecta) (19 mai 1970 e 16 iul 1970)*, vol. III, p. 503; PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Acta et documenta Coetus Specialis studii «De lege Ecclesiae fundamentalis», Observationes ad Schema LEF (1976) a Membris PCCICR necnon PCCICOR*, vol. V, p. 267.

<sup>6</sup> Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Coetus Studiorum «De Laicis», Sessio II (Conventus habiti diebus 16-21 oct. 1967)*, in *Communicationes*, 17, 1985, pp. 211, 237-238; PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Acta et documenta Coetus Specialis studii «De lege Ecclesiae fundamentalis», Relatio Sessionis IV: 19-23 mai 1970*, vol. IV, p. 15; PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Acta et documenta Coetus Specialis studii «De lege Ecclesiae fundamentalis», Relatio Sessionis VII: 17-22 dec. 1973*, vol. IV, p. 542.

<sup>7</sup> Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Acta et documenta Coetus Specialis studii «De lege Ecclesiae fundamentalis», Schematis secundum generales Episcoporum animadversiones emendati quaedam adumbratio*, vol. IV, p. 482; PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Codex Iuris Canonici, Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis*

Fermo l'inserimento della buona fama nel titolo 'De omnium christifidelium obligationibus et iuribus', si decise, cioè, di far leva sul *dovere* di rispettare tale bene; dovere configurato, però, non come specifico del fedele ma come obbligo di ogni uomo<sup>8</sup>.

Siffatta scelta redazionale – che ripeteva la tutela indiretta della buona fama già apprestata, in sede penale, dal can. 2355 CIC 17 – può trovare giustificazione nell'idea, lucidamente prospettata in dottrina, per la quale la concezione canonica del diritto naturale, inteso come *norma agendi*, fonda un sistema di doveri personali più che un sistema di diritti<sup>9</sup>.

---

*emendatum atque Summo Pontifici praesentatum*, Typis Polyglottis Vaticanis, e Civitate Vaticana, 1982, can. 220, p. 36.

<sup>8</sup> L'enunciazione del divieto di ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, in sostituzione della precedente formula che sanciva il diritto dei fedeli alla buona fama, appare per la prima volta al canone 20 del terzo *Schema* della *L.E.F.*, elaborato dal novembre 1972 al febbraio 1976 e resta inalterato nei successivi schemi del progetto: cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Acta et documenta Coetus Specialis studii De lege Ecclesiae fundamentalis*, vol. IV, p. 482 nonché lo *Schema* della *L.E.F.* del 1976 pubblicato in *Il Regno. Documenti*, 21, 1978, p. 431.

In seguito alla non promulgazione della *L.E.F.*, il testo del canone 20 sarà inserito nello *Schema novissimum* del 1982: cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em. mis atque Exc. mis patribus exhibitarum Patribus Commissionis ad Novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsonibus a secretaria et consultoribus datis (Patribus commissionis stricte reservata)*, Typis Polyglottis Vaticanis, e Civitate Vaticana, 1981, p. 352.

<sup>9</sup> Cfr. in questo specifico senso P. BELLINI, *Libertà e dogma. Autonomia della persona e verità di fede*, il Mulino, Bologna, 1991, pp. 129-142.

Sulla precedenza dei doveri rispetto ai diritti che caratterizza l'ordinamento canonico e che ha, conseguentemente, determinato la struttura del titolo I 'De omnium christifidelium obligationibus et iuribus' del libro II del Codice del 1983 si vedano sia le osservazioni del Pro-Presidente della Commissione per la Revisione del *Codex* del 1917 R. CASTILLO LARA, *I doveri ed i diritti dei christifideles*, in *Saesianum*, 48, 1986, pp. 319-321, sia lo scritto di E. CORECCO, *Il catalogo dei doveri-diritti del fedele nel CIC*, in *Ius et communio. Scritti di Diritto Canonico*, vol. I, a cura di G. BORGONOVO, A. CATTANEO, Facoltà di Teologia di Lugano-Piemme, Lugano-Casale Monferrato, 1997, pp. 486-521, il quale imputa la priorità del dovere sul diritto al fatto che tutti i fedeli sono chiamati a vivere nella comunione con Dio che determina la *communio cum hominibus*.

Ancora, è probabile che la scelta di non affermare, direttamente, un diritto alla buona fama, bensì di sancire una pretesa di comportamento a carico di chiunque entri in relazione con chi possiede tale bene, sia dovuta alla convinzione che, per la sua intrinseca dignità, ogni persona, a prescindere dalle proprie qualità ed azioni, possiede una buona reputazione di base che abbisogna di essere protetta più che proclamata.

In ogni caso, la formulazione indiretta della buona fama ha *condizionato* l'enunciazione del diritto alla riservatezza, inserito nel can. 220 del testo definitivo del Codice del 1983 come divieto di violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità.

Su questa integrazione del testo del can. 220 sono disponibili (solo) tre dati: a) fu decisa durante la revisione dello *Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum* compiuta dal Romano Pontefice con la collaborazione di un gruppo di esperti e di Vescovi prima della promulgazione del nuovo Codice<sup>10</sup>; b) la formula 'ius personae ad propriam intimitatem tuendam' fu assunta dal can. 642 dello *Schema novissimum*, che la utilizzava per i candidati al noviziato; c) l'aggiunta di tale formula al can. 220 avvenne su impulso di Mons. Istvan Mester, che aveva chiesto di riconoscere il diritto all'*intimitas* anche ai seminaristi<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Su questa fase dei lavori di elaborazione del Codice del 1983 si veda, in generale, quanto riportato da U. BETTI, *Appunto sulla mia partecipazione alla revisione ultima del Nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *Il processo di designazione dei Vescovi. Storia, legislazione, prassi. Atti del X Symposium Canonistico-Romanistico*, 24-28 aprile 1995, Pul Editrice, Città del Vaticano, 1996, pp. 27-45.

Per la notizia della integrazione del can. 220 cfr. in particolare U. BETTI, *In margine al Nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *Antonianum*, 58, 1993, p. 631; R. CASTILLO LARA, *I doveri ed i diritti dei christifideles*, cit., p. 313, nota 19, p. 318, nota 39.

<sup>11</sup> In questo senso cfr. l'annotazione di A. CAUTERUCCIO, *Il diritto alla buona fama e alla intimità. Analisi e commento del canone 220*, in *Commentarium pro religiosis et missionaris*, 73, 1992, p. 60, nota 63 e, soprattutto, il resoconto della riunione del 13 luglio 1982 del gruppo di consultori che insieme al Romano Pontefice revisionò lo *Schema novissimum* del 1982. Tale resoconto si rinviene nell'*Archivio Onclin* conservato presso la Facoltà di Diritto Canonico di Lovanio: cfr. M. BRADLEY, *The evolution of the right to privacy in the 1983 Code: canon 220*, cit., pp. 568-569.

Di certo, con l'integrazione del can. 220 un diritto della persona, venuto in rilievo in relazione a situazioni particolari quali l'accesso alla vita religiosa e al sacerdozio, fu annoverato tra gli obblighi e i diritti di tutti i fedeli nella maturata convinzione di rispondere, così, ad una istanza di giustizia che, in quel momento storico, emergeva nella società ecclesiale<sup>12</sup>.

10. (segue): *b) il diritto e dovere dei fedeli servandi secretum commercii epistolaris aliusve personalis indolis nello Schema canonum Libri II-de Populo Dei del 1977. La revisione dello Schema De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum e il problema di conciliare la possibilità di ricorrere ai periti per accertare l'idoneità fisica e psichica dei novizi*

---

Va, peraltro, evidenziato che in seguito alla integrazione del can. 220 con il diritto alla intimità il riferimento a tale diritto presente nel can. 642 dello *Schema novissimo* fu sostituito con il richiamo all'intero can. 220. Il che ha comportato una estensione della garanzia dei novizi posto che la perizia su di essi deve oggi avvenire rispettando non solo l'intimità, ma, anche, la buona fama.

Una scelta diversa è stata, invece, compiuta in sede di elaborazione del CCEO. Il can. 453 §§ 2-3 sulla disciplina per l'ammissione al noviziato nei monasteri, infatti, non richiama esplicitamente né la possibilità di ricorrere a degli esperti, né il can. 23, ma afferma che il Superiore accerta l'idoneità e la piena libertà del candidato con 'mezzi opportuni'. Resta che l'opportunità dei mezzi utilizzati non può non dipendere anche dal rispetto del diritto a difendere la propria intimità.

<sup>12</sup> Al riguardo è significativo che il Prefetto della Congregazione per il Clero, il Cardinale Silvio Oddi, con lettera ufficiale del 17 ottobre 1981 (Prot. N. 16653) indirizzata al Presidente della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico, aveva richiesto di inserire nel catalogo dei diritti e doveri dei fedeli una norma che sancisse il diritto di ogni persona alla intimità psicologica e morale. Sul punto cfr. PONTIFICIUM CONSILIVM DE LEGVM TEXTIBVS INTERPRETANDIS, *Acta et documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Congregatio Plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1991, pp. 354-355, nota 2.

In generale, sul pragmatismo con il quale il legislatore canonico ha scelto di dare rilevanza a determinati diritti e doveri guardando a ciò che suggerivano le circostanze storiche e culturali più che ad astratti criteri metodologici o speculativi si veda R. CASTILLO LARA, *I doveri ed i diritti dei christifideles*, cit., p. 325.



*con la protezione della riservatezza di questi ultimi. La qualificazione dell'intimitas come diritto inviolabile di ogni persona*

In effetti, prima della codificazione del diritto all'*intimitas*, la sensibilità del legislatore per il tema 'riservatezza' si era già palesata in altri momenti della elaborazione del nuovo Codice canonico.

Si è accennato, in questa sede, alla presenza, nello *Schema canonum Libri II - de Populo Dei* del 1977, del can. 33 ai sensi del quale: «Christifideles officium et ius habent servandi secretum commercii epistolaris aliusve personalis indolis»<sup>13</sup>.

Tale norma era l'esito dell'ampliamento del dovere e diritto di osservare il segreto della corrispondenza; diritto e dovere sancito nello statuto giuridico fondamentale di tutti i fedeli<sup>14</sup>. In sede di revisione di questo statuto ad opera del *Coetus studii* «De christifidelium iuribus et de associationibus deque laicis», constatato che una analoga norma non era prevista negli schemi della *L.E.F.*, si decise di aggiungere la formula 'aliusve personalis indolis', potenzialmente in grado di dare rilievo giuridico ad ogni declinazione della riservatezza, «... ut textus alios posibles casus complectatur»<sup>15</sup>.

Dopo l'esclusione, nel 1979, del can. 33 dallo *Schema canonum Libri II de Populo Dei*, motivata dal fatto che «l'unica applicazione

---

<sup>13</sup> Cfr. in *Schema Canonum Libri II - De Populo Dei (Reservatum)*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1977, p. 30 nonché *supra*, cap. II, par. 6.

<sup>14</sup> Cfr. COETUS STUDIORUM «DE LAICIS» (*Conventus habiti diebus 28 novembris-3 decembris anni 1966*), in *Communicationes*, 17, 1985, p. 190; COETUS STUDIORUM «DE LAICIS» (*Conventus habiti diebus 16-21 oct. 1967*), in *Communicationes*, 17, 1985, pp. 219-220.

<sup>15</sup> COETUS STUDII «DE CHRISTIFIDELIUM IURIBUS ET DE ASSOCIATIONIBUS DEQUE LAICIS», *Sessio VI (diebus 7-11 aprilis 1975 habita)*, in *Communicationes*, 18, 1986, p. 373.

La proposta di estendere la tutela della buona fama alla tutela della riservatezza e ad altri diritti naturali era già emersa durante la revisione dello Schema *de Populo Dei* da parte dell'episcopato australiano: cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Acta et documenta Coetus studii «De Populo Dei»: Relatio complectens animadversiones quas Episcoporum Conferentiae aliaque consultationis corpora linguis gallica, anglica vel germanica scripserunt ad schema Libri II «De Populo Dei». Series Altera (Recognitio schematis post consultationem)*, cit., p. 24.

della norma può riguardare i religiosi»<sup>16</sup>, il diritto alla intimità venne in rilievo in occasione della revisione dello Schema «De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum».

Segnatamente, a fronte del can. 46 – che, per un verso, chiedeva al Superiore di ammettere al noviziato solo i candidati dotati di salute, indole adatta e maturità sufficiente e, per l'altro verso, prevedeva che, all'occorrenza, questi requisiti fossero accertati da esperti – emerse il problema della compatibilità tra tali accertamenti e la salvaguardia della intimità dei candidati<sup>17</sup>.

La questione era avvertita da tempo ed esplicitata in diversi documenti ufficiali: dal *Monitum Cum compertum*, che escludeva la necessità di esami psichiatrici per l'ammissione al sacerdozio o alla vita religiosa<sup>18</sup>, all'Istruzione *Renovationis causam*, che ammetteva il ricorso allo psicologo solo con il libero consenso degli aspiranti alla vita religiosa<sup>19</sup>.

Al contempo, l'attenzione della gerarchia per il tema derivava dal dibattito internazionale promosso dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite contro le tecniche di manipolazione psicologica; tecniche utilizzate, tra l'altro, nei luoghi di educazione e maturazione della vocazione religiosa. Tale dibattito nel 1976 aveva indotto la Segreteria di Stato ad emanare una Lettera circolare, con annessa Nota indicativa, nella quale, ammessi casi di abusi psicologici su novizi, seminaristi, religiosi e sacerdoti, si ricordava che, nella Chiesa, test psicologici tesi a scoprire l'interiorità della persona erano leciti solo se realizzati all'interno di precise coordina-

---

<sup>16</sup> COETUS STUDIORUM «DE POPULO DEI», *Examen animadversionum exhibitatum circa schema ex processu verbali lingua italica confectio*, Seduta del 19 ottobre 1979, in *Communicationes*, 12, 1980, p. 86. Sul punto cfr. anche *supra*, par. 6.

<sup>17</sup> Cfr. COETUS STUDIORUM «DE INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE PER PROFESSIONEM CONSILIORUM EVANGELICORUM», VII Sessione, 10 novembre 1979, in *Communicationes*, 12, 1980, p. 186.

<sup>18</sup> Cfr. SUPREMA SACRA CONGREGATIO S. OFFICII, *Monitum*, 15 luglio 1961, in *A.A.S.*, 53, 1961, p. 571.

<sup>19</sup> Cfr. SACRA CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS ET INSTITUTIS SAECULARIBUS, *Instructio de accomodata renovatione institutionis ad vitam religiosam ducendam*, 6 gennaio 1969, in *A.A.S.*, 61, 1969, p. 113.

te. Coordinate corrispondenti, difatti, a quelle già indicate dal magistero di Pio XII<sup>20</sup>.

In siffatto contesto, a fronte della frase 'adhibitis etiam, si opus fuerit, peritis' del can. 46, le proposte del Gruppo speciale di studio che rivedeva lo Schema «De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum» oscillarono tra l'eliminazione della frase stessa e la sua integrazione con un criterio prudenziale. Criterio di poi individuato nella formula 'salvo iure inviolabili personae ad propriam intimitatem tuendam', approvata ed inserita nel testo definitivo del canone per un solo voto<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Con il Documento *Respect de la vie privée des individus et de l'intégrité et de la souveraineté des Nations*, N.E., CN. 4 116, nel 1968 le Nazioni Unite avevano chiesto, esplicitamente, alle confessioni religiose di adottare al loro interno i criteri indicati nel documento stesso per l'uso delle indagini psicologiche al fine di una reale difesa del diritto individuale alla riservatezza. Ciò posto, la lettera circolare della Segreteria di Stato del 6 agosto 1976, prot. N. 311157, che richiamava tale documento, fu inviata a tutte le rappresentanze diplomatiche con l'indicazione di comunicarla all'episcopato di ogni nazione. Sul punto si veda la ricostruzione di M.D. COLOMBO, *La protección de la intimidad (can 220 CIC) y el examen psicológico en la admisión a la formación sacerdotal*, Pontificia Studiorum Universitas A S. Thoma AQ. In Urbe, Roma, 1995, pp. 48-51 e di G. INGELS, *Protecting the right to privacy when examining issues affecting the life and ministry of clerics and religious*, in *Studia Canonica*, 34, 2000, pp. 439-466, con l'esame di una decisione della Congregazione per il Clero del 1998 che richiama la lettera circolare della Segreteria di Stato.

Quanto al magistero di Pio XII sull'uso delle tecniche psicologiche si veda *supra*, par. 5, nonché per la sua applicazione da parte della dottrina V. MARCOZZI, *Indagini psicologiche e diritti della persona*, in *La civiltà cattolica*, 2, 1976, pp. 541-551; ID., *Il diritto a difendere la propria intimità nel Nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *La Civiltà Cattolica*, 4, 1983, pp. 573-580; R. ZAVALLONI, *Tecniche d'investigazione e vita privata*, in *Antonianum*, 52, 1977, pp. 585-625.

<sup>21</sup> Cfr. COETUS STUDIORUM «DE INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE PER PROFESSIONEM CONSILIORUM EVANGELICORUM» VII Sessione, 10 novembre 1979, in *Communicationes*, 12, 1980, p. 187.

Il testo del can. 46 andò a costituire senza variazioni prima il can. 568 dello Schema del 1980 (cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E: Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatiumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1980, pp. 137-138) e poi il can. 642 dello *Schema novissimum* del 1982 (cfr. PONTIFICIA COMMISSIO

Ciò posto, durante la quinta *Congregatio Plenaria* della Commissione per la Revisione del Codice dieci Cardinali chiesero di integrare il can. 212 § 1 dello *Schema* del 1980, che prevedeva il requisito della salute fisica e psichica per l'ammissione al seminario, vincolando l'accertamento di tali qualità al rispetto dell'intimità dei candidati.

La proposta fu respinta con due sostanziali argomentazioni: la minore vulnerabilità dei seminaristi rispetto ai novizi, posto che solo per questi era esplicitamente previsto il ricorso ai periti, e il pericolo che un riferimento non necessario alla intimità potesse essere strumentalizzato per svuotare momenti essenziali della formazione sacerdotale come la direzione spirituale<sup>22</sup>.

11. (segue): *c) considerazioni a margine dei lavori preparatori. Sulla struttura del can. 220. Sull'ambito nel quale viene in rilievo la riservatezza nella seconda codificazione canonica. Sulla specifica valenza assunta dalla riservatezza nei rapporti istituzionali tra società religiosa e società civile*

Ora, alla luce di questi frammenti dei lavori preparatori, (almeno) tre considerazioni possono essere fatte.

La prima concerne le ragioni dell'attuale formulazione del diritto all'*intimitas*.

Durante l'elaborazione del Codice, stabilito di non escludere in radice il ricorso a perizie di esperti per i novizi, il generico richiamo al diritto del candidato di difendere la propria intimità funse da argine contro possibili abusi, legittimando ogni scelta di sottrarsi a tali perizie, fisiche e/o psicologiche o di modularle in nome della salva-

---

CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Codex Iuris Canonici, Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici prae-sentatum*, cit., p. 119).

<sup>22</sup> Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Acta et documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Congregatio Plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, cit., pp. 354-359.

guardia di ciò che la persona percepisce come elemento costitutivo della propria interiorità. Questa enunciazione dell'*intimitas* in chiave difensiva è stata poi assunta per sancire il generale diritto alla riservatezza di tutti i fedeli. Il che spiega, in parte, perché il diritto alla intimità viene oggi a coincidere con il diritto di difendere tale bene.

L'unica differenza tra la formula del can. 46 dello *Schema* «De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum» e i cann. 220 CIC e 23 CCEO è che le norme vigenti non qualificano l'*intimitas* come un diritto inviolabile.

Ciò posto, se tra i diversi significati giuridici che possono essere attribuiti al concetto di inviolabilità si adotta quello di 'assolutezza' ed 'immodificabilità', la scelta di privare l'*intimitas* di tale aggettivo risponde, molto probabilmente, alla idea cristiana dei diritti umani quali istanze che non coincidono con un ambito di potere sconfinato dell'individuo, ma sono, piuttosto, strutturate sulla natura sociale e relazionale dell'uomo<sup>23</sup>.

La seconda considerazione riguarda l'ambito nel quale viene storicamente in rilievo la riservatezza come diritto nella seconda codificazione canonica. L'*intimitas* prende consistenza come specifico bene canonico in relazione a un profilo relevantissimo per la vita della comunità dei credenti, quale è quello del vaglio della vocazione e idoneità alla vita religiosa e sacerdotale sia nella ammissione di novizi e seminaristi, sia durante la loro formazione. Si tratta di momenti nei quali sono in gioco libertà, diritti e doveri essenziali: la libertà della Chiesa di scegliere e preparare i propri ministri senza subire alcuna interferenza o impedimento da parte delle autorità civili quale profilo della libertà religiosa considerata nella sua dimensione collettiva<sup>24</sup>; il diritto dei candidati di ricevere aiuto e sostegno per esaminare e realizzare una vocazione che nasce dalla Chiesa, si

---

<sup>23</sup> Cfr. *supra*, par. 5. Sul concetto di inviolabilità dei diritti si veda per tutti A. CELOTTO, *Diritti (diritto costituzionale)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, aggiornamento, Utet Giuridica, Torino, 2017, pp. 272-273.

<sup>24</sup> Cfr. CONCILIO VATICANO II, Dich. *Dignitatis humanae*, n. 4, che include tra le immunità che spettano a tutte le comunità di credenti in ragione della libertà religiosa il diritto di scegliere, educare, nominare e trasferire i propri ministri.

compie nella Chiesa ed è al servizio della Chiesa<sup>25</sup>; il dovere, morale e giuridico, di Vescovi e Superiori religiosi di discernere e verificare la vocazione e l'idoneità dei candidati per salvaguardare il bene della missione ecclesiale (cfr. cann. 241 § 1, 642, 689 §§ 2-3, 1029, 1041 1°, 1044 § 2, 1°, 1051, 1052 CIC; 342 § 1, 448, 453 § 2, 547 §§ 2-3, 758 § 1, 762 § 1, 1°, 763 3°, 770, 771 CCEO).

*Mutatis mutandis*, il medesimo concorrere di diritti, doveri e libertà si realizza (o dovrebbe realizzarsi) in occasione di un altro profilo essenziale della organizzazione ecclesiale: la provvista degli uffici, che dovrebbero essere ricoperti da persone adatte a svolgere il compito ricevuto a vantaggio della comunità dei credenti; comunità che può essere considerata come titolare del diritto ad essere ben governata<sup>26</sup>.

Ebbene, è all'interno di questa complessa articolazione tra libertà, diritti e doveri che l'*intimitas* della persona assume una funzione centrale in ragione di un preciso presupposto: il riconoscimento, radicato nella tradizione ecclesiale e ribadito dal recente magistero, della salute fisica e psichica – e, dunque, di una sana dimensione

---

<sup>25</sup> Su questa relazione di interdipendenza tra Chiesa e vocazione del candidato si veda CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio*, 29 giugno 2008, n. 1, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>26</sup> Per questi aspetti, all'interno di una lucida ricostruzione che mira a delineare un diritto-dovere dei fedeli di denunciare l'assenza di idoneità dei titolari degli uffici ecclesiastici, si veda per tutti G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Mucchi Editore, Modena, 2019.

Sul punto va altresì evidenziato sia che la recente riforma della Curia romana ha sancito la verifica, da effettuarsi in modo appropriato, della idoneità dei candidati *ad Officiali della Curia Romana* (cfr. FRANCESCO, Costituzione apostolica *Praedicate Evangelium* sulla Curia romana ed il suo servizio alla Chiesa e al Mondo, 19 marzo 2022, art. 14 § 4, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va)), sia che accertamenti relativi alla idoneità all'incarico sono stati previsti per tutti coloro che nella Chiesa interagiscono con i minori e le persone vulnerabili (cfr. FRANCESCO, Legge n. CCXCVII, *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, art. 11, *reclutamento del personale*, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va); FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di *motu proprio*, *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, art. 5, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va); FRANCESCO, *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano*, 26 marzo 2019, lett. c, punto 1, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va)).

umana –, quale necessario sostegno delle virtù morali e teologali richieste a chierici e religiosi<sup>27</sup>.

Da questo presupposto, coerente declinazione del rapporto tra natura e grazia, deriva poi il bisogno di accertare i requisiti fisici e psichici dei candidati e le loro virtù umane. Ma le possibili modalità di realizzazione di tale accertamento trovano il loro limite nelle esigenze poste dal rispetto della intimità. Col che un diritto naturale circoscrive la sfera di potere della gerarchia, l'interesse della istituzione e della comunità si modula sulla natura della persona.

Né potrebbe essere diversamente.

Se la dimensione umana è il fondamento della formazione di chierici e religiosi, se cioè dalla integrità di tale dimensione dipende la capacità di accogliere e vivere fruttuosamente la propria vocazione, qualsiasi atto che viola tale integrità distruggerebbe la stessa possibilità di rispondere alla chiamata divina.

La terza considerazione attiene alla specifica valenza assunta dalla riservatezza nei rapporti istituzionali tra Chiesa e mondo.

Difatti, la codificazione del diritto di tutti a difendere la propria intimità, oltre che esprimere un'ulteriore fase del processo di maturazione intra-ecclesiale su ciò che spetta al fedele secondo la volontà di Dio, fu determinata, pure, dalla crescente sensibilità per il tema affermatasi nella società e, conseguentemente, negli ordinamenti civili. Detto altrimenti, anche in riferimento al fenomeno di un uso abusivo o distorto di test o altri strumenti psicologici, l'autorità ecclesiale sentì di dover rendere testimonianza, dimostrando di voler porre fine a tali abusi al proprio interno, quale premessa per parte-

---

<sup>27</sup> Sulla importanza della dimensione umana quale necessario fondamento dell'intera formazione sacerdotale cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores dabo vobis*, 25 marzo 1992, in *A.A.S.*, 84, 1992, n. 43, p. 731.

Per una ricostruzione storica del processo di formazione dei criteri di idoneità per l'accesso al presbiterato che evidenzia, al contempo, la costante preoccupazione della Chiesa di selezionare ministri degni si veda l'opera collettiva *Discernimento vocazionale e idoneità al presbiterato nella tradizione canonica latina*, a cura di N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, G. BRUGNOTTO, S. PAOLINI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018.

cipare e contribuire, positivamente e autorevolmente, al dialogo internazionale sull'uomo e i suoi diritti.

12. *L'intimitas quale bene giuridico. a) Il problema della esatta individuazione del suo contenuto. L'intimitas come res iusta che appartiene ad ogni persona alla quale è riconosciuta la conseguente facoltà di difenderla. Sulla applicabilità di un modello 'proprietario' della riservatezza nell'ordine canonico*

La codificazione del divieto di violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità ha posto e pone il problema della individuazione del contenuto e dei caratteri dell'*intimitas* quale bene giuridico.

Problema che si presenta in qualunque assetto ordinamentale e si manifesta, come si è visto, già nell'uso promiscuo delle diverse formule linguistiche che si riferiscono alla riservatezza<sup>28</sup>.

Nell'ordine ecclesiale, però, tale problema può essere particolarmente avvertito per almeno tre diversi fattori: a) la dimensione universale dello *ius Ecclesiae*, in ragione della quale se è vero che i contenuti della riservatezza esprimono il contesto sociale, storico e culturale nel quale sorgono, ad una molteplicità di tali contesti possono corrispondere una molteplicità di percezioni e significati della intimità<sup>29</sup>; b) l'assenza nello *ius vetus* di precedenti diretti ed immediati del diritto all'*intimitas* alla luce dei quali poter interpretare tale diritto tenendo conto della tradizione canonica<sup>30</sup>; c) la duplice natura,

---

<sup>28</sup> Cfr. *supra*, cap. I, par. 1.

<sup>29</sup> Può essere esplicativo in questo senso una decreto della Rota romana ove si giustifica la prassi di non far conoscere ai diretti interessati gli atti di cui i testimoni hanno chiesto fosse mantenuta la riservatezza con la considerazione che le peculiari condizioni sociali, politiche e giuridiche di ogni nazione possono indurre a valutare in modo più ampio i pericoli economici e pastorali derivanti da una conoscenza e/o divulgazione delle notizie: ROTA ROMANA, *Decretum coram* Colagiovanni, 30 marzo 1993, n. 1, in *Monitor ecclesiasticus*, 69, 1994, pp. 539-540.

<sup>30</sup> L'unica norma del *Codex* del 1917 che appare tra le fonti ufficiali del can. 220 CIC e, dunque, del can. 23 CCEO, è il can. 2355 sul delitto di lesione della



morale e giuridica, dell'obbligo di rispettare la riservatezza; natura che può portare a smarrire i confini tra le due dimensioni al punto da ritenere che, nonostante la sua previsione in un testo normativo, tale obbligo sia, in sostanza, una esortazione morale<sup>31</sup>.

In realtà, anche limitandosi a considerare la sola formulazione dei cann. 220 CIC e 23 CCEO, emergono sufficienti elementi testuali per sostenere che l'intimità appare chiaramente sancita come l'oggetto di un diritto, come la *res iusta* che appartiene ad ogni persona e che è, pertanto, dovuta a chiunque per giustizia, secondo lo schema interpretativo del realismo tomista.

Segnatamente, nei Codici vigenti la giuridicità dell'*intimitas* risulta definita riconoscendo a chi possiede tale bene la *consequente* facoltà di difenderlo; facoltà declinata, principalmente, come una pretesa di comportamento nei confronti degli altri, tenuti, tutti, ad un generale dovere negativo di non violazione il cui rispetto è (o dovrebbe essere) esternamente valutabile ed apprezzabile.

Volendo utilizzare, a titolo esemplificativo, una categoria giuridica statutale, il diritto a difendere la propria intimità potrebbe esse-

---

buona fama: cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex Iuris Canonici. Auctoritate Ioannis Pauli PP II promulgatus. Fontium Annotatione et Indice Analytico-Alphabetico Auctus*, cit., p. 59.

Lo stesso termine *intimitas* non è presente nel Codice Pio-Benedettino mentre nel Codice vigente è utilizzato solo nel can. 220: cfr. J. OCHOA, *Index verborum ac locutionum Codicis Iuris Canonici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1984, p. 237.

<sup>31</sup> Sul dovere di non ledere la riservatezza quale obbligo al contempo morale e giuridico si veda *supra*, par. 6.

Durante i lavori preparatori del Codice del 1983, la dimensione esclusivamente morale del diritto e del dovere di rispettare il segreto della corrispondenza e degli altri profili di indole personale fu esplicitamente affermata dalla Sacra Congregazione *Propaganda Fide* durante la revisione dello *Schema de Populo Dei*: cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Acta et Documenta Coetus studii «De Populo Dei». Series Altera (Recognitio schematis post consultationem)*, vol. I, p. 42.

D'altra parte, la stessa formula negativa 'nemini licet' con la quale è codificato il dovere di non violare l'*intimitas* si presta ad essere agevolmente intesa come una raccomandazione morale piuttosto che come un obbligo giuridico.

re qualificato come un diritto soggettivo assoluto, avente ad oggetto una *res*, il bene riservatezza la cui protezione è sancita *erga omnes*.

Il che consente una ulteriore osservazione: alla formulazione dogmatica dell'*intimitas* canonica non è di per sé estranea una concezione 'proprietaria' della riservatezza.

Si è visto che tale concezione è tra gli elementi costitutivi della elaborazione del *right to privacy*, coniato sul presupposto che si è proprietari non solo di beni tangibili, ma, anche, di beni intangibili<sup>32</sup>.

Secondo una diffusa chiave interpretativa, inoltre, lo stesso diritto alla protezione dei dati personali può essere configurato applicando lo schema proprietario e, cioè, ritenendo i dati personali un nuovo bene immateriale, dotato di un valore ed oggetto di un vero e proprio diritto di natura dominicale<sup>33</sup>.

Ma, ammesso che l'intimità possa essere considerata un bene e nell'ordine canonico e nell'ordine civile, questo comune riferimento al modello proprietario richiede una precisazione.

Nell'esperienza secolare il legame concettuale tra intimità e proprietà ha radici storiche, secondo la ricordata ricostruzione per la quale il *right to be let alone* nasce in uno specifico contesto socio-economico come privilegio della classe borghese, che avvertì e con-

---

<sup>32</sup> Cfr. *supra*, cap. I, par. 2.

<sup>33</sup> A titolo indicativo si veda in questo senso L. LESSING, *Privacy as Property*, in *Social Research*, 69, 2002, pp. 247-269.

Per la possibilità di considerare il diritto ai dati personali non come un vero e proprio diritto di proprietà ma come un diritto esclusivo a carattere patrimoniale cfr. invece L.C. UBERTAZZI, *I diritti d'autore e connessi. Scritti*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 145-149.

Più radicale e in alcun modo compatibile con l'ordine della Chiesa la posizione di M. MAGLIO, *Il regolamento europeo 2016/679 in materia di dati personali: inquadramento generale e prospettive di sviluppo*, in *Manuale di diritto alla protezione dei dati personali. II edizione. Privacy e GDPR*, cit., pp. 73-96, il quale ritiene che, attualmente, i dati personali hanno valore in sé, come vero e proprio bene giuridico da valorizzare quale oggetto di scambio a prescindere dalla volontà di proteggere la persona che i dati rappresentano. Col che l'oggetto di tutela non è più la persona ma le informazioni.

cepi tale diritto in chiave individualistica tendendo ad attribuirgli le caratteristiche del diritto di proprietà<sup>34</sup>.

Nell'ordine della Chiesa, invece, l'*intimitas* è concepita come un bene che appartiene a un soggetto e che, pertanto, gli è dovuto, sulla base di una specifica visione antropologica, per la quale tale bene è radicato nella natura stessa di ogni persona in quanto dato alla persona dal suo Creatore. Non sono pertanto il legislatore o il giudice a creare o attribuire tale bene, ma essi si limitano a riconoscerlo o esplicitare il diritto della persona a difendere quello che originariamente ha.

Detto altrimenti: la riservatezza è sì un bene, ma un bene che non si colloca in una dimensione patrimoniale essendo relativo all'essere e non all'avere. Sotto questo profilo, pertanto, il diritto all'*intimitas* canonica presenta evidenti caratteri analoghi alla categoria statutale dei diritti della personalità, quali diritti che «coincidono con i diritti dell'uomo in quanto tale e perciò, più che creati, sono riconosciuti dall'ordinamento»<sup>35</sup>.

13. (segue): *b) la concezione della intimità canonica quale bene giuridico oggettivo e i suoi corollari. Puntualizzazioni sul rapporto tra libertà e intimità. La libertà è intrinseca alla natura e vocazione trascendente dell'uomo e non può considerarsi, sotto nessun profilo, alternativa alla dignità. In particolare: i nessi concettuali tra intimità e libertà in Ecclesia*

Ciò posto, di che cosa si è 'proprietari' esattamente *in Ecclesia* quali titolari dell'*intimitas*? Che cosa si ha il diritto di difendere?

In questa sede, nell'individuare i principali riferimenti della dottrina sociale cattolica al concetto di riservatezza si sono indicati tre

---

<sup>34</sup> Sul punto cfr. in particolare per tutti B. MOORE, *Privacy. Studies in Social and Cultural History*, M.E. Scharpe, Armonk, New York-London, 1984, pp. 283-288.

<sup>35</sup> G. ALPA, G. RESTA, *Le persone e la famiglia. 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità*, cit., p. 361.

ambiti potenzialmente costitutivi di tale concetto: la coscienza, il corpo e la psiche, la vita privata<sup>36</sup>.

Occorre allora stabilire se nello *ius Ecclesiae* l'intimità come bene giuridico è riconducibile a questi tre ambiti o è circoscritta ad uno solo di essi.

La questione ne sottintende, in via preliminare, un'altra, a tratti già emersa sotto diversi profili nel corso di queste riflessioni: è possibile dare un contenuto oggettivo all'*intimitas*?

Al riguardo, un recente saggio ha lucidamente sostenuto la natura oggettiva del bene intimità, il cui contenuto non è configurabile liberamente e volontariamente, in base a ciò che il singolo decide sia intimo, ma è dato dall'ambito che corrisponde alla tutela della *oggettiva identità* della persona; identità che preesiste alla percezione e volontà della persona stessa. Al contempo, tale ricostruzione riconduce l'intimità alla dignità umana, precisando che il rispetto dell'*intimitas* è funzionale alla dignità e non alla libertà<sup>37</sup>.

Si tratta, evidentemente, di una chiave di lettura che relativizza i richiami, non infrequenti nella dottrina secolare, alla componente soggettiva della riservatezza; componente data dal fatto che ciò che ciascuno avverte come una violazione della propria intimità varia in ragione sia della relatività del sentimento della riservatezza e della consapevolezza del suo valore, sia degli innumerevoli contesti concreti nei quali tale sentimento si forma e si vive<sup>38</sup>.

Soprattutto, la considerazione della intimità come bene giuridico oggettivo – mentre consente (ancora una volta) di spiegare per-

---

<sup>36</sup> Cfr. *supra*, par. 5.

<sup>37</sup> Cfr. E. BAURA, *Il diritto alla intimità nella Chiesa: bene giuridico e disponibilità del diritto*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 61, 2021, spec. pp. 732-735, 748.

Nello stesso orizzonte concettuale si veda P. KOYASSAMBIA-KOZONDO, *Le bien juridique naturel de l'intimité personnelle dans l'Église*, Edusc, Romae, 2020, spec. pp. 22-31, 250-259.

<sup>38</sup> Per la forte componente individualizzante dell'idea di riservatezza cfr. a titolo indicativo A. MANNA, *Tutela penale della personalità*, il Mulino, Bologna, 1993, pp. 118-121; S. FIORE, *Riservatezza (diritto alla)*. IV) *Diritto penale*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXVI (Aggiornamento), Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1999, p. 3.

ché tale bene appartiene ugualmente a tutti, a prescindere dalla percezione o coscienza soggettiva che se ne ha – esclude una coincidenza tra *intimitas* canonica e *personal privacy*, esclude cioè che il diritto a difendere la propria intimità possa essere inteso come diritto a poter realizzare, senza alcuna interferenza, ciò che di volta in volta si vuole<sup>39</sup>.

In questo senso, volendo richiamare la differenza (oggi sempre più relativa) tra due principali modelli storici della riservatezza, quello continentale-europeo, che fonda la riservatezza sulla dignità della persona, e quello statunitense che radica, invece, la *privacy* sulla libertà (*da e di*) del singolo, la tesi della natura oggettiva della intimità canonica appare indubbiamente più affine alla tradizione giuridica europea<sup>40</sup>.

Una puntualizzazione è, però, necessaria.

Innegabilmente, nella concezione ecclesiale l'intimità è un bene naturale che attiene ed è funzionale alla dignità della persona quale dignità originaria dell'immagine di Dio. Il che, tuttavia, non significa che non sussiste nessuna afferenza o legame di funzionalità tra intimità e libertà. Anche la libertà, infatti, è un bene intrinseco alla natura e alla vocazione trascendente dell'uomo, attiene cioè alla verità e non può considerarsi, sotto nessun profilo, alternativa alla dignità che la libertà rende, invece, tangibile.

Piuttosto se, come si è detto, si esclude una rappresentazione della libertà quale assoluta ed incondizionata autodeterminazio-

---

<sup>39</sup> Sulla nozione di riservatezza come *personal privacy* cfr. *supra* cap. I, par. 5.

<sup>40</sup> Per una ricostruzione della originaria differenza tra la concezione europea di riservatezza e la concezione statunitense di *privacy* si veda per tutti J.Q. WHITMAN, *The two western cultures of privacy: dignity versus liberty*, in *The Yale Law Journal*, 113, 2004, pp. 1153-1221.

Siffatta differenza appare oggi sostanzialmente superata sia perché, come si è visto (cfr. *supra* cap. I, par. 5) la giurisprudenza delle Corti europee sul diritto alla vita privata e familiare ha seguito i percorsi del costituzionalismo statunitense; sia perché il modello di tutela del diritto alla protezione dei dati personali non presenta tracce di contrapposizione tra dignità e libertà.

ne non orientata verso una realtà oggettiva, emergono almeno due aspetti di congiunzione tra intimità e libertà<sup>41</sup>.

Il primo aspetto attiene alla *disponibilità* del bene intimità.

Identificando, in prima approssimazione, tale bene con il mondo interiore e, dunque, non visibile di ciascuno, ogni persona è per sé libera di scegliere se, come e a chi svelare la sua interiorità. La violazione del diritto a difendere la propria intimità di cui ai cann. 220 CIC e 23 CCEO si concreta, pertanto, in qualsiasi atto che mira a comprimere o a negare questa libertà riconosciuta come un valore e senza la quale il mondo interiore non è condiviso ma invaso.

È tale libertà di non svelarsi, di non esteriorizzare sé stessi, che ha rilievo giuridico in sede di accertamento del possesso dei requisiti necessari per accedere al sacerdozio o alla vita religiosa o per ricoprire uffici ecclesiastici o per esercitare il ministero sacerdotale. Se, infatti, la persona non acconsente all'esame psicologico o alla comunicazione degli esiti di questo esame ai soggetti responsabili della sua formazione o gerarchicamente superiori, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, dottrinale e magisteriale nulla può o deve essere fatto<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Sulla concezione cristiana della libertà quale dimensione che trova radice e regola nella verità dell'uomo si veda *supra*, par. 3.

Quanto alla impossibilità di contrapporre la dignità alla libertà è significativo che questa contrapposizione non si determina nemmeno se si intende la libertà come possibilità di sviluppare la propria personalità e fare scelte di vita senza subire interferenze. Questa concezione di libertà, infatti, finisce per coincidere con l'idea di dignità della persona quale idea non conciliabile con alcuna pretesa di imporre valori. Per questa interpretazione del rapporto tra dignità e libertà si veda S. RODOTÀ, *Privacy, libertà, dignità. Discorso conclusivo della Conferenza internazionale sulla protezione dei dati*, Poland, Wrocław, 14-16 September 2004, in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

<sup>42</sup> Cfr. in questo senso CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio*, 29 giugno 2008, nn. 11-12, cit.; CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il Dono della vocazione presbiterale, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*, 8 dicembre 2016, L'Osservatore Romano, Città del Vaticano, n. 194, pp. 81-82.

Per la conferma ed applicazione nella prassi di governo e nella giurisprudenza del principio della incompatibilità tra il diritto a difendere la propria intimità e

A fronte di chi esercita la libertà di non mostrare qualcosa di sé l'autorità dovrà, pertanto, assumere le sue decisioni prudentemente, raggiungendo la certezza morale necessaria per il giudizio alla luce delle sole informazioni disponibili.

Detto altrimenti: l'esternazione della propria interiorità nella Chiesa non può essere mai imposta, nemmeno come un dovere di obbedienza, non potendosi riconoscere a nessuno il diritto a esigere tale esternazione<sup>43</sup>.

Peraltro, posto che la verifica di esperti è prevista anche in relazione alla salute fisica (cfr. cann. 642, 689 § 2, 1029, 1051 CIC) lo *ius ad intimitatem vitae tuendam* è, altresì, libertà di rifiutare accertamenti fisici o libertà di non comunicare gli esiti di tali accertamenti dal momento che, sebbene naturalmente visibile agli altri, il

---

i provvedimenti che impongono di svelarla si veda DECISION OF THE CONGREGATION FOR THE CLERGY, Vatican City, 8 October 1998, n. 9800XXXX, in G. INGELS, *Protecting the right to privacy when examining issues affecting the life and ministry of clerics and religious*, cit., pp. 459-460; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNA-TURA APOSTOLICA, *Iurium*. Sentenza definitiva (Rev. X-Congregatio pro Clericis), prot. n. 292240/98 C.A. Pompedda, Ponente, 6 maggio 2000, in *Ius Ecclesiae*, 30, 2018, pp. 593-623, con nota di J. MIÑAMBRES, *Diritto al sostentamento e diritto alla intimità dei chierici diocesani*; SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNA-TURA APOSTOLICA, sentenza definitiva, *coram Cacciavillan - Esercizio del ministero sacerdotale* (Ecc.mo Vescovo diocesano-Congregazione per il Clero), prot. N. 32108/01 CA (contenzioso amministrativo), 18 marzo 2006, in *Ius Ecclesiae*, 23, 2011, pp. 651-686, con nota di P. BUSELLI, *Il diritto di difesa in ambito disciplinare*.

Quanto alle ricostruzioni dottrinali cfr. a titolo indicativo M. CAMPO IBÁÑEZ, *Derecho a la intimidad y recurso a la psicología en el proceso de admisión y formación de los candidatos al sacerdocio*. *Comentario canónico al documento de la Congregación para la educación católica «Orientaciones para el uso de las competencias de la psicología en la admisión y formación de los candidatos al sacerdocio»*, in *Estudios Eclesiásticos*, 89, 2014, pp. 635-673; D.J. ANDRÉS, *Sub can. 642*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, vol. II, Opera coordinada y dirigida por Á. MARZOA, J. MIRAS y R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, Euns, Pamplona, 1996, pp. 1613-1616; D. LE TOURNEAU, *Le canon 220 et les droits fondamentaux a la bonne reputation et a l'intimité*, in *Ius Ecclesiae*, 26, 2014, pp. 144-147.

<sup>43</sup> Una *ratio* analoga è, parimenti, costitutiva del principio, codificato ex cann. 1728 § 2 CIC e 1471 § 2 CCEO, per il quale l'imputato non è obbligato a confessare il delitto, né gli può essere imposto il giuramento. Se pertanto l'imputato esercita la libertà di non rivelare nulla di sé il giudice non ha altra scelta che quella di condurre il giudizio penale sulla base delle sole prove disponibili.

corpo, al pari della interiorità, è elemento costitutivo della unica realtà della persona e «partecipa alla dignità dell'immagine di Dio»<sup>44</sup>.

Il secondo punto di contatto tra intimità e libertà attiene alle *condizioni necessarie* affinché l'intimità possa essere manifestata.

Posto che l'intimità è un bene che può e deve essere condiviso solo per volontà del suo titolare, affinché questa volontà di condivisione sia realmente libera di realizzarsi occorre la garanzia che quello che la persona ha rivelato di sé, percependo l'altro come meritevole di fiducia, resti, effettivamente, nella esclusiva disponibilità sua e dei suoi confidenti.

Detto altrimenti, il possesso del bene intimità non implica solo la libertà negativa di non esteriorizzare quel che si è, ma anche, la libertà positiva di farlo al riparo dal rischio di perdere sé stessi, di essere strumentalizzati o ridotti ad oggetto<sup>45</sup>.

Con riferimento ad una comunità di credenti nella quale la fruizione degli aiuti derivanti dai beni spirituali richiede, sovente, la rivelazione di sé ai ministri sacri, la valenza, essenziale, di questo particolare legame tra intimità e libertà è particolarmente tangibile, come si vedrà, sia nelle molteplici interazioni tra intimità e segreto pe-

---

<sup>44</sup> CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, cit., n. 364. Al riguardo si veda anche *supra*, par. 4, 5.

<sup>45</sup> Significativo in questo senso uno studio, preparato dalla Congregazione per il Clero, ove si afferma che i referti medici, esito dell'esame cui il sacerdote si era sottoposto per valutare le proprie condizioni di salute su richiesta del Vescovo, non possono essere utilizzati per un altro fine quale un processo penale. Questo uso, infatti, si traduce in una violazione del diritto alla *privacy* inteso, anche, come diritto di non accusare sé stessi: cfr. STUDY PREPARED BY THE CONGREGATION FOR THE CLERGY, Vatican City, 9 June 1998, prot. N. 98000XXXX, in G. INGELS, *Protecting the right to privacy when examining issues affecting the life and ministry of clerics and religious*, cit., pp. 461-466.

Come misura che esprime la consapevolezza di dover porre premesse giuridiche a tutela della libertà della persona di manifestare la propria intimità può essere inteso l'art. 7 del Documento 'Sintesi della legislazione del CIC 1983 relativa ai Consigli Presbiterali' distribuito alla XXIII Assemblea Generale della CEI, ove, richiamando il can. 220, si afferma che nei Consigli presbiterali non devono essere trattate le questioni riguardanti lo stato delle singole persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti: cfr. in [www.chiesacattolica.it](http://www.chiesacattolica.it).



nale, sia nel dovere (morale e giuridico) di riservatezza intrinseco ai rapporti che si svolgono nel foro interno extra-sacramentale<sup>46</sup>.

Ancor oltre, nell'ordine canonico la tutela della libertà di esternare aspetti del proprio mondo interiore appare realizzata attraverso la possibilità di ottenere atti di giurisdizione in foro interno come dispense o assoluzioni da censure, impedimenti, irregolarità.

Atti la cui richiesta può essere intesa quale manifestazione del diritto a difendere l'intimità.

Il che appare evidente se si considerano i caratteri dell'esercizio del potere di giurisdizione in foro interno.

Come definitivamente sancito con la seconda codificazione canonica: a) tale esercizio avviene in forma occulta e su iniziativa di parte, trattandosi di una giurisdizione volontaria non contenziosa; b) ha ad oggetto situazioni personali non note e/o non conoscibili che il fedele espone spontaneamente alla autorità competente per avere aiuto ma che vuole non siano rese pubbliche; c) i suoi effetti riguardano solo la persona destinataria del provvedimento e/o sono nascosti, non essendovi prova di essi accessibile alla comunità<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> Cfr. *infra*, cap. III, spec. parr. 2, 3, 8.

<sup>47</sup> Su questo contenuto della giurisdizione di foro interno, strutturato sui cann. 130 CIC; 980 CCEO, cfr. per tutti F.J. URRUTIA, *Foro giuridico (Forum iuridicum)*, in *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, a cura di C. CORRAL SALVADOR, V. DE PAOLIS, G. GHIRLANDA, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 1993, pp. 536-538.

Per una ricostruzione storica dell'istituto si veda invece A. MOSTAZA, *Forum Internum-Forum Externum (En torno a la naturaleza jurídica del fuero interno)*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 23, 1967, pp. 253-333; ID., *Forum Internum-Forum Externum. II. Naturaleza de la jurisdicción del fuero interno*, *ivi*, 24, 1968, pp. 339-364, nonché C.-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, Mucchi Editore, Modena, 2020, spec. pp. 298-303, ove si evidenzia che il criterio di distinzione tra foro interno e foro esterno non è dato dal tipo di materie esaminate ma dalla *volontà* del fedele di trattare una certa questione nell'uno o nell'altro foro. Il che trova indiretta corrispondenza in quella dottrina che sostiene l'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo del fedele a che le sue vicende segrete siano trattate nel foro interno: H. PREE, *Le tecniche canoniche di flessibilizzazione del diritto: possibilità e limiti ecclesiali di impiego*, in *Ius Ecclesiae*, 12, 2000, pp. 407-408.

Quanto ai soggetti con capacità di realizzare atti di foro interno, alle concrete modalità di realizzazione di tali atti e ai casi in cui è possibile che una questione

Nel meccanismo di attivazione e svolgimento della giurisdizione di foro interno, pertanto, è chiaramente presente la concezione della intimità come bene della persona che ne dispone, liberamente, per un fine determinato, scegliendo di avvalersi della garanzia di riservatezza intrinseca a questa forma di giurisdizione.

14. (segue): *il possesso dell'intimitas quale condizione di libertà. Lo ius ad propriam intimitatem tuendam quale diritto a difendersi da ogni forma di coercizione che può privare della facoltà di agire come personale morale. La rivendicazione della libertà di coscienza ed il senso del pudore: frammenti della componente soggettiva del bene intimità*

I descritti nessi tra intimità e libertà si intensificano, sino ad evidenziare un legame con la dignità, se si considerano non solo i profili di libertà (*da e di*) che l'intimità implica ed esige ma, anche, l'importanza della intimità ai fini della libertà.

Il possesso di una dimensione interiore e fisica che ci costituisce e definisce e che non è accessibile ad altri è, infatti, una *condizione per non essere manipolati*, per poter «... agire di mio, cioè non solo d'impulso: non solo come luogo di passaggio di azioni esterne»<sup>48</sup>.

La protezione dell'*intimitas*, pertanto, è un presupposto per costruire in libertà la propria identità e difenderla, una condizione per restare padroni di sé. Ma, se tale condizione «è ciò che si vuole quando si parla della dignità»<sup>49</sup>, risulta confermato che libertà e dignità non sono valori alternativi, ma la prima è manifestazione o esplicazione della seconda.

---

passi dal foro interno al foro esterno cfr. *ex multis* K. NYKIEL, *Il foro interno e le materie di competenza della Penitenzieria Apostolica*, in *I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, a cura di C. PA-PALE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2016, pp. 33-56.

<sup>48</sup> V. MATHIEU, *Privacy e dignità dell'uomo. Una teoria della persona*, a cura di R. SANCHINI, Giappichelli, Torino, 2004, p. 135.

<sup>49</sup> V. MATHIEU, *Privacy e dignità dell'uomo. Una teoria della persona*, cit., p. 7.

Ora, precisato questo ultimo profilo del rapporto tra intimità e libertà, nella realtà della Chiesa esso trova peculiare declinazione in riferimento alla libertà di coscienza quale libertà che il magistero ecclesiale annovera tra i diritti umani il cui rispetto è funzionale allo stesso atto di fede<sup>50</sup>.

Segnatamente, se si identifica l'*intimitas* di cui ai cann. 220 CIC e 23 CCEO con l'idea cattolica di coscienza e, dunque, con la struttura morale data a ciascuno per stabilire autonomamente ciò che è bene e ciò che è male, con il «nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria»<sup>51</sup>, lo *ius ad propriam intimitatem tuendam* è diritto a difendersi da tutto ciò che turba l'autonomia e consapevole conoscenza e accoglienza della volontà divina, da ogni forma di coercizione che può privare della facoltà di agire come personale morale.

Ad essere difesa cioè è la libertà della coscienza necessaria e per cercare la verità e per agire, responsabilmente, conformemente a questa verità secondo la quale si sarà giudicati<sup>52</sup>.

È con riferimento alla identificazione tra intimità e coscienza, del resto, che diviene possibile stabilire se il requisito della illegittimità – richiesto ex cann. 220 CIC e 23 CCEO affinché un atto di lesione della buona fama sia vietato – si estende anche al divieto di violazione del diritto a difendere la propria intimità.

Al riguardo, sebbene si sia affermato in giurisprudenza che se è in gioco un bene superiore dei singoli o della collettività l'intimità può essere lesa legittimamente, senza, pertanto, che si configuri la violazione del relativo diritto<sup>53</sup>, tale interpretazione non deve essere

---

<sup>50</sup> Cfr. *supra*, par. 3, 5.

<sup>51</sup> CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, cit., n. 1776.

<sup>52</sup> Sulla obbedienza ai giudizi della coscienza morale quale atto nel quale consiste la dignità dell'uomo e in relazione al quale l'uomo sarà giudicato cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 16; GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Veritatis splendor*, cit., nn. 42, 102.

<sup>53</sup> Cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, *Decretum definitivum*, 15 gennaio 2016, prot. N. 47390/12 CA, in *Ius Canonicum*, 61, 2021, pp. 437-470 con nota di J. CANOSA, *Las distintas clases de administradores y la ponderación de bienes en la actividad administrativa de la Iglesia*.

assunta indiscriminatamente, occorrendo distinguere tra i possibili significati del termine *intimitas*.

Mentre può essere plausibile la prevalenza di un bene pubblico superiore sulla riservatezza intesa come vita privata o come *data protection*, tale prevalenza è inammissibile se l'intimità coincide con il sacrario della coscienza, la cui protezione è incondizionata.

Il che trova, del resto, conferma nello stesso dato testuale, posto che il fatto che i cann. 220 CIC e 23 CCEO riferiscono solo al bene intimità il verbo *violare*, utilizzato nei Codici per definire atti contro i luoghi sacri o i sacramenti (cfr. cann. 1211, 1388 CIC; 1456 CCEO), depone a favore della sacralità dell'*intimitas* e, dunque, della sua coincidenza con la coscienza<sup>54</sup>.

Di certo, la realtà della coscienza quale dimensione spirituale che è nella esclusiva disponibilità della persona e che ha in Dio la sua origine ed il suo referente ultimo, ha precisi riscontri nell'assetto giuridico canonico: dalla distinzione, sancita durante l'elaborazione della seconda codificazione canonica, tra foro interno e foro della coscienza, in ragione della impossibilità di atti di giurisdizione aventi ad oggetto la coscienza come dimensione morale del singolo sulla quale nessuna autorità umana ha potere<sup>55</sup>; alla proclamazione del dovere dei Superiori sia di riconoscere ai religiosi la dovuta libertà *circa pae-*

---

Nello stesso senso ma con riferimento alla buona fama si veda SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Decretum definitivum*, 18 febbraio 2013, prot. N. 47563/13 CA, in G.P. MONTINI, *I tribunali ecclesiastici competenti in materia di privacy in Germania*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 33, 2020, p. 223, nota 36, ove si specifica che una persona che agisce a norma del diritto non può ledere la buona fama poiché la base giuridica esclude l'illegittimità.

<sup>54</sup> Al riguardo si veda anche G. GHIRLANDA, *Foro interno, foro esterno, ambito della coscienza, intimità della persona*3, in *Vita consacrata*, 48, 2012, p. 239, il quale sottolinea che il verbo *laedere* è utilizzato per la buona fama poiché questa è un bene esterno alla persona che può essere lesionato, mentre il verbo *violare* è utilizzato per l'intimità in quanto bene interno che può essere invaso con la forza.

<sup>55</sup> Per l'affermazione di questo assunto durante i lavori preparatori del Codice cfr. ACTA COMMISSIONIS, *Transmissio schematum canonum consultationis causa, Prenotanda, Liber primus, Canones preliminaries*, in *Communicationes*, 9, 1977, pp. 234-235.

Una efficace ricostruzione di sintesi della dottrina della coscienza quale legge suprema e della sua operatività nell'ordinamento giuridico della Chiesa si rinviene

*nitentiae sacramentum et conscientiae moderamen*, sia di non costringere in nessun modo i membri dell'Istituto a manifestare la propria coscienza (cfr. cann. 630 §§ 1, 5 CIC; 473 § 2, n.2 CCEO)<sup>56</sup>.

Esiste, dunque, un obbligo giuridico di rispetto della libertà della coscienza che struttura le relazioni ecclesiali e, specialmente, i rapporti e i contesti (istituzionali e non) di formazione e direzione spirituale e/o di governo, nei quali l'asimmetria di posizione tra chi forma e chi è formato mette a rischio lo *ius ad propriam intimitatem tuendam* di quest'ultimo.

Ma se così è, mentre il riconosciuto diritto a difendere la propria coscienza, la cui custodia è, innegabilmente, un valore morale e giuridico, consente a tutti di reagire a qualsiasi atto di coercizio-

---

in C. FANTAPPIÈ, *Il diritto canonico nella società postmoderna. Lezioni universitarie*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 172-176.

<sup>56</sup> Analoghe garanzie di libertà rispetto alla manifestazione della coscienza e alla direzione spirituale sono riconosciute ai seminaristi e ai membri degli Istituti secolari (cfr. cann. 239 § 2, 246 § 4, 719 § 4 CIC; 339 § 1, 346 § 2 CCEO).

Sul punto si veda per un quadro di insieme E. BAURA, *Accompagnamento e formazione: diritti e doveri dei fedeli*, in *Accompagnare, discernere, integrare: profili e prospettive giuridico-ecclesiali*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa, Milano, 2019, pp. 41-62.

Con specifico riferimento alla situazione, emblematica, del rispetto della coscienza negli Istituti religiosi, i cui membri hanno scelto una esperienza di vita condivisa in ubbidienza ai Superiori, cfr. prima della codificazione canonica: A. VERMEERSCH, *De Religiosis institutis et personis. Tractatus Canonico-Moralis ad recentissimas leges exactus*, Typis Houdmont-Bovin et Filiorum, Brugis, 1907, pp. 322-324; vigente il *Codex* del 1917: P. VOLTAS, *De aperienda, directionis causa, superioribus conscientia*, in *Commentarium pro religiosis*, 1, 1929, pp. 83-92; É. JOMBART, *Manifestation de conscience*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, cit., vol. VI, 1957, pp. 719-724; e con riferimento alla disciplina del Codice del 1983: J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, Ancora, Milano, 1989, pp. 249-253.

Utili riferimenti si rinvencono anche in J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO, *La cuenta del conciencia al superior en el derecho de la Compañía de Jesús*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2007, che ricostruisce caratteri e storia dell'obbligo di aprire annualmente la propria coscienza al Superiore quale pratica nata all'interno della Compagnia di Gesù.

Infine, per la considerazione di altri rapporti e realtà ecclesiali nelle quali può essere leso il diritto alla libertà di coscienza: P.A. BONNET, *I diritti-doveri fondamentali del fedele non formalizzati nella positività canonica umana*, in *Diritti fondamentali del fedele. A vent'anni dalla promulgazione del Codice di Diritto Canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, pp. 165-166.

ne, è rispetto a questa reazione che emerge la componente soggettiva del bene *intimitas*.

Posto, infatti, che la coscienza è il luogo segreto nel quale avviene il giudizio sul bene e sul male, nel quale cioè la persona prende le decisioni più profonde e rilevanti per la sua vita, solo chi formula questo giudizio può, in definitiva, stabilire se è oggetto di una pressione o manipolazione altrui che lo priva dell'uso della libertà, se vive un percorso di fede nel quale chi guida non aiuta a cercare la verità, ma la impone nelle sue concrete conseguenze.

Al contempo, la componente soggettiva dell'*intimitas*, mentre richiede a chiunque la capacità di comprendere l'unicità della persona e i confini soggettivi da non valicare per non violare tale unicità, rende non sempre agevole un intervento istituzionale esterno volto a individuare e giudicare i casi di abuso.

In questa ottica, i profili di soggettività connessi alla percezione di subire un atto di violazione della coscienza o della vita interiore appaiono particolarmente evidenti alla luce del rapporto che sussiste tra la definizione dell'intimità come bene giuridico e il concetto etico di pudore.

Il senso del pudore, e rispetto al proprio corpo e rispetto alla propria interiorità, è un meccanismo di difesa che aiuta a delimitare l'*intimitas* come sfera che la persona vuole tenere per sé e che a nessuno è lecito valicare. Attraverso il sentimento del pudore e l'esperienza della vergogna si comprende sia cosa si può esteriorizzare senza smarrire sé stessi, sia fino a che punto ci si può spingere nel voler conoscere l'altro<sup>57</sup>.

Ciò posto, l'incidenza del sentimento del pudore sulla costituzione di una componente soggettiva del bene intimità è data dal fatto che le forme che il pudore assume e il contenuto dei giudizi dettati dal senso del pudore non sono universali ma particolari, poiché

---

<sup>57</sup> Su questi elementi del concetto di pudore cfr. per tutti G. CAMPANINI, *Pudore*, in *Dizionario Enciclopedico di Teologia Morale*, diretto da L. ROSSI, A. VALSECCHI, Edizioni Paoline, Roma, 1981, pp. 863-870. In particolare, sul fenomeno del pudore sessuale quale dimensione intrinseca della persona, K. WOJTYŁA, *Metafisica della persona*, Bompiani, Milano, 2003, pp. 641-661.

dipendono dalla specificità della persona e dalla diversità dei contesti nei quali questa si è formata ed opera. Pur essendo il pudore una dimensione naturale dell'uomo e non un fenomeno sociale, contingente e derivato, nei fatti è in base a questi giudizi *particolari* che la persona decide se e cosa condividere del proprio mondo interiore.

15. (segue): *c) il rapporto tra intimità e vita privata: divergenze e convergenze. Un criterio distintivo di fondo: mentre la protezione dell'intimitas prevale, sempre, su una eventuale utilità della società a sapere, il diritto alla conoscenza esclusiva o alla non divulgazione di notizie private è suscettibile di bilanciamento con le esigenze del bene comune. La vita privata quale oggetto dello ius ad propriam intimitatem tuendam di cui ai cann. 220 CIC e 23 CCEO*

La considerazione dei punti di contatto tra libertà ed intimità ha confermato che lo *ius ad propriam intimitatem tuendam* ha ad oggetto sia la coscienza, sia l'intimità psichica e fisica della persona che dispone di tutta sé stessa.

Resta da stabilire se il bene giuridico *intimitas* di cui ai cann. 220 CIC e 23 CCEO si riferisce anche alla vita privata che, nella esperienza giuridica secolare, è riconosciuta quale primo e costante ambito meritevole di difesa da immotivate intromissioni e dei consociati e dello Stato<sup>58</sup>.

Al riguardo, mentre la nozione di 'sfera privata' ricorre in recenti provvedimenti normativi canonici relativi alla materia penale<sup>59</sup>, occorre chiarire se intimità e vita privata sono due realtà nettamente distinte e separate o se esiste fra esse una qualche connessione.

A tal fine, viene in rilievo la menzionata distinzione tra i concetti 'pubblico' e 'privato' e tra i concetti 'esteriore' o 'esposto' ed 'interiore' o 'occulto'<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> Cfr. *supra*, cap. I, parr. 2, 3, 4.

<sup>59</sup> Cfr. *infra*, cap. III, parr. 6-7.

<sup>60</sup> Cfr. *supra*, par. 2.

Alla luce di tale distinzione, la vita privata può dirsi costituita da quelle vicende e relazioni strettamente personali che non toccano l'interesse della comunità (civile o ecclesiale), che non hanno rilevanza dal punto di vista sociale ed istituzionale.

Queste vicende, tuttavia, possono realizzarsi sia nelle pareti di casa o in altro ambiente non esposto a tutti, sia in luoghi visibili o accessibili ad altri che, tuttavia, configurano ciò che la giurisprudenza statutale ha definito il 'domicilio ideale', nel quale si manifestano aspetti della vita di relazione attinenti alla sfera individuale e familiare<sup>61</sup>.

Col che la vita privata si distingue dalla intimità poiché quest'ultima è, prevalentemente ed originariamente, una dimensione nascosta della persona che solo questa può svelare.

Al contempo, mentre l'interiorità della intimità sembra essere il certo confine di questa dimensione, il rilievo pubblico o privato di atti e fatti può mutare al cambiare dello *status* dei singoli e di circostanze storiche e culturali, cosicché l'applicazione di questo criterio rende elastico il concetto di vita privata.

Ancora, si è evidenziata, in dottrina, una differenza di fondamento e disponibilità tra intimità e vita privata.

Segnatamente, mentre l'inviolabilità della intimità sarebbe dovuta alla sua afferenza alla identità della persona, il rispetto della vita privata scaturisce dalla inesistenza di un diritto di terzi a interferire nelle vicende private altrui o a conoscerle; per converso, laddove l'intimità è un bene oggettivo, del quale il proprietario può disporre entro i limiti costituiti dalla oggettiva natura del bene stesso, sull'esercizio del diritto alla protezione della vita privata, invece, incide molto di più la libera volontà del suo titolare<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> Cfr. per tutti Cass. civ., Sez. III, 9 giugno 1998, n. 5658, in *Corriere giuridico*, 101, 1998, pp. 1168-1172, nonché *supra*, cap. I, p. 26, nota 39.

<sup>62</sup> Per questa attenta interpretazione si veda E. BAURA, *Il diritto alla intimità nella Chiesa: bene giuridico e disponibilità del diritto*, cit., pp. 726-727, 736.

Altre ricostruzioni del rapporto tra intimità e vita privata oscillano tra chi vede l'intimità inclusa nella vita privata considerata quale sfera più ampia della prima (cfr. in questo senso R. ZAVALLONI, *Tecniche di investigazione e vita privata*, in *Antoniano*, 52, 1977, pp. 585-625) e chi ritiene che si tratti di due realtà completa-



Rispetto a questa chiave di lettura, alcune considerazioni possono essere fatte.

L'*intimitas* è, certamente, un elemento strutturante la persona la cui difesa è difesa della persona stessa. Tuttavia, anche la sfera non interiore ma privata è espressione della persona essendo, ordinariamente, l'ambito familiare e domestico o, comunque, riservato a pochi quello nel quale ognuno manifesta e realizza aspetti di sé che non interessano o non appartengono a tutti.

Detto altrimenti, la protezione della vita privata, conseguita vietando la conoscenza e/o pubblicità di essa, è funzionale alla concretizzazione della libertà di condividere senza rischi l'intimità individuale e familiare, è una condizione «per poter condurre una vita veramente umana»<sup>63</sup>.

D'altra parte, se è vero che i fatti privati sono tali perché la comunità non ha un interesse e, dunque, un diritto a conoscerli, è altrettanto vero che di per sé l'assenza di un diritto di altri a sapere caratterizza pure l'*intimitas*. E ciò anche quando, come accade per le perizie sui candidati al sacerdozio o alla vita religiosa, esiste un interesse pubblico a conoscere: accertare l'idoneità dei candidati stessi.

A ben guardare, inoltre, il diritto alla *intimitas* e il diritto alla vita privata presentano la stessa struttura, sostanziandosi nella difesa da ogni forma di ingerenza che espropria la persona di quanto gli appartiene.

In realtà – fermo che il mondo interiore si palesa più facilmente nella dimensione privata e che l'esperienza di tale dimensione si riflette, a sua volta, nella interiorità –, ciò che può forse distinguere

---

mente diverse, posto che gli elementi che costituiscono la vita privata sono nel pieno controllo della persona cui si riferiscono, mentre l'intimità include profili che sfuggono alla consapevolezza della persona stessa (così A. PERLASCA, *La tutela giuridica del diritto alla intimità negli esami psicologici dei candidati al seminario e agli Ordini sacri*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 18, 2005, pp. 417-441).

<sup>63</sup> CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 26.

Per sottolineare il legame tra intimità e vita privata potrebbe essere utile riferirsi a quest'ultima utilizzando la formula 'diritto alla illesa intimità privata' coniata da risalente dottrina: M. FERRARA SANTAMARIA, *Il diritto alla illesa intimità privata*, in *Rivista di diritto privato*, 7, 1937, pp. 168-191.

l'*intimitas* dalla vita privata è che la protezione della prima, in base ai contenuti ad essa riferiti, prevale sempre su una eventuale utilità della società a sapere; invece il diritto alla conoscenza esclusiva o alla non divulgazione di notizie private è suscettibile di bilanciamento con le esigenze del bene comune, inclusa la libertà di informare e di essere informati su fatti di essenziale rilievo sociale, «su quanto secondo le rispettive condizioni, convenga alle persone singole e associate»<sup>64</sup>.

La libertà di informare e di essere informati, non esplicitamente sancita nei Codici canonici, ma riconosciuta dal magistero cattolico come un diritto e un dovere naturale del singolo e dei gruppi e presupposto perché tutti possano prendere parte attiva alla vita ecclesiale è, del resto, dallo stesso magistero proclamata in relazione ai suoi limiti 'propri', tra i quali il diritto della vita privata e del segreto<sup>65</sup>.

In ogni caso, data l'intrinseca polisemia del termine *intimitas* e i punti di connessione tra intimità e vita privata, è pienamente ammissibile intendere quest'ultima quale uno degli oggetti dello *ius ad propriam intimitatem tuendam* di cui ai cann. 220 CIC e 23 CCEO.

16. (segue): *i cann. 220 CIC e 23 CCEO quali clausole 'aperte' alla difesa di ciò che nelle molteplici situazioni concrete attiene o è manifestazione del bene riservatezza. L'impatto del diritto alla riservatezza sullo svolgimento del processo matrimoniale canonico. Recenti esiti della incidenza di questo diritto nella giurisprudenza rotale*

Ma non solo.

Inseriti in un sistema giuridico universale quale è quello canonico, i cann. 220 CIC e 23 CCEO possono essere intesi, in sede in-

<sup>64</sup> CONCILIO VATICANO II, Decr. *Inter mirifica*, n. 5.

<sup>65</sup> Su questi caratteri del diritto alla informazione si veda nel magistero: GIOVANNI XXIII, Lettera enciclica *Pacem in Terris*, cit., n. 11; CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, nn. 26, 59; PONTIFICIA COMMISSIONE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI, Istruzione pastorale *Communio et Progressio*, cit., nn. 16-17, 33-35, 42, 47, 75, 119-121.

Per una ricostruzione di sintesi sul tema cfr. altresì M. FAZIO, *Il diritto alla buona fama e alla privacy nel moderno magistero della Chiesa sulla comunicazione sociale*, in *Antonianum*, 82, 2007, pp. 677-698.

terpretativa ed applicativa, come clausole aperte alla difesa di quanto, nelle molteplici situazioni concrete, attiene o è manifestazione del bene riservatezza.

Detto altrimenti, tali canoni potrebbero svolgere, sempre secondo la *ratio* di fondo dell'ordine ecclesiale, la medesima funzione propulsiva di ampliamento delle prerogative della persona svolta nella esperienza statale da enunciati normativi come l'art. 8 CEDU o, anche, l'art. 2 della Costituzione italiana<sup>66</sup>.

Di certo, la sanzione dogmatica del generale divieto di non violare il diritto a difendere l'intimità condiziona, intanto, il significato e l'attuazione di ogni fattispecie normativa che riguarda, direttamente o indirettamente, il potere della persona di disporre di quanto la costituisce interiormente ed esteriormente e la sua libertà di scegliere se, a chi e fino a che punto manifestare sé stessa e/o vicende private proprie o altrui.

Può essere esemplificativo, in questo senso, un richiamo all'impatto del diritto alla riservatezza sullo svolgimento del processo matrimoniale canonico.

È noto che uno dei principi che caratterizzano il processo ecclesiale è il peculiare equilibrio tra segreto e pubblicità. Stemperando la più accentuata segretezza del Codice Pio-Benedettino la normativa processuale vigente – pur senza accogliere la regola, ricorrente nei sistemi statuali, della ordinaria accessibilità a tutti del dibattimento e degli esiti del giudizio –, presenta aperture alla pubblicità verso le sole parti in causa e circoscrive i profili di segreto della procedura entro il limite della loro necessità per la tutela del bene della comunità<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup> Cfr. *supra*, cap. I, par. 4, 5, 6.

<sup>67</sup> Per una ricostruzione in questo senso della normativa codiciale cfr. per tutti P.A. BONNET, *Processo. XIII) Processo canonico: profili generali*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXIV, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1991, pp. 1, 15-16.

Sulle ragioni che escludono la pubblicità verso terzi del processo canonico si veda GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, in *A.A.S.*, 81, 1989, pp. 922-927, ove il Pontefice sottolinea che ciò che le parti e i testimoni

Ciò premesso sulla riservatezza dei giudizi in generale, l'atteggiarsi dell'*intimitas* nelle cause per la dichiarazione della nullità del matrimonio è particolarmente significativa sotto (almeno) due aspetti: perché si tratta di un giudizio che riguarda il matrimonio sacramento e, dunque, un bene di indole sociale e pubblica sottoposto alla potestà della Chiesa; perché per il suo oggetto tale giudizio investe direttamente l'interiorità e la vita privata come evidenza, peculiarmente, il rilievo dell'interno volere delle parti nel difficile accertamento della simulazione quale vizio del consenso<sup>68</sup>.

Detto altrimenti, *ex natura rei* il processo matrimoniale è un ambito nel quale il diritto a tutelare la propria intimità è, per un verso, immediatamente coinvolto e, per l'altro verso, entra in tensione con l'interesse pubblico all'accertamento della verità oggettiva sul matrimonio quale realtà che «... nella sua duplice dimensione naturale e sacramentale, non è un bene disponibile da parte dei coniugi»<sup>69</sup>.

---

dicono durante un giudizio finalizzato a risolvere i problemi di coscienza dei fedeli è coperto da una intrinseca ed implicita clausola di riservatezza.

<sup>68</sup> La difficoltà di provare la simulazione, e dunque l'esistenza di un atto positivo di volontà diretto ad escludere il matrimonio stesso o un suo elemento essenziale, quale fatto interno che si svolge nella intimità della persona, è riconosciuta dalla giurisprudenza che ha elaborato un apposito schema probatorio per questo capo di nullità. Al riguardo si veda a titolo indicativo S. ROMANE ROTAE, *Decisio coram Solieri*, 26 luglio 1926, in *S. Romanae Rotae, Decisiones seu Sententiae*, vol. XVIII, 1926, pp. 254-255, n. 5; SACRAE ROMANE ROTAE, *Decisio coram Wynen*, 10 novembre 1931, in *S. Romanae Rotae Decisiones seu Sententiae*, vol. XXIII, 1931, p. 226, n. 5; ROTA ROMANA, *Decisio coram Todisco*, 25 febbraio 2015, in *Rotae Romanae Tribunal, Decisiones seu Sententiae*, vol. CVII, 2021, p. 30, n. 6; ROTA ROMANA, *Decisio coram Milite*, 28 maggio 2015, in *Rotae Romanae Tribunal, Decisiones seu Sententiae*, vol. CVII, 2021, p. 217, n. 6; ROTA ROMANA, *Decisio coram Erlebach*, 22 ottobre 2015, in *Rotae Romanae Tribunal, Decisiones seu Sententiae*, vol. CVII, 2021, p. 332, n. 6.

Sul tema si veda per tutti in dottrina I. ZUANAZZI, *La prova della simulazione del matrimonio canonico con particolare riferimento all'esclusione del bonum proles e del bonum coniugum*, in *Le prove della nullità matrimoniale secondo la giurisprudenza della Rota Romana*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, pp. 197-228.

<sup>69</sup> BENEDETTO XVI, *Ad Tribunal Rotae Romanae*, 28 gennaio 2006, in *A.A.S.*, 98, 2006, p. 137.

Ora, al solo fine di cogliere la tangibile operatività del diritto all'*intimitas* e senza addentrarsi in una analisi di tutte le questioni tecnico-processuali connesse al divieto di violare la riservatezza nelle cause matrimoniali<sup>70</sup>, è sufficiente evidenziare alcuni recenti esiti della incidenza di questo diritto nella giurisprudenza rotale: dal riconoscimento della facoltà della parte convenuta resistente di rifiutare la perizia d'ufficio che viola la sua intimità ed è causa di sofferenza, alla precisazione che da tale legittimo rifiuto di un atto equiparato ad una manifestazione della coscienza il giudice nulla deve dedurre sulla validità del vincolo o la credibilità della parte<sup>71</sup>; dal principio per il quale la perizia d'ufficio va ordinata solo se effettivamente necessaria per confermare elementi indiziari e può essere compiuta anche sugli atti di causa, all'affermazione del criterio per il quale nella stesura delle sentenze si devono riportare soltanto le informazioni indispensabili per sostenere l'argomentazione onde non invadere, gratuitamente, l'intimità delle persone<sup>72</sup>.

Ferme queste concrete declinazioni giurisprudenziali, la forza performativa del diritto all'intimità può essere, altresì, dedotta dalle sue possibili implicazioni ermeneutiche nella valutazione della uti-

---

<sup>70</sup> Per una ricostruzione di queste questioni si veda S. SANDRI, *Il processo matrimoniale canonico e la tutela della buona fama e della privacy della persona*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 11, 1998, pp. 96-105; I. ZUANAZZI, *Lo ius ad probationes come espressione del diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 11, 1999, spec. pp. 115-121; A. FERRATO, *Diritto alla buona fama e alla intimità nel processo canonico: legislazione canonica e legislazione italiana a confronto*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2003, spec. pp. 46-123.

<sup>71</sup> Cfr. ROTA ROMANA, Sentenza *coram Jaeger*, 16 dicembre 2013, in *L'istruttoria nel processo di nullità matrimoniale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2014, pp. 76-77; ROTA ROMANA Sentenza *coram Arokjaraj*, 21 dicembre 2016 (inedita), A. 232/ 2016, n. 9, pp. 7-8; ROTA ROMANA, Sentenza *coram Jaeger*, 19 ottobre 2016 (inedita), A. 180/2016, n. 5, p. 5; ROTA ROMANA, Sentenza *coram Jaeger*, 5 ottobre 2017 (inedita), A. 172/2107, n. 15, p. 13; ROTA ROMANA, Sentenza *coram Jaeger*, 23 novembre 2017 (inedita), A. 233/2017, n. 20, pp. 25-26.

<sup>72</sup> Cfr. ROTA ROMANA, Sentenza *coram Jaeger*, 15 dicembre 2015 (inedita), A. 256/2015, n. 12, p. 14; ROTA ROMANA, Sentenza *coram Arokjaraj*, 21 dicembre 2016, (inedita), A. 232/ 2016, n. 9, pp. 7-8; ROTA ROMANA, Sentenza *coram Jaeger*, 4 luglio 2019 (inedita), A. 124/2019, n. 7, p. 10; ROTA ROMANA, Sentenza *coram Jaeger*, 16 gennaio 2020 (inedita), A. 3/2020, n. 7, pp. 4-5.

lità e liceità delle prove che, ex cann. 1527 CIC e 1208 CCEO, il giudice deve compiere<sup>73</sup>.

Così, anche se il concetto di utilità non coincide con quello di necessità, nel decidere se ammettere una prova che ritiene attinente alla causa ma non realmente indispensabile per la sua decisione, il giudice potrebbe essere indotto ad escluderla perché tale prova tocca la sfera riservata delle parti o di terzi. Ancor più verosimilmente, l'ammissione di una prova documentale, testimoniale o peritale che, sotto qualsiasi profilo, risulta esito di una violazione della *intimitas* potrebbe essere negata per la sua illiceità. Parimenti, per rispettare il divieto di cui ai cann. 220 CIC e 23 CCEO, nell'interrogare le parti il giudice potrebbe decidere di formulare solo quesiti essenziali e strettamente pertinenti alla definizione del capo di nullità, secondo una valutazione di proporzionalità tra l'utilità probatoria dei quesiti posti e l'inviolabilità dell'*intimitas*.

In sintesi: in sé considerato il divieto di violare l'intimità appare idoneo a incanalare una fase centrale del processo, quella istruttoria, ove sono raccolti gli elementi dai quali ex can. 1608 § 2 lo stesso giudice trae la certezza morale per pronunciare la sua sentenza.

---

<sup>73</sup> Con specifico riferimento al processo di nullità matrimoniale l'art. 157 § 1 della Istruzione *Dignitas connubii* attuativo del can. 1527 § 1 CIC, sancisce che possono essere addotte solo prove *utili e lecite* e che le prove illecite, intrinsecamente o per il modo della loro acquisizione, non devono essere né addotte, né ammesse.

Su questo aspetto e in generale sul tema, centrale, delle prove nel processo matrimoniale si veda *ex multis*: C. GULLO, *Questioni sulla liceità delle prove nelle cause matrimoniali*, in *Ius Canonicum in Oriente et Occidente*. Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70, a cura di H. ZAPP, A. WEISS, S. KORTA, Gerbustag, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2003, pp. 865-877; M. FERRANTE, *Le prove in generale (artt. 155-161)*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii"*, Parte Terza: *la parte dinamica del processo*, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008, pp. 299-320; G. MIOLI, *Prove lecite, prove utili e poteri del giudice istruttore alla luce della Dignitas connubii*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, novembre 2008, pp. 1-30.

17. (segue): *e) l'intimitas come data protection. Il sistema codiciale canonico, anticipando il principio di accountability del diritto eu-ro-unitario, impedisce la conoscenza e diffusione dei dati personali registrati facendo leva sull'azione responsabile dei soggetti titolari della potestà ecclesiastica. La protezione dei dati personali quale oggetto del diritto particolare*

Il richiamo alle vicende del bene *intimitas* nel processo matrimoniale canonico introduce alla considerazione del contenuto di tale bene come *data protection*.

E ciò sia perché la normativa ecclesiale sui dati personali può avere riflessi sull'instaurazione e lo svolgimento delle cause matrimoniali<sup>74</sup>, sia perché l'istruttoria di tali cause è, sovente, condizionata dalla nozione statale di *data protection* sotto un duplice profilo: con riferimento ai casi in cui la produzione in giudizio delle prove sembra in contrasto con la legge civile o dipende da una decisione discrezionale di organi statuali<sup>75</sup>; in ragione della possibilità

---

<sup>74</sup> Si vedano ad esempio le *Indicazioni per i Tribunali ecclesiastici* (aggiornate al 14 maggio 2019) in materia di *privacy* elaborate dalla Conferenza Episcopale Italiana e consultabili all'indirizzo <https://giuridico.chiesacattolica.it/chiesa-e-privacy>.

<sup>75</sup> Sui diversi tipi di limiti che il potere inquisitorio del giudice canonico può incontrare negli ordini statali in ragione della riservatezza si veda S. PANIZO ORALLO, *El derecho a la intimidad y la investigación psicológica de la personalidad en el proceso de nulidad matrimonial*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 59, 2002, pp. 114-124; V. LIPARI, *Il diritto alla privacy come limite nella produzione in giudizio di documenti e perizie*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2003, spec. pp. 124-141; M. DEL POZZO, *Il coordinamento interordinamentale tra giurisdizione civile ed ecclesiastica nell'acquisizione di cartelle cliniche nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae*, 19, 2007, pp. 273-290; P. PICCOLO, *Accesso ai dati sensibili(ssimi) tra tutela della privacy e diritti di "pari rango" nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 3, 2013, pp. 1169-1206.

Va, peraltro, evidenziato un orientamento della Rota romana teso ad escludere che la normativa statale sulla *data protection* possa essere assunta nel processo matrimoniale canonico come parametro di riferimento per giudicare la liceità delle prove, posto che la disciplina civile della *privacy* assume rilievo solo se sancisce violazioni che sono tali anche per la legge canonica. Al riguardo si veda A. INGOGLIA, *Inammissibilità di prove illecite (art. 157 «Dignitas connubii»)*, in *Matrimonium et Ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiant*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, pp. 398-401; D. SALVATORI, *Ricerca della verità, tutela*

che quanto accade nel o intorno al processo canonico dia luogo ad azioni di rivendicazione del diritto alla riservatezza nel foro civile<sup>76</sup>.

Per il vero, nell'ordine della Chiesa la declinazione del diritto all'*intimitas* come diritto all'autodeterminazione informativa si realizza lungo piani diversi.

Di per sé l'idea che l'acquisizione, custodia ed uso di dati personali debba essere oggetto di una normativa volta a proteggere la riservatezza dei soggetti cui i dati si riferiscono è profondamente radicata nell'esperienza giuridica canonica. Basti considerare il reticolato di garanzie costruito dai Codici in relazione ai più tipici strumenti canonici di raccolta di informazioni: dall'obbligo del parroco di tenere e conservare diligentemente libri ed archivi parrocchiali onde evitare che vadano in mano ad estranei (cfr. cann. 535 CIC; 296 CCEO), al dovere del Vescovo sia di costituire in un luogo sicuro tre tipi di archivi diocesani (uno generale, per questioni spirituali e temporali, uno segreto, per dati che devono restare occulti e uno storico, per documenti che hanno un valore culturale), sia di gestirne e controllarne la conservazione e, soprattutto, le forme di

---

*della propria intimità e diritto di difesa. Considerazioni sul processo matrimoniale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2021, pp. 172-174.

<sup>76</sup> Difatti, durante i lavori preparatori del Codice del 1983 proprio il timore che gli atti del processo canonico potessero dar luogo a contenziosi civili o penali nel foro statale indusse ad attribuire al giudice il potere di secretare le prove nelle cause che riguardano il bene pubblico per evitare pericoli gravissimi. Potere oggi sancito nei cann. 1598 § 1 CIC e 1281 CCEO: cfr. COETUS STUDIORUM DE PROCESSIBUS, *Sessio V, adunatio diei 11 decembris 1978*, in *Communicationes*, 11, 1979, pp. 134-135.

Quanto a casi concreti di controversie civili determinate da un processo matrimoniale canonico si veda P. BIANCHI, *Il ricorso al giudice civile in ambito giudiziario matrimoniale canonico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 16, 2003, pp. 117-130. Sul punto mi permetto altresì di rinviare a B. SERRA, *Sulla responsabilità civile del giudice canonico. Profili giurisdizionali*, in *Ius Ecclesiae*, 24, 2012, pp. 233-256; EAD., *In tema di responsabilità professionale dell'avvocato rotale. Profili giurisdizionali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 35, 2012, pp. 1-22.



accesso, opportunamente differenziate in base al tipo di informazioni raccolte (cfr. cann. 486-491 CIC; 256-261 CCEO)<sup>77</sup>.

Trattasi di un assetto di garanzie – già presente nel *Codex* del 1917 e derivante dallo *ius vetus* –, incentrato sui *doveri* di chi raccoglie e custodisce le notizie più che su un potere di controllo dei soggetti cui i dati si riferiscono. Non a caso, l'unico diritto esplicitamente riconosciuto all'interessato è, ex cann. 487 § 2 CIC e 257 § 2 CCEO, quello di ottenere copia autentica dei documenti archiviati che per loro natura sono pubblici e riguardano lo stato della propria persona.

Dal che una prima riflessione: il sistema codiciale canonico non solo è orientato a impedire la conoscenza e diffusione dei dati personali registrati ma, anticipando di fatto il principio di *accountability* del diritto euro-unitario<sup>78</sup>, persegue questo obiettivo facendo leva sull'azione responsabile dei soggetti titolari della potestà ecclesiastica o di uffici che implicano la predisposizione e custodia di archivi e registri. Un'azione responsabile che può dirsi coadiuvata, *ad extra*, da accordi stipulati dalla Santa Sede con alcuni Stati che impegnano questi ultimi a rispettare e proteggere l'inviolabilità di archivi, registri e documenti ecclesiastici<sup>79</sup>.

---

<sup>77</sup> In tema di consultazione e riproduzione di documenti privati, riservati o segreti si vedano anche le *Norme per la riproduzione fotomeccanica dei documenti degli Archivi ecclesiastici*, emanate con lettera n. 352.779/210 dalla Segreteria di Stato il 31 luglio 1978, in *Notiziario CEI*, 8, 1978, pp. 128-129.

Quanto ai documenti e gli archivi di proprietà della Santa Sede, esplicite disposizioni a tutela degli atti riservati o segreti e del trattamento dei dati personali si rinvencono negli artt. 25, 39, 40, 42 § 2 della *Legge sugli Archivi della Santa Sede*: cfr. GIOVANNI PAOLO II, m.p. *La cura vigilantissima*, 21 marzo 2002, in *A.A.S.*, 97, 2005, pp. 367, 372-373.

Ancora, l'accesso agli archivi ecclesiastici è oggetto anche di normativa pattizia, volta a consentire e agevolare la consultazione degli archivi di rilievo storico e culturale. Su questi specifici aspetti cfr. R. OMBRES, *Privacy, Reputation and Archives*, in *Newsletter-Canon Law Society of Great Britain and Ireland*, 103, 1995, pp. 51-55; *Le Carte della Chiesa. Archivi e biblioteche nella normativa pattizia*, a cura di A.G. CHIZZONITI, il Mulino, Bologna, 2004.

<sup>78</sup> Sul principio di *accountability* si veda *supra*, cap. I, par. 6.

<sup>79</sup> Il primo accordo in ordine cronologico che all'art. I § 6 prevede questo obbligo per lo Stato è l'*Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos*

Ciò posto, si è detto che, in seguito all'affermazione nell'ambito europeo del diritto alla protezione dei dati personali, tale diritto è stato esplicitato anche nello *ius Ecclesiae*<sup>80</sup>.

Segnatamente, a fronte del riconoscimento, operato con l'art. 91 par. 1 del GDPR, della vigenza e vincolatività della disciplina confessionale sulla protezione dei dati che, a certe condizioni, può continuare ad essere applicata anche dopo l'entrata in vigore del Regolamento europeo, diverse Conferenze episcopali e singoli Vescovi hanno emanato per la prima volta norme sul tema o aggiornato i testi già elaborati in attuazione dell'art. 8 par. 2, lett. d) della Direttiva 95/46/CE<sup>81</sup>.

È il legislatore particolare, in grado di modulare i propri interventi alla luce della realtà delle proprie comunità dei credenti e dei diversi sistemi di relazione tra Stato e Chiesa, dunque, che ha definito il trattamento dei dati nell'ordine canonico.

Al riguardo, occorre anzitutto chiedersi a quali esigenze autenticamente ecclesiali risponde siffatta canonizzazione della protezione dei dati personali.

---

*jurídicos* del 3 gennaio 1979. Ad esso sono seguiti l'accordo con Andorra del 2008, con il Mozambico del 2011, con la Guinea equatoriale e Capo Verde del 2013. I testi di questi accordi sono consultabili all'indirizzo: [https://www.iuscangreg.it/acordi\\_santa\\_sede.php](https://www.iuscangreg.it/acordi_santa_sede.php).

<sup>80</sup> Cfr. *supra*, cap. I, par. 7.

<sup>81</sup> Una raccolta degli interventi canonici in materia di protezione dei dati successivi al GDPR e realizzati dal legislatore particolare nelle diverse Nazioni si rinvia all'indirizzo [https://www.iuscangreg.it/protezione\\_dati](https://www.iuscangreg.it/protezione_dati). Per una ricostruzione dello *status quaestionis* prima del Regolamento europeo del 2016 cfr. invece J.I. ARRIETA, *Le conferenze episcopali europee e la legislazione sul diritto alla propria intimità e la protezione dei dati personali*, in *Folia canonica*, 5, 2002, pp. 29-50; J. OTADUY, *Protección de datos*, in *Diccionario general de Derecho Canónico*, vol. VI, cit., pp. 596-600.

Sul tema si veda altresì A. ZANOTTI, *Riforma del Concordato e diritto canonico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2004, pp. 257-271, il quale con specifico riferimento alla esperienza italiana, evidenzia il Decreto generale della CEI sulla *privacy* promulgato il 20 ottobre 1999 come un esempio della esistenza di una dinamica evolutiva del diritto canonico indotta da fattori esterni e realizzata attraverso interventi di diritto complementare posto dalle Conferenze episcopali.

Di certo, tale canonizzazione può essere interpretata come una forma di esemplificazione del dovere di custodire le informazioni presenti in archivi e registri, una aggiornata declinazione della responsabilità che grava sulla autorità ecclesiastica.

E ciò anche in considerazione del fatto che l'uso degli attuali strumenti informatici in parrocchie e diocesi può renderne opportuna una specifica regolamentazione, posto che l'esistenza di una identità digitale della persona richiede anche per la comunità dei credenti un adattamento delle garanzie di riservatezza che tenga conto di tale identità<sup>82</sup>.

Eppure, mentre negli archivi canonici risiede una parte essenziale della memoria storica dei popoli e anche se nei singoli paesi la Chiesa cattolica figura, sovente, tra i soggetti che operano i trattamenti più significativi di dati<sup>83</sup>, le ragioni di fondo che hanno sor-

---

<sup>82</sup> Va segnalata, al riguardo, una risposta del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi sulla possibilità di digitalizzare i dati sacramentali. In tale risposta si specifica che i registri canonici non possono mai essere sostituiti da *data-base*, sia perché gli strumenti informatici, pur agevolando la consultazione dei dati, non possono garantire in modo certo la protezione dei dati stessi, sia perché la garanzia della assoluta riservatezza dei dati è *prioritario dovere* dei ministri e della Chiesa: PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, Città del Vaticano, 16 dicembre 2014, prot. N. 14661/2014, in <https://www.delegumtextibus.va/content/testilegislativi/it/chiarimenti-normativi/risposte-particolari.html>.

In generale, sul tema della costituzione di banche date ad accesso protetto nel *web* da parte di enti ecclesiastici e sul trattamento di dati digitali nella Chiesa si veda A. INTERGUGLIELMI, *La privacy nel diritto canonico e i rapporti con le legislazioni nazionali della comunità europea*, in *Pravo Kanoniczne*, 60, 2017, pp. 52-61; A. GIRAUDO, *La tutela della riservatezza e della buona fama nel trattamento dei dati di natura digitale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 33, 2020, pp. 189-204.

<sup>83</sup> Cfr. ad esempio la posizione della Chiesa in Germania ove, come evidenziato da S. KONRAD, *La protezione dei dati personali nella Chiesa tedesca*, in *Ius Ecclesiae*, 31, 2109, p. 450, le confessioni religiose sono tra i maggiori elaboratori di dati.

Occorre inoltre considerare che, data la natura universale della Chiesa cattolica ed il suo assetto organizzativo, i dati personali trattati dai soggetti canonici possono essere ordinariamente trasmessi da un ente ecclesiastico all'altro sia all'interno della stessa Nazione sia tra enti di Nazioni diverse o anche ad organizzazioni internazionali. Per la disciplina di questa specifica ipotesi si vedano ad esempio gli articoli 9, 39-40 del *Decreto general de la Conferencia Episcopal Española sobre la protección de la Iglesia Católica en España* o gli articoli 39-41 del *General Decree on the protection of data* della Diocesi di Gozo: cfr. in [https://www.iuscangreg.it/protezione\\_dati](https://www.iuscangreg.it/protezione_dati).

retto l'emergere del diritto alla protezione dei dati personali nell'ordine europeo non trovano immediato e identico riscontro nella vita interna della comunità ecclesiale.

Così se è vero che, specialmente nel caso di dati particolari come quelli religiosi, la riservatezza quale *data protection* risponde alla esigenza di poter agire liberamente nella società senza essere discriminati per ciò che si è<sup>84</sup>, tale esigenza è (o dovrebbe essere) meno avvertita nelle relazioni tra credenti ed in un contesto ordinamentale come quello canonico ove la riservatezza delle informazioni 'sensibili' è perseguita con diverse forme di segreto.

Parimenti, se è vero che nell'assetto europeo e statunitense la definizione dei contorni del diritto all'autodeterminazione informativa è servita, anche, ad assicurare una legittima circolazione dei dati per non ostacolare senza motivo l'iniziativa economica e l'espansione del mercato di beni e servizi<sup>85</sup>, tale obiettivo non appartiene ai fini peculiari della Chiesa.

L'impatto limitato del diritto alla protezione dei dati personali nella trama specifica dei rapporti ecclesiali trova, peraltro, esemplificativa conferma nell'esperienza della Chiesa cattolica tedesca.

La Germania è tra i primi Paesi europei ove è stato riconosciuto il diritto all'autodeterminazione informativa e, non a caso, la Conferenza Episcopale Tedesca ha scelto di istituire Tribunali ecclesiastici speciali per la protezione dei dati. A fronte di questa consolidata e peculiare attenzione per la riservatezza, tuttavia, il numero di ricorsi sin ora presentanti ai Tribunali ecclesiastici speciali è esiguo, mentre i problemi pratici di tutela dei dati emersi nella Chiesa tedesca riguardano aspetti, come l'uso dei *social-media* o delle videoregistrazioni, che non scaturiscono dalla specificità della società dei credenti e si ripropongono anche in contesti non religiosi<sup>86</sup>.

---

<sup>84</sup> Cfr. *supra*, cap. I, parr. 6 e 7.

<sup>85</sup> Cfr. *supra*, cap. I, par. 6.

<sup>86</sup> Sulla costituzione di tribunali speciali per la protezione dei dati in Germania e sul numero esiguo di ricorsi ad essi presentanti si veda G.P. MONTINI, *I tribunali ecclesiastici competenti in materia di privacy in Germania*, cit., p. 222; S. KONRAD, *La protezione dei dati personali nella Chiesa tedesca*, cit., p. 468.

18. (segue): *la ratio di fondo della normativa intraecclesiale sui dati personali: difendere l'indipendenza dell'ordine canonico ed il diritto nativo e proprio della Chiesa di acquisire, conservare ed utilizzare informazioni sui fedeli. Il diverso rilievo riconosciuto a tale ratio nei singoli interventi dei legislatori particolari sulla data protection*

In realtà, la principale ragione che ha indotto ad una disciplina canonica sui dati personali è la volontà di ribadire l'insegnamento della Cost. past. *Gaudium et spes* (n. 76) sull'indipendenza dell'ordine giuridico ecclesiale e la preoccupazione di garantire all'autorità confessionale la possibilità di trattare, in autonomia, informazioni per i fini della Chiesa-istituzione, con speciale riferimento cioè a tutti gli ambiti interni e specifici della comunità dei credenti come l'annotazione nei libri parrocchiali dell'avvenuta celebrazione dei sacramenti<sup>87</sup>.

Detto altrimenti: innanzi ai divieti della normativa europea e alle eccezioni a tali divieti per le confessioni religiose e, soprattutto, dinanzi alla possibilità di regolare il trattamento intra-confessionale dei dati con una propria disciplina in luogo del GDPR, la Chiesa cattolica ha usufruito di tale possibilità onde evitare che il diritto

---

Quanto ai problemi reali nel campo della protezione dei dati osservati nella prassi della Chiesa tedesca cfr. U. RHODE, *La Chiesa e il rispetto della privacy: la prassi amministrativa e il governo della Chiesa*, in *Chiesa e protezione dei dati personali*, cit., pp. 53-55.

<sup>87</sup> Se la tenuta dei registri, dove sono annotati i sacramenti ricevuti dal fedele o altri fatti concernenti l'appartenenza e la partecipazione alla vita della Chiesa è un esempio classico di attività propria dell'ordine canonico ove può affermarsi l'autonomia della confessione religiosa, e se è certo che tale autonomia non sussiste per le attività non religiose che si svolgono nell'ordine civile, meno certi appaiono i confini tra ambito statale ed ambito confessionale con riferimento ad altri strumenti di trattamento, come gli schedari ed elenchi, utilizzabili sia per finalità istituzionali dei soggetti appartenenti all'ordinamento canonico sia per altre finalità. Sulla questione si veda *ex multis* e in contesti nazionali diversi: V. MARANO, *Diritto alla riservatezza, trattamento dei dati personali e confessioni religiose. Note sulla applicabilità della legge n. 675/1996 alla Chiesa cattolica*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1998, pp. 312-320; J. OTADUY, *Iglesia Católica y ley española de protección de datos: falsos conflictos*, in *Ius Canonicum*, 95, 2008, pp. 117-140.

all'autodeterminazione informativa del cittadino/fedele potesse tradursi in un ostacolo allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione della sua missione.

Significativamente, la tutela della autonomia confessionale è sottesa alle Linee guida elaborate dalla Commissione delle Conferenze episcopali della Comunità europea per aiutare gli episcopati nazionali a recepire il GDPR<sup>88</sup>, mentre e nel *Decreto generale sulle Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza* approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana nel 2018 e nelle relative riflessioni dottrinali si insiste sulla esistenza di un diritto nativo e proprio della Chiesa di acquisire, conservare ed utilizzare informazioni sui fedeli<sup>89</sup>.

---

<sup>88</sup> Sulle linee guida preparate dalla COMECE, *Elements for guidance to the Bishops' Conferences of the EU*, 29 settembre 2017, per aiutare i Vescovi ad elaborare una normativa sul diritto all'autodeterminazione informativa e per le altre iniziative della Commissione a tutela della autonomia della Chiesa rispetto al trattamento dei dati si veda M.J. ROCA, *La aplicación del Reglamento europeo de protección de datos por las Conferencias Episcopales europeas*, in *El derecho de libertad religiosa en el entorno digital. Actas del IX Simposio Internacionales de Derecho Concor datario*, cit., pp. 471-472.

Specifici riferimenti alla autonomia normativa canonica sono invece presenti nel preambolo del già citato Decreto generale sulla protezione dei dati della Chiesa cattolica in Spagna, nel preambolo del Decreto generale della Conferenza Episcopale Polacca relativo alla questione della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nella Chiesa cattolica entrato in vigore il 30 aprile 2018, nel punto 3 della Istruzione sul diritto di ciascuna persona a difendere la propria intimità, emanata dalla Conferenza Episcopale Portoghese ed entrata in vigore il 15 novembre 2018: cfr. in [https://www.iuscangreg.it/protezione\\_dati](https://www.iuscangreg.it/protezione_dati).

Ancora, utili riflessioni elaborate con particolare riferimento alla realtà italiana e volte a conciliare l'autonomia delle confessioni religiose con il GDPR si rinven gono in M. GANARIN, *Salvaguardia dei dati sensibili di natura religiosa e autonomia confessionale. Spunti per un'interpretazione secundum Constitutionem del regolamento europeo n. 2016/679*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 11, 2018, pp. 1-29.

<sup>89</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale sulle Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, 25 maggio 2018, *Preambolo*, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 2, 31 maggio 2018, p. 4. Su tale documento e il precedente Decreto generale del 1999 si veda per tutti M. MOSCONI, *La normativa della Chiesa in Italia sulla tutela della buona fama e della riservatezza: dal decreto generale del 20 ottobre 1999 al decreto generale del 24 maggio 2018*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 33, 2020, pp. 136-166.

E ciò, evidentemente, sia al fine di bilanciare le istanze di riservatezza della persona cui i dati si riferiscono con le esigenze della istituzione, sia per escludere che il trattamento delle informazioni, *in Ecclesia*, sia interpretato come una concessione dello Stato.

Pertanto, se intesa come uno strumento di difesa della indipendenza della Chiesa nelle singole Nazioni europee, l'utilità di una disciplina canonica sui dati sembra oggi più incisiva. In virtù dell'art. 91 par. 1 del GDPR, infatti, tale disciplina potrebbe essere riconosciuta anche nei paesi ove la Chiesa non gode di autonomia normativa, mentre ai sensi del par. 2 del medesimo art. 91 l'autorità che verifica come la confessione religiosa tratta i dati può essere *specificca* e, cioè, (si presume) designata dalla stessa confessione, che si sottrae, così, ad una forma di controllo statale.

Eppure, i singoli interventi dei legislatori particolari in materia di *data protection* non sembrano tutti orientati in ugual misura alla affermazione della indipendenza della Chiesa.

Il che si deduce da almeno due aspetti.

In primo luogo, dai riferimenti al diritto canonico. E ciò perché accanto a documenti, come il Decreto generale della Conferenza Episcopale Spagnola o della Diocesi di Gozo (Malta), che richiamano ampiamente i canoni del *Codex*, vi sono altri testi, come i Decreti generali emanati dai Vescovi austriaci o il Regolamento slovacco che non indicano le fonti ecclesiali<sup>90</sup>.

In secondo luogo, la diversa importanza data all'affermazione della autonomia confessionale nei documenti canonici particolari emerge dai profili di connessione tra tali documenti ed il GDPR.

Se in linea generale tutti i testi confessionali sulla protezione dei dati riproducono le linee portanti del Regolamento europeo, onde

---

Per i fondamenti del diritto nativo e proprio della Chiesa di trattare i dati dei fedeli, rappresentato come un corollario della volontà fondazionale di Cristo, cfr. J.P. SCHOUPPE, *Les droits à la bonne réputation, à l'intimité et au respect des données à caractère personnel en droit canonique: avant et après l'entrée en vigueur du règlement UE 2016/679*, in *Ius Ecclesiae*, 31, 2019, pp. 403-426.

<sup>90</sup> I documenti citati si rinvencono in [https://www.iuscangreg.it/protezione\\_dati](https://www.iuscangreg.it/protezione_dati).

rispondere ai requisiti di completezza e conformità richiesti per la loro vigenza dall'art. 91 par. 1 dello stesso Regolamento, vi sono documenti che nei loro preamboli non menzionano la normativa civile, come il Decreto generale polacco o il Regolamento sloveno, ed altri che, invece, si strutturano interamente sul GDPR e lo spiegano, come la Legge episcopale del Lussemburgo in materia di protezione dei dati<sup>91</sup>.

A ben guardare anche la fonte scelta per regolare il trattamento dei dati sottintende una diversa percezione dell'importanza di tale disciplina, poiché si passa dalle leggi dei singoli Vescovi e decreti generali delle Conferenze episcopali ex can. 455 §§ 1-2 CIC, ai regolamenti ed istruzioni ex can. 34 CIC, sino ad arrivare a documenti esplicativi del GDPR privi in realtà di rilievo vincolante<sup>92</sup>. Parimenti, la stessa titolazione dei documenti canonici esprime una diversa sensibilità per l'indipendenza dell'ordine ecclesiale posto che

---

<sup>91</sup> I documenti citati si rinvergono in [https://www.iuscangreg.it/protezione\\_dati](https://www.iuscangreg.it/protezione_dati).

<sup>92</sup> Segnatamente, decreti generali ex cann. 455 §§ 1-2 sono stati adottati in Italia, Spagna e Polonia.

In Austria, Germania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi e Repubblica slovacca i singoli Vescovi hanno promulgato la stessa legge ma ognuno per la propria diocesi.

In Portogallo è stata emanata un'istruzione, mentre la Conferenza Episcopale Slovena ha prima diffuso un documento esplicativo del GDPR e poi adottato un Regolamento per le attività religiose successivamente recepito dai singoli Vescovi nelle loro diocesi.

I Vescovi belgi, che già prima del GDPR avevano ritenuto sufficiente l'applicazione in sede canonica della normativa statale, hanno pubblicato invece un testo che spiega il Regolamento europeo con particolare attenzione ai profili che riguardano le parrocchie.

Per una ricostruzione dei contenuti di questi documenti si veda altresì utilmente T. ROZKRUT, *Decreto generale della Conferenza Episcopale Polacca relativo alla questione della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nella Chiesa cattolica*, in *Ius Ecclesiae*, 31, 2019, pp. 499-514; J.A. RODRÍGUEZ GARCÍA, *Autonomía de las confesiones y derecho comunitario: la protección de los datos personales en este contexto*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico*, 49, 2019, pp. 26-40, nonché con indicazioni sulle norme canoniche relative alla protezione dei dati emanate in Croazia, Romania, Repubblica Ceca: M.J. ROCA, *La aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos por las Conferencias Episcopales Europeas*, cit., pp. 471-497.



all'Istruzione *Sul diritto di ciascuna persona a difendere la propria intimità* della Conferenza Episcopale Portoghese, che si connette direttamente al can. 220 CIC, si affiancano *Le norme interne dell'arcidiocesi di Lussemburgo in materia di protezione dei dati sulla base del regolamento EU 2016/ 679*, che si palesano come una mera recezione del GDPR.

19. (segue): *la frequente riconduzione della disciplina particolare sulla tutela dei dati personali al rispetto del divieto di ledere la buona fama e il rischio di ostacolare l'affermazione dell'intimitas come autonomo bene giuridico nell'ordine canonico. La vera novità apportata dalle norme canoniche sulla data protection: la protezione delle informazioni non è affidata solo all'autorità ecclesiastica ma passa attraverso l'esercizio di una serie di diritti riconosciuti alla persona cui le informazioni si riferiscono*

Ciò posto, la difesa della sovranità ed autonomia organizzativa della Chiesa non è l'unica possibile chiave di lettura della *data protection*.

Per il vero, nella economia delle presenti riflessioni appare (più) congruo chiedersi quale sia il reale rapporto tra il diritto all'*intimitas* di cui ai cann. 220 CIC e 23 CCEO e le forme particolari di canonicizzazione della tutela dei dati personali e, dunque, quale sia l'incidenza di tali forme sul volto canonico della riservatezza.

Detto altrimenti, il nocciolo della questione non sembra tanto o solo quello dell'esercizio e del modo di esercizio da parte di vescovi e Conferenze episcopali del potere di dettare specifiche regole al posto di quelle statali quanto, piuttosto, quello di stabilire se un sistema di *data protection* è funzionale alle esigenze di giustizia nella Chiesa.

Indubbiamente, per il cittadino/fedele la presenza di norme confessionali sui dati personali simmetriche, ulteriori o identiche a quelle civili, rappresenta un rafforzamento della garanzia che il proprio vissuto religioso, con il relativo flusso di informazioni che de-

termina, non sarà strumentalizzato a suo danno. Peraltro, poiché iniziative sulla *data protection* si registrano in Asia, Africa, Sudamerica è probabile che anche gli episcopati di questi territori dovranno regolamentare la materia rapportandosi alla disciplina statutale<sup>93</sup>.

Ma, oltre o prima della prospettiva inter-ordinamentale, quale è *ad intra*, nella trama delle relazioni giuridiche ecclesiali e con riferimento allo statuto ontologico del fedele, il significato di una disciplina sul diritto all'autodeterminazione informativa?

Di per sé l'incanalamento della acquisizione, conservazione ed uso delle informazioni in una rete più o meno fitta di adempimenti tecnici è funzionale al diritto a difendere la propria intimità o, anche, all'adempimento del dovere di non violare tale diritto. E ciò sia che si pensi di circoscrivere la *data protection* alle sole notizie che riguardano l'intimità della persona, sia che ci si riferisca – come fanno l'art. 4 del GDPR e le corrispettive norme particolari canoniche – al trattamento di qualsiasi informazione su un soggetto identificato o identificabile.

Non a caso, del resto, la dottrina ha interpretato i documenti episcopali sulla protezione dei dati come una opportuna e necessaria concretizzazione, nel contesto sociale attuale, dei doveri di non ledere la buona fama e la riservatezza e dei corrispettivi diritti che i cann. 220 CIC e 23 CCEO enunciano ma non esplicitano<sup>94</sup>.

Parimenti, decreti, come quelli delle Conferenze episcopali italiana, polacca, spagnola, nonché il decreto della Diocesi di Gozo spiegano le disposizioni sulla *data protection* quale corollario delle due facoltà della persona riconosciute dai cann. 220 CIC e 23 CCEO.

---

<sup>93</sup> Dà notizia di iniziative extraeuropee a tutela dei dati personali G. BUTTARELLI, *Nuovo paradigma sulla privacy in Internet: le sfide che si pongono per istituzioni come la Chiesa*, cit., p. 17.

<sup>94</sup> Tra gli autori che hanno evidenziato la necessità di una normativa canonica universale e/o particolare volta a rafforzare il dettato generale dei cann. 220 CIC e 23 CCEO cfr. a titolo indicativo C. REDAELLI, *Tutela della libertà religiosa e normativa civile sulla privacy*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 11, 1998, pp. 310-329; D. MOGAVERO, *Diritto alla buona fama e alla riservatezza e tutela dei dati personali*, in *Ius Ecclesiae*, 12, 2000, pp. 589-610.

Il che suscita, in verità, una osservazione.

L'aggancio della disciplina particolare sui dati allo *ius ad propriam intimitatem tuendam* sancito nei Codici ha due effetti: serve a ricondurre il diritto all'autodeterminazione informativa definito nei sistemi statuali alla giuridicità canonica e, al contempo, conferma la possibilità di assumere ad oggetto di analisi una accezione ampia del concetto di riservatezza così come ipotizzato in questa sede.

Il quasi automatico richiamo al diritto alla buona fama, invece, mentre può rafforzare il legame tra la tradizione giuridica canonica e la disciplina sui dati – posto che la buona fama è un interesse esplicitamente riconosciuto nello *ius vetus* – rischia, però, di ostacolare l'affermazione, in *Eccelesia*, dell'*intimitas* come autonomo bene giuridico.

Fermo, infatti, il già ricordato legame storico e concettuale tra buona fama e intimità, e posto che vi sono notizie che si vogliono celare o controllare perché la loro diffusione danneggia la reputazione, resta che la riservatezza, intesa come diritto a custodire la propria intimità e vita privata e a controllare il flusso delle informazioni che ci riguardano, è e deve essere considerato come un bene in sé e per sé, a prescindere dalla veridicità di tali informazioni e dalle conseguenze della loro diffusione sulla buona fama.

Diversamente, nel caso di fattispecie che coinvolgono sia profili di lesione della riservatezza, sia profili di lesione della reputazione, nella valutazione dell'interprete quest'ultimo bene, più finitimo e forte, potrebbe assorbire la riservatezza, portando a concludere che se non vi è violazione della reputazione non vi è nemmeno violazione della *intimitas*. Il che, però, significherebbe comprimere il diritto a difendere la propria intimità che, di per sé, ha una estensione maggiore del diritto alla buona fama.

Fatta questa puntualizzazione, la vera novità apportata dalle norme particolari canoniche sulla *data protection* è il fatto che la protezione delle informazioni passa, ora, attraverso l'esercizio di una serie di diritti riconosciuti alla persona cui le informazioni si riferiscono,

i c.d. diritti dell'interessato, ai quali i documenti episcopali dedicano specifici capitoli<sup>95</sup>.

Detto altrimenti, al riconoscimento delle esigenze di riservatezza che scaturiscono dall'essere stesso della persona e che erano già canonicamente protette con forme di segreto e onori di custodia a carico chi raccoglie e usa le informazioni, si affiancano, ora, puntuali facoltà del soggetto cui le notizie ineriscono; soggetto che è posto, così, nella condizione di contribuire attivamente alla tutela della propria posizione.

Per rendere tangibile questo mutamento di prospettiva e assumendo a punto di riferimento il *Decreto generale sulle Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza* approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana nel 2018, è sufficiente considerare due aspetti di tale Decreto.

Il primo è lo spazio dato al consenso dell'interessato.

È ricorrente, in dottrina, l'idea che l'atto di libera adesione e partecipazione ad un gruppo religioso deve essere interpretato come accettazione implicita dell'uso dei dati all'interno del gruppo stesso, cosicché sarebbero superflue norme confessionali sul consenso al trattamento<sup>96</sup>.

Eppure, l'art. 4 del Decreto generale della CEI non solo stabilisce le condizioni che devono ricorrere affinché un trattamento sia lecito – chiarendo che il diritto nativo della Chiesa di raccogliere e usare i dati non esclude che i concreti atti di esercizio di tale diritto siano fondati su una base di legittimità – ma al § 1 lett. a) indica come prima tra queste condizioni, il consenso libero, specifico, informato ed inequivoco dell'interessato.

Col che accanto alle ipotesi nelle quali il trattamento è giustificato da ragioni istituzionali, quali ad esempio l'adempimento di un

---

<sup>95</sup> Cfr. ad esempio il capitolo III del *General Decree on the protection of data* della Diocesi di Gozo o il capitolo III del *Decreto general de la Conferencia Episcopal Española sobre la protección de la Iglesia Católica en España*, cit.

<sup>96</sup> In questo senso si veda per tutti F.D. BUSNELLI, E. NAVARRETTA, *Battesimo e nuova identità atea: la legge n. 675/1996 si confronta con la libertà religiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2000, pp. 855-866.

obbligo previsto da norme o l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (cfr. art. 4 § 1, lett. b e c), è riconosciuto esplicitamente il principio generale per il quale, usualmente, spetta *solo* all'interessato decidere sulla conoscibilità delle notizie che lo riguardano<sup>97</sup>.

Il secondo contenuto del Decreto della CEI che sancisce un potere di controllo della persona sui propri dati è il citato catalogo dei diritti del soggetto passivo del trattamento.

Segnatamente, conformandosi al sistema di facoltà previste dal GDPR, l'art. 7 del Decreto riconosce all'interessato il diritto di: a) accertare se è in corso un trattamento dei dati che lo riguardano e verificarne la liceità; b) correggere i dati errati o non aggiornati; c) chiedere la limitazione del trattamento illecito o non corretto.

Nel disciplinare la tenuta dei registri e, dunque, dello strumento di raccolta di notizie più funzionale alla vita della Chiesa, si aggiunge, di poi, il diritto di iscrivere in questi volumi annotazioni o integrazioni congruenti e si circoscrive la facoltà dell'interessato di chiedere la cancellazione o di opporsi al trattamento di dati necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o relativi alla avvenuta celebrazione dei sacramenti e allo stato delle persone. In queste ipotesi, infatti, la richiesta di cancellazione o opposizione sarà annotata nel registro e i dati potranno essere utilizzati solo con autorizzazione dell'Ordinario (cfr. art. 8 §§ 6, 8).

Si tratta, per il vero, di una significativa specificazione della normativa europea secondo la logica confessionale<sup>98</sup>.

---

<sup>97</sup> In conformità al GDPR il principio del consenso come condizione per la liceità del trattamento ricorre anche in altri Decreti: si veda ad esempio l'art. 6 del *Decreto general de la Conferencia Episcopal Española sobre la protección de la Iglesia Católica en España*, cit., o l'art. 2 della *Nouvelle Loi sur la protection de la vie privée*, emanata dalla Conferenza Episcopale del Belgio, cit.

<sup>98</sup> Tale specificazione delle modalità di attuazione del diritto alla opposizione e cancellazione dei dati presenti nei registri non sembra ricorrere, peraltro, negli altri testi normativi canonici che, piuttosto, come l'art. 43 del *Decreto general de la Conferencia Episcopal Española sobre la protección de la Iglesia Católica en España* o l'art. 45 del *General Decree on the protection of data* della diocesi di Gozo, si limitano ad affermare che il registro dei sacramenti è disciplinato dal diritto canonico e da eventuali norme pattizie.

Posto infatti che il GDPR attribuisce al titolare del trattamento il compito di verificare l'esistenza delle motivazioni legittime che escludono l'accoglienza della domanda di cancellazione o opposizione e che vanno solo comunicate al richiedente (cfr. artt. 17, 21 GDPR), la soluzione elaborata dalla Conferenza Episcopale Italiana per un verso definisce chiaramente queste motivazioni *in Ecclesia* e, per l'altro verso, non si limita a respingere la richiesta dell'interessato ma dà ad essa rilievo facendo scaturire dalla stessa un preciso effetto giuridico: la sottoposizione dell'uso dei dati ad un regime speciale e restrittivo. Detto altrimenti: a fronte della natura di alcune notizie, che non sono 'disponibili' né per la Chiesa-istituzione, né per il soggetto cui le notizie si riferiscono, la volontà di quest'ultimo è, comunque, accolta, dandone attestazione scritta e sottraendo le suddette informazioni alla disciplina ordinaria.

20. (segue): *profili della normativa particolare sui dati personali che rafforzano la giustiziabilità della riservatezza in Ecclesia. In particolare: il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione informativa ad ogni persona fisica, inclusi acattolici e non battezzati, e agli enti dotati o meno di personalità giuridica e la previsione di forme di controllo e tutela della data protection e di strumenti sanzionatori. Oltre i dati personali: i rimedi a protezione dell'intimitas considerata nella pienezza dei suoi contenuti*

Ora, se la normativa particolare sulla *data protection* ha precisato il profilo soggettivo della riservatezza, facendo emergere la figura dell'interessato e le sue prerogative, non è questo l'unico riflesso di tale normativa sul diritto a difendere la propria intimità.

Ancor oltre, ciò che rende rilevanti i provvedimenti episcopali sui dati personali è che tali provvedimenti, pur nelle inevitabili diversità di contenuto dei singoli testi, contribuiscono a rafforzare un aspetto ritenuto spesso fra i più deboli del diritto alla riservatezza: la giustiziabilità.

Sovente, infatti, innanzi alla enunciazione del diritto all'*intimitas* si è sostenuto che tale enunciazione rischia di essere priva di efficacia vincolante, poiché non completata da indicazioni sugli specifici strumenti giuridici con i quali reagire alla lesione della riservatezza e/o sanzionare chi non ha rispettato l'obbligo di non violarla<sup>99</sup>.

Peraltro, la formula dei canoni 220 CIC e 23 CCEO – che sanciscono, rispettivamente, il dovere di *tutti* di rispettare la riservatezza e lo *ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam* – complica il quadro, poiché il controllo sull'adempimento di tale dovere e la rivendicazione del corrispettivo diritto sembrano presupporre la soggettività giuridica e la capacità di agire dell'acattolico o del non battezzato nell'ordine canonico.

Il che sarebbe in armonia con il significato con il quale, in questa sede, ci si è riferiti al termine 'persona'<sup>100</sup>, e con (almeno) un assunto dogmatico dei Codici canonici: il riconoscimento *a chiunque* della capacità di agire in giudizio (cfr. cann. 1476 CIC; 1134 CCEO).

Resta, tuttavia, che sia l'assunto per il quale solo i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti sono assoggettati alle leggi puramente ecclesiastiche (cfr. cann. 11 CIC; 1490 CCEO) sia l'attribuzione ai battezzati della facoltà di agire in giudizio per rivendicare i diritti di cui godono *in Ecclesia* (cfr. cann. 221 CIC; 24 CCEO) possono essere interpretati nel senso di escludere la capacità di acattolici e non battezzati di essere titolari di diritti e doveri sostanziali e processuali canonici.

Ebbene, a fronte di queste questioni, la normativa sui dati personali offre spunti ricostruttivi sotto due aspetti.

---

<sup>99</sup> Cfr. in questo senso A. SOLFERINO, *I diritti fondamentali del fedele: il diritto alla buona fama e alla intimità*, in *Diritto 'per valori' e ordinamento costituzionale della Chiesa*, a cura di R. BERTOLINO, S. GHERRO, G. LO CASTRO, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 381-382; J.I. ARRIETA, *I diritti fondamentali dei fedeli e il governo della Chiesa*, in *La persona nella Chiesa. Diritti e doveri dell'uomo e del fedele*, cit., pp. 30-35.

<sup>100</sup> Cfr. *supra*, par. 8.

In primo luogo perché sovente i soggetti esplicitamente tutelati non sono, solo, i fedeli, ma ogni persona che entra contatto con la Chiesa. Alcune Conferenze episcopali, anzi, come quella italiana o spagnola, discostandosi dal GDPR che riguarda esclusivamente le persone fisiche, estendono le garanzie, oltre che ai fedeli e non fedeli, anche agli enti o organismi ecclesiastici e alle associazioni ed aggregazioni ecclesiali o, come si legge nel Decreto sulla protezione dei dati della diocesi di Gozo, a tutti gli enti canonici della diocesi inclusi quelli di diritto pontificio<sup>101</sup>.

Si tratta di una ampia accezione del soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione informativa che rende tangibile un fatto: i non battezzati nella Chiesa cattolica che entrano volontariamente in relazione con l'ordinamento canonico in tale ordinamento hanno diritti e doveri, fra i quali, certamente, il diritto naturale alla riservatezza<sup>102</sup>.

Al contempo il riconoscimento ad enti, organismi ed aggregazioni ecclesiali del potere di controllare le informazioni che li riguardano attesta che nell'ordine ecclesiale la libertà informativa e rappresentativa è un profilo della riservatezza che appartiene a soggetti ulteriori alle persone fisiche; soggetti i cui diritti sono oggetto di giudizio (cfr. cann. 1400 § 1, 1480 CIC; 1055, 1138 CCEO).

Il secondo aspetto della normativa canonica particolare sui dati personali che contribuisce a definire la giustiziabilità della riserva-

---

<sup>101</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale sulle Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, cit., art. 1; *Decreto general de la Conferencia Episcopal Española sobre la protección de la Iglesia Católica en España*, cit., art. 1; *General Decree on the protection of data* della Diocesi di Gozo, cit., artt. 1, 3.

L'esplicito riconoscimento delle garanzie sulla protezione dei dati anche ai non fedeli si rinviene invece nel *Decreto generale della Conferenza Episcopale Polacca relativo alla questione della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nella Chiesa cattolica*, cit., art. 4.

<sup>102</sup> Nell'ottica statuale la possibilità che un diritto religioso disciplini la posizione di un non fedele sempre implicita nella formula dell'art. 9 del GDPR che autorizza gli organismi religiosi *no-profit* a trattare con adeguate garanzie i dati particolari delle persone che, pur senza essere membri dell'organismo, hanno regolari contatti con l'ente a motivo delle sue finalità.



tezza è la previsione di forme di controllo e tutela sul rispetto della *data protection* e di strumenti sanzionatori.

Si tratta, per il vero, di una diretta conseguenza dell'obbligo di conformità della disciplina confessionale al GDPR, che prevede un responsabile per la protezione dei dati, autorità di controllo indipendenti, vari mezzi di ricorso e una autorità giurisdizionale, sanzioni e risarcimenti (cfr. GDPR capi IV, VI-VIII).

Peraltro, anche questo aspetto è stato regolamentato dagli episcopati in modo disomogeneo.

Così, accanto al sistema tedesco – l'unico dotato di tribunali speciali di prima e seconda istanza che operano secondo uno specifico regolamento giudiziario e caratterizzato dalla individuazione della figura del responsabile per la protezione dei dati e dalla autorità di controllo identificata con cinque incaricati di uffici interdiocesani – si affiancano sistemi, come quello slovacco, che non contemplano il responsabile della protezione dei dati o altri, come quello portoghese, che non menzionano l'autorità di controllo o che, come quello spagnolo, si riservano di creare questa autorità in futuro<sup>103</sup>.

Parimenti, mentre alcuni Decreti, come quello italiano (cfr. art. 23) o polacco (cfr. art. 42), richiamano espressamente i cann. 128 CIC e 935 CCEO per sancire l'obbligo di riparare il danno derivante da illecito trattamento dei dati e la possibilità di infliggere pene se tale illiceità è riconducibile alla figura di alcuni delitti canonici (abuso della potestà ecclesiastica o dell'ufficio, diffamazione), altri documenti, come quello spagnolo o austriaco, sono privi di siffatte previsioni, aprendo, di fatto, potenziali spazi di intervento al diritto dell'Unione europea.

Di certo, l'intento di elaborare regole canoniche conformi al GDPR e strumentali, anzitutto, alla autonomia della Chiesa, ha condotto a meccanismi di controllo e tutela non solo perfettibili sotto il profilo tecnico ma, inevitabilmente, condizionati dal rag-

---

<sup>103</sup> Un quadro comparativo su questi aspetti si rinviene in U. RHODE, *La Chiesa e il rispetto della privacy: la prassi amministrativa e il governo della Chiesa*, cit., pp. 62-63.

giungimento dell'obiettivo della suddetta conformità. Da ciò gli inevitabili rilievi della dottrina sulla non piena uniformità alla disciplina dei Codici della legge tedesca sui tribunali ecclesiastici per i dati, o sulla incapacità del decreto spagnolo di dare una interpretazione autenticamente ecclesiale degli istituti del GDPR, o sugli insufficienti richiami dell'episcopato ai mezzi di tutela del sistema canonico di giustizia amministrativa che garantiscono un'ottica comunionale: *petitio*, mediazione, *remonstratio*, ricorso gerarchico e giurisdizionale<sup>104</sup>.

Ora, che la Chiesa abbia nel suo assetto giuridico strumenti che, potenzialmente, consentono di comporre efficacemente controversie sulla protezione dei dati è indubbio. Basti pensare che se l'art. 197 § 1 della Cost. ap. *Praedicate Evangelium* individua come *causa petendi* del ricorso al giudice amministrativo la violazione della legge, l'identificazione usale del termine *lex* con ogni norma o principio vigente nell'ordine ecclesiale, inclusa l'*aequitas canonica*, consente, potenzialmente, di sindacare qualsiasi forma di violazione del *suum* della persona e, dunque, anche la violazione della riservatezza intesa come diritto all'autodeterminazione informativa<sup>105</sup>.

Meno certo, invece, è il fatto che questi strumenti, in quanto originari dell'ordine canonico, a differenza di quelli mutuati dal GDPR garantiscono la conservazione di rapporti di comunione tra i fedeli, escludendo ogni istanza rivendicativa.

E ciò perché la dimensione della *communio* non dipende dallo strumento giuridico in sé, ma, soprattutto, dall'atteggiamento interiore con cui viene utilizzato.

---

<sup>104</sup> Per questi rilievi critici, che evidenziano la distanza tra gli strumenti di tutela dei dati introdotti dall'episcopato locale e il sistema codiciale canonico, si veda rispettivamente G.P. MONTINI, *I tribunali ecclesiastici competenti in materia di privacy in Germania*, cit., pp. 206-224; J. OTADUY, *El decreto general de la Conferencia Episcopal Española en materia de protección de datos personales. Primeras consideraciones*, in *Ius Ecclesiae*, 31, 2019, pp. 471-498; F. BALSAMO, *La protezione dei dati personali di natura religiosa*, cit., pp. 212-216.

<sup>105</sup> Per questa caratteristica del sistema canonico di giustizia amministrativa mi permetto di rinviare a B. SERRA, *Arbitrium et aequitas nel diritto amministrativo canonico*, Jovene, Napoli, 2007, spec. pp. 150-263.

D'altra parte, una espressa inclusione dei mezzi processuali canonici tra gli istituti a tutela dei diritti della persona i cui dati sono trattati può essere opportuna, ma non necessaria, giacché la vigenza ed applicabilità della legge universale non dipende da un suo richiamo ad opera del legislatore particolare.

In realtà, nella logica delle presenti riflessioni ciò che rende, comunque, significativi gli interventi episcopali sulla *data protection* è che, considerati nel loro complesso, tali interventi affermano e sostengono l'idea per la quale *in Ecclesia* il diritto alla riservatezza, osservato in una delle sue più recenti declinazioni, è, intanto, rivendicabile e difendibile.

Ma non solo.

Almeno in applicazione dei documenti episcopali che accolgono una accezione ampia del concetto di 'interessato', tutti i meccanismi di controllo configurati si applicano anche al trattamento dei dati dei non fedeli i quali, se ex cann. 1476 CIC e 1134 CCEO possono agire in giudizio, possono anche avvalersi delle forme di reclamo e dei ricorsi amministrativi eventualmente previsti<sup>106</sup>.

Del resto, quando la persona contesta l'illecita acquisizione, conservazione ed utilizzazione dei dati, l'esame della sua istanza dovrebbe essere facilitata dal poderoso assetto di criteri direttivi e definizioni costituito dal GDPR cui l'ordine canonico (tendenzialmente) si conforma. Pur nelle inevitabili lacune e difficoltà applicative ed interpretative, la presenza di diversi strumenti di reclamo e ricorso e la stessa fitta trama di regole che regge il trattamento delle informazioni agevola l'accertamento della pretesa del soggetto.

Ma se così è per i dati personali, occorre chiedersi se è, parimenti, lineare la rivendicazione dello *ius ad propriam intimitatem tuendam* inteso come diritto a difendere la vita privata, l'intimità psichica e fisica e, soprattutto, la coscienza.

---

<sup>106</sup> Il che potrebbe ad esempio accadere in Polonia ove la Conferenza Episcopale Polacca ha previsto il ricorso al Dicastero competente contro i provvedimenti dell'Ispettore ecclesiastico per la protezione dei dati cui spetta, dunque, potere amministrativo (cfr. art. 41).

Detto diversamente: il problema di dare una disciplina confessionale ai dati personali, se guardato non solo nell'ottica della affermazione della sovranità della Chiesa e della specificità del suo ordine, introduce all'ulteriore problema della protezione dell'*intimitas* considerata nella pienezza dei suoi contenuti.

Una protezione che appare meno definita rispetto a quella astrattamente configurata per il diritto all'autodeterminazione informativa.

Vi è, intanto, una naturale restrizione dei soggetti che possono agire a tutela della riservatezza poiché, a fronte dei diversi significati attribuiti in questa sede a tale bene, non tutti sono riconducibili alle persone giuridiche o ad altre entità diverse dalle persone fisiche, le quali possono esigere il diritto a mantenere il controllo delle informazioni e a non condividere gli aspetti privati della propria struttura ed azione, ma non un diritto alla libertà della coscienza e della intimità psichica.

Soprattutto, però, quel che rende più complesso e delicato un giudizio volto a verificare la violazione dei contenuti dell'intimità diversi dalla *data protection* è il fatto che, a differenza del diritto alla protezione dei dati, tali contenuti non sono incasellati né incasellabili in obiettive definizioni tecniche, né sono prefigurate, a priori, le condizioni che rendono lecite eventuali limitazioni dell'*intimitas*.

Piuttosto, considerata la descritta componente soggettiva del bene intimità e tenendo presente i mobili confini della nozione di vita privata, ogni valutazione sulla lesione di tale bene, non potendo poggiare sulla applicazione di griglie normative o di modelli tipici, richiede all'operatore giuridico un più inteso riferimento alla realtà delle singole controversie concrete per accertare sia quali dimensioni della riservatezza appartengono oggettivamente alla persona, sia la 'resistenza' di ognuna di tali dimensioni rispetto ad altri diritti o interessi concorrenti<sup>107</sup>.

---

<sup>107</sup> La difficoltà di un giudizio sul rispetto dell'*intimitas* si comprende anche alla luce di un altro elemento da più parti evidenziato (cfr. J.P. SCHOUPE, *Opinion dans l'Église et recherche théologique: deux libertés fondamentales à l'examen* (cc. 212 et 218), in *Fidelium Iura*, 5, 1995, pp. 99-100; H. PREE, *Esercizio della pote-*

Ciò chiarito, mentre è sempre possibile impugnare innanzi al Superiore e alla Segnatura Apostolica un atto amministrativo che si ritiene attuato in violazione dei cann. 220 CIC e 23 CCEO, l'altro strumento funzionale alla tutela di richieste attinenti alla rivendicazione del diritto all'*intimitas* è il giudizio contenzioso ordinario ex cann. 1400 § 1 CIC e 1055 § 1, 1° CCEO.

Sia il giudizio contenzioso, sia il giudizio innanzi al Supremo Tribunale della Segnatura apostolica (cfr. art. 197 § 1 Cost. ap. *Praedicate Evangelium*) consentono, inoltre, di chiedere la riparazione del danno prodotto dal non rispetto della riservatezza.

Segnatamente, a fronte dell'obbligo – previsto dai cann. 128 CIC e 935 CCEO per *chiunque* – di riparare il danno arrecato con atto giuridico illegittimo o altra azione dolosa o colposa, e data l'ampia accezione canonica di 'danno', costituita da qualunque forma di pregiudizio ad un bene giuridico, è possibile ottenere una sanzione risarcitoria a carico di chi ha provocato un nocumento patrimoniale, morale, spirituale o fisico ledendo i contenuti dell'*intimitas*<sup>108</sup>.

Il dovere di riparare il danno è, del resto, un rimedio con caratteristiche omogenee a quelle del bene riservatezza.

Come l'intimità è oggetto di un diritto innato che spetta a tutti, così l'obbligo di risarcire il pregiudizio causato scaturisce dal diritto naturale e grava su chiunque. Ancora, il requisito della illegittimità accomuna l'atto giuridico da cui sorge l'obbligo di riparazione alla lesione di cui ai cann. 220 CIC e 23 CCEO.

Resta, tuttavia, che la protezione della riservatezza sembra dipendere solo da rimedi azionabili a istanza di parte a tutela di utilità individuali.

---

*stà e diritti dei fedeli*, in *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico*, a cura di J. CANOSA, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 343-344): la mancanza, nella Chiesa, di una significativa giurisprudenza sui diritti fondamentali. Mancanza imputata anche alla formulazione vaga di tali diritti che rende poco agevole individuarne il contenuto.

<sup>108</sup> Sull'ampia accezione del concetto di danno nell'esperienza giuridica ecclesiale e per una analisi dell'istituto della riparazione si veda per tutti M. D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2013, spec. pp. 114-135.

Secondo quanto emergerà nel proseguo di queste riflessioni, infatti, nello *ius Ecclesiae* non si rinviene una protezione penale diretta del bene intimità considerato in sé ed assunto nella pienezza delle sue sfumature<sup>109</sup>.

Dal che un possibile corollario interpretativo: l'inclusione, tendenziale, dell'*intimitas* canonica fra i beni giuridici la cui lesione incide esclusivamente sull'interesse delle persone private.

---

<sup>109</sup> Cfr. *infra* cap. III, par. 9.

Per una lucida distinzione tra il giudizio penale, avente ad oggetto la tutela del bene pubblico ed il giudizio contenzioso, avente ad oggetto interessi privati si veda ROTA ROMANA, *Decisio c. P.V. Pinto*, 8 maggio 1998, in *Romanae Rotae, decisiones seu sententiae*, vol. 90, 1998, n. 5, pp. 372-373.

Sulla impostazione soggettiva del sistema di giustizia amministrativa canonico, essenzialmente finalizzato a salvaguardare l'interesse privato alla protezione delle situazioni giuridiche dell'individuo si veda per tutti I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere uti fidelis per la tutela dei diritti comunitari*, in *Diritto 'per valori' e ordinamento costituzionale della Chiesa*, cit., pp. 405-416.

## CAP. III

# DECLINAZIONI DELLA RISERVATEZZA NEL DIRITTO PENALE CANONICO

### 1. *Introduzione. a) La materia penale quale privilegiato campo di indagine per la definizione del volto canonico della riservatezza*

Una specifica attenzione alle (principali) declinazioni del concetto di riservatezza nel diritto penale canonico trova la sua ragion d'essere in una serie di elementi oggettivi, di riflessioni e suggestioni.

Il primo dato oggettivo è l'attualità della questione penale *in Ecclesia*.

La necessità di far fronte, anche con strumenti giuridici, agli abusi sessuali sui minori commessi da chierici ha condotto negli ultimi venti anni ad una azione di costante implementazione e perfezionamento della normativa penale canonica<sup>1</sup>; azione sfociata nel-

---

<sup>1</sup> Queste le principali tappe del processo di implementazione del diritto penale canonico precedenti e successive al nuovo Libro VI del *Codex*: GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* sulle norme circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, 30 aprile 2001, in *www.vatican.va*; BENEDETTO XVI, *Rescriptum ex audientia SS.mi*, 21 maggio 2010, in *A.A.S.*, 102, 2010, pp. 419-430; FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di *motu proprio* *Come una madre amorevole*, 4 giugno 2016, in *www.vatican.va*; FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di *motu proprio* *Vos estis lux mundi*, 7 maggio 2019, in *www.vatican.va*; FRANCESCO, *Rescriptum ex audientia SS.mi* con cui si introducono alcune modifiche alle "Normae de gravioribus delictis", 3 dicembre 2019, in *L'Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, pp. 4-5; FRANCESCO, *Rescriptum ex audientia SS.mi*, con cui si promulga l'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, 6 dicembre 2019, in *L'Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, pp. 4-5; FRANCESCO, *Rescriptum ex audientia SS.mi* con cui si modificano le Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, 11 ottobre 2021, in *L'Osservatore Romano*, 7 dicembre 2021, p. 6.

Per una ricostruzione degli atti del Legislatore supremo in materia penale, all'interno di una più ampia riflessione sulla funzione della scienza canonistica in

la promulgazione, con la Cost. ap. *Pascite gregem Dei*, di un nuovo Libro VI – *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia* – del *Codex Iuris Canonici*<sup>2</sup>.

Col che il diritto penale – svuotato di senso dalla cultura anti-giuridista diffusasi tra i fedeli dopo il Concilio Vaticano II, depotenziato da precise scelte tecniche compiute in sede di revisione del Codice del 1917 e, difatti, disapplicato dai pastori<sup>3</sup> –, è, oggi, al centro del dibattito dottrinale e dell'azione di governo della gerarchia, assurgendo a potenziale campo di sperimentazione e verifica del modo d'essere della giuridicità canonica.

D'altra parte, se è vero che alle radici del recente interesse per gli strumenti penali sta, prevalentemente, la volontà di contrastare gli abusi sessuali sui minori, è, parimenti, vero che tale tipo di abuso è una violazione della intimità del corpo e del pudore sessuale, del diritto della persona a vivere in modo libero ed intimo la propria ses-

---

relazione (anche) a questo processo di riforma, si veda G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Mucchi Editore, Modena, 2021, pp. 137-167.

Una analisi del processo espansivo del diritto penale canonico condotta in relazione al parallelo e contestuale sviluppo del diritto penale secolare si rinviene in S. BERLINGÒ, *Spazio pubblico e coscienza individuale: l'espansione del penalmente rilevante nel diritto canonico e nel diritto ecclesiastico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, n. 6/2014, 17 febbraio 2014, pp. 1-19.

<sup>2</sup> Cfr. FRANCESCO, Costituzione apostolica *Pascite gregem Dei* con cui viene riformato il Libro VI del Codice di Diritto Canonico, 23 maggio 2021, in *www.vatican.va*.

Per una visione di insieme, volta ad evidenziare novità e criticità del nuovo Libro VI, si veda G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 11, 2022, pp. 1-131.

<sup>3</sup> Sulla storia del diritto penale canonico dopo il Concilio Vaticano II cfr. per tutti V. DE PAOLIS, *Attualità del diritto penale della Chiesa*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, pp. 11-29.

Quanto all'antigiuridismo post-conciliare e alla crisi della pratica della legge nella società ecclesiale mi permetto di rinviare a B. SERRA, *Ad normam iuris. Paradigmi della legalità nel diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 14-21, 62-73.



sualità, è, cioè, violazione dello *ius ad propriam intimitatem tuendam*; *ius* la cui protezione figura, dunque, tra i criteri ispiratori del nuovo diritto penale canonico<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Posto che il corpo e la sessualità sono componenti del concetto di *intimitas* (cfr. *supra*, cap. II, par. 5, 14), nel sistema penale canonico la configurazione come delitto di un atto che coinvolge la sfera sessuale e che è compiuto violando la libertà ed intimità della persona emerge, con evidenza, da almeno tre norme.

Il can. 1395 § 3 CIC – collocato nel titolo V ('Delitti contro obblighi speciali') della Parte II del Libro VI –, che sancisce la punizione del chierico che con violenza, minacce o abuso di autorità commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo o costringe qualcuno a realizzare o a subire abusi sessuali.

Il can. 1398 CIC – collocato nel titolo VI ('Delitti contro la vita, la dignità e libertà dell'uomo') della Parte II del Libro VI –, che al § 1 stabilisce che sia punito il chierico che commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore, o con chi ha abitualmente uso imperfetto della ragione o con una persona alla quale il diritto riconosce pari tutela e, al § 2, prevede che per lo stesso delitto, o per la commissione del delitto di cui al can. 1395 § 3, siano puniti anche i membri di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa.

L'art. 6 delle *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis* che attribuisce al giudizio riservato della Congregazione (ora Dicastero) per la Dottrina della Fede il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di anni diciotto o con una persona che ha abitualmente un uso imperfetto della ragione, convalidando la qualificazione dell'atto *contra sextum* che coinvolge un minore o un soggetto vulnerabile come un fatto oggettivamente anti-giuridico, sul presupposto della incapacità di autodeterminazione di tali soggetti.

Considerate nel loro complesso, le recenti scelte compiute da legislatore canonico in materia penale confermano, pertanto, l'intangibile valore della intimità fisica e psichica della persona, sanzionando diverse forme di aggressione di tale bene e ampliando il novero dei soggetti punibili.

Ferma la piena condivisibilità di tale esito, la non sufficiente determinatezza, differenziazione e tipicità delle figure criminose di cui ai cann. 1395 § 3 e 1398, lucidamente evidenziata in dottrina (si veda in questo senso G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalis in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, cit., pp. 80-90, cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici) in sede interpretativa ed applicativa rischia di rendere incerta l'individuazione dei casi di effettiva violazione della *intimitas* e della gravità di tale violazione. Così a fronte della astratta configurazione del delitto costituito dal compimento di atti contro il sesto comandamento del decalogo con un minore, la reale attitudine degli atti *contra sextum* di violare l'integrità fisica e psichica del minore dipende, in concreto, anche dalla età di quest'ultimo e dalla sua capacità di prestare il consenso, essendo ragionevolmen-

Il secondo dato oggettivo, che induce a considerare i profili della riservatezza in ambito penale è che molti di tali profili affondano le loro radici nello *ius vetus*, esprimono esigenze di giustizia costantemente avvertite nella storia della Chiesa.

La riservatezza penale, pertanto, esplicita il volto tipico, stabile e (tendenzialmente) ineludibile assunto dal concetto nel diritto ecclesiale. E ciò in controtendenza rispetto alla esperienza statale, ove le prime speculazioni sul tema si riferiscono, specialmente, al diritto civile<sup>5</sup>.

Ma non solo. Accanto o oltre il suo spessore storico, la considerazione della riservatezza come oggetto di tutela penale consente, altresì, di dare maggiore concretezza, *in Ecclesia*, ad una catego-

---

te diversa la situazione del minore di quattordici anni da quella del diciassettenne. Di questa diversità di posizione, tuttavia, la disciplina penale canonica non tiene al momento conto. Su questo specifico punto e per una ricostruzione storica sulla età accolta nella legislazione canonica per configurare il delitto contro il sesto comandamento con un minore si veda utilmente J. BERNAL, *Cuestiones canónicas sobre los delitos más grave contra el sexto mandamiento del Decálogo*, in *Ius Canonicum*, 54, 2014, pp. 145-183.

<sup>5</sup> Cfr. quanto detto *supra*, cap. I, par. 2. Con riferimento alla esperienza italiana e per il ritardo con il quale legislatore e dottrina hanno prestato attenzione al tema della tutela penale della sfera privata dell'individuo cfr. altresì le riflessioni di P. PATRONO, *Privacy e vita privata (dir. pen.)*, cit., pp. 557-559; S. FIORE, *Riservatezza (diritto alla)*. IV) *Diritto penale*, cit., pp. 1-4.

Ciò posto, va, parimenti, evidenziato che negli ordinamenti statali le esigenze di riserbo in materia penale appaiono affidate, in primo luogo, alla figura del segreto, configurando come reato la sua violazione o esonerando dall'obbligo di testimoniare in giudizio i soggetti tenuti a non svelare determinati fatti.

A fronte della prevalente dimensione penale assunta dal segreto in ambito secolare, nell'ordine canonico la considerazione del diritto penale quale peculiare campo di indagine della dimensione giuridica del riserbo non è, invece, né pacifica, né usuale. In questo senso si veda ad esempio O. ÉCHAPPÉ, *Le secret en droit canonique et en droit français*, in *L'Année canonique*, 29, 1985-86, p. 252, il quale, ricostruendo il segreto in chiave comparativa, costata che il diritto penale canonico non ha la stessa effettività del diritto penale francese cosicché «Ceci conduit bien évidemment, sinon à négliger totalement les aspects pénaux du secret canonique, du moins à ne pas considérer qu'ils constituent l'axe central de la conception canonique du secret». Resta, tuttavia, che tale affermazione è frutto di una analisi testuale condotta subito dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1983 e, dunque, prima della attuale espansione dell'intervento penale *in Ecclesia*.

ria per sé generica e multiforme. E ciò perché per sua stessa natura l'intervento penale richiede un bene di riferimento sufficientemente tangibile e determinato, tale da permettere sia la definizione della condotta offensiva – cosicché dalla configurazione del delitto affiorano i caratteri essenziali dell'oggetto protetto –, sia la verifica della esistenza di profili di rilievo che giustificano la protezione penale.

La terza ragione o suggestione che sostiene una analisi del rapporto fra *ius poenale* e riservatezza è che se, come si detto, nell'ordine canonico la riservatezza si definisce (anche) all'interno della dinamica foro interno-foro esterno<sup>6</sup>, tale dinamica si realizza in modo peculiare proprio in ambito penale.

Non a caso, il secondo dei *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant* nel sancire come obiettivo della nuova codificazione una *optima coordinatio* fra foro esterno e foro interno – ancora identificato con il foro della coscienza<sup>7</sup> –, individuava il diritto sacramentale e il diritto penale come i settori nei quali questa coordinazione era particolarmente necessaria<sup>8</sup>. Anche sotto questo profilo, pertanto, la materia penale appare come un campo privilegiato di indagine per la definizione del volto canonico della riservatezza.

---

<sup>6</sup> Al riguardo cfr. anche quanto detto *supra*, cap. II, parr. 2, 13.

<sup>7</sup> Depongono in questo senso le *animadversiones* al secondo principio e le risposte alle stesse del Cardinale Pericle Felici: cfr. in PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant. A Pontificia Commissione Proposita et Primi generalis coetus «Synodi Episcoporum» Examini subiecta (Sub secreto)*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1967, cit., p. 33.

<sup>8</sup> Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant. A Pontificia Commissione Proposita et Primi generalis coetus «Synodi Episcoporum» Examini subiecta (Sub secreto)*, cit., p. 9.

In generale, sulla reale attuazione del secondo dei *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant* si veda J.M. POMMARÈS, *Le deuxième principe pour la réforme du droit canonique du Synode des Évêques de 1967, la coordination des fors dans le droit canonique revisité trente ans après*, in *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico*, cit., pp. 103-126.

2. (segue): *b) un presupposto concettuale: il segreto quale figura teologica, morale e giuridica strumentale alla riservatezza nella tradizione della Chiesa. Il rapporto tra segreto e riservatezza come rapporto tra contenente e contenuto e tra specie e genere*

Ciò detto, ai fini delle presenti riflessioni è, altresì, necessario esplicitare e meglio puntualizzare un presupposto concettuale dal quale si muove: il rapporto tra la nozione di riservatezza e la nozione di segreto.

Si è già affermato in questa sede che le due nozioni sono accununate da un interesse unitario, che è quello alla esclusività della conoscenza di determinate notizie, e da una identità strutturale, posto che entrambe le nozioni poggiano su una duplice scelta: scelta delle informazioni che hanno valore e scelta di chi è ammesso a conoscerle.

Si è, parimenti, detto che, nel caso della riservatezza, tali scelte spettano in genere al singolo, mentre nel caso del segreto la selezione delle informazioni è operata, prevalentemente, dal legislatore e può avere ad oggetto o atti degli apparati pubblici o vicende personali dei cittadini.

Si è, infine, evidenziato un rapporto di funzionalità tra segreto e riservatezza, giacché il segreto, escludendo la conoscibilità e diffusione di determinate notizie, realizza, in modo radicale, l'esigenza di riserbo. E ciò, soprattutto, quando l'obbligo del segreto grava su soggetti ai quali è necessario comunicare informazioni private per raggiungere un obiettivo determinato<sup>9</sup>.

Ebbene, ai fini di una comprensione della riservatezza nel diritto penale canonico queste coordinate generalissime – alla luce delle quali il segreto è stato definito come un corollario o un ulteriore aspetto della riservatezza –, vanno, ora, verificate e specificate con riferimento alla realtà ecclesiale.

Al riguardo, alcuni punti fermi debbono essere tracciati:

---

<sup>9</sup> Per tutti questi aspetti si veda dettagliatamente *supra*, cap. I, par. 4.

- a) *prima facie*, nella tradizione morale e giuridica cattolica i riferimenti al lemma ‘segreto’ appaiono più risalenti, espliciti ed articolati rispetto ai riferimenti alla riservatezza.

Difatti, la dimensione della segretezza ha un sicuro fondamento biblico e teologico, apparendo come il *modus operandi* e di Dio – che non rivela completamente il proprio mistero ed è, invece, l’unico a poter svelare la verità ultima sull’uomo – e del cristiano, chiamato a contemplare tale verità nel raccoglimento e a fare del bene in segreto<sup>10</sup>.

Ancor oltre, l’osservanza del segreto su ciò che si apprende in ragione della professione o funzione svolta (*secretum commissum publicum seu officii*) o in seguito alla promessa di non divulgare la notizia confidata (*secretum promissum* o *promissum sub iuramento*) o perché si tratta di informazioni che, qualora rivelate, danneggerebbero la persona cui si riferiscono (*secretum naturale*) è, anzitutto, un obbligo morale, chiaramente configurato come tale dalla dottrina cattolica<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Cfr. Is 55, 9; Dt 29, 28; Pv 11, 13; Gv 16, 12; Mt 6, 1-18 e 7, 6; Ap 6, 1-17 e 8, 1; CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, cit., nn. 1693, 1969.

Sul fondamento teologico del segreto si veda per tutti B. HÄRING, *La legge di Cristo*, Morcelliana, Brescia, 1959, vol. III, pp. 528-538.

In generale, sul nesso anzitutto etimologico tra segreto e sacro cfr. U. VOLLI, *Il velo di Mosè e altri filtri ottici nella Bibbia ebraica*, in *Il sistema del velo*, a cura di M. LEONE, H. DE RIEDMATTEN, V.I. STOICHITA, Aracne, Roma, 2016, pp. 229-265.

Le intersezioni tra segreto e *religio* non hanno, peraltro, sempre e necessariamente una accezione positiva. Al riguardo cfr. il volume monografico *Le secret dans les religions* della Rivista *Revue de droit canonique*, 52, 2002, 2, pp. 247-354, con contributi di A. GARAY, *Le secret et les témoins de jéhovah*; K. MARTENS, *Le secret dans la religion catholique*; L. PANAFIT, *Le secret en droit hébraïque*; G.D. PAPATHOMAS, *Le secret dans le christianisme orthodoxe*; J. VOLFF, *Le secret dans les Églises protestantes*; N.B. WEIBEL, *Le secret dans le Bouddhisme*; B. ÉTIENNE, *Le secret maçonnique*.

<sup>11</sup> Cfr. CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, cit., n. 2491.

Sul segreto quale bene morale e le sue diverse forme e fonti di obbligazione – spesso congiunte, posto che ciò che si deve tacere per la stessa e sola natura della cosa può, parimenti, essere oggetto del segreto promesso e/o del segreto d’ufficio – si veda per un primo orientamento G. TALIERCIO, *Segreto*, in *Dizionario Enciclopedico di Teologia Morale*, cit., pp. 987-993; P. PALAZZINI, *Segreto*, in *Enciclopedia Cattolica*, vol. XI, Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, Città del Vaticano, 1953, coll. 252-253.

Dati questi profili, in essi trova conferma l'esistenza di un profondo nesso tra riservatezza e segreto in un duplice senso: per un verso la segretezza con la quale il cristiano deve compiere opere di giustizia (preghiera, digiuno, elemosina) presuppone e tutela l'intimità della relazione tra Dio e l'uomo, rinvia, cioè, ad uno dei contenuti essenziali della riservatezza<sup>12</sup>; per l'altro verso, come obbligo morale il segreto ha lo stesso fondamento della riservatezza: la dignità della persona; dignità che esige il *rispetto* della verità e, dunque, il silenzio su tutto ciò che appartiene esclusivamente alla persona stessa.

Guardato in prospettiva teologica e morale l'obbligo del segreto si conferma, cioè, una misura strumentale alle esigenze di riservatezza alle quali è concettualmente omogeneo, cosicché i richiami al segreto sono, anche, richiami alla riservatezza<sup>13</sup>;

- b) a non dissimili risultati conduce la considerazione delle norme che traducono l'obbligo morale del segreto in obbligo giuridico.

Limitandosi alla sola disciplina codiciale vengono in evidenza diverse figure di segreto che, già presenti nel *Codex* del 1917, sono state confermate ed ampliate sia nel Codice del 1983, sia nel Codice dei canoni delle Chiese orientali<sup>14</sup>.

---

Per una applicazione di queste distinzioni teoriche ad un caso pratico cfr. altresì F.M. CAPPELLO, *De secreto commisso*, in *Casus conscientiae*, III, ed. P. PALAZZINI, Officium libri catholici, Romae, 1958, pp. 97-106.

<sup>12</sup> Cfr. *supra*, cap. II, par. 5.

<sup>13</sup> A conferma dei profili di coincidenza semantica tra riservatezza e segreto cfr. FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio L'esperienza storica per il cambiamento della denominazione da Archivio Segreto Vaticano ad Archivio Apostolico Vaticano*, 22 ottobre 2019, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va), ove il Pontefice sottolinea che il termine *secretum* significa *riservato* o *privato*.

<sup>14</sup> Per una visione di insieme della figura del segreto nell'assetto legislativo canonico codiciale ed extracodiciale vigente cfr. utilmente G. MORI, *Segreto. IX) Diritto Canonico*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXVIII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1992, pp. 1-2; K. MARTENS, *Le secret dans la religion catholique*, cit., pp. 259-274.

Per una analoga panoramica, ricostruita nella vigenza del *Codex* del 1917 si veda, invece, R. NAZ, *Secret*, in *Dictionnaire de Droit Canonique contenant tous les termes du Droit Canonique avec un Sommaire de l'Histoire et des Institutions et de l'état actuel de la discipline*, cit., tom. VII, 1965, coll. 895-899; R. BACCARI, *La tu-*

Il che attesta, intanto, la stabilità della funzione svolta dal segreto nell'ordine ecclesiale; funzione non intaccata o mutata dalla ecclesiologia del Concilio Vaticano II, né stemperata dalle inevitabili variazioni fra codificazione latina e codificazione orientale.

Segnatamente, l'istituto del segreto è utilizzato e per l'azione organizzativa ed amministrativa della Chiesa (cfr. cann. 127 § 3, 172 § 1 2°, 269 2°, 377 §§ 2-3, 413 § 1, 471 2°, 489 § 1, 490, 645 § 4, 699 § 1, 1339 CIC; 244 § 2, 259, 260, 366 3°, 934 § 4, 799, 954 § 1 2° CCEO) e nello svolgimento della funzione giudiziaria (cfr. cann. 1455, 1471 § 1, 1546 § 1, 1548 § 2 2°, 1550 § 2, 1559, 1598 § 1, 1602, 1609 § 2, 1719 CIC; 1113, 1115 § 1, 1227, 1229 § 2, 1231 § 2, 1240, 1281 § 1, 1285 § 2, 1292 § 2, 1470 CCEO) e in materia sacramentale (cfr. cann. 983, 1082, 1130-1133, 1158-1159, 1386 CIC; 733, 799, 840, 845-846, 1456 CCEO), intersecando, così, una pluralità di questioni: dalla formazione degli atti giuridici alla procedura per la nomina dei Vescovi; dalla esibizione delle prove in giudizio alla pubblicazione degli atti processuali; dal modo di esercizio di un ufficio o incarico alla celebrazione e convalidazione del matrimonio.

Ciò detto, senza soffermarsi su tutti i singoli canoni che prevedono situazioni di segretezza e al solo fine di meglio definire il legame tra segreto e riservatezza, tre fattispecie appaiono particolarmente esemplificative<sup>15</sup>.

La prima è quella del segreto 'eventuale' che caratterizza, ad esempio, la raccolta di informazioni sulla vita, i costumi, gli studi di un chierico o un candidato al noviziato prima della rispet-

---

*tela della riservatezza nel diritto canonico*, in ID., *Scritti minori. Tomo primo. Diritto Canonico*, cit., pp. 277-291; A. ARZA, *El secreto defensa del los derechos humanos?*, in *I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Atti del Congresso Internazionale di diritto canonico*, cit., pp. 487-500.

<sup>15</sup> Una analisi delle singole figure di segreto, lette anche alla luce dei precedenti presenti nel *Codex* del 1917, si rinviene in R. CORONELLI, *Il significato ecclesiale del segreto*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 26, 2013, pp. 9-54.

tiva incardinazione o ammissione (cfr. cann. 269 2°, 645 § 4 CIC; 366 CCEO).

Mentre spetta ai Vescovi e ai Superiori coinvolti stabilire se il tipo di notizie comunicate, cercate o ricevute rende necessaria un'azione *sub secreto*, è evidente che la possibilità di segretezza origina dalla volontà di non divulgare dati privati delle persone interessate quando la conoscenza di tali dati è richiesta per l'azione di governo<sup>16</sup>.

In questa ipotesi, cioè, il segreto serve, difatti, a non ledere oltre lo stretto necessario il bene specifico del riserbo<sup>17</sup>.

La seconda e certa figura di segreto congiunta alla riservatezza è l'obbligatoria presenza in ogni curia diocesana di un archivio o armadio accessibili solo al Vescovo «in quo scilicet documenta secreto servanda cautissime custodiant» (cfr. cann. 489 CIC, 259 CCEO) e dai quali «documenta ne efferantur» (cfr. cann. 490 § 3 CIC; 260 § 3, 379 § 3 CCEO).

---

<sup>16</sup> La scelta di porre l'attività informativa sotto segreto comporta, a sua volta, altre situazioni di segretezza come l'applicazione dei cann. 1546 § 1 CIC e 1227 § 1 CCEO ai sensi dei quali nessuno è tenuto a produrre documenti, anche comuni, che non possono essere esibiti senza pericolo di violazione del segreto che si deve mantenere. Va, peraltro, considerato che se il candidato al sacerdozio o alla vita religiosa è valutato negativamente, la segretezza che ha accompagnato la raccolta di informazioni può essere interpretata dal candidato stesso non come una misura a suo favore, ma come una mancanza di trasparenza che favorisce solo la Chiesa istituzione.

<sup>17</sup> Analogo meccanismo – segreto eventuale finalizzato alla tutela di beni determinati – si rinviene nei cann. 1455 § 3 CIC e 1113 § 3 CCEO, che attribuiscono al giudice il potere di vincolare al segreto con giuramento i testi, i periti, le parti e i loro procuratori se ritiene che la divulgazione degli atti processuali o delle prove possa mettere in pericolo la fama altrui o alterare i rapporti tra i fedeli provocando dissidi o scandalo. In questo caso, l'obbligo del segreto, costituito attraverso il giuramento e determinato, sotto il profilo oggettivo, dalla natura della causa e sotto il profilo soggettivo dalla valutazione del giudice, è funzionale, esplicitamente, alla pace sociale, quale componente del bene comune, e al bene privato della buona fama. Manca un richiamo espresso al bene riservatezza che può ritenersi, tuttavia, implicito nella stessa scelta del giudice di secretare notizie evidentemente non pubbliche che, oltre ad appartenere esclusivamente alla persona cui si riferiscono, qualora conosciute ne potrebbero ledere la buona fama.



Posto che gli atti che si devono conservare nell'archivio segreto – indicati da puntuali disposizioni codiciali –, riguardano profili non pubblici della vita dei fedeli, come nel caso della dispensa da impedimento matrimoniale occulto (cfr. cann. 1082 CIC; 799 CCEO) e/o elementi che, qualora divulgati, potrebbero danneggiare i soggetti cui si riferiscono – come tutto ciò che precede o attiene alla *prævia investigatio* nel processo penale (cfr. cann. 1719 CIC; 1470 CCEO) – è palese che attraverso la custodia segreta di questo genere di documentazione si mira a far sì che quanto non è noto della persona resti tale. Volendo riferirsi ai principali contenuti assunti dalla riservatezza negli ordinamenti statali, l'obbligatoria presenza in ogni diocesi di un archivio inaccessibile garantisce aspetti tipici dello *ius excludendi alios*<sup>18</sup>.

Ancora, una identità di *ratio* tra segreto e riservatezza si coglie nell'obbligo *secretum sedulo servandi* che grava su coloro che sono chiamati a dare il loro consenso o un parere quale requisito per la validità degli atti del Superiore (cfr. cann. 127 § 3 CIC; 934 § 4 CCEO) o nella segretezza che caratterizza l'elezione ad un ufficio (cfr. cann. 172 § 1, 2° CIC; 954 § 1 2° CCEO).

Il silenzio su voti, opinioni e posizioni assunte personalmente o da altri e la conseguente inaccessibilità di questi elementi permette a chi è chiamato a svolgere la funzione elettiva o consultiva di essere sinceramente sé stesso, di manifestare il giudizio della propria coscienza su ciò che corrisponde al bene della Chiesa senza il condizionamento che deriverebbe dalla conoscibilità del proprio operato e senza il timore di pregiudicare, con le proprie valutazioni, situazioni o persone comunque coinvolte nel processo elettivo, consultivo o deliberativo<sup>19</sup>. L'elemento che

---

<sup>18</sup> Cfr. *supra*, cap. I, par. 4, 6.

<sup>19</sup> Mentre la sincerità di coloro che sono chiamati ad esprimere il consenso o il parere è espressamente configurata come un obbligo giuridico (cfr. cann. 127 § 3 CIC; 934 § 4 CCEO), nel caso della attività elettiva la segretezza non tutela la libertà dei singoli di votare in funzione dei propri interessi ma la libertà di poter perseguire l'obiettivo *utilitas Ecclesiae*. Detto altrimenti, nella Chiesa gli elettori sono chiamati ad esprimere sé stessi non votando secondo la personale e soggettiva utilità, ma secondo ciò che responsabilmente ritengono corrispondente al bene

accomuna queste ipotesi di segreto alla riservatezza è, pertanto, la loro attinenza al concetto di libertà; concetto in relazione al quale, come si è detto, la riservatezza appare strutturata<sup>20</sup>.

In sintesi: (anche) *in Ecclesia* la figura del segreto, considerato e nella sua dimensione morale e nella sua dimensione giuridica, non è fine a sé stessa ma serve a tutelare altri collegati interessi, tra i quali, soprattutto, l'interesse alla riservatezza (nei suoi diversi aspetti), su determinate notizie, atti, fatti e rapporti. Col che il profondo nesso tra segreto e riservatezza può essere rappresentato, sotto un profilo logico-concettuale, sia come un rapporto tra contenente e contenuto, sia come un rapporto tra specie e genere.

3. *La ricostruzione del nucleo costitutivo dell'intimitas attraverso gli obblighi di segreto la cui inosservanza è oggetto di intervento penale.*
  - a) *I delitti di violazione del sigillo sacramentale e del segreto confessionale nel novellato Libro VI del CIC e l'intimitas del penitente. Il sistema di reciproci rinforzi tra libertà e riservatezza che caratterizza la disciplina giuridica del sacramento della penitenza*

Alla luce di queste premesse è, allora, possibile approssimarsi al contenuto del concetto di riservatezza attraverso la considerazione degli obblighi di segreto la cui violazione è oggetto di sanzione penale.

Nella economia delle presenti riflessioni hanno, al riguardo, rilievo centrale i delitti costituiti dalla inosservanza delle diverse forme di segreto che caratterizzano la disciplina giuridica del sacramento della penitenza (cfr. cann. 1386 CIC; 728 § 1, 1456 CCEO; artt. 4 § 1, 5° e 6° *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis*).

---

comune. Su questo profilo della funzione elettorale *in Ecclesia* si veda lucidamente G. OLIVERO, *Lineamenti del diritto elettorale nell'ordinamento canonico*, in *Studia Canonica*, presentazione di R. BERTOLINO, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 317-383.

<sup>20</sup> Cfr. *supra*, cap. I, parr. 3-7; cap. II, parr. 3, 13-14.

Sotto il profilo ricostruttivo e comparativo tali delitti presentano una peculiare specificità, giacché non solo manifestano il volto che la riservatezza assume in un diritto religioso ma tale volto si esplicita con riferimento ad un elemento tendenzialmente esclusivo della Chiesa cattolica e del suo ordinamento.

Quantunque ogni esperienza o dottrina religiosa implichi una visione di ciò che è bene e di ciò che è male e la consapevolezza della necessità di processi di purificazione per il male commesso, solo per i cristiani cattolici e ortodossi la penitenza è, con certezza, un sacramento, una azione sacra istituita da Cristo e compiuta dai suoi ministri che mediante un segno visibile comunica la grazia invisibile di Dio; parimenti, solo per i cristiani cattolici e ortodossi tale segno visibile implica «que les paroles exprimées ou les actes décrits sont gardés sous silence»<sup>21</sup>.

Mentre, però, nella esperienza cristiana ortodossa il segreto che circonda la penitenza è una eccezione, all'interno di una visione della segretezza quale strumento inadatto alla gestione della comunità poiché contrario alla comunione tra i fedeli<sup>22</sup>, nella realtà cattolica il segreto confessionale costituisce non un *unicum*, ma la forma più assoluta di segreto all'interno di un apparato che ricorre a diverse figure di segretezza.

---

<sup>21</sup> G.D. PAPHOMAS, *Le secret dans le christianisme orthodoxe*, cit., p. 303.

In generale, sui caratteri della penitenza nella tradizione ortodossa si veda B. PETRÀ, *La penitenza nelle Chiese ortodosse. Aspetti storici e sacramentali*, EDB, Bologna, 2005.

Per un accenno ai precedenti storici che testimoniano la presenza di obblighi di segreto in confessioni religiose diverse dalla cattolica si veda J. PRECHETT PIZARRO, *Ministros de culto, secreto religioso y libertad religiosa*, in *Revista Chilena de Derecho*, 31, 2004, 2, p. 340, nonché per una ricostruzione volta ad individuare, a partire dalla Costituzione italiana e dalla Intese tra Stato e confessioni religiose, le forme di segreto dei ministri dei diversi culti cfr. S. FEROLETO, *Il segreto ministeriale nell'ambito delle confessioni religiose diverse dalla Cattolica*, in *Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica*, 8, 2016, 1, pp. 92-103.

<sup>22</sup> Sul punto cfr. ampiamente G.D. PAPHOMAS, *Le secret dans le christianisme orthodoxe*, cit., pp. 295-316, il quale specifica che per la teologia ortodossa l'esigenza di segreto, intesa come esigenza di nascondimento, è propria della umanità decaduta a causa del peccato ed è, pertanto, il risultato della assenza di Dio.

Segnatamente, l'assetto giuridico canonico del sacramento della penitenza prevede sia l'inviolabilità del sigillo sacramentale per il confessore – che non può mai rivelare in alcun modo e per nessuna ragione ciò che ha appreso in confessione – (cfr. cann. 983 § 1 CIC; 733 § 1 CCEO), sia l'obbligo di osservare il segreto per l'interprete e tutti coloro che *quoquo modo* hanno avuto notizia dei peccati della confessione (cfr. cann. 983 § 2 CIC; 733 § 2 CCEO)<sup>23</sup>.

Il nuovo titolo III – *De delictis contra sacramenta* – della nuova Parte II – *De singulis delictis deque poenis in eadem constitutis* – del Libro VI del CIC sancisce tre figure di delitto derivanti dal segreto confessionale: a) la violazione diretta del sigillo sacramentale, quando il confessore rivela esplicitamente peccatore e peccato, sanzionata con la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica; b) la violazione indiretta del sigillo sacramentale, quando dal comportamento del confessore è possibile dedurre peccato e peccatore, sanzionata con una pena proporzionale alla gravità del delitto; c) la violazione del segreto di cui al can. 983 § 2, sanzionata con giusta pena non esclusa la scomunica (cfr. can. 1386 §§ 1-2).

A queste tre figure delittuose, radicate nello *ius vetus* e presenti anche nel CCEO (cfr. can. 1456), il novellato Libro VI del Codice aggiunge una quarta ipotesi di delitto già oggetto di normativa spe-

---

<sup>23</sup> La distinzione, non presente nel canone 889 del Codice del 1917, tra il sigillo sacramentale, dichiaratamente ed assolutamente inviolabile, ed il segreto penitenziale, è stata introdotta durante i lavori di revisione della legislazione pio-benedettina per evidenziare la maggiore gravità e vincolatività dell'obbligo del silenzio cui è tenuto il ministro del sacramento che agisce in *nomine Christi capitis*: cfr. COETUS STUDIORUM “DE SACRAMENTIS”, *Sessione VIII*, 8-13 novembre 1971, in *Communicationes*, 31, 1999, pp. 272, 294, 309-311.

Tuttavia, questa distinzione, in ragione della quale anche quando la confessione avviene per mezzo dell'interprete questi è vincolato al segreto e non più al sigillo se, secondo i desiderata espressi dagli organi consultori (cfr. OPERA CONSULTORUM IN APPARANDIS CANONUM SCHEMATIBUS, COETUS STUDIORUM “DE SACRAMENTIS”, 14-19 novembre 1977, in *Communicationes*, 10, 1978, p. 67), distingue, correttamente, il ministro del sacramento dall'interprete, meno correttamente parifica quest'ultimo a chi accidentalmente e indirettamente viene a conoscenza del contenuto del colloquio sacramentale. E ciò perché la presenza dell'interprete, non usuale ma possibile, è funzionale allo svolgimento della confessione dalla quale egli trae notizia diretta ed immediata dei peccati.

ziale (cfr. art. 4 § 2 *Normae de gravioribus delictis*): la registrazione o divulgazione attraverso i mezzi di comunicazione sociale di quanto detto in una confessione vera o simulata; registrazione o divulgazione che deve essere punita secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione dallo stato clericale (cfr. can. 1386 § 3 CIC)<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Il delitto di registrazione o divulgazione delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale è tipizzato per la prima volta con una *Declaratio* della Congregazione per la Dottrina della Fede del 23 marzo 1973, quale reazione giuridica ad un fatto concreto: la notizia della trascrizione ed imminente pubblicazione del contenuto di alcune confessioni, vere o simulate, captate fraudolentemente. Fermo quanto prescritto dai cann. 889, 890 e 2369 CIC, il delitto è punito con la scomunica *latae sententiae* non riservata che colpisce chiunque rendi possibile la registrazione della confessione o la pubblicazione, propaganda o diffusione del suo contenuto (cfr. SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Declaratio, De tuenda Sacramenti Paenitentiae dignitate*, in *A.A.S.*, 55, 1973, p. 678, nonché in dottrina P. TOCANEL, *Adnotationes*, in *Apollinarius*, 46, 1973, pp. 20-24).

Si tratta, evidentemente, di una fattispecie delittuosa che, sanzionando con la pena più grave specifiche modalità di violazione del sigillo sacramentale e del segreto confessionale, mira a difendere tali forme di segreto dalle nuove modalità di attacco rese concretamente possibili da strumenti tecnologici che ampliano sia la capacità di captare il colloquio confessionale, sia la sua divulgazione.

Non recepita nel Libro VI del Codice del 1983 e, dunque, automaticamente abrogata ex can. 6 § 1 CIC, in seguito ad un nuovo attacco della stampa alla santità del sacramento la medesima fattispecie è, invece, oggetto di un Decreto generale avente forza di legge della Congregazione per la Dottrina della Fede del 20 settembre 1988; decreto con il quale si sancisce che la captazione con qualsiasi strumento tecnico e/o la divulgazione attraverso i mezzi di comunicazione sociale del contenuto della confessione propria o di altri è punita con la scomunica *latae sententiae* (cfr. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Urbis et Orbis. Decretum, quo Ad Poenitentiae sacramentum tuendum*, in *A.A.S.*, 80, 1988, p. 1367, nonché in dottrina A. SOLFERINO, *Aspetti della tutela penale del sacramento della confessione*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1994, pp. 601-605). Oltre a riaffermare la necessità del delitto e ribadire la gravità attraverso la severità della pena, il *Decretum* specifica, pertanto, che la divulgazione è tale se avviene *per communicationis socialis instrumentis*.

Significativamente, nel febbraio 2003, la fattispecie – difatti ripresa nella sua sostanza dal can. 1456 § 2 CCEO, che punisce con la scomunica minore o con la sospensione chi ha cercato di avere notizie della confessione o ha trasmesso ad altri le notizie avute –, con *Rescriptum ex audientia SS.mi* pubblicato in forma privata è inserita tra i delitti più gravi il cui giudizio è riservato alla Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr. W.H. WOESTMAN, *Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process. A Commentary on the Code of Canon Law*, Faculty of Canon Law Saint Paul University, Ottawa, 2003<sup>2</sup>, p. 314).

*Prima facie*, pertanto, la recente revisione dell'assetto penale del segreto confessionale appare guidata dalla volontà di esplicitare, in modo più diretto ed immediato, il nesso tra sacramento ed antiggiuridicità della condotta sanzionata e dall'intento di dare maggiore sistematicità e attualità alla disciplina codiciale, includendovi fattispecie tipizzate dopo la promulgazione del Codice del 1983 in risposta alle odierne esigenze di giustizia emergenti dalla vita della comunità ecclesiale.

Ora, a fronte di questi elementi non ci si propone né una esegesi delle richiamate disposizioni codiciali, né una esaustiva ricostruzione del loro substrato teologico o dell'iter della loro formazione ed evoluzione storica. Profili, questi, sui quali esiste una ricchissima bibliografia, direttamente proporzionale al radicale e risalente rilievo del tema nello *ius Ecclesiae*<sup>25</sup>.

---

In seguito alle modifiche apportate da Benedetto XVI alle norme sui *delicta graviora* (cfr. BENEDETTO XVI, *Rescriptum ex audientia SS.mi*, 21 maggio 2010, cit., p. 423; nonché in dottrina D. CITO, *Delicta graviora contro la fede e i sacramenti*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, cit., pp. 31-53), tuttavia, il delitto di registrazione e divulgazione del contenuto della confessione attraverso i mezzi di comunicazione sociale, fermo il suo inserimento tra i delitti più gravi, non è più sanzionato con la pena gravissima della scomunica ma con una pena *ferendae sententiae*, proporzionale alla gravità del delitto, non esclusa la dimissione o deposizione se si tratta di chierico. Formula questa di poi recepita nel canone 1386 § 3 del nuovo Libro VI del Codice cui rinvia altresì l'art. 4 § 1, 6° delle *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis* così come modificate da Francesco con *Rescriptum ex audientia* dell'11 ottobre 2021: cfr. in *L'Osservatore Romano*, 7 dicembre 2021, p. 6.

<sup>25</sup> A titolo meramente indicativo e limitandosi agli scritti di natura giuridica elaborati con riferimento al Codice del 1983 si veda per un commento ai canoni: F. LOZA, *sub can. 983*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. III, cit., pp. 818-824; V. DE PAOLIS, *sub can. 1388*, *ivi*, vol. IV/1, pp. 559-561.

Tra le opere a carattere monografico sulla disciplina giuridica del sacramento della penitenza: J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *El sacramento de la penitencia: fundamento históricos de su regulación actual*, Eunsa, Pamplona, 1972, spec. pp. 203-212; G. NUÑEZ GONZÁLEZ, *Tutela penal del sacramento de la Penitencia. La Competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 2000, spec. pp. 155-198.

Fra i recenti contributi in rivista: G. INCITTI, *Il sigillo sacramentale ed il segreto ministeriale. Tutele e violazioni tra normativa canonica ed ordinamenti civili*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 61, 2021, 2, pp. 411-442; V. TIRIMANNA, *A brief hi-*

Piuttosto, coerentemente con quanto premesso, ciò che ci si propone è di trarre dal segreto confessionale quale oggetto di intervento penale alcuni caratteri essenziali del bene riservatezza.

Trattasi di operazione ermeneutica non immediata che, in primo luogo, richiede di individuare i profili di riservatezza presenti nella penitenza.

Di certo, per la dottrina cattolica il sacramento della penitenza – celebrato, ordinariamente, in forma individuale (cfr. cann. 960 CIC; 720 § 1 CCEO) – è un segno efficace di guarigione e salvezza che esprime e realizza liturgicamente la riconciliazione con Dio e con la Chiesa. Di certo, la confessione dei peccati al sacerdote quale primo esito di un pentimento interiore è una parte essenziale, *ad validitatem*, della struttura del segno sacramentale<sup>26</sup>.

Ebbene, quando il fedele comunica in modo circostanziato, sinceramente e interamente i peccati commessi entrano immediatamente in gioco le tre sfere, insuscettibili di invasioni esterne, che costituiscono l'oggetto del diritto alla riservatezza: coscienza, psiche, vita privata<sup>27</sup>.

Nella confessione, cioè, il bene riservatezza è coinvolto nella integrità dei suoi contenuti.

Ma non solo.

Anche e soprattutto nella confessione la riservatezza della persona appare strettamente congiunta alla sua libertà.

È infatti il penitente che, per il suo bene spirituale, decide, spontaneamente, di svelare al confessore la propria intimità<sup>28</sup>. Non a ca-

---

*story and theology of the sacrament of reconciliation. A study with References to the Seal of Confession*, in *Periodica*, 109, 2020, pp. 549-580.

Infine, sul sigillo sacramentale ed il segreto confessionale nel revisionato Libro VI del Codice cfr. per tutti B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2021, pp. 412-422.

<sup>26</sup> Cfr. CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, cit., nn. 1420-1498; GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Misericordia Dei*, 7 aprile 2002, in *A.A.S.*, 94, 2002, pp. 425-459.

<sup>27</sup> Cfr. *supra*, cap. II, par. 5. Il sacramento della confessione non coinvolge, evidentemente, la riservatezza come *data protection*.

<sup>28</sup> La confessione dei peccati è una esigenza che scaturisce dal rapporto tra Dio ed il credente e, sotto questo profilo, è un obbligo dettato dalla coscienza. Al con-

so, questo atto originario di libertà – che è libertà *di* percorrere il proprio cammino di conversione – è incoraggiato ed implementato da una costellazione di proibizioni, diritti e indicazioni di carattere giuridico.

Dalla proibizione di chiedere il parere del confessore per decidere se ordinare o dimettere un seminarista (cfr. cann. 240 § 1 CIC; 339 § 2 CCEO) al divieto di confessare i propri seminaristi, alunni e sudditi per Superiori, maestri di novizi, rettori di seminari o di altri istituti di educazione (cfr. cann. 630 § 4, 985 CIC; 734 § 3 CCEO). Dalla proibizione, generale, rivolta al confessore anche in assenza di pericolo di violazione del sigillo sacramentale, di usare *scientiae ex confessione acquisitae* con gravame del penitente, al divieto, specifico, di non avvalersi delle medesime informazioni per l'esercizio della *potestas regiminis* (cfr. cann. 984 CIC; 734 §§ 1-2 CCEO).

A questi veti, non tutti forse di pari riscontro pratico, ma tutti indirizzati a sancire che quanto detto in confessione non deve avere riflessi o esiti esterni alla celebrazione del sacramento<sup>29</sup>, si affian-

---

tempo, la celebrazione del sacramento della penitenza a certe condizioni e per certi effetti è anche oggetto di un obbligo giuridico (cfr. cann. 914, 916, 988, 989 CIC; 711, 719 CCEO) che può intendersi come un dovere di giustizia verso la Chiesa istituzione. Trattasi, tuttavia, di un dovere il cui adempimento non è né sindacabile dall'esterno né sanzionato. Sul punto si vedano le interessanti osservazioni, elaborate con riferimento alla ecclesiologia del Vaticano II e nel corso dei lavori di revisione del *Codex* del 1917, di G. SARACENI, *Intervento*, in *Persona e ordinamento nella Chiesa*. Atti del II Congresso Internazionale di Diritto Canonico (Milano, 10-16 settembre 1973), Vita e Pensiero, Milano, 1975, pp. 514-527.

<sup>29</sup> In ragione di tale *ratio*, volta a separare l'amministrazione del sacramento dal governo in foro esterno, appare invero condivisibile la proposta di estendere anche ai Vescovi il divieto di confessare i chierici la cui formazione è sottoposta al loro giudizio. In questo senso si veda G. INCITTI, *Sigillo, segreto, riservatezza... ambiti di responsabilità e soggetti coinvolti*, in *www.penitenzieria.va*, p. 14.

Quanto, invece, alla proibizione di usare le notizie apprese in confessione per l'azione di governo, volta ad impedire che il confessore possa usare queste notizie a danno del penitente anche senza divulgarle, la sua inosservanza non è né facilmente verificabile, né oggetto di esplicita e specifica sanzione penale. A fronte di questo dato oggettivo, in via interpretativa la vincolatività del divieto viene allora a dipendere da come il divieto stesso è percepito in rapporto al sigillo sacramentale.



ca la raccomandazione, rivolta al ministro della penitenza, di porre domande al penitente *cum prudentia et discretione* (can. 979 CIC); raccomandazione finalizzata ad evitare che la confessione sia occasione di una invasione ingiustificata della sfera intima della persona, garantendo la riservatezza come libertà *da*.

Ancora, l'obbligo di munire i confessionali di una grata fissa tra penitente e confessore (cfr. can. 964 § 2 CIC) consente che, qualora lo desiderino o ritengano opportuno, la celebrazione del sacramento avvenga senza che fedele e ministro svelino la propria identità, a concreto sostegno di ogni istanza, esigenza o dovere di riserbo di entrambe le parti<sup>30</sup>.

---

Così, accanto a chi ritiene che l'assenza di una sanzione penale sia giustificata dalla quasi impossibilità di rivelare la violazione e dalla minore gravità dell'obbligo in oggetto in confronto al sigillo sacramentale ed al segreto (cfr. in questo senso M. RIVELLA, *Il confessore educatore: l'uso delle conoscenze acquisite in confessione*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 8, 1995, p. 416; G.P. MONTINI, *La tutela penale del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento (cann. 1378, 1387; 1388)*, in *Le sanzioni nella Chiesa*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa, Milano, 1997, p. 230) vi è chi ritiene, invece, che l'uso di quanto saputo in confessione in foro esterno abbia la stessa gravità della violazione del sigillo e sia, pertanto, suscettibile del medesimo intervento penale (si veda in questo senso V. DE PAOLIS, *sub can. 1388*, cit., p. 560).

<sup>30</sup> Con risposta del 7 luglio 1998 del Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi (cfr. *A.A.S.*, 90, 1998, p. 711) si è chiarito che il confessore per giusta causa può decidere che il sacramento sia amministrato in un confessionale con grata fissa anche se il penitente chiede altrimenti.

Se ne deduce che l'uso del confessionale con grata fissa, oltre ad essere funzionale al diritto del penitente di non svelare la propria identità, è, parimenti e soprattutto, funzionale ad ulteriori e prevalenti esigenze di riservatezza individuate dal confessore, come quella di agevolare il rispetto del sigillo confessionale o di optare per una giusta e prudente distanza fisica tra fedele e ministro. E ciò onde evitare che le modalità riservate con le quali è amministrata la confessione generi sospetti sul reale rapporto tra confessore e penitente contrari alla dignità del sacramento.

Per un commento alla suddetta risposta del Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi all'interno di una ricostruzione della storia della disciplina relativa alla sede di celebrazione del sacramento della confessione si veda per tutti Á. MARZOÁ, *La sede confesional y los derechos del penitente y el confesor (a propósito de una respuesta reciente del PCITL)*, in *Fidelium Iura*, 8, 1998, pp. 163-227.

Infine, il sistema *di libertà* appena descritto trova il suo cardine nel diritto di ogni battezzato di confessarsi con il ministro che preferisce e nella attribuzione ai ministri della possibilità di esercitare la facoltà di confessare, di cui godono abitualmente, *ubique terrarum quibuslibet christifidelibus* (cfr. cann. 630 § 3, 967 § 2, 991 CIC; 473 § 2 2°, 474 § 2 CCEO); diritto e facoltà non assoluti ma, comunque, funzionali alla riservatezza quale *libertà* di scegliere a chi manifestare la propria interiorità<sup>31</sup>.

Un dato va, peraltro, puntualizzato: gli elementi che costituiscono siffatto sistema di reciproci rinforzi tra libertà e riservatezza non sono da intendersi come estemporanee manifestazioni della astratta volontà del legislatore ma, piuttosto, come determinazioni di ciò che è giusto, di ciò che, in relazione al sacramento della penitenza, è dovuto al fedele e alla Chiesa istituzione; determinazioni alle quali la Chiesa stessa è giunta attraverso una progressiva presa di coscienza. Esemplificative, in questo senso, le tre macro-tappe del percorso che ha condotto ad una graduale definizione del diritto di scegliere il proprio confessore: il Concilio Lateranense IV che, nello stabilire l'obbligo di confessarsi almeno una volta all'anno e con il proprio parroco, concedeva il ricorso ad altro sacerdote solo per giusto motivo e previa licenza<sup>32</sup>; il Concilio di Trento che, nel riaffermare la regola della confessione annuale, ometteva il riferimento al parroco a fronte di una prassi, consolidata, di inosservanza di questa parte del precetto lateranense<sup>33</sup>; il *Codex* del 1917 che riconosceva, espli-

---

<sup>31</sup> Per una analisi dei limiti alla libertà di scegliere il proprio confessore cfr. utilmente G.P. MONTINI, *Il sacramento della penitenza negli istituti di vita consacrata, nei noviziati, nei seminari e nei collegi*, in *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, a cura di E. MIRAGOLI, Ancora, Milano, 1999, pp. 163-178.

<sup>32</sup> Cfr. CONCILIO LATERANENSE IV, 11-30 novembre 1215, cap. XXI, *Omnis utriusque sexus fidelis*, in H. DENZINGER, *Enchiridion symbolorum et definitionum, quae de rebus fidei et morum a Conciliis Oecumenicis et Summi Pontifici emanarum*, Sumptibus Stahelianis, Wirceburgi, 1856, n. 363, p. 157.

<sup>33</sup> Cfr. CONCILIO DI TRENTO, sess. XIV, 25 novembre 1551, cap. V, in H. DENZINGER, *Enchiridion symbolorum et definitionum, quae de rebus fidei et morum a Conciliis Oecumenicis et Summi Pontifici emanarum*, cit., n. 779, p. 261.

citamente, a tutti i fedeli la libertà di scelta del confessore disciplinando, altresì, le specifiche modalità di realizzazione di tale libertà nei seminari e negli istituti di vita religiosa<sup>34</sup>.

---

Sulla costante disapplicazione nella storia della Chiesa dell'obbligo di confessarsi con il proprio parroco, obbligo rispetto al quale si affermò, da subito, una consuetudine contraria, si veda A. COSTANZO, *Confessione, Penitenza*, in *Dizionario Storico. La Chiesa in Italia*, vol. I, 2018, edizione online, [www.storiadellachiesa.it](http://www.storiadellachiesa.it).

Al riguardo cfr. altresì utilmente C. SOLER, *El "sacerdos proprius" y la libertad en la elección de confesor*, in *Estudios Sobre el Doctor Navarro. En el IV centenario de la muerte de Martín de Azpilcueta*, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1988, pp. 253-264.

<sup>34</sup> Cfr. cann. 520 § 1, 521, 891, 905, 906, 1361 CIC 17.

La graduale ma continua presa di coscienza dei profili di libertà e riservatezza intrinseci alla penitenza che caratterizza la storia della Chiesa è attestata, parimenti, dal fatto che anche l'attuale forma di celebrazione del sacramento, individuale e segreta con riferimento sia al momento della confessione sia al momento della assoluzione, è l'esito di un processo storico. Alle forme di attuazione del sacramento della riconciliazione proprie delle prime comunità cristiane (dalla correzione fraterna sino all'intervento dei capi della comunità per i peccati più gravi) si affiancò fino al VII secolo il sistema della penitenza canonica, in ragione della quale, dopo la confessione segreta al Vescovo o a un sacerdote da lui delegato, per essere assolti da peccati particolarmente gravi occorreva accettare di entrare nell'ordine dei penitenti e cioè nell'ordine di coloro che dovevano compiere pubblicamente e per un certo periodo opere di penitenza per ottenere la riconciliazione altrettanto pubblica. Questa forma di penitenza, cui si era ammessi raramente ma che, difatti, svelava l'intimità del penitente e nuoceva alla sua buona fama, non distingueva nettamente la celebrazione del sacramento dalla applicazione esterna di una pena e, dunque, il peccato dal delitto, configurando la penitenza come un atto pubblico posto a tutela della comunità ecclesiale. Solo a partire dal VII secolo, in seguito alla azione dei missionari irlandesi, influenzati dalla tradizione dei monaci orientali, si affermò la penitenza tariffata – una penitenza stabilita dal confessore per ogni tipo di peccato sulla base di tabelle previste in libri penitenziali – che non richiedeva atti pubblici di espiazione prima della riconciliazione e che, sancendo la segretezza del processo penitenziale, attribuiva un carattere personale e privato alla celebrazione del sacramento. Su questa forma di penitenza, confermata dal Concilio Lateranense IV (cfr. cap. XXI, *Omnis utriusques sexus fidelis*, cit.) e dal Concilio di Trento (cfr. sess. XIV, 25 novembre 1551, cap. V, cit.) si è poi modellato e perfezionato il sistema moderno della penitenza ove l'assoluzione precede l'espiazione della pena; sistema al quale corrisponde, sostanzialmente, l'attuale forma auricolare della confessione.

Per questi profili, qui appena accennati, si veda per un quadro di sintesi: M. PONCE, *Penitencia [sacramento de la]*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VI, cit., pp. 93-100; L.M. CHAUVET, *Pénitence*, in *Dictionnaire Critique de Theologie*, a cura di J.Y. LACOSTE, Presses Universitaires de France, Paris, 2007, pp.

4. (segue): *b) i caratteri della riservatezza protetta dal sigillo sacramentale e dal segreto confessionale. L'intrinseca omogeneità di tale bene naturale alle occorrenze del diritto divino positivo e la valenza al contempo pubblica e privata dell'intimitas. La specificità: la riservatezza coinvolta nel sacramento della confessione non è (più) diritto ad un bene da tenere per sé o di cui disporre liberamente. L'offesa alla riservatezza come male oggettivo e la sua tutela graduale, modellata sulla peculiarità sacramentale del colloquio confessionale*

Ora, se è certo che la confessione esige uno svelamento della intimità del penitente è, parimenti, certo che, dopo la celebrazione del sacramento, tale intimità è giuridicamente protetta dagli specifici obblighi di segreto e dal sistema di delitti costituiti dalla violazione di tali obblighi cui si è accennato.

Il che consente una serie di considerazioni sui tratti tipici assunti dalla riservatezza in relazione al sacramento della confessione.

La definizione di forme di segreto – sigillo sacramentale e segreto confessionale –, attesta che nella confessione la difesa della intimità, cui ogni persona ha diritto ex cann. 220 CIC e 23 CCEO, non è lasciata all'iniziativa del singolo, ma è riconosciuta come un bene oggettivo che il legislatore protegge imponendo assoluti o rigorosi obblighi di segreto.

Potrebbe, anzi, sostenersi che, data la natura delle informazioni che si celano (peccatore e peccato), nel caso del sigillo sacramentale e del segreto confessionale l'interesse leso da una eventuale violazione dell'obbligo del silenzio coincide con la riservatezza quale interesse a disporre, in via esclusiva, della conoscenza di notizie relative alla sfera intima e personale e con la libertà positiva di condi-

---

1063-1069; P. GALTIER, *Pénitence*, in *Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique*, t. III, Gabriel Beauchesne Éditeur, Paris, 1926, coll. 1861-1865, nonché per una analitica ricostruzione del passaggio dalla penitenza pubblica alla penitenza privata attraverso una comparazione tra esperienza orientale ed esperienza occidentale: O. CONDORELLI, *Dalla penitenza pubblica alla penitenza privata, tra occidente latino e oriente bizantino: percorsi e concezioni a confronto*, in *Lex, Iustitia, Veritas. Per Gaetano Lo Castro. Omaggio degli allievi*, Jovene, Napoli, 2012, pp. 115-195.

videre i giudizi della propria coscienza al riparo dal rischio di essere strumentalizzati<sup>35</sup>.

Il che trova conferma sotto altro profilo.

La riservatezza tutelata attraverso gli strumenti del sigillo e del segreto confessionale è strettamente connessa ad un altro bene, parimenti oggetto di tutela: il sacramento della penitenza.

L'inconoscibilità radicale di quanto detto in confessione è una esigenza intrinseca alla essenza stessa del sacramento sia quale momento in cui il fedele apre sé stesso alla misericordia divina, attraverso la mediazione del ministro che ascolta ed assolve i peccati in nome di Cristo e non dispone, pertanto, di ciò che è stato detto ed appartiene a Dio; sia quale realtà salvifica, destinata a tutti i battezzati, per la cui reale e serena fruibilità è necessaria la garanzia della segretezza del contenuto della confessione.

Detto altrimenti, l'inviolabilità del sigillo sacramentale e del segreto confessionale, fondata sulla impossibilità di rievocare nel foro umano peccati che Dio stesso ha perdonato, è radicata nella volontà fondazionale di Cristo, è un obbligo di diritto divino positivo<sup>36</sup>.

Ne consegue che il sigillo e il segreto confessionale sono strumentali a due dimensioni di giustizia *parimenti* divine: quella, so-

---

<sup>35</sup> Sul punto si veda *supra*, cap. I, par. 4, cap. II, par 13.

Quanto all'oggetto dell'obbligo del sigillo e del segreto cfr. specificatamente K. NYKIEL, *Il sigillo confessionale in prospettiva canonica*, in *Il sigillo confessionale e la privacy pastorale*, a cura di K. NYKIEL, P. CARLOTTI, A. SARACO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015, pp. 46-47.

<sup>36</sup> Le radici divine delle figure del sigillo e del segreto confessionale, quali elementi costitutivi dell'ordine di giustizia dato da Cristo alla sua Chiesa, sono un punto fermo del magistero cattolico oggetto di costanti e ampie riflessioni teologiche e giuridiche.

Per una esposizione essenziale ed efficace di questo magistero e delle sue fonti principali si veda per tutti la *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, 1 luglio 2019, in *www.vatican.va*, ove il segreto confessionale è trattato insieme al sigillo e considerato un corollario di questo nonché il relativo commento di J.A. FUENTES, *Sobre la importancia del fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental. Acerca de la Nota de la Penitenciaría Apostólica de 29-VI-2019*, in *Ius Canonicum*, 59, 2019, pp. 895-909.

prannaturale, della intangibilità del sacramento e quella naturale, della riservatezza del penitente.

Nel sacramento della confessione, pertanto, è tangibile l'intrinseca omogeneità del diritto naturale alla riservatezza alle occorrenze del diritto divino positivo, alla realizzazione di tali occorrenze. È, cioè, tangibile come un bisogno proprio della persona anziché essere negato è confermato ed elevato dalla dimensione sacramentale.

Parimenti, nel sacramento della confessione è tangibile la valenza al contempo privata e pubblica del bene riservatezza, posto che l'assoluto silenzio su ciò che si è saputo *ex confessione* è un obbligo che non corrisponde unicamente al diritto del singolo penitente alla propria intimità ma, anche, al diritto della intera comunità ecclesiale alla dignità del sacramento della riconciliazione<sup>37</sup>. Sacramento ordinato e alla santificazione del singolo e alla edificazione del Corpo di Cristo, cosicché la violazione dell'obbligo del silenzio produce effetti che ricadono su tutta la comunità<sup>38</sup>.

Dal che una precisa conseguenza: ciò che il penitente ha detto in confessione non appartiene più a sé stesso, ma al *forum Dei* e alla Chiesa.

Il penitente, perciò, non ha il potere di sollevare né il ministro, né chiunque ha acquisito notizie *ex confessione* dall'osservanza dell'obbligo del sigillo o del segreto<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> Sulle sfaccettature assunte dal concetto di riservatezza nell'ordine ecclesiale in relazione e al rapporto pubblico/privato e al rapporto tra diritto divino positivo e diritto divino naturale cfr. quanto detto *supra*, cap. II, par. 2, 6, 7.

<sup>38</sup> Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. *Sacrosanctum Concilium*, n. 59.

<sup>39</sup> L'indisponibilità del sigillo da parte del penitente che non ha, evidentemente, il potere di dispensare dalla osservanza di un precetto considerato fondato sul diritto divino, mentre spiega l'incapacità dei sacerdoti a testimoniare nel processo su ciò che hanno saputo *ex confessione* anche se il penitente lo richiede (cfr. can. 1550 § 2, 2° CIC; 1231 § 2 CCEO; CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, *Instructio Sanctorum Mater*, 17 maggio 2007, in *A.A.S.*, 99, 2007, p. 494), è stata ribadita, da ultimo, nella *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, cit.

Con questa Nota della Penitenzieria il magistero ufficiale ed attuale della Chiesa supera, con chiarezza, le interpretazioni volte a riconoscere al penitente la possi-

Il concetto di riservatezza coinvolto nel sacramento della confessione assume allora un contenuto peculiare: non è più diritto a tenere per sé o a disporre di ciò che è proprio (la propria coscienza, la propria psiche, la propria vita privata) giacché con la confessione l'interesse al segreto del penitente sulle sue vicende diventa interesse al segreto su quelle vicende della Chiesa.

Al contempo, alla libertà che caratterizza la scelta di svelare la propria intimità nel sacramento della riconciliazione non corrisponde, di poi, la libertà di disporre del colloquio sacramentale, autorizzandone la comunicazione o diffusione; piuttosto, dalla confessione sorge in capo allo stesso penitente un dovere morale di silenzio su tale colloquio per rispetto del sacramento e del suo ministro.

Detto altrimenti, lo *ius ad propriam intimitatem* coinvolto nella celebrazione del sacramento non è l'unico bene tutelato dalla segre-

---

bilità di liberare, con atto esplicito ed inequivoco da ripetersi preferibilmente al di fuori della celebrazione del sacramento, il confessore dal vincolo del sigillo.

Segnatamente, facendo sovente leva su un passaggio della dottrina di Tommaso d'Aquino (cfr. *Scriptum Super Sententiis*, Lib. IV, d. 21, q. 3, art. 2, cit., p. 1072), si è da più parti sostenuto che, se autorizzato dal penitente, il sacerdote può rivelare ciò che ha saputo *ex confessione* non in quanto ministro che ha agito in *persona Christi capitis* ma in quanto uomo (cfr. in questo senso e con riferimento al *Codex* del 1917: A. BLAT, *Commentarium textus Codicis Iuris Canonici*, Liber III, *De Rebus, Pars I, de Sacramentis*, Ex Typographia Pontificia in Instituto Pii IX, Romae, 1924, n. 212, p. 248; con riferimento al *Codice* del 1983: F. LOZA, *sub can. 983*, cit., pp. 821-822; D.S. BREWER, *The right of a penitent to release the confessor from the seal: considerations in canon law and american law*, in *The Jurist*, 54, 1994, p. 446).

Ora, a prescindere dal chiarimento apportato dalla Nota della Penitenzieria Apostolica, la suddetta interpretazione non persuade già per il solo fatto che, guardando al colloquio penitenziale non come al momento dell'incontro tra fedele e Dio, ma come a un rapporto confidenziale tra persone, separa il piano naturale (il colloquio tra persone sotto il vincolo morale del segreto a tutela della riservatezza del penitente) dal piano soprannaturale (la confessione come sacramento, segno sacro attraverso il quale si realizza la misericordia divina) e, dunque, elude il rapporto inscindibile tra natura e grazia.

tezza della confessione cosicché tale segretezza non è nella disponibilità di chi si confessa<sup>40</sup>.

Siffatta, particolare, declinazione della riservatezza è forse quella più radicata nella storia dello *ius Ecclesiae* siccome implicita nell'antico istituto del sigillo sacramentale che – seppur con riferimento ad un ambito delimitato –, ben prima della attuale formalizzazione della riservatezza come diritto ha dato e dà rilievo concreto alle istanze di riserbo della persona, a partire dal nucleo costitutivo di tali istanze, il sacrario della coscienza e in relazione ad una realtà essenziale per la vita del credente quale è il sacramento della riconciliazione<sup>41</sup>.

Soprattutto, le istanze di riservatezza coinvolte nel sigillo sacramentale risultano insuscettibili di bilanciamento con altri diritti o interessi in quanto attratti dalla incondizionata inviolabilità del sigillo stesso. In altri termini, lo *ius ad propriam intimitatem tuendam* del penitente sfugge all'intrinseca proprietà di tutti i diritti, essere

---

<sup>40</sup> Dato questo specifico profilo assunto dalla intimità nella confessione non è possibile applicare al sacramento lo schema interpretativo, non infrequente nella dottrina secolare (si veda ad esempio R. PALOMINO, *Derecho a la intimidad y religión. La protección jurídica del secreto religioso*, Editorial Comares, Granada, 1999, pp. 57-59) per il quale, individuata la riservatezza come l'interesse protetto dalle forme di segreto religioso riconosciute dagli ordinamenti statali, ne deriva, da una parte, che spetta solo a chi si è confidato il potere di autorizzare la rivelazione delle notizie riservate, e dall'altra parte che, in caso di autorizzazione, chi ha ricevuto la confidenza non può appellarsi al segreto in sede processuale.

In generale, sul consenso della persona cui si riferiscono le informazioni quale elemento che, negli ordinamenti statali, esclude il costituirsi di un reato di violazione della riservatezza si veda S. FIORE, *Riservatezza (diritto alla)*. IV) *Diritto penale*, cit., pp. 11-12.

<sup>41</sup> Posto che è con il Concilio Lateranense IV (cfr. cap. XXI, *Omnis utriusque sexus fidelis*, cit.) che si sancisce con norma universale, valida per tutti i confessori, il divieto assoluto di rivelare l'identità del peccatore, i primi riferimenti al *sigillum confessionis* rinvenibili nelle fonti risalgono alla metà del IV secolo. Al riguardo e per una sintetica ma efficace ricostruzione della storia dell'istituto si veda fra i contributi più recenti: M. PIACENZA, *Il sigillum confessionis: un tesoro affidato alla cura della Chiesa*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 61, 2021, 2, pp. 389-410; D. TARANTINO, *Note intorno al sigillo sacramentale. Legislazione e dottrina dal Concilio Lateranense IV alla codificazione del diritto canonico*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoe\_chiesa.it)*, 32, 2016, pp. 1-17.



limitati da *iura* o beni concorrenti o prevalenti, ed assume i caratteri della assolutezza.

Quanto sinora detto trova immediato riscontro e, al contempo, spiega perché la violazione del sigillo e del segreto confessionale costituisce non solo un delitto, ma un delitto munito di sanzione *certa e grave*.

Se, infatti, dalla prima codificazione canonica (cfr. can. 2369 CIC 17) alla recente modifica delle *Normae de delictis Congregationum pro Doctrina Fidei reservatis*<sup>42</sup>, l'inosservanza degli obblighi di segreto che circondano la confessione appare previamente e compiutamente tipizzata come un atto ingiusto, che si oppone ai beni giuridici della santità del sacramento della penitenza e della riservatezza, la *specialità* di tale ingiustizia – e, di conseguenza, la *specificità* del bene leso – si coglie, particolarmente, attraverso la considerazione delle pene previste per il delitto e la competenza sulla loro irrogazione.

Al riguardo occorre ricordare, previamente, alcune caratteristiche generali dell'assetto canonico nel quale la pena è: a) una misura eccezionale, sovente indeterminata o eventuale, strettamente commisurata e correlata al delitto; b) attraverso la quale la Chiesa reagisce ad un atto che lede beni giuridici determinati al fine di riparare al danno subito dai titolari di tali beni ed emendare il reo.

Nel Codice latino, inoltre, le pene canoniche si distinguono in medicinali, se prevalentemente finalizzate alla salvezza del reo, ed espiatorie, se prevalentemente finalizzate alla tutela delle vittime e della comunità (cfr. can. 1312 CIC) e in *latae sententiae*, nelle quali si incorre per il fatto stesso di aver commesso il delitto e *ferendae sententiae*, che costringono il reo dopo che sono irrogate (cfr. can. 1314 CIC).

Ciò premesso, se si guarda al sistema di pene stabilito per le diverse figure di violazione del segreto confessionale emerge che la lesione del bene riservatezza che entra in gioco nella celebrazione del sacramento della penitenza:

---

<sup>42</sup> Cfr. *supra*, note 1 e 24.

- a) comporta *sempre* una reazione dell'ordinamento, posto che e nel caso della violazione del sigillo e nel caso della violazione del segreto e nel caso della registrazione o divulgazione della confessione la pena *deve* essere comminata. E ciò perché si reagisce ad una ingiustizia data dalla difformità al progetto divino;
- b) la reazione, severa, è modulata in relazione al soggetto che lede il bene e alla modalità di lesione: dalla pena gravissima e certa della scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica per il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale e che, pertanto, è *ipso facto* privato del diritto di ricevere i sacramenti, alla pena *ferendae sententiae*, proporzionale alla gravità del crimine, per le altre ipotesi di violazione del sigillo e del segreto per le quali non è, comunque, esclusa la sanzione della scomunica o della dimissione dallo stato clericale;
- c) il giudizio sulla effettiva lesione del bene e sulla pena da dichiarare o irrogare spetta a soggetti diversi in relazione alla gravità del delitto, posto che ex art. 4 § 1, 5° e 6° delle *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis* i delitti della violazione del sigillo sacramentale e della captazione o divulgazione delle confessioni sono riservati alla Congregazione (oggi Dicastero) per la Dottrina della Fede. La scelta di centralizzare il giudizio, la procedura e la sanzione solo di alcune specifiche modalità di violazione della segretezza che circonda la confessione, con la conseguente incompetenza di altri giudici in materia, sembra cioè dovuta alla maggiore lesione che tali modalità apportano ai beni che si vogliono tutelare attraverso il segreto<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> La riserva sui *delicta graviora* comporta la nullità insanabile per incompetenza assoluta di eventuali decisioni in materia dei tribunali diocesani. Per una concreta applicazione di questo principio si veda C. PAPAIE, *Delicta reservata. 130 Casi giuridici*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2021, p. 158.

Parimenti, spetta al Dicastero per la Dottrina della Fede rimettere la pena per la violazione del sigillo e del segreto in foro esterno, mentre la remissione della pena *latae sententiae* non dichiarata nel foro interno è di competenza della Penitenziaria Apostolica.

Dato questo quadro sanzionatorio, per un verso l'offesa alla riservatezza risulta come un male oggettivo, che si previene e combatte sino al punto di poter porre chi lo ha commesso fuori dalla comunione con la Chiesa; per l'altro verso, la reazione a questo male e, dunque, la tutela del bene riservatezza, è modellata dalla specificità sacramentale del colloquio confessionale; specificità dalla quale, in definitiva, quella tutela dipende.

Così la sanzione è riservata al Dicastero per Dottrina della Fede ed è o può essere gravissima (scomunica) e/o perenne (dimissione dallo stato clericale) quando il delitto è commesso dal confessore o da un chierico, e cioè dal ministro del sacramento o da chi ha una responsabilità ecclesiale qualificata ed è chiamato a garantire la santità della penitenza. Non a caso, del resto, prima della revisione del Libro VI del CIC la fattispecie della violazione del sigillo sacramentale e del segreto derivante dalla confessione era collocata nel Titolo III, 'Usurpazione degli Uffici ecclesiastici e delitti nel loro esercizio', con una scelta sistematica che sottolineava il legame tra la qualifica e la funzione del reo e la gravità del delitto commesso.

Ancora, la captazione e/o divulgazione attraverso i mezzi di comunicazione sociale del colloquio confessionale – che di per sé amplifica il danno alla riservatezza del penitente – è inserita tra i *delicta graviora* poiché è un atto che scandalizza ed offende profondamente la dignità del sacramento e si configura, dunque, come delitto pure se la captazione o divulgazione è compiuta dallo stesso penitente e anche se si tratta di una confessione simulata<sup>44</sup>. Volendo fare una

---

<sup>44</sup> Nella ipotesi della confessione *ficta*, spesso realizzata da giornalisti che si sono finti penitenti per registrare e poi pubblicare le risposte del sacerdote (si veda sul punto la ricostruzione di fatti di cronaca di P. FERRARI DA PASSANO, *Il segreto confessionale*, in *La Civiltà Cattolica*, 4, 1993, pp. 358-369), non viene in gioco né il rapporto tra il fedele e Cristo, non voluto da chi finge, né l'intimità del falso penitente. Non a caso, la dottrina ha spesso ribadito che se la confessione è simulata non c'è né il sacramento, né l'obbligo del sigillo (cfr. in questo senso F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis. De sacramentis*, vol. II, *De poenitentia*, Marietti, Romae, 1963, n. 595, p. 576).

Parimenti, il can. 1456 CCEO, pur se elaborato alla luce del Decreto generale della Congregazione per la Dottrina della Fede del 20 settembre 1988, restringe

comparazione, potrebbe essere percepita come meno grave la violazione – non esplicitamente inclusa tra i *delicta graviora*<sup>45</sup> – del segreto cui è tenuto l'interprete o chiunque *quoque modo* ha avuto notizia dei peccati accusati in confessione. Una scelta, questa, che trova forse radici, oltre che nella rarità dei casi nei quali sorge concretamente questo specifico obbligo di segreto<sup>46</sup>, in una convinzione affiorata durante i lavori preparatori del Codice del 1983: l'idea che, a differenza del sigillo radicato nel diritto divino positivo, il segre-

---

l'ipotesi delittuosa di chi ha cercato di avere notizie della confessione o ha trasmesso ad altri le notizie avute alla *vera* confessione sacramentale.

Resta, tuttavia, che anche la confessione *ficta* lede il sacramento della confessione ed il sacramento dell'ordine che devono essere difesi da ogni atto di vilipendio con la previsione di pene severe.

La medesima esigenza di rispetto è probabilmente alla base della interpretazione (si veda in questo senso L. GEROSA, *Segreto confessionale e diritto-dovere dei ministri del culto di astenersi dal deporre in processi penali. Brevi annotazioni canonistiche*, in *Rivista Teologica di Lugano*, 2, 2005, p. 266) secondo la quale l'obbligo di osservare il sigillo sacramentale si configura anche se il penitente non è battezzato, cosicché può sostenersi che il sigillo non tutela solo i credenti.

<sup>45</sup> È con l'inserimento della registrazione e divulgazione delle confessioni tra i *delicta graviora* che l'applicazione di questa categoria è stata estesa anche ai delitti commessi dai laici.

Sul concetto di *delicta graviora* cfr. per un primissimo orientamento la ricostruzione storico-dogmatica di D. SALVATORI, *La riserva di alcuni delitti alla Congregazione per la dottrina della fede e la nozione di delicta graviora*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 25, 2012, pp. 260-280.

In generale, sulla attività penale della Congregazione (oggi Dicastero) per la Dottrina della Fede si veda per un quadro di insieme *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, norme prassi obiezioni*, a cura di C. PAPAIE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2015, nonché con specifico riferimento al sacramento della penitenza, *I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit.

In assenza di raccolte giurisprudenziali, utili dati sulla reale interpretazione ed applicazione delle norme che sanciscono i delitti di violazione del sigillo e del segreto confessionale si rinvencono in C. PAPAIE, *Delicta reservata. 130 Casi giuridici*, cit., pp. 156-160.

<sup>46</sup> Difatti raramente nella prassi pastorale la confessione avviene tramite l'interprete, mentre può accadere che questi o gli altri soggetti tenuti al segreto ex can. 983 § 2 violino il loro obbligo in quanto autori o complici del delitto di captazione e/o divulgazione della confessione sacramentale cosicché la violazione si configura come un delitto sottoposto al giudizio del Dicastero per la Dottrina della Fede.

to confessionale, in quanto segreto fondato sul diritto naturale, ammette dei margini di derogabilità, cosicché *‘a secreto servando excusat incommodo grave’*<sup>47</sup>.

Tale possibile chiave di lettura – che, per il vero, non tiene conto del fatto che entrambi gli obblighi (sigillo e segreto) sono di diritto divino –, conferma, però, una graduazione nella difesa penale della dimensione di riservatezza coinvolta nella confessione.

Questa difesa è infatti massima quando la violazione degli obblighi di silenzio lede radicalmente, direttamente ed immediatamente il sacramento della penitenza, cosicché la protezione di tale bene soprannaturale assorbe la protezione del bene naturale riservatezza<sup>48</sup>.

La medesima difesa è, invece, tendenzialmente meno assoluta quando gli obblighi di silenzio violati appaiono più periferici rispetto alla dimensione sacrale della confessione con il conseguente riemergere della matrice e dimensione naturale di tali obblighi.

5. (segue): *c) l'obbligo penale di conservare il segreto pontificio ed il processo di consolidamento della vigenza, gravità e funzionalità alla istituzione di questa figura di segreto. L'intimitas protetta dal segreto pontificio in funzione del diritto individuale alla buona fama e dell'interesse pubblico ad scandala praevenienda. La derogabilità del segreto pontificio e la conseguente possibilità di bilanciamento della riservatezza tutelata da questa forma di segreto con altri diritti*

Tra i nuovi delitti codificati nel vigente Libro VI del CIC figura la violazione dell'obbligo di conservare il segreto pontificio; violazione che *deve* essere sanzionata con le pene espiatorie di cui al can. 1336 §§ 2-4 (cfr. can. 1371 § 4).

---

<sup>47</sup> Cfr. COETUS STUDIORUM “DE SACRAMENTIS”, *Sessione VIII*, 8-13 novembre 1971, in *Communicationes*, 31, 1999, p. 309.

<sup>48</sup> Non a caso, l'art. 4 § 2 delle *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis* stabilisce che, nel giudicare sui delitti contro la santità del sacramento della penitenza, la Congregazione (oggi Dicastero) per la Dottrina della Fede deve evitare ogni pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

Tale fattispecie – inserita, significativamente, nel Titolo II, *De Delictis contra ecclesiasticam auctoritatem et munerum exercitium*, della Parte II, *De singulis delictis deque poenis in eadem constitutis*, del Codice – risponde (parzialmente) all’esigenza di ridefinire la struttura e natura del segreto pontificio. Esigenza più volte emersa in dottrina e nel recente dibattito ecclesiale in ragione di due elementi differenti: l’oggettiva frammentarietà della disciplina sul segreto pontificio e la percezione, contingente, di questa figura come un ostacolo alla realizzazione di una efficace reazione giuridico-canonica agli abusi sessuali sui minori<sup>49</sup>.

Di certo, i tratti costitutivi del segreto pontificio sono l’esito di uno stratificarsi di interventi normativi non sempre lineari ma che, considerati nel loro complesso, presentano una coerenza di fondo data dalla *ratio* dell’istituto.

Sorto nel 1709 come *secretum S. Officii* con decreto di Clemente XI<sup>50</sup> e attualmente regolato, prevalentemente, dalla Istruzione *Secreta continere*<sup>51</sup>, il segreto pontificio si caratterizza per:

---

<sup>49</sup> Tra gli studi canonistici che evidenziano l’odierna necessità di meglio definire la normativa sul segreto pontificio si veda J.I. ARRIETA, *Riservatezza e dovere di denuncia*, in *Il Regno. Documenti*, 1, 2020, p. 19.

La revisione dell’istituto del segreto ed in particolare del segreto pontificio in rapporto ai casi di abuso sui minori quale misura necessaria per reagire agli abusi stessi risulta tra gli esiti dell’incontro *La protezione dei minori nella Chiesa*, tenutosi per volontà di Papa Francesco nello Stato Città del Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019 e i cui atti sono stati pubblicati nel volume *Consapevolezza e purificazione. Atti dell’incontro per la tutela dei minori nella Chiesa* (Città del Vaticano, 21-24 febbraio 2019), con introduzione di A. TORNIELLI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019. Sul punto si veda F. LOMBARDI, *Dopo l’incontro su «La protezione dei minori nella Chiesa»*, in *La Civiltà Cattolica*, 2, 2019, pp. 63, 69, 71; R. BLÁZQUEZ PÉREZ, *La protección de los menores en la Iglesia*, in *Ius Canonicum*, 60, 2020, pp. 17-28.

<sup>50</sup> Cfr. *Decretum s.m. Clementis XI*, Feria V, die 1° dicembre 1709, in *Il Monitore Ecclesiastico*, X, Parte I, 1897, pp. 174-175.

Nella medesima Rivista si rinviene pubblicato il Decreto con il quale Papa Clemente XIII rinnova e conferma il provvedimento di istituzione del segreto del S. Officio: cfr. *Decretum s.m. Clementis XIII*, Feria V, die 1 Febrarii 1759, in *Il Monitore Ecclesiastico*, X, Parte I, 1897, pp. 175-177.

<sup>51</sup> Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia*, Istruzione *Secreta continere, de secreto pontificio*, 4 febbraio 1974, art. 1, in *A.A.S.*, 66, 1974, pp. 88-92.

- a) avere ad oggetto materie trattate dalla Curia romana, ed in particolare dal Dicastero per la Dottrina della Fede e dalla Segreteria di Stato; informazioni relative alle nomine di membri della gerarchia cattolica; ogni cosa, inclusa la preparazione e composizione di documenti, che il Papa, i Cardinali Prefetti dei Dicasteri e i legati della Santa Sede ritengono di dover proteggere in modo particolare con questa forma di segreto<sup>52</sup>. Così definito dal suo (in parte variabile) oggetto, il segreto pontificio appare strumentale, anzitutto, alla libertà di governo del Romano Pontefice per questioni che, per la loro natura, incidono particolarmente sulla edificazione di tutta la comunità dei credenti. Si tratta, pertanto, di un segreto sancito per tutelare, primariamente, il bene comune – la cui corretta interpretazione spetta solo alla Sede Apostolica – e l'agire della Chiesa come istituzione. È in questa ottica che, con rescritto *ex audientia SS.mi* del dicembre 2016, le materie secretate sono state ulteriormente integrate e specificate come notizie e atti di carattere giuridico, econo-

---

Come si legge nella parte introduttiva della Istruzione, il provvedimento definisce meglio la materia e l'obbligo del segreto – modificando alcune norme di una precedente Istruzione emanata il 24 giugno 1968 dalla Segreteria di Stato e mai pubblicata –, al fine di rispondere ad una richiesta espressa dai Prefetti della Curia romana: agevolare la comprensione ed il rispetto del segreto pontificio.

Va evidenziato che, nel tempo intercorso tra il *Decretum* di Clemente XI e l'Istruzione *Secreta continere*, il segreto pontificio era stato oggetto di diversi interventi pontifici che, senza intaccare la struttura sostanziale data al *secretum* del S. Ufficio, ne avevano, per un verso, esteso l'applicazione ad altri organismi della Curia romana e, per l'altro verso, limitato l'estensione prevedendo solo il segreto comune per alcune materie trattate dal Sant'Ufficio. In particolare, la sostituzione della formula 'segreto del Santo Uffizio' con l'attuale formula 'segreto pontificio' si è realizzata con l'emanazione del Regolamento Generale della Curia Romana del 1968. Sul punto si veda il quadro ricostruttivo e i relativi riferimenti normativi presenti in U. RHODE, *Trasparenza e segreto nel diritto canonico*, cit., pp. 467-476 e in J. MARTÍN LAUCIRICA, *Segreto Pontificio*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VII, cit., pp. 186-189.

<sup>52</sup> Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia*, Istruzione *Secreta continere, de secreto pontificio*, cit., art. 1; SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento generale della Curia Romana*, 30 aprile 1999, art. 36 § 2 in *A.A.S.*, 91, 1999, p. 646; *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis*, cit., art. 28 § 1.

- mico o finanziario che attengono al Papa o spettano alla Segreteria di Stato<sup>53</sup>;
- b) obbligare gravemente e perennemente tutti coloro che, a qualunque titolo, vengono a conoscenza di documenti, affari o notizie che sanno con certezza essere coperti dal segreto pontificio o che, nel dubbio, devono considerare coperti da tale segreto<sup>54</sup>. A prescindere dalla funzione svolta, dunque, il fatto stesso di avere o recepire informazioni difese da questo tipo di segreto esclude che vi siano modi o pretesti che giustifichino la divulgazione delle notizie segretate;
- c) essere corredato, nel caso di accertata violazione dell'obbligo della sua osservanza, da sanzioni penali comminabili a tutti i fedeli e da sanzioni disciplinari per i dipendenti della Curia romana<sup>55</sup>. Al riguardo, mentre l'Istruzione *Secreta continere* ha sostituito la sanzione medicinale della scomunica *latae sententiae* riservata al Romano Pontefice – che caratterizzava il *secretum S. Officii* – con una pena commisurata alla colpa ed al danno causato<sup>56</sup>, la specificazione – operata dal nuovo can. 1371 § 4 CIC –, di tale pena co-

---

<sup>53</sup> Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum* «Ex audentia SS.mi», *De Regulis, quae ad Secretum Pontificium spectant*, 5 dicembre 2016, in *A.A.S.*, 109, 2017, p. 72.

<sup>54</sup> Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audentia*, Istruzione *Secreta continere, de secreto pontificio*, cit., art. 2.

Per coloro che sono tenuti al segreto pontificio in ragione del loro ufficio, l'articolo 4 dell'Istruzione prevede che il vincolo del segreto si costituisca con giuramento con il quale si promette di custodire fedelmente il segreto.

<sup>55</sup> Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audentia*, Istruzione *Secreta continere, de secreto pontificio*, cit., art. 3; *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis*, cit., art. 28 § 2; SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento generale della Curia Romana*, art. 76 § 1.

<sup>56</sup> La pena della scomunica maggiore *latae sententiae*, la cui assoluzione era riservata al Papa e ai suoi successori, sancita da Clemente XI con il Decreto di istituzione del *secretum S. Officii* (cfr. *Decretum s.m. Clementis XIII*, cit., p. 174) è, altresì, ribadita in una risposta della Sacra Congregazione concistoriale del 25 aprile 1917: cfr. in *A.A.S.*, 9, 1917, pp. 232-233.

La scelta di sostituire questa pena gravissima con sanzioni congrue *ferendae sententiae* sembra, invece, essere maturata durante l'elaborazione della prima Istruzione sul segreto pontificio del 24 giugno 1968 e poi confermata con l'Istruzione *Secreta continere*. Su questo specifico aspetto si veda A. PERLASCA, *Il segreto pontificio in Quaderni di diritto ecclesiale*, 26, 2013, p. 95, nota 14.



me pena espiatoria e, dunque, come sanzione indirizzata alla salvaguardia del bene della comunità, esplicita, ulteriormente, il rapporto di funzionalità tra segreto pontificio e interesse pubblico.

Ma non solo.

Il can. 1371 § 4 CIC nel tipizzare espressamente il delitto contro l'inviolabilità del segreto pontificio, ha superato, definitivamente, i dubbi interpretativi sulla reale vigenza e natura di tale fattispecie penale non prevista né nel Libro V – *De delictis et poenis* – del *Codex* del 1917, né nel Libro VI – *De sanctionibus in Ecclesia* – del *Codex* del 1983 e disciplinata, invece, nel 1974 con un tipo di documento, l'istruzione, per sé non costitutivo di nuove norme ma indirizzato ad esplicitare il significato di una legge già esistente<sup>57</sup>.

Nel complesso, pertanto, l'obbligo di osservare il segreto pontificio risulta oggi consolidato nella sua vigenza, gravità e funzionalità all'istituzione.

Resta allora da stabilire il rapporto tra tale forma di segreto e il bene riservatezza.

Per il vero, anche nel caso del segreto pontificio il rigoroso dovere del silenzio, escludendo la divulgazione di ogni informazione raccolta ed utilizzata, si risolve in una protezione della *intimitas* dei

---

<sup>57</sup> Difatti, mentre il can. 6 § 1, 3° del CIC abroga ogni legge penale non ripresa dallo stesso Codice, prima della riforma del Libro VI la valenza penale della violazione del segreto pontificio poteva trovare sostegno nei richiami all'istituto presenti nell'art. 30 delle *Normae de delictis Congregationis pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* del 21 maggio 2010 (cfr. in *A.A.S.*, 102, 2010, p. 430) e negli artt. 36 § 2, 76 § 1 del Regolamento Generale della Curia Romana del 1999. Vigente il *Codex* del 1917, invece, un esplicito riferimento al segreto del S. Ufficio si rinveniva nel can. 239 § 1, 1°.

In ogni caso, la scelta di intervenire sul segreto pontificio con una Istruzione non ha contribuito a far comprendere la vincolatività di tale obbligo come dimostra una dichiarazione della Segreteria di Stato del 29 dicembre 1981 volta a ribadire il rilievo penale della violazione di tale forma di segreto: *SECRETARIA STATUS, Declaratio, Urgetur observantia et obligatio secreti pontificii, cuius violatio congruis poenis puniri potest. Ad Praefectos et Presides Dicasterium Curiae Romanae, et ad Legatos Pontificios ubique terrarum constitutos*, prot. N. 78638/158, 29 dicembre 1981, in *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, vol. VI, a cura di J. OCHOA, Ediurcla, Roma, 1987, coll. 8340-8341.

soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle questioni secretate. Non a caso, lo stesso *proemio* della Istruzione *Secreta continere* indica tra i beni tutelati dalla inviolabilità del segreto pontificio i diritti di privati e di comunità: diritti di poi sostanzialmente identificati, attraverso esplicito richiamo alla Istruzione pastorale *Communio et Progressio*, con il diritto alla buona fama<sup>58</sup>.

Si tratta di una interpretazione del bene individuale protetto dal segreto pontificio che accompagna questa figura sin dalla sua originaria configurazione come segreto del S. Ufficio e che ricorre, tutt'ora, nella *scientia iuris* a discapito della percezione della riservatezza quale bene autonomo e distinto dalla buona fama<sup>59</sup>.

Ad essere considerato usualmente oggetto di tutela, infatti, non è tanto il diritto della persona a che niente sia svelato della propria coscienza, psiche o vita privata, quanto piuttosto il diritto a che non siano rivelate quelle informazioni che possono ledere la propria reputazione. Secondo una logica particolarmente tangibile nella segretezza delle materie riservate al Dicastero per la Dottrina della Fede ed espressa, parimenti, da norme di diritto processuale comune (cfr. cann. 1455, 1717 § 2 CIC; 1113, 1468 § 2 CCEO) a venire in

---

<sup>58</sup> Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia*, Istruzione *Secreta continere, de secreto pontificio*, cit., proemio, ove vi è un richiamo al n. 121 della Istruzione pastorale *Communio et Progressio*, sugli strumenti della comunicazione sociale, pubblicata dalla Pontificia Commissione per le comunicazioni sociali il 23 maggio 1971 per disposizione del Concilio Ecumenico Vaticano II (cfr. in *www.vatican.va*).

Oltre il proemio della Istruzione *Secreta continere*, il rapporto di funzionalità tra segreto pontificio e diritti dei singoli si evince dall'art. 28 § 2 delle *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis* che, nel parificare la violazione del segreto pontificio ad *altro danno* arrecato all'accusato o ai testimoni, configura quella stessa violazione come un lesione delle posizioni dei singoli.

<sup>59</sup> Sulla tutela della buona fama degli inquisiti quale fine del segreto del S. Ufficio si veda C. GENNARI, *Sul segreto del S. Ufficio*, in *Il Monitore Ecclesiastico*, X, Parte I, 1897, pp. 179-180.

Nello stesso senso con riferimento alla attuale figura del segreto pontificio: M. VISIOLI, *Confidenzialità e segreto pontificio*, in *Periodica*, 109, 2020, pp. 447-491; D. CITO, *Trasparenza e segreto nel diritto penale canonico*, cit., pp. 518-519.

Per considerazioni sulla opportunità di una ricostruzione della riservatezza quale bene distinto dalla buona fama si veda anche *supra*, cap. II, par. 19.

rilievo nel segreto pontificio e, in generale, nel segreto che copre le cause penali non è il diritto alla riservatezza in sé e per sé, ma il rapporto di funzionalità che sussiste tra tale diritto e la buona fama e dell'accusato e di tutte le persone comunque implicate nel processo.

A configurarsi, pertanto, non è il legame di strumentalità tra segreto, riservatezza e libertà che caratterizza l'*intimitas* nel sigillo e segreto confessionale, ma un rapporto di strumentalità tra segreto, riservatezza e buona fama.

All'interno di tale rapporto di strumentalità il diritto individuale alla buona fama è, a sua volta, implicitamente e peculiarmente connesso ad un altro interesse di rilievo pubblico: l'interesse a prevenire lo scandalo, ad evitare che la diffusione di notizie, vere o presunte, sulla commissione di peccati e delitti possa nutrire nuovi peccati e delitti, indurre altri a compiere il male<sup>60</sup>.

È questa *ratio* di fondo che spiega alcune declinazioni, apparentemente contraddittorie, della riservatezza in ragione del pericolo di scandalo. Così misure cautelari, come l'allontanamento dall'ufficio, sono possibili *ad scandala praevenienda* (cfr. cann. 1722 CIC; 1473 CCEO); ancora, posto il principio della non divulgazione della remissione della pena, tale principio viene meno *ad scandalum reparandum* (cfr. cann. 1361 § 3 CIC; 1422 § 3 CCEO).

Ora, se sono questi i caratteri della riservatezza protetta dal segreto pontificio, occorre interrogarsi sui margini di derogabilità di tale tipo di segreto che, se presenti, si traducono, di fatto, in ulteriori margini di derogabilità del diritto alla *intimitas*.

Sul punto, è decisivo il rilievo del bene comune cui è finalizzato il segreto pontificio ed il concreto contenuto assunto da tale bene.

A ben guardare, celando fatti di speciale importanza strettamente connessi all'esercizio del *munus petrinum*, tale forma di segreto protegge (anche) la riservatezza della intera comunità dei credenti nei confronti di altre comunità civili e religiose, protegge cioè un

---

<sup>60</sup> Per questo contenuto del concetto di scandalo cfr. CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, cit., nn. 2284-2287.

diritto umano, la riservatezza, nella sua dimensione collettiva, come libertà della Chiesa *da* condizionamenti, interferenze, pressioni.

In quest'ottica si comprende il carattere inderogabile del segreto pontificio attestato dalla stessa formula con cui ci si obbliga alla sua osservanza, posto che si giura di osservarlo «... cosicché in nessun modo, sotto pretesto alcuno, sia di bene maggiore, sia di causa urgentissima e gravissima, mi sarà lecito violare il predetto segreto»<sup>61</sup>.

Eppure, quando il bene della Chiesa, che esige in primo luogo di evitare o riparare lo scandalo, non si realizza celando bensì esplicitando alcuni dati ed informazioni, il segreto pontificio – e dunque la connessa tutela della riservatezza – può e viene meno trattandosi, in questa ipotesi, non di una negazione della *ratio* dell'istituto bensì di una sua conferma. Ed è in tale prospettiva che si colloca, ad esempio, la scelta della Santa Sede di rendere talvolta pubblici gli esiti di processi, definitivi o risolti solo in primo grado, per la commissione di *delicta graviora* o di intervenire ufficialmente confermando o smentendo notizie diffuse in modo incontrollato<sup>62</sup>. Tale scelta è l'esito di un giusto temperamento tra il rispetto della riservatezza e l'affermazione della giustizia della verità e può trovare riscontro in un diritto dei fedeli, sui quali incidono gli esiti della vicenda proces-

---

<sup>61</sup> Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audentia*, Istruzione *Secreta continere, de secreto pontificio*, cit., art. IV.

Con analoga formula era definita l'inderogabile osservanza del segreto del S. Ufficio: cfr. *Decretum s.m. Clementis XIII*, cit., p. 174.

<sup>62</sup> Cfr. *Comunicato stampa del Tribunale Apostolico della Congregazione per la Dottrina della Fede*, 16 marzo 2018, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va); *Comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede*, 28, settembre 2018, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va); *Comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede*, 13 ottobre 2018, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va); *Comunicato della Congregazione per la Dottrina della Fede*, 16 febbraio 2019, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

Oltre questi comunicati, può accadere che il Papa risponda positivamente alle istanze di deroga al segreto pontificio che tramite il Dicastero per la Dottrina della Fede provengono o dai fedeli che hanno bisogno di esibire la documentazione canonica in sede civile per provare la propria innocenza o dagli Stati che chiedono, formalmente, la trasmissione di documenti riservati mediante rogatoria internazionale. Sul punto si veda M. VISIOLI, *Confidenzialità e segreto pontificio*, cit., pp. 478-479.

suale, a conoscere ciò che li riguarda e nel diritto dell'accusato assoluto al recupero della buona fama.

Non può, invece, essere così interpretata la prassi, seguita in alcune diocesi (soprattutto statunitensi) di pubblicare *online* non solo i nomi dei sacerdoti accusati o condannati per reati di pedofilia ma, anche, le loro fotografie ed indirizzi nonché un resoconto degli atti processuali incluse accuse, perizie e terapie mediche. Siffatta prassi si traduce in una violazione radicale e non necessaria della *intimitas* della persona che non è giustificata da un prevalente diritto alla informazione<sup>63</sup>.

In ogni caso, mentre gli interessi protetti dal sigillo confessionale (la dignità del sacramento e la riservatezza del penitente) si identificano *sempre* con il bene pubblico e sono, pertanto, *sempre* inderogabili, nell'ipotesi del segreto pontificio questa assoluta inderogabilità non sussiste, dipendendo da ciò che, nella situazione concreta, coincide con il bene della Chiesa.

---

<sup>63</sup> Su questa prassi, per la quale si veda per tutti D.G. ASTIGUETA, *Trasparenza e segreto. Aspetti della prassi penalistica*, cit., pp. 523-526, è intervenuto anche il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi con una risposta al Presidente del Consiglio Nazionale per la Prevenzione degli Abusi di Santiago Del Cile che chiedeva un parere riguardante la pubblicazione sulle pagine *web* della Conferenza Episcopale del Cile di un elenco contenente i nomi dei chierici condannati in sede civile o canonica. Il Pontificio Consiglio ha, al riguardo, chiarito che la legittimità della scelta di rendere pubblica la condizione del reo non può essere stabilita in termini generali, cosicché spetta all'autorità competente valutare, caso per caso, se pubblicare i nomi dei chierici condannati operando un giudizio di proporzionalità o adeguatezza tra il bene della buona fama del reo e la necessità di proteggere la comunità dal reo stesso: cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, prot. N. 15512/2016, Città del Vaticano, 15 settembre 2016.

Va, peraltro, evidenziato che l'esposizione a tutto tondo dell'accusato o del reo – la cui buona fama ex can. 1361 § 3 CIC è oggetto di tutela anche dopo la condanna –, quale pena aggiuntiva di fatto sembra difficilmente coerente con i tre fini che ai sensi del can. 1341 CIC la pena stessa ha nell'ordine canonico: ristabilimento della giustizia, emendamento del reo, riparazione dello scandalo.

Dal che la derogabilità del segreto e la conseguente possibilità di bilanciare il diritto alla riservatezza implicito nel segreto pontificio con altri diritti<sup>64</sup>.

---

<sup>64</sup> Particolarmente significativa in questo senso è la relazione tra diritto alla riservatezza e diritto alla difesa che si realizza nei procedimenti penali in ragione del segreto.

Posto che ex can. 1455 § 1 CIC ogni processo penale è sottoposto al segreto d'ufficio per giudici e collaboratori del tribunale e posto che ex art. 28 delle *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis* le cause sui *delicta graviora* sono sottoposte al segreto pontificio, il sistema processuale penale canonico nel suo complesso tende ad accentuare il principio di segretezza anche nei confronti dell'accusato. Così nel caso in cui l'Ordinario decida di procedere con decreto penale extragiudiziale, ex cann. 1720 1° CIC e 1486 § 1, 1° CCEO l'unico modo che l'imputato ha per conoscere l'accusa e le prove è quello di presentarsi dopo essere stato chiamato. Ancora, ex cann. 1598 § 1 CIC e 1281 § 1 CCEO, mentre le parti e i loro avvocati prendono visione degli atti che non conoscono presso la cancelleria del tribunale, il giudice, pur garantendo l'integrità del diritto alla difesa, per evitare pericoli gravissimi può decidere che qualche atto non sia manifestato a nessuno. Infine, l'art. 12 § 8 del m.p. *Vos estis lux mundi* prevede che l'indagato sia informato della indagine a suo carico solo se richiesto dal Dicastero competente, mentre gli articoli 52 e 164 del *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, emanato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 16 luglio 2020 (cfr. in [www.vatican.va](http://www.vatican.va)), attribuiscono all'Ordinario il potere discrezionale di scegliere se e quando informare ed ascoltare l'accusato nella fase della indagine previa e il dovere di dare alla presunta vittima e all'accusato che lo richiedono solo le informazioni sul procedimento non coperte da segreto.

Questa tendenza ad imporre o a consentire che gli atti processuali o para-processuali siano attuati sotto il vincolo del segreto, permessa dalle norme e realizzata in concreto (si veda sul punto D.G. ASTIGUETA, *Trasparenza e segreto. Aspetti della prassi penalistica*, cit., pp. 531-535), mentre massimizza il diritto alla *intimitas* di tutte le parti circoscrive i mezzi di difesa dell'imputato. A fronte di ciò, sul presupposto teorico della non assolutezza di tutti i profili del bene riservatezza sarebbe, invece, possibile e auspicabile l'elaborazione di soluzioni di bilanciamento volte all'instaurarsi di una trasparenza interna alla procedura penale, di una prassi di più ampio e agevole accesso agli atti dell'accusato quale soggetto sul quale ricadono in modo diretto ed immediato gli esiti della procedura stessa e il cui diritto a sapere scaturisce direttamente dal diritto a difendersi.

In generale, per un quadro ricostruttivo dei problemi posti dalla tutela dell'imputato nei processi penali canonici si veda per tutti A. BETTETINI, *Diritto alla tutela giurisdizionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* ([www.statoeChiese.it](http://www.statoeChiese.it)), ottobre 2010, pp. 1-9.

Un dato va, tuttavia, precisato: il giudizio sulla derogabilità o meno del segreto pontificio spetta solo alla Suprema autorità e, cioè, allo stesso soggetto che secreta atti e fatti valutato il danno che dalla loro divulgazione potrebbe derivare a tutti i credenti.

Non vi è dunque spazio per un positivo rilievo giuridico esterno di una valutazione compiuta in coscienza da chi, tenuto al segreto, non lo osserva ritenendo, così, di evitare un male maggiore<sup>65</sup>. Viene in questo senso in rilievo un profilo della delineata differenza tra riservatezza e segreto: mentre nel caso della riservatezza è la persona cui si riferiscono le informazioni che sceglie se e quando comunicarle e divulgarle, gestendo ciò che è suo, nel caso del segreto è il legislatore che seleziona le informazioni di valore che devono essere segretate e che non appartengono a chi le utilizza<sup>66</sup>.

6. *L'Istruzione 'Sulla riservatezza delle cause': l'abolizione o esclusione del segreto pontificio per lo svolgimento di specifiche fasi di gran parte del contenzioso penale canonico. Il depotenziamento del rapporto di strumentalità tra segreto e riservatezza e la conseguente subordinazione dell'intimitas dei singoli al bene (contingente) della Chiesa. L'eventuale ingresso nell'ordine canonico delle formule di bilanciamento tra riservatezza ed altri interessi coniate nell'esperienza statale*

Alla luce di queste coordinate va letta l'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause* del 6 dicembre 2019 con la quale, modificando par-

---

<sup>65</sup> Sul punto si veda, tuttavia, C. GENNARI, *Sul segreto del S. Ufficio*, cit., p. 182, che non esclude l'applicabilità al segreto del S. Ufficio dell'insegnamento di Tommaso d'Aquino (*Summa theologiae*, II-II, q. 70, a. 1, ad 2) secondo il quale per un dovere di diritto naturale le cose che apportano grave danno alla persona o alla comunità devono essere denunciate o testimoniate appena conosciute e non possono essere oggetto di segreto né commesso, né promesso. Resta, tuttavia, che per molte materie oggetto del segreto pontificio l'autorità cui si è tenuti a denunciare affinché possa intervenire a tutela dei singoli e della collettività è già a conoscenza dei fatti e che la segretazione è finalizzata ad una più agevole e libera gestione delle diverse questioni che sono celate a chi non ha titolo a conoscerle.

<sup>66</sup> Cfr. *supra*, cap. I, par. 4.

zialmente ed implicitamente l'art. 1 § 4 della Istruzione *Secreta continere*<sup>67</sup>, si è sancito che non sono coperte dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti le materie di cui all'art. 1 del m.p. *Vos estis lux mundi* (delitti commessi da chierici o membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica contro il sesto comandamento del decalogo e azioni od omissioni della gerarchia dirette a interferire o eludere le relative indagini civili o canoniche) e all'art. 6 delle *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis* (i delitti più gravi contro i costumi commessi da un chierico).

E ciò anche quando le suddette condotte anti-giuridiche sono state compiute in concorso con altre fattispecie delittuose<sup>68</sup>.

L'abolizione del segreto pontificio per i *delicta graviora contra mores* e la specificazione della inesistenza di questo segreto per i delitti cui si applicano le procedure introdotte il 7 maggio 2019 con il m.p. *Vos estis lux mundi* – delitti ora in parte espressamente tipizzati ai cann. 1395 § 3, 1398 del novellato Libro VI del CIC<sup>69</sup> –, tro-

---

<sup>67</sup> Tale articolo, nel disciplinare la materia del segreto pontificio, vi include esplicitamente le denunce extra-giudiziarie di delitti contro la fede e i costumi e di delitti contro il sacramento della penitenza, come pure il processo e la decisione riguardanti tali denunce, fatto salvo il diritto di colui che è stato denunciato a conoscere la denuncia se necessario per la sua difesa: cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia*, Istruzione *Secreta continere, de secreto pontificio*, cit., art. II.

Parimenti, l'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause* ha, difatti, determinato l'attuale contenuto dell'art. 28 § 1 delle *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis* che ribadisce la soggezione al segreto pontificio di tutte le cause sui delitti riservati alla Congregazione (oggi al Dicastero) per la Dottrina della Fede eccetto le denunce, i processi e le decisioni che riguardano i delitti di cui all'art. 6.

<sup>68</sup> Cfr. FRANCESCO, *Rescriptum ex audientia SS.mi*, con cui si promulga l'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, cit., punti 1 e 2.

<sup>69</sup> Va precisato che l'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, nell'escludere il segreto pontificio per i delitti di cui all'art. 1 del m.p. *Vos estis lux mundi* non chiarisce se si tratta solo delle fattispecie di cui al § 1 lett. a) di tale articolo (delitti contro il sesto comandamento del decalogo) o, anche, delle fattispecie di cui al § 1 lett. b) del medesimo articolo 1 (condotte consistenti in azioni od omissioni dirette ad interferire sulle indagini civili e canoniche nei confronti di un chierico o un religioso in merito ai delitti contro il sesto comandamento del decalogo).

Da ciò una duplice opzione interpretativa, potendosi sia sottrarre la materia oggetto dell'art. 1 § 1 lett. b) del m.p. *Vos estis lux mundi* dall'ambito di applicazio-



va la sua ragion d'essere nella considerazione che, in queste ipotesi – nelle quali si esaurisce la gran parte del contenzioso penale canonico –, la tutela del bene della Chiesa non esige una segretezza aggravata, essendo sufficiente l'osservanza del segreto d'ufficio.

È peraltro agevole individuare i motivi di tale opzione legislativa.

Per un verso, il rilievo mediatico e la delicatezza delle questioni trattate richiedevano *ad intra* un orientamento certo per i pastori ed i titolari di uffici sul tipo di segretezza da osservare in cause che implicano informazioni delle quali si può venire a conoscenza nell'esercizio del ministero sacerdotale.

Per l'altro verso, abolendo o escludendo il segreto pontificio per i delitti contro il sesto comandamento commessi con violenza o minaccia o di cui sono vittime minori o persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione, si sono poste le premesse per poter accogliere *ad extra* le istanze di accesso agli atti dei processi ecclesiali provenienti dagli organi statali impegnati nella repressione di reati corrispondenti, nel foro civile, ai suddetti delitti canonici.

---

ne della Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, escludendo la possibilità di considerare le azioni od omissioni come delitti (si veda in questo senso M. VISIOLI, *L'istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del Rescriptum ex audientia SS.mi del 6 dicembre 2019*, in *Ius Ecclesiae*, 32, 2020, p. 724); sia, invece, considerare come fattispecie penali le azioni ostruzionistiche od omissive ritenendo tale fattispecie già genericamente tipificata nell'attuale can. 1378 CIC (si veda in questo senso J.I. ARRIETA, *Nota esplicativa, Motu proprio "Vos estis lux mundi"*, 9 maggio 2019, p. 2, in [www.delegumtextibus.va](http://www.delegumtextibus.va)).

La questione interseca quella della capacità del m.p. *Vos estis lux mundi* di introdurre nuovi delitti nell'ordine ecclesiale; capacità esclusa da parte della dottrina (cfr. così R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, in *Ius Canonicum*, 59, 2019, pp. 833-835) ed ammessa da altri autori (cfr. ad esempio D. MILANI, *Los abusos del clero. El proceso de reforma de una Iglesia in crisis*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 50, 2019, versione telematica [www.iustel.com](http://www.iustel.com)).

Sul punto va, altresì, ricordato l'art. 1 del m.p. *Come una madre amorevole* che legittima la rimozione del Vescovo e degli altri Superiori che per negligenza hanno provocato abusi: cfr. FRANCESCO, *Lettera apostolica in forma di m.p. Come una madre amorevole*, 4 giugno 2016, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

La stessa Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, infatti, chiarisce che il segreto d'ufficio non impedisce di adempiere eventuali obblighi di segnalazione sanciti dalla legge statale, né di accogliere le richieste di esecuzione dei giudici civili<sup>70</sup>.

Con specifico riferimento ai rapporti con gli Stati, la necessità di evitare o superare lo scandalo ed il discredito derivante dalle accuse di insabbiamento ed ostruzionismo rivolte alla gerarchia ecclesiastica si è, dunque, declinata nel senso di una oggettiva attenuazione del livello di segretezza di specifiche fasi di determinate controversie penali canoniche<sup>71</sup>.

Al riguardo, è sufficiente evidenziare che, mentre la violazione del segreto pontificio è, oggi, indiscutibilmente tipizzata come un delitto, sanzionato con pene definite dal diritto universale ex can. 1371 § 4 CIC, il medesimo diritto universale non prevede analoga disposizione per il segreto d'ufficio, la cui inosservanza può essere

---

<sup>70</sup> Cfr. FRANCESCO, *Rescriptum ex audientia SS.mi*, con cui si promulga l'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, cit., punto 4.

<sup>71</sup> La richiesta di abolire il segreto pontificio per le cause di abuso sessuale sui minori commessi da chierici, al fine agevolare l'accertamento della verità dentro e fuori la comunità ecclesiale, è ufficialmente pervenuta alla Santa Sede dai Vescovi australiani così come suggerito dalla *Royal Commission into institutional responses to child sexual abuse* (cfr. in [royalcommission.gov.au/sites/default/files/final\\_report\\_recommendations.pdf](http://royalcommission.gov.au/sites/default/files/final_report_recommendations.pdf), nonché in M. FAGGIOLI, *Un nuovo giurisdizionalismo? Reso noto il Rapporto finale della Royal Commission*, in *Il Regno. Attualità*, 2, 2018, pp. 13-14).

Di certo il segreto pontificio, impedendo alla gerarchia cattolica di coadiuvare pienamente e concretamente i magistrati civili per la repressione degli abusi sui minori, ha trasformato i rapporti di collaborazione tra Chiesa e Stati – in ragione dei quali i giudici canonici si avvalgono, sovente, delle risultanze delle indagini statali – in rapporti di ostilità. Per una ricostruzione dello *status quaestionis* si veda M. VISIOLI, *L'istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del Rescriptum ex audientia SS.mi del 6 dicembre 2019*, cit., pp. 729-731; D.G. ASTIGUETA, *Trasparenza e segreto. Aspetti della prassi penalistica*, cit., pp. 526-527.

Per una lettura che evidenzia gli effetti positivi della Istruzione *Sulla riservatezza delle cause* nei rapporti tra Chiesa e Stati si veda G. DALLA TORRE, *Un atto che facilita la collaborazione con l'autorità civile*, in *L'Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, p. 5; F. LOMBARDI, *Protezione dei minori. I passi avanti del Papa dopo l'incontro di febbraio 2019*, in *La Civiltà Cattolica*, 1, 2020, pp. 155-166.

sanzionata con pene facoltative solo se commessa da giudici o collaboratori del tribunale ex can. 1457 CIC.

Parimenti, mentre eventuali deroghe o dispense dal segreto pontificio possono essere concesse di volta in volta solo dalla Suprema autorità, l'ambito di estensione del segreto d'ufficio che copre la trattazione dei delitti contro il sesto comandamento del decalogo è, in concreto, definito anche dall'osservanza delle richieste che giungono alle autorità ecclesiastiche locali o al Dicastero per la Dottrina della Fede da parte degli Stati.

Detto altrimenti: se il segreto d'ufficio consiste nel non dare informazioni, acquisite in ragione del lavoro, a chi non ne ha diritto<sup>72</sup>, questo segreto – che l'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause* riconduce ai cann. 471 2° CIC e 244 § 2, 2° CCEO relativi alla Curia diocesana senza ulteriori puntualizzazioni –, sembra non essere violato quando ad essere informate sono le autorità civili chiamate a perseguire i crimini di abuso sessuale.

Quali i riflessi di questo nuovo assetto della segretezza canonica sul diritto all'*intimitas*?

Per il vero, l'art. 3 della Istruzione *Sulla riservatezza delle cause* richiama (anche) ad una trattazione riservata delle informazioni al fine di tutelare la buona fama, l'immagine e la *sfera privata* di tutte le persone coinvolte.

Di per sé la sostituzione del segreto pontificio con il segreto d'ufficio non annulla, pertanto, il rapporto di strumentalità tra segretezza e riservatezza e tra riservatezza ed altri beni o interessi.

Pur tuttavia, tale duplice rapporto di strumentalità è, inevitabilmente, depotenziato dalla minore estensione, intangibilità e vincolatività dell'obbligo del segreto d'ufficio rispetto al segreto pontificio.

---

<sup>72</sup> Su questa accezione del segreto d'ufficio si veda l'art. 36 § 1 *Regolamento generale della Curia Romana*, 30 aprile 1999, nonché la classica definizione di F.M. CAPPELLO, *De secreto commisso*, cit., p. 100: «secretum officii ... oritur ex officio sive munere in bonum commune implendo, quatenus ea conditione et pacto sive expresso sive tacito, explicito aut implicito, quis officium recipit, ut quae ratione eiusdem cognoscit, aliis non manifestet».

È vero che molto dipende dalla interpretazione data al contenuto dei tre momenti che l'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause* sottrae al segreto pontificio: denunce, processi e decisioni.

Così, se si intende per decisione solo la parte dispositiva della pronuncia che conclude definitivamente la causa e per denuncia solo la formalizzazione di una accusa e non la semplice notizia di un delitto, sussistono margini per temperare la linea di una maggiore trasparenza con le esigenze di riservatezza. Le richieste di atti e notizie da parte statale e, soprattutto, un eventuale diritto alla informazione della comunità dei fedeli possono ritenersi soddisfatti dalla comunicazione di atti vagliati e conclusivi, al netto di notizie intrinsecamente provvisorie o superflue.

Parimenti, l'esclusione dal concetto di processo della indagine previa ex cann. 1717-1719 CIC, cosicché tale indagine resta coperta dal segreto pontificio anche per i *delicta graviora contra mores*, consente di non esporre inutilmente l'accusato in una fase preliminare, posto che solo se sarà accertato il *fumus delicti* gli esiti della indagine confluiranno nell'iter processuale.

Eppure, rimane la scelta di fondo di subordinare l'*intimitas* dei singoli al bene (contingente) della Chiesa, ritenuto coincidente con la dimostrazione della volontà di contrastare gli abusi sui minori anche cooperando con la magistratura civile. E ciò secondo quella dinamica, già evidenziata, per la quale come il rilievo della riservatezza è massimo quando coincide con l'*utilitas communis* così può stemperarsi in ragione di tale utilità<sup>73</sup>.

---

<sup>73</sup> Fermo il criterio della prevalenza del bene comune, tale criterio diventa, in concreto, di difficile attuazione quando i delitti contro il sesto comandamento sono commessi in concorso con delitti per i quali vige il segreto pontificio, come nel caso di abuso sui minori commessi in occasione della confessione. In questa specifica ipotesi è particolarmente tangibile un contrasto tra l'obbligo di evitare ogni pericolo di violazione del sigillo sacramentale e la possibilità, sancita dalla Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, di rispondere positivamente alle richieste di informazioni degli organi statali. Contrasto che non può che risolversi attraverso una scelta del bene comune maggiore che, nella ipotesi assunta ad esempio, non può che essere la tutela del sacramento della confessione.

Rimane, parimenti, una considerazione canonica del bene riservatezza condotta non solo in ragione dei rapporti con gli ordinamenti statali ma, anche, nel senso di una tendenziale accoglienza delle forme di bilanciamento tra questo ed altri beni compiute in tali ordinamenti. E ciò perché il segreto d'ufficio non pregiudica, a priori, l'osservanza delle leggi civili e, pertanto, non legittima, di per sé, una obiezione di coscienza nei confronti di tali leggi in ragione dell'adempimento della norma confessionale<sup>74</sup>.

Al contempo, il venir meno della garanzia di assoluto silenzio data dal segreto pontificio se può agevolare la repressione di un reato in ambito secolare può avere un effetto controproducente all'interno della Chiesa, dissuadendo i fedeli, che si percepiscono esposti, dal denunciare gli abusi o intervenire nel processo.

Il che appare tanto più plausibile se si considera che l'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause* si chiude stabilendo che nessun vincolo di silenzio sui fatti del giudizio può essere imposto a chi effettua la segnalazione, alla persona offesa e ai testimoni<sup>75</sup>.

Siffatta precisazione, volta per sé a disattivare ogni tentativo di insabbiamento, mentre consente a ciascuno dei soggetti espressamente indicati di gestire le informazioni di cui è o viene in possesso, esclude però che gli stessi soggetti possano vantare, anche nei reciproci rapporti, istanze di riserbo.

---

<sup>74</sup> Il che non preclude a nessun cattolico una valutazione in coscienza degli effetti prodotti dagli adempimenti degli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa statale, né esclude per l'autorità canonica la possibilità di discernere, caso per caso, se e come consegnare informazioni o atti alle autorità giudiziarie civili. L'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, infatti, non canonizza i doveri sanciti dalle leggi civili, ma si limita a chiarire il rapporto tra questi doveri e i corrispettivi o connessi obblighi ecclesiali.

Resta la preoccupazione, espressa in dottrina (cfr. per tutti G. COMOTTI, *Prevenzione e repressione degli abusi sessuali sui minori: i limiti imponibili alla tutela dei segreti nel diritto canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 61, 2021, 2, p. 469) che tale parte dell'Istruzione possa tradursi in una indiscriminata prevalenza di fatto della normativa civile su quella canonica.

<sup>75</sup> Cfr. FRANCESCO, *Rescriptum ex audientia SS.mi*, con cui si promulga l'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, cit., punto 4.

Peraltro, alla libertà di comunicazione e divulgazione di denunciati, parti offese e testimoni non sembra corrispondere una pari libertà di azione del denunciato. Se, infatti, è vero che una maggiore visibilità e trasparenza delle diverse fasi delle procedure canoniche sui *delicta graviora contra mores* dovrebbe giovare all'esercizio del diritto di difesa, è parimenti vero che l'accusato «in questo genere di provvedimenti è regolarmente sottoposto sin dall'inizio a proibizioni e misure cautelari, a seconda di quali siano le circostanze concrete»<sup>76</sup>.

7. *Una nuova fattispecie delittuosa: la violazione del dovere di dare notizia di un delitto. Il processo di attrazione della interpretazione del concetto di scandalo verso la nozione di trasparenza. Il problema dei margini di compatibilità tra l'obbligo di segnalazione ed il bene riservatezza. a) I presidi formali: richiami alla protezione della immagine, della sfera privata e dei dati personali delle persone offese e delle loro famiglie. Il principio di presunzione di innocenza*

In ogni caso, la chiave di lettura ultima della scelta di sottrarre la trattazione di alcune cause al segreto pontificio si rinviene nella esigenza di coordinare questo istituto, proprio della tradizione giuridica ecclesiale, con una nuova fattispecie delittuosa tipizzata dal can. 1371 § 6 del novellato Libro VI del Codice: la violazione dell'obbligo, ove sancito da legge canonica, di comunicare notizia di un delitto. Violazione che *deve* essere punita con le pene espiatorie di cui al can. 1336 §§ 2-4 alle quali, asseconda della gravità del comportamento anti giuridico, *devono* aggiungersi altre pene indeterminate.

Si tratta di una fattispecie delittuosa configurata in termini generici dal can. 1371 § 6 del CIC ma, in realtà, già (parzialmente) in-

---

<sup>76</sup> J.I. ARRIETA, *Riservatezza e dovere di denuncia*, cit., p. 20.

Sulla imposizione di misure cautelari si vedano, in particolare, gli articoli 58-65 del *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, emanato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 16 luglio 2020, cit.

trodotta da atti normativi volti a contrastare delitti commessi a danno di minori o di persone vulnerabili e nello Stato della Città del Vaticano e nella Chiesa.

Segnatamente, dal combinato disposto di tre provvedimenti emanati il 26 marzo 2019, la legge vaticana n. CCXCVII *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, il *motu proprio* che estende l'applicazione di tale legge alla Curia romana (compreso il corpo diplomatico all'estero e i dipendenti vaticani), le linee guida sulla materia per il Vicariato della Città del Vaticano<sup>77</sup>, emerge che – fatto salvo il sigillo sacramentale –, nello Stato Città del Vaticano ogni pubblico ufficiale deve denunciare tempestivamente i reati contro i minori di cui ha notizia, pena una sanzione amministrativa che diventa penale se l'obbligo di denuncia è violato da un ufficiale di polizia giudiziaria<sup>78</sup>.

---

<sup>77</sup> Cfr. FRANCESCO, Legge n. CCXCVII, *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, cit.; FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di *motu proprio*, *sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, cit.; FRANCESCO, *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili per il Vicariato della Città del Vaticano*, 26 marzo 2019, cit.

Per un primo commento a tale assetto normativo si veda G. NÚÑEZ, *Nueva regulación para la protección de menores y personas vulnerables en el Estado de la Ciudad del Vaticano*, in *Ius Canonicum*, 59, 2019, pp. 331-358; C.-M. FABRIS, *Le recenti riforme del diritto penale vaticano varate da Papa Francesco in tema di protezione dei minori e delle persone vulnerabili. Analisi normativa e profili critici*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2019, pp. 397-415.

<sup>78</sup> Ai sensi dell'art. 1 della legge n. CCXCVII, *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, i reati contro i minori sono quelli di cui al Titolo II della Legge n. VIII dell'11 luglio 2013 e quelli di cui agli articoli 372, 386, 389, 390 e 391 del Codice penale. L'obbligo di denuncia scatta se tali reati sono commessi nello Stato Città del Vaticano o in pregiudizio di cittadini o residenti dello Stato o nell'esercizio delle loro funzioni da pubblici ufficiali vaticani, membri o ufficiali della Curia romana, legati pontifici, personale di ruolo diplomatico della Santa Sede, dirigenti degli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede.

Per il vigente art. 207 del c.p. vaticano sono pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i titolari di un mandato legislativo, amministrativo o giudiziario nello Stato, sia nominativo sia elettivo, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito e qualsiasi persona che esercita una pubblica funzione o che fornisce un pubblico servizio.

Siffatto obbligo, stabilito per reati perseguibili d'ufficio, ha riflessi nell'ordinamento canonico posto che, per un verso, sono tenuti a denunciare anche i soggetti canonici equiparati, ai fini della legge penale vaticana, ai pubblici ufficiali dall'art. 3 del m.p. *Ai nostri tempi* dell'11 luglio 2013 (dai membri della Curia romana ai legati pontifici, da coloro che operano a vario titolo in enti dipendenti direttamente dalla Santa Sede ai titolari di un mandato giudiziario o amministrativo nella Santa Sede)<sup>79</sup>; per l'altro verso, se il procedimento è a carico di un chierico o di un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica la denuncia è comunicata all'Ordinario o al Superiore Maggiore competente per l'adozione delle misure sanzionatorie previste nello *ius Ecclesiae*<sup>80</sup>.

Con (più) specifico riferimento alla Chiesa universale è invece il già citato m.p. *Vos estis lux mundi* del 7 maggio 2019 a sancire che i chierici e i membri di un Istituto di vita consacrata o di una Società

---

<sup>79</sup> Cfr. art. 3, comma 1 della Legge n. CCXCVII, *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019 e comma 3, nel quale si precisa che, fermo il dovere di denuncia dei pubblici ufficiali vaticani e dei soggetti ad essi equiparati, ogni altra persona può presentare denuncia se è a conoscenza di comportamenti a danno di un minore.

Proprio ai soggetti equiparati ai pubblici ufficiali vaticani di cui all'art. 3 del m.p. *Ai nostri tempi* dell'11 luglio 2013 è dedicato il m. p. *sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, con il quale si ribadisce agli articoli 1 e 2 sia che anche tali soggetti sono tenuti all'obbligo di presentare denuncia al promotore di giustizia dello Stato Città del Vaticano quando hanno notizia di un reato contro un minore, sia che se sono i medesimi soggetti ad essere accusati di aver commesso tali reati nell'esercizio delle loro funzioni su di essi si esercita la giurisdizione penale degli organi giudiziari vaticani.

Le linee guida per il Vicariato della Città del Vaticano, invece, prevedono alla lettera F, articoli 3 e 4 che, fatto salvo il sigillo sacramentale, gli operatori pastorali, i collaboratori e i volontari che hanno notizia di un reato commesso contro un minore ne informano il Vicario generale, il quale a sua volta chiede all'autore della segnalazione di formalizzarla per iscritto per comunicarla al promotore di giustizia presso lo Stato della Città del Vaticano. Trattandosi di linee guida il dovere di informazione, per la cui inosservanza non è prevista alcuna sanzione, ha, evidentemente, valenza morale.

<sup>80</sup> Cfr. art. 3, comma 4 della Legge n. CCXCVII, *sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019; Lettera F, punto 5 delle *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019.



di vita apostolica sono obbligati a segnalare tempestivamente il fatto all'Ordinario competente quando hanno notizia di delitti *contra sextum* o di un comportamento omissivo di cui all'art. 1 § 1, lett. b) dello stesso *motu proprio*<sup>81</sup>.

Obbligo che non sussiste solo nei casi nei quali, ex cann. 1548 § 2 CIC e 1229 § 2 CCEO, si è liberati dal dovere di rendere testimonianza al giudice: notizie che si sono apprese in ragione del sacro ministero, segreto d'ufficio, timore che dalla propria testimonianza possano derivare danni a sé o ai propri congiunti<sup>82</sup>.

A sostegno dell'adempimento di tale obbligo – che trova un suo precedente nel dovere di denuncia cui si era tenuti per legge positiva o per precetto ex can. 1935 § 2 del *Codex* del 1917 –, il m.p. *Vos estis lux mundi* predispose, di poi, una serie di tutele per chi segnala, tra le quali la precisazione che la segnalazione non costituisce violazione del segreto d'ufficio ed il divieto di vincolare il segnalante al silenzio su quanto comunicato<sup>83</sup>.

Ebbene, sono queste due tutele ad esplicitare il legame di senso che sussiste tra la configurazione del dovere di denuncia e la succes-

---

<sup>81</sup> Per una analisi delle fattispecie delittuose previste dal *motu proprio* si veda D.G. ASTIGUETA, *Letture di Vos estis lux mundi*, in *Periodica*, 108, 2019, pp. 517-550, ma anche *supra*, nota 69.

<sup>82</sup> Cfr. FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di *motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., art. 3 § 1.

Segnatamente, i soggetti obbligati alla segnalazione sono gli stessi che possono commettere i delitti da segnalare: tutti coloro che godono della condizione clericale (vescovi, presbiteri e i diaconi) e tutti i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica che non sono chierici. L'art. 2 § 1 del medesimo *motu proprio* prevede, invece, l'istituzione obbligatoria in ogni diocesi di sistemi stabili ed accessibili per effettuare la segnalazione.

<sup>83</sup> Cfr. FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di *motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., art. 4 §§ 1 e 3.

La *ratio* di tale disposizione appare più chiara se letta alla luce dell'art. 56 del *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, emanato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 16 luglio 2020, cit., ove si sancisce che nella fase delle indagini preliminari deve essere evitato ogni atto che possa essere percepito dalle vittime come un ostacolo all'esercizio dei loro diritti civili davanti alle autorità statali.

siva sottrazione al segreto pontificio dei delitti indicati nella Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*.

Tale Istruzione, infatti, per un verso riprende il divieto di un vincolo di silenzio per il denunciante definito dal m.p. *Vos estis lux mundi* e lo estende alla persona offesa e ai testimoni, con i descritti riflessi negativi sul bene riservatezza; per l'altro verso, subordinando la trattazione di alcune fasi delle cause per i *delicta graviora contra mores* e gli altri delitti indicati al (solo) segreto d'ufficio, pone chi ha notizia di un fatto delittuoso nella condizione di adempiere l'obbligo di segnalazione che non si traduce in una violazione di questo tipo di segreto.

Ancora, il nesso tra dovere di dare notizia del delitto ed estensione del segreto d'ufficio è sotteso al richiamo alle leggi statali parimenti contenuto e nel m.p. *Vos estis lux mundi* e nella Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*. Laddove il *motu proprio* chiarisce che la sua osservanza non pregiudica le norme dello Stato – cosicché l'obbligatoria segnalazione nel foro canonico non sostituisce o osta alla denuncia alle autorità statali – l'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause* conferma, come si è visto, la compatibilità tra la denuncia nel foro civile ed il segreto d'ufficio.

Un aspetto va, peraltro, meglio esplicitato.

Se il dovere di segnalazione sancito dal m.p. *Vos estis lux mundi ad experimentum* per un triennio, poteva ritenersi di dubbia valenza penale anche perché non munito di sanzioni previamente stabilite<sup>84</sup>, con il nuovo can. 1371 § 6 CIC sembra certo che l'inadempimento di questo ed altri analoghi obblighi di denuncia è un delitto,

---

<sup>84</sup> Fermo che tutte le norme del m.p. *Vos estis lux mundi*, entrato in vigore il 1° giugno 2019, sono state approvate *ad experimentum* per un triennio, a differenza di quanto stabilito per l'obbligo di denuncia delineato nell'art. 3, comma 1 della Legge vaticana n. CCXCVII, *sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, 26 marzo 2019, l'art. 3 del m.p. *Vos estis lux mundi* sancisce l'obbligo di segnalazione senza prevedere sanzioni, nemmeno facoltative o indeterminate, nel caso di sua inosservanza. Su questo dato testuale, che in sé considerato sostiene la tesi per la quale il m.p. non ha introdotto nuove fattispecie criminose, si veda in dottrina G. COMOTTI, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel Motu Proprio "Vos estis lux mundi"*, in *Ius Ecclesiae*, 32, 2020, pp. 261-268.

punito con pene determinate, che si configura per il fatto stesso di non aver comunicato la notizia.

Il can. 1371 § 6 cioè «... recepisce in maniera generale quanto disposto per alcune circostanze dagli artt. 1 e 3 § 1 del m.p. *Vos estis lux mundi*, del 7. V. 2019»<sup>85</sup>, configurando una fattispecie criminosa la cui *ratio* è quella di evidenziare il disvalore di condotte omissive che ledono la stessa credibilità della missione della Chiesa; credibilità ritenuta dipendere da azioni concrete volte a svelare e a combattere ciò che è male anziché nascondere.

Poiché poi il medesimo canone 1371 § 6 – significativamente inserito nel Titolo II, *De Delictis contra ecclesiastica auctoritatem et numerum exercitium*, della Parte II del Libro VI del Codice – non specifica i soggetti obbligati a comunicare la notizia di un delitto, è ragionevole ritenere che tali soggetti siano, intanto, quelli indicati nell'art. 3 § 1 del m.p. *Vos estis lux mundi* per i delitti ivi previsti e cioè coloro che «assumono ... compiti al servizio del Popolo cristiano»<sup>86</sup>, sui quali grava una primaria e particolare responsabilità.

---

<sup>85</sup> J.I. ARRIETA, *Liber VI. Sub can. 1371*, in *Codice di diritto canonico e Leggi Complementari Commentato*, diretto da J.I. ARRIETA, Coletti a San Pietro, Roma, 2022<sup>7</sup>, p. 926.

<sup>86</sup> J.I. ARRIETA, *Nota esplicativa, Motu proprio "Vos estis lux mundi"*, cit., p. 1. La necessità di specificare la portata applicativa del can. 1371 § 6, chiarendo sia quali sono i soggetti obbligati per legge canonica a dare notizia di un delitto, sia per quali delitti è previsto l'obbligo di comunicazione, è sostenuta da J.A. RENKEN, *The delicts of sexual abuse in the revised Book VI* (cfr. in CONSOCIATIO INTERNATIONALE STUDIO IURIS CANONICI PROMOVENDO, *Webinar: Riforma del Liber VI*, 14 settembre 2021, pp. 4, 7, consultabile all'indirizzo [www.consociatio.org](http://www.consociatio.org)), il quale si interroga, altresì, sulla possibilità/opportunità che in futuro tutti i cattolici siano tenuti a denunciare casi di abuso sessuale.

Al riguardo, in ampi studi sull'obbligo di denuncia e i suoi effetti, attenta dottrina analizzando il testo del m.p. *Vos estis mundi* ha evidenziato: a) che la scelta di porre solo a carico di chierici o membri di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica l'obbligo di segnalare all'Ordinario competente specifici delitti commessi da altri analoghi soggetti, oltre ad essere meno efficace, sembra esprimere una visione prevalentemente gerarchica della Chiesa che elude il contributo che tutti i fedeli possono e devono dare alla vita della comunità ecclesiale; b) che proprio quale espressione della corresponsabilità dell'intero popolo di Dio la denuncia andrebbe incentivata, ma non imposta come un obbligo giuridico onde evitare «... l'insediarsi di un'atmosfera plumbea di sospettosità, delazioni e calunnie reciproche»: G. BONI,

In ogni caso, con il delitto di cui al can. 1371 § 6, il processo di attrazione della interpretazione del concetto di scandalo verso la nozione di trasparenza – processo per il quale è il silenzio che nutre il peccato ed il delitto – giunge a pieno compimento.

Ma, se così è, occorre chiedersi quali siano i margini di compatibilità o di bilanciamento tra il suddetto processo di attrazione, il conseguenziale obbligo di segnalazione ed il bene riservatezza.

La questione presenta molteplici sfaccettature e si svolge lungo piani diversi.

Di per sé lo stesso m.p. *Vos estis lux mundi* – nel delineare il procedimento con il quale, in tutta la Chiesa, devono essere raccolte e trattate le segnalazioni dei delitti specificamente indicati – richiama al rispetto della riservatezza e alla protezione della immagine, della sfera privata e dei dati personali delle persone offese e delle loro famiglie<sup>87</sup>. Col che, quindi, il diritto alla protezione dei dati personali è sancito, indirettamente, anche in una norma universale.

Con specifico riferimento all'indagato, il nucleo delle sue istanze di riserbo trova, invece, implicita consacrazione nel principio di presunzione di innocenza sancito dall'art. 12 § 7 del m.p. *Vos estis lux mundi* e di poi codificato nel can. 1321 § 1 del novellato Libro VI del CIC. Principio in ragione del quale il divieto di assimilare e

---

*Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di denuncia-segnalazione: le ragioni della tutela della riservatezza tra diritto canonico e diritto secolare, in particolare italiano*, in *Jus-online*, 3, 2019, p. 147; EAD., *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale. La tutela tra diritto canonico e diritto secolare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 34, 2019, pp. 48-49.

<sup>87</sup> Cfr. FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di *motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., artt. 2 § 2 e 5 § 2.

Elementi utili per delineare le modalità con le quali realizzare l'indagine previa rispettando il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti si rinvencono negli articoli 44-47 del *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, emanato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 16 luglio 2020, cit.

Va, tuttavia, sottolineato che il bene considerato in tali articoli non è immediatamente la riservatezza, ma la buona fama, cui la riservatezza è funzionale. Più pertinente appare, invece, l'art. 106 del medesimo *Vademecum* che vincola la raccolta delle prove alla osservanza delle regole di riservatezza eventualmente imposte dalla legge civile.

rappresentare la persona indagata o imputata al colpevole postula, fra l'altro, che, sia nella indagine previa sia nell'eventuale processo non siano divulgate all'esterno notizie incerte e lesive della sua reputazione ed intimità<sup>88</sup>.

Parimenti, analoghe misure sono previste e dal m.p. *Sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili* e dalla legge vaticana n. CCXCVII e dalle *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili* emanate per il Vicariato dello Stato Città del Vaticano<sup>89</sup>.

8. (segue): *b) le questioni sostanziali. La peculiare natura dei delitti di cui dare dettagliata notizia. L'adempimento dell'obbligo di segnalazione quale riduzione del diritto all'intimitas dei fedeli come libertà di e libertà da. La clausola di esenzione dal dovere di segnalazione: ipotesi interpretative e riflessi sull'intimitas*

Ferme queste enunciazioni formali, resta però il problema del rapporto tra l'obbligo di segnalare tempestivamente un delitto con-

---

<sup>88</sup> Per una ricostruzione del processo di formazione storica della presunzione di innocenza e del suo definirsi come sintesi dei diritti processuali di ogni essere umano si veda K. PENNINGTON, *Innocente fino a prova contraria: le origini di una massima giuridica*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di D. CITO, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 33-61.

<sup>89</sup> Cfr. FRANCESCO, Legge n. CCXCVII, *sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, cit., artt. 4, 7, 9. A tutela della riservatezza tale legge prevede anche la possibilità di un giudizio a porte chiuse; FRANCESCO, *Lettera apostolica in forma di motu proprio, sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, cit., preambolo; FRANCESCO, *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, cit., lettera F punti 1, 10, 11, 12; lettera H punto 11; lettera D punto 1; lettera E punto 2.

Con riferimento al diritto alla riservatezza le linee guida affermano, tra l'altro, sia che nei processi deve essere accertata l'eventuale commistione con il foro sacramentale, sia la necessità di chiedere il consenso di genitori e tutori per fotografare o filmare i minori e per contattarli via telefonica o sui *social network*. Ancora, le medesime linee guida sanciscono la presunzione di innocenza e la tutela della reputazione dell'indagato e il suo diritto a conoscere tempestivamente le accuse per potersi difendere. Diritto cui corrisponde il pari diritto della persona offesa di essere informata sulle singole fasi del procedimento e sui provvedimenti restrittivi disposti a carico dell'imputato.

tro il sesto comandamento, o l'attività che ostacola le indagini su tale delitto, ed il rispetto del diritto all'*intimitas* delle persone coinvolte.

Al riguardo, ha anzitutto rilievo la peculiare natura dei delitti di cui dare *dettagliata* notizia<sup>90</sup>.

A fronte della difficoltà data dalle inevitabili oscillazioni interpretative che possono accompagnare l'applicazione di locuzioni, presenti nel m.p. *Vos estis lux mundi*, quali quello di 'persona vulnerabile' o di 'interferenza nelle indagini'<sup>91</sup>, ciascun delitto contro il sesto comandamento lede l'intimità fisica e psicologica della vittima, cosicché la configurazione di tale delitto e ogni azione volta alla sua repressione si risolvono in un riconoscimento ed affermazione di tale profilo della riservatezza come bene penalmente tutelato<sup>92</sup>.

Eppure, proprio perché si tratta di condotte antigiuridiche che colpiscono la sfera più profonda della persona quest'ultima potrebbe non volere che il fatto sia comunicato ad altri anche ai soli fini di una investigazione previa.

La vittima dell'abuso, cioè, potrebbe vivere l'azione penale come una ulteriore (sebbene diversa) violazione della sua intimità intesa come libertà di scegliere se ricorrere alla autorità giudiziaria canonica e civile<sup>93</sup>.

---

<sup>90</sup> Ex art. 3 § 4 del m.p. *Vos estis lux mundi* la segnalazione deve essere più circostanziata possibile.

<sup>91</sup> Per lucide osservazioni in questo senso, volte ad evidenziare la vastità e genericità delle condotte per le quali è previsto l'obbligo di denuncia, si veda G. BONI, *Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di denuncia-segnalazione: le ragioni della tutela della riservatezza tra diritto canonico e diritto secolare, in particolare italiano*, cit., pp. 153-154.

<sup>92</sup> Al riguardo si veda anche *supra*, par. 1.

<sup>93</sup> Difatti, in ragione del rapporto di collaborazione tra autorità canonica ed autorità statale, delineato ormai come necessario nei diversi provvedimenti volti a contrastare il delitto di abuso sessuale sui minori al punto di prevedere un obbligo morale della autorità ecclesiastica di presentare denuncia alla autorità civile – cfr. FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di *motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., artt. 1 § 1 lett. b), 12 § 1 lett. d), 19; FRANCESCO, *Rescriptum ex audientia SS.mi*, con cui si promulga l'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, cit., art. 4; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA E CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI, *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*, cit., punti 5.6 e 8; CON-

Non a caso è in ragione di tale sfaccettatura della riservatezza, declinata o congiunta con il diritto all'autodeterminazione che, sovente, nei sistemi secolari la gran parte dei reati di violenza sessuale sono procedibili a querela della persona offesa con una prevalenza della *intimitas* sulle istanze punitive dello Stato<sup>94</sup>.

Ciò posto, mentre le linee *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili* emanate per il Vicariato dello Stato Città del Vaticano prevedono la possibilità che la segnalazione non sia trasmessa al promotore di giustizia su opposizione scritta e giustificata della persona offesa o dei suoi rappresentanti legali, nulla di analogo è espressamente contemplato per la Chiesa universale<sup>95</sup>.

---

GREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, 16 luglio 2020, cit., artt. 17, 28, 48-50, 56 – la segnalazione del fatto criminoso nel foro canonico si traduce, agevolmente, in una segnalazione di tale fatto nell'ordine statale.

Per riflessioni generali sui rapporti di collaborazione tra comunità politica ed episcopato italiano al fine di combattere gli abusi sessuali sui minori si veda: P. LO IACONO, *La Conferenza Episcopale Italiana ed il delictum gravius contra mores: salvaguardia dell'indipendenza della comunità ecclesiale e leale collaborazione con la comunità politica*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2014, pp. 17-68.

<sup>94</sup> Al riguardo è esemplificativa la normativa penale italiana.

L'art. 609-septies, 1° comma del c.p. sancisce che i delitti di violenza sessuale con le relative circostanze aggravanti sono procedibili a querela di parte non revocabile. Il medesimo articolo al secondo comma prevede i casi nei quali si procede, invece, d'ufficio, tra i quali la violenza sessuale commessa nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto o da soggetti ai quali il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza. Parimenti, la procedibilità d'ufficio si ha se il delitto di violenza sessuale è connesso con altri delitti per i quali si deve procedere d'ufficio. Sul punto si veda per tutti B. ROMANO, *Proposte di riforma nei delitti contro la sfera sessuale della persona*, in *Diritto penale contemporaneo*, 29 novembre 2018, [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), pp. 1-10, nonché CORTE COST., 27 giugno 1974, n. 216, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), ove si sottolinea che nei delitti contro la libertà sessuale, trattandosi di fatti che toccano la vittima intimamente, spetta a quest'ultima *scegliere* se ricorrere al procedimento giurisdizionale, poiché l'iniziativa pubblica dell'azione punitiva cede di fronte alla necessità di tutelare la riservatezza della persona colpita dalla azione delittuosa.

<sup>95</sup> Cfr. FRANCESCO, *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, cit., lettera F, punto 7.

Ne consegue che all'adempimento dell'obbligo di segnalazione può concretamente corrispondere una riduzione del diritto alla *inimitas* dei fedeli quale libertà *di* e libertà *da*, quale diritto di non condividere, soprattutto mediante canali istituzionali, una esperienza dolorosa quando si avverte il bisogno di silenzio per ricostruire sé stessi e sanare la ferita subita. Del resto, la sostituzione del segreto pontificio con il segreto d'ufficio per le cause che riguardano i delitti contro il sesto comandamento non può che accentuare il timore della persona offesa di essere danneggiata da una fuoriuscita di notizie.

In un sistema, come quello processuale canonico, improntato sulla procedibilità d'ufficio dell'azione penale e nel quale non sussistono delitti a querela di parte<sup>96</sup>, l'obbligo di segnalazione – costruito su un elemento soggettivo (svolgere ministeri nella Chiesa) e su un elemento oggettivo (delitti particolarmente gravi) – sembra, allora, poggiare sulla istituzione di un diritto alla acquisizione della *notitia criminis* dell'Ordinario quale unico organo competente ad attivare il procedimento penale; diritto che è superiore ad una eventuale istanza di riservatezza della vittima le cui vicende non sono più sue, ma della comunità, poiché integrano un fatto che le-

---

L'art. 12 § 2 del m.p. *Vos estis lux mundi* prevede che possa essere sentito il minore o la persona vulnerabile durante lo svolgimento dell'indagine ma non la facoltà di questi soggetti di chiedere di bloccare l'indagine stessa.

L'art. 8.2 delle *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori*, cit., nel sancire il dovere morale di presentare un esposto alla competente autorità giudiziaria dello Stato se è accertata la sussistenza del *fumus delicti*, stabilisce, anche, che l'esposto può non essere presentato nel caso di espressa opposizione, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata, della vittima, dei suoi genitori o tutori.

<sup>96</sup> Il processo penale non si costituisce mai per iniziativa della parte lesa ma solo su decisione dell'Ordinario competente dopo l'*investigatio praevia*: cfr. cann. 1717-1719 CIC.

Sul punto si veda ampiamente P.E. GUDENUS, *Denuncia*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. III, cit., pp. 56-57; J. SANCHIS, *Acusación penal*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. I, cit., pp. 191-193.



de beni pubblici ineludibili e che deve essere assolutamente arginato ed impedito.

Posto che tra i delitti la cui notizia deve essere comunicata figurano sia gli atti sessuali commessi con un minore ed una persona vulnerabile, sia ogni tipo di abuso sessuale compiuto a danno di qualsiasi soggetto<sup>97</sup>, nel prevedere l'obbligo di segnalazione e la violazione di tale obbligo come un delitto, il legislatore canonico ha sovrapposto ad ogni possibilità di scelta delle persone offese l'interesse alla realizzazione dell'azione punitiva. E ciò facendo leva sulla (peculiare) responsabilità morale e giuridica di colui che sa e non agisce nei confronti di chi, in quanto vittima, non ha modo di difendersi<sup>98</sup>.

Eppure, proprio il rispetto del diritto alla intimità delle persone offese, percepito quale diritto disponibile, che implica il potere di valutare se ricorrere alla tutela penale, potrebbe essere alla radice di scelte di silenzio facilmente leggibili come azioni volte ad interferire o a sabotare le indagini civili o canoniche e suscettibili, pertanto, di essere oggetto di segnalazione ex art. 1 § 1, lett. b) del m.p. *Vos estis lux mundi*.

In siffatto assetto, molto viene alla fine a dipendere dal significato che si attribuisce alla citata clausola di esenzione dall'obbligo di denuncia che – ferma l'assoluta inviolabilità del sigillo sacramentale – si configura solo nelle ipotesi previste dai cann. 1548 § 2 CIC

---

<sup>97</sup> Cfr. FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., art. 1 § 1 lett. a).

<sup>98</sup> Una logica diversa è stata, invece, seguita nei lavori preparatori del Codice del 1983 allorché, ritenendo che la fattispecie appartenesse alla teologia morale, si decise di eliminare il can. 904 CIC 17 che sanciva il dovere del penitente di denunciare il sacerdote che in confessione lo aveva sollecitato a peccare contro il sesto comandamento; dovere di denuncia la cui violazione ex can. 2368 § 2 CIC 17 costituiva un delitto punito con la scomunica: Cfr. COETUS DE SACRAMENTIS, *Sessio III – De Sacramento Paenitentiae*, 14-19 novembre 1977, in *Communicationes*, 10, 1978, pp. 64-65.

Sulla disciplina della denuncia nel *Codex* del 1917 cfr. P. CIPROTTI, *d) Denuncia penale (diritto canonico)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XII, Giuffrè, Milano, 1964, pp. 210-211.

e 1229 § CCEO: esercizio del sacro ministero, segreto d'ufficio o confidato, timore di ritorsioni per sé o i propri cari.

A fronte di tali ipotesi si è già sottolineato che il mero segreto d'ufficio sembra non dispensare dal dovere di segnalare ciò che si è appreso sui delitti *contra sextum* nell'esercizio della propria funzione.

Se, infatti, è vero che l'art. 4 § 1 del m.p. *Vos estis lux mundi* – per il quale la segnalazione effettuata a norma dell'art. 3 non è una violazione del segreto d'ufficio – può essere inteso nel senso che «... informar en conformidad con el art. 3 significa tener en cuenta las excepciones enunciadas por el § 1 del mismo artículo del VELM»<sup>99</sup>, cosicché il segreto d'ufficio esonererebbe dalla segnalazione è, parimenti, vero che tale forma di segretezza come non impedisce di fornire atti ed informazioni alla autorità statali, così non ostacola segnalazioni *intra Ecclesia* all'Ordinario competente<sup>100</sup>.

Resta, allora, da specificare l'incidenza sul dovere di segnalazione degli altri casi di dispensa dall'obbligo di testimonianza quali forme di segreto funzionali alla riservatezza.

Per quanto concerne la paura di vendette su di sé o sui propri cari il m.p. *Vos estis lux mundi*, pur non affermando esplicitamente la prevalenza dell'obbligo di comunicazione su tale causa di dispen-

---

<sup>99</sup> R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., p. 857.

<sup>100</sup> Per il vero, la questione della compatibilità tra l'art. 4 § 1 del m.p. *Vos estis lux mundi* e l'art. 3 § 1 del medesimo *motu proprio*, che esclude l'obbligo di denuncia nei casi previsti dal can. 1548 § 2 CIC, è stata affrontata dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Tale organo ha affermato che il m.p. *Vos estis lux mundi* va interpretato ed applicato alla luce del CIC e, quindi, nel caso di specie, alla luce del can. 1548 § 2, 1° ove è tangibile la differenza teologica e giuridica tra segreto ministeriale e segreto d'ufficio: cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, 3 settembre 2019, prot. N. 16689/ 2019, in [www.delegumtextibus.va](http://www.delegumtextibus.va).

Si deduce dalla risposta del Dicastero e dal richiamo in essa contenuto alla *Nota* della Penitenzieria Apostolica *Sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, nonché da quanto si legge in F. IANNONE, *Nota esplicativa motu proprio «Vos estis lux mundi»*, 9 maggio 2019, in [www.delegumtextibus.va](http://www.delegumtextibus.va), che il segreto d'ufficio, mentre non impedisce di segnalare i fatti delittuosi all'Ordinario, non autorizza a divulgare i medesimi fatti a soggetti *diversi* da quelli che hanno diritto ad essere informati.

sa, lo suggerisce, indirettamente, nel momento in cui vieta di colpire con pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni chi ha presentato la segnalazione, specificando, altresì, che tali atti possono essere intesi come azioni che ostacolano le indagini<sup>101</sup>.

Senza, pertanto, distinguere esplicitamente tra le varie ipotesi di esonero dall'obbligo di testimonianza il *motu proprio* delinea strumenti che potrebbero, per un verso, placare i timori del segnalante e, per l'altro verso, offrire elementi per far emergere la responsabilità morale di chi non segnala per evitare il rischio di essere danneggiato.

Discorso parzialmente analogo può essere fatto nel caso di mancata segnalazione di ciò che si è appreso da chi chiede consiglio.

Non sempre, infatti, il segreto confidato è assorbito dal segreto professionale poiché non sempre si chiede consiglio in ragione dello speciale ufficio svolto dalla persona con cui ci si confida.

A fronte di questa ipotesi una deroga al segreto confidato può avvenire in due casi: o colui che si è confidato libera dal segreto chi ha ricevuto la confidenza o è quest'ultimo soggetto a superare il vincolo del segreto ritenendolo necessario per difendere altri prevalenti interessi.

Nella prima ipotesi non vi è alcuna violazione della riservatezza e la segnalazione, che a questo punto appare obbligatoria, è anzi un modo per aiutare la vittima che non ha la forza di denunciare il male subito<sup>102</sup>.

---

<sup>101</sup> Cfr. FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di *motu proprio Vos estis lux mundi*, cit., art. 4 § 2. Per una lettura di tale norma del m.p. quale garanzia tipica del *whistleblowing* nel diritto canonico si veda A. LICASTRO, *Il whistleblowing e la denuncia degli abusi sessuali a danno dei minori nella Chiesa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 34, 2019, pp. 130-131.

<sup>102</sup> Difatti, la possibilità che il soggetto tutelato dal segreto confidato liberi chi ha ricevuto la confidenza dalla osservanza del segreto non è prevista né nei vigenti cann. 1548 § 2 CIC e 1229 § 2 CCEO, né nel corrispondente can. 1755 del CIC 17. Tale possibilità, invece, è sancita nell'art. 121 § 2, 1° dell'Istruzione *Provida Mater*: cfr. SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Instructio servanda a tribunalibus dioecesis in pertractandis causis de nullitate matrimoniorum*, in *A.A.S.*, 28, 1936, p. 338.

Nella seconda ipotesi, invece, la responsabilità di operare un bilanciamento tra lo *ius ad propriam intimitatem* del confidente ed il danno che la cosa confidata sta provocando è tutta in capo a chi ha ricevuto la confidenza il quale, pur senza essere (forse) obbligato in senso stretto, ha la possibilità di effettuare la segnalazione. E ciò in armonia con la dottrina morale cattolica per la quale è possibile e anzi doveroso rivelare il segreto se è il solo modo per evitare danni molto gravi ai singoli o alla collettività<sup>103</sup>.

Del resto, l'obbligo di denuncia che caratterizzava il sistema processuale canonico vigente il Codice Pio-Benedettino, scaturiva non solo dalla legge positiva ma, anche, come recitava il can. 1935 § CIC 17: «... ex ipsa naturali lege ob fidei vel religionis periculum vel aliud imminens publicum malum».

Ciò posto, l'unico caso nel quale l'obbligo di segnalazione sembra destinato a cedere con ragionevole certezza alle istanze di riservatezza è dato dalle notizie conosciute *ratione sacri ministerii extra sacramentalem confessionem*.

Come già chiaramente sancito dal can. 1548 § 2, 1° CIC, ciò che i parroci e gli altri sacerdoti hanno appreso nell'esercizio del loro ministero può non essere testimoniato in giudizio e, dunque, sfugge all'obbligo di segnalazione. Ancora, secondo quanto opportunamente esplicitato dalla citata *Nota* della Penitenzieria Apostolica *Sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacra-*

---

Al contempo, l'Istruzione *Crimen Sollicitationis* prevedeva che in caso di difficoltà a denunciare della persona sollecitata, la denuncia poteva essere fatta per lettera o attraverso altra persona scelta dalla vittima: SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL SANT'UFFIZIO, Istruzione *Crimen sollicitationis*, a tutti i Patriarchi, gli Arcivescovi, i Vescovi e Ordinari di altre sedi "anche di Rito Orientale": il modo di procedere nelle cause di sollecitazione, 16 marzo 1962, Editrice Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano, 1962, n. 19.

<sup>103</sup> Cfr. CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, cit., n. 2491.

Per l'applicazione di queste indicazioni morali al processo canonico si veda a titolo indicativo in dottrina J.J. GARCÍA FAÍLDE, *sub can. 1548*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. IV/2, cit., pp. 1330-1331; F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius Canonicum*, tomo VI, *De Processibus*, ed. altera a F.M. CAPPELLO recognita, apud aedes Universitatis Gregoriana, Romae, 1949, pp. 416-417, n. 463.

*mentale*, ogni informazione recepita nel foro interno extra-sacramentale, inteso come «tutto ciò che riguarda la santificazione delle anime ... cui appartiene in modo particolare la direzione spirituale nella quale il singolo fedele affida il proprio cammino di conversione ... a un determinato sacerdote, consacrato/a o laico/a»<sup>104</sup>, esige una particolare segretezza *ad extra*. Ne consegue che non solo i chierici ma anche i consacrati ed i laici sono legittimati a non rivelare informazioni apprese nel foro della coscienza, quando il fedele svela il proprio mondo interiore a chi ritiene lo possa aiutare a comprendere e compiere la volontà divina in ragione di uno speciale rapporto con Cristo derivante dalla santità di vita e/o dal sacramento dell'ordine.

È questa clausola generale di segretezza, che presuppone una accezione ampia della locuzione 'sacro ministero' e che non sembra intaccata dall'obbligo di segnalazione, a esplicitare una peculiare sfaccettatura del volto autentico della riservatezza canonica<sup>105</sup>.

Quando la persona si interroga su ciò che è bene e ciò che è male e mette a nudo tutta sé stessa nel colloquio spirituale chiedendo un orientamento alla Chiesa, la difesa della sua intimità non è solo rispetto di un diritto naturale che il fedele vive all'interno della società religiosa ma è una *conditio sine qua non* per la realizzazione della missione evangelizzatrice della Chiesa stessa.

Secondo una *ratio* simile anche se non del tutto coincidente con quella che sorregge il segreto confessionale<sup>106</sup>, la segretezza delle no-

---

<sup>104</sup> Cfr. PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Nota sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, cit., n. 2.

<sup>105</sup> Si veda sul punto l'intervista a Mons. J.I. ARRIETA di R. DIE ALCOLEA del 15 maggio 2019 pubblicata su *Zenit*, in <https://es.zenit.org>, ove l'intervistato specifica che una legge ecclesiastica, quale è il m.p. *Vos estis lux mundi*, non può cambiare i gravi obblighi morali di silenzio che sono connessi all'esercizio del ministero sacerdotale e alla direzione spirituale.

<sup>106</sup> Questa analogia è evidenziata nella stessa *Nota sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, cit., n. 2, ove si sottolinea che, al pari del confessore, il direttore spirituale non può essere ascoltato né in occasione della ammissione agli ordini sacri, né per la dimissione dal seminario dei candidati al sacerdozio, né nelle cause di beatificazione e canonizzazione.

tizie apprese nel foro interno extra-sacramentale è, cioè, necessaria per conservare la libertà di fedeli e non fedeli di avvalersi dell'ausilio di un confronto nel loro personale cammino di ricerca della verità.

Detto diversamente: quella stessa volontà di salvaguardare la credibilità dell'azione della Chiesa che ha condotto a configurare come delitto l'omessa segnalazione da parte di soggetti qualificati, induce a liberare gli stessi soggetti dall'obbligo di dare notizia di delitti contro il sesto comandamento quando è in gioco la riservatezza del foro interno extra-sacramentale.

Purtuttavia, trattandosi di un *esonero* dal dovere di segnalare e non di una incapacità, come accade invece per quanto appreso nella confessione sacramentale, può accadere che gli esonerati procedano, comunque, alla segnalazione posto che, per un verso, lo stesso art. 3 § 2 del m.p. *Vos estis lux mundi* riconosce a chiunque la facoltà di dare notizie dei delitti e, per l'altro verso, non è escluso che una valutazione del caso concreto, condotta in coscienza alla luce dei principi morali cattolici, induca a rivelare gli elementi di verità di cui si è a conoscenza. Dal che un inevitabile affievolimento della libertà positiva di condividere la propria interiorità<sup>107</sup>.

Una prospettiva, questa, che evidenzia ancora di più l'importanza di una applicazione rigorosa ed effettiva degli esaminati meccanismi e richiami al rispetto della riservatezza che accompagnano il procedimento di recezione delle segnalazioni e lo svolgimento delle indagini.

9. *Oltre il rapporto di strumentalità tra segreto e riservatezza: la bona fama e l'intimitas nel nuovo Libro VI del CIC. Il processo di astratta valorizzazione del bene naturale buona fama realizzato attraverso una più decisa reazione alla sua violazione. L'assenza di una*

---

<sup>107</sup> Su tale libertà e i suoi legami con la riservatezza si veda *supra*, cap. II, par. 13.

*norma che in modo esplicito e diretto configura l'offesa alla riservatezza come un delitto*

Il novellato Libro VI del CIC non contiene alcuna disposizione che, in modo esplicito e diretto, configura la violazione dello *ius ad propriam intimitatem* come un delitto. E ciò, del resto, in piena continuità e con la codificazione pio-benedettina e con il precedente *Liber VI* del Codice del 1983.

Sembra, pertanto, che nell'ordine ecclesiale la riservatezza non sia un bene intorno al quale è possibile o opportuno costruire autonome e tipiche condotte delittuose.

In sé considerato, pertanto, il diritto a difendere la propria intimità di cui ai cann. 220 CIC e 24 CCEO non trova specifica ed esclusiva tutela penale.

Eppure, una scelta diversa è stata costantemente compiuta dal legislatore canonico per un bene che, al pari di alcuni profili della riservatezza, non è connotato da materialità e che, anzi, alla riservatezza è strettamente connesso: la buona fama.

Sin dalla prima codificazione canonica, infatti, gli atti di lesione della buona fama sono stati tipizzati come un delitto per il quale il reo «... non solum potest ad normam can. 1618, 1938 cogi ad debitam satisfactionem prestandam damnaque reparanda, sed praeterae congruis poenis ac poenitentiis puniri, non exclusa, si de clericis agatur et casus ferat, suspensione aut remotione ab officio et beneficio»: can. 2355 CIC 17<sup>108</sup>.

---

<sup>108</sup> Il can. 2355, collocato nel *Liber quintus, De delictis et poenis, Pars tertia, De poenis in singuli delicta* del Codice Pio-Benedettino, sanciva accanto al diritto di diffamazione, quale danno alla fama realizzato in assenza dell'offeso, il delitto di ingiuria, quale danno all'onore realizzato in presenza dell'ingiuriato. Su analoga distinzione era costruito il can. 1938, collocato nel *Liber quartus, De processibus, Pars prima, De iudiciis*, che, eccezione fatta per il caso in cui l'offeso fosse un ecclesiastico o un religioso, subordinava la perseguibilità dei delitti di ingiuria e diffamazione alla querela di parte.

Per una analisi di questo assetto normativo si veda P. CIPROTTI, *De iniura ac diffamatione in iure poenali canonico*, Pontificium Institutum Utriusque Iuris, Romae, 1937, nonché, con particolare riferimento alla sua applicazione giurisprudenziale,

Con la revisione del Codice Pio-Benedettino la violazione della altrui buona fama è stata confermata come un fatto antigiridico, sanzionato con una pena facoltativa ed indeterminata, non esclusa la censura, e con l'eventuale obbligo per il reo di dare adeguata soddisfazione alla vittima: cfr. can. 1390 §§ 2-3 CIC 83<sup>109</sup>.

Il nuovo Libro VI del CIC ha conservato la struttura del delitto di diffamazione di cui al can. 1390 §§ 2-3 apportando, tuttavia, tre importanti modifiche: a) il delitto si configura solo se la lesione della buona fama è illegittima; b) la pena, cui si può aggiungere una censura, è ora obbligatoria e determinata ex can. 1336, §§ 2-4; c) il calunniatore deve essere costretto *ad congruam satisfactionem praestandam*.

Ancora, come si è già evidenziato, la volontà di dare maggiore ed autonomo rilievo alla buona fama è palese dalla sostituzione della precedente denominazione del titolo IV del Libro VI 'De crimine falsi' con l'attuale denominazione 'De delictis contra bonam famam et de delicto falsi'<sup>110</sup>.

---

ziale, G. DI MATTIA, *Il diritto penale canonico nella giurisprudenza della S. R. Rota*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 16, 1960, pp. 171-202.

<sup>109</sup> Per una analisi della protezione penale della buona fama, condotta con riferimento al precedente Libro VI del Codice del 1983, cfr. F. ROMANO, *Dimensione pubblica ed ecclesiale del diritto alla buona fama e la sua tutela penale nei cann. 220 e 1390 §§2-3 del CIC*, in *Terasianum*, 59, 2008, pp. 285-313.

<sup>110</sup> Cfr. *supra*, cap. II, par. 7.

Difatti, la nuova denominazione del titolo IV del Libro VI CIC, nel restituire autonomia al delitto di violazione della buona fama riprende, in parte, la distinzione, presente nel Codice Pio-Benedettino, tra la falsa denuncia del delitto di sollecitazione 'ad turpia', qualificata come un delitto di falso (cfr. can. 2363 CIC 17), ed il delitto di lesione della buona fama (cfr. can. 2355 CIC 17). Tale distinzione tra due beni che possono essere lesi dalle medesime condotte è stata stemperata dal can. 1390 del CIC 83 che ha, invece, incluso tra i crimini di falso sia l'ipotesi di chi falsamente denuncia qualcuno di sollecitazione 'ad turpia' (§ 1) o di qualsiasi altro delitto (§ 2), sia la lesione comunque realizzata della buona fama (§ 2). Eppure, mentre la falsa denuncia lede e la verità e, intrinsecamente e illegittimamente, la buona fama, gli atti di violazione della reputazione non si realizzano, necessariamente, attraverso la divulgazione di notizie non veritiere.

Sul punto è peculiare la disciplina del Codice dei canoni delle Chiese orientali che, per un verso, separa il delitto di falsa denuncia (can. 1454 CCEO) dal delitto



Un dato appare, dunque, evidente: la buona fama, intesa come la considerazione di cui una persona gode nella società, nella tradizione della Chiesa è un bene giuridico riconoscibile e consolidato, la cui lesione configura una condotta ingiusta, il delitto di *detractio* o diffamazione, che danneggia gravemente sia il singolo, sia la comunità.

In armonia con le ragioni sottese alla recente riforma del diritto penale canonico, l'ingiustizia non sussiste quando l'offesa alla buona reputazione è giustificata dal perseguimento di interessi prevalenti, come avviene, ad esempio, nel caso della segnalazione di cui all'art. 3 del m.p. *Vos estis lux mundi*, o se l'autorità ecclesiastica decide di fornire notizie ufficiali su un processo penale per un delitto contro il sesto comandamento.

Inoltre, sempre quale esito della *ratio* riformatrice che ha determinato la Cost. ap. *Pascite gregem Dei*, il delitto di diffamazione è oggi punito con definita pena espiatoria, cosicché – salva la possibilità di aggiungere la pena medicinale della censura – per la prima volta il Superiore o il giudice non hanno il potere di scegliere se sanzionare chi ha diffamato posto che a tale scelta, compiuta alla luce delle circostanze concrete, si sovrappone la volontà del legislatore di proteggere la comunità e rimuovere lo scandalo mediante una sanzione certa<sup>111</sup>.

Parimenti, alla facoltà, discrezionale, di poter costringere il reo a dare una adeguata soddisfazione per il male arrecato si è sostituito il dovere di imporre tale soddisfazione, secondo una logica, perseguita anche attraverso altre norme del Libro VI, che accentua l'obbligo di giustizia di riparare il danno restituendo efficacemente la buona fama alla persona cui apparteneva<sup>112</sup>.

---

di diffamazione (cfr. can. 1452 CCEO), e, per l'altro verso, fa però dipendere la lesione della buona fama dalla calunnia.

<sup>111</sup> Per comprendere la portata di tale innovazione è utile considerare che il can. 1452 CCEO prevede che la pena sia comminata solo se il diffamatore si è rifiutato di prestare adeguato risarcimento, subordinando di fatto l'azione penale a quella contenziosa.

<sup>112</sup> Sulla valorizzazione dell'azione di risarcimento del danno quale caratteristica del nuovo Libro VI che implica, tra l'altro, una preferenza della procedura giu-

Ebbene, a questo processo di (astratta) valorizzazione della bene naturale buona fama – realizzato attraverso una più decisa reazione alla sua violazione in un momento nel quale l’espansione dell’azione penale potrebbe accrescere le occasioni di lesione –, è rimasto estraneo il bene naturale riservatezza.

Diverse le possibili ragioni sottese a questa opzione legislativa.

A livello pratico, la stessa assenza nel testo del Libro VI del CIC e, ancor prima, nel Libro V – *De delictis et poenis* – del *Codex* del 1917, di un delitto di ‘indiscrezione’ non ha certamente favorito una considerazione del tema durante l’ultima revisione della normativa penale canonica.

Eppure, il vigente Libro VI del CIC contempla anche nuove fattispecie criminose. A fronte di ciò la mancata tipizzazione di un delitto di indiscrezione è suscettibile, allora, di una duplice chiave di lettura: o l’esigenza di una protezione penale della riservatezza analoga a quella della buona fama non è emersa nella vita concreta della comunità ecclesiale o tale esigenza non è stata percepita o condivisa dal legislatore.

Per il vero, l’analisi sin qui condotta ha evidenziato quali sono i reali criteri di valore che legittimano un intervento penale a favore della riservatezza: il ricorrere di questo bene naturale in occasione della fruizione degli strumenti di salvezza e, ancor oltre, in relazione a tutto ciò che è immediatamente funzionale al compimento della missione che Cristo ha affidato alla Chiesa.

Il rilievo penale della *intimitas*, cioè, è direttamente proporzionale al perseguimento della *salus animarum* e all’azione della Chiesa-istituzione.

Il che se spiega la presenza di forme di tutela indirette, ma assolute e specificatamente ecclesiali della riservatezza, come il delitto di violazione del sigillo sacramentale, spiega, parimenti, l’assenza di fattispecie delittuose canoniche riferite alle diverse condotte di ag-

---

diziale penale su quella amministrativa si veda in particolare G. BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, cit., pp. 50-55, 104-109.

gressione della *intimitas* dei singoli che non coinvolgono immediatamente la dimensione sacramentale e spirituale.

E ciò sia perché tali condotte possono essere sanzionate nel foro civile, sia perché l'intervento penale ha carattere eccezionale e sussidiario. Ne consegue che nelle relazioni tra i fedeli lo *ius ad propriam intimitatem* resta affidato, oltre che all'obbligo morale del suo rispetto, alla possibilità di far valere tale diritto con un giudizio contenzioso o amministrativo<sup>113</sup>.

Al contempo, sempre il dipendere della rilevanza penale della riservatezza dalla connessione con gli atti di esercizio di incarichi pubblici spiega la tutela penale riflessa di tale bene, derivante dalla violazione di forme di segreto che, difatti, circoscrivono il concetto di *intimitas*, in sé soggettivo e mutevole nei suoi confini, a oggetti e contesti determinati.

In sintesi: fermo quanto evidenziato in tema di *data protection*, non ogni aspetto della riservatezza ha attualmente un rilievo ecclesiale specifico e certo e non ogni danno a tale bene è ritenuto investire tutta la comunità né richiedere, pertanto, l'applicazione di una pena che priva il reo di qualcosa che era suo al fine di eliminare gli effetti della azione delittuosa.

Mentre la buona fama è considerata (anche) in un orizzonte pubblicistico, qualificando la sua accertata lesione come una lesione del bene comune in ragione, soprattutto, della minore possibilità del diffamato di agire credibilmente in nome della Chiesa, la stessa capacità di turbamento dell'ordine sociale non viene sempre riconosciuta ad un atto di indiscrezione.

Eppure, i due beni, buona fama e riservatezza, oggetto di un medesimo canone (cann. 220 CIC; 24 CCEO), hanno identica radice, la dignità della persona e nel Catechismo della Chiesa Cattolica

---

<sup>113</sup> Il principio per il quale in caso di materie miste è preferibile lasciare l'esercizio della azione penale ai magistrati civili fu ribadito nei lavori preparatori del Codice del 1983: cfr. COETUS STUDIORUM DE PROCESSIBUS, *Adunatio diei 26 februarii 1980*, in *Communicationes*, 12, 1980, p. 189.

Sugli strumenti a tutela della *intimitas* si veda anche *supra*, cap. II, par. 20.

la loro lesione è ricondotta alla violazione del medesimo comandamento: non dire falsa testimonianza<sup>114</sup>.

Non solo.

Se secondo l'insegnamento di Tommaso d'Aquino – sul quale è in gran parte strutturata la tutela canonica della buona fama – la fama è un bene esterno dell'uomo la cui perdita impedisce di compiere molte cose buone<sup>115</sup>, l'*intimitas*, qualora guardata nella pienezza dei suoi (potenziali) contenuti (coscienza, psiche, corpo, vita privata), è il *mio* che costituisce l'*io* dell'uomo, è l'uomo stesso.

Ne consegue che qualsiasi ferita all'intimità del singolo non può non avere riflessi significativi sulla comunità, sul Corpo di una Chiesa la cui prima e fondamentale via per il compimento della propria missione è l'uomo<sup>116</sup>.

Ciò posto, resta da verificare la possibilità di estendere in via di fatto alla riservatezza la garanzia penale di cui gode la buona fama in ragione dei profili di connessione tra i due beni.

Al riguardo, occorre prendere le mosse da un dato testuale: il can. 1390 § 2 CIC qualifica come reo chi presenta una denuncia calunniosa o '*aliter alterius bonam famam illegitime ledit*'<sup>117</sup>.

---

<sup>114</sup> Cfr. CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, cit., nn. 2464-2492. Specificatamente, la lesione alla buona reputazione è considerata una trasgressione dell'ottavo comandamento in quanto offesa alla verità; la violazione della vita privata e del segreto una trasgressione del medesimo comandamento in quanto mancato rispetto della verità.

<sup>115</sup> Cfr. TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, II-II, q. 73, a. 2 ad 3, a. 3 ad 4.

<sup>116</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Redemptor hominis*, 4 marzo 1979, n. 14, in *www.vatican.va*.

<sup>117</sup> Per indicare i modi di violazione della buona fama già il can. 2355 del Codice Pio-Benedettino utilizzava l'ampia formula '*verbis vel scriptis vel alia quavis ratione*'.

Durante i lavori preparatori del Codice del 1983 nel coniare il delitto di falso si inserì la formula '*vel alterius famam per calumniam apud alios laedit*' che, per un verso, indicava solo la calunnia quale strumento di lesione della buona fama e, per l'altro verso, sanciva la necessità che la notizia calunniosa fosse comunicata ad altri ai fini della configurazione del delitto. In seguito a diversi rilievi dei Consultori si arrivò alla diversa dicitura '*vel aliter alicuius bonam famam laedit*' che corrisponde

Oltre la falsa denuncia, pertanto, la buona reputazione può essere lesa in qualsiasi modo o mezzo idoneo a determinare una diminuzione o perdita della stima di cui il soggetto passivo gode nel suo ambiente.

La concretezza della lesione dipende poi da due elementi: gli specifici criteri con i quali sono formulati i giudizi di valore nel contesto sociale del reo e della vittima; la comunicazione o divulgazione a persone diverse dall'offeso di fatti che, alla luce di quei criteri, danneggiano la reputazione altrui<sup>118</sup>.

Fermi questi elementi, il delitto *contra bonam famam* si configura non solo in caso di calunnia ma, anche e soprattutto, quando le vicende o le qualità infamanti comunicate o divulgate sono vere.

E ciò perché l'illegittimità della lesione non deriva solo dalla falsità delle informazioni ma, pure, dal fatto che tali informazioni sono diffuse in assenza di una giusta causa e con la deliberata volontà di privare il diffamato della sua buona reputazione<sup>119</sup>.

Del resto, se il precedente titolo IV '*De crimine falsi*' del Libro VI del CIC poteva indurre a ritenere che la diffamazione si realizza solo con diffusione di notizie false<sup>120</sup>, l'attuale denominazione del

---

sostanzialmente a quella vigente: cfr. COETUS STUDIORUM DE IURE POENALI, *Adu-  
natio diei 22 aprilis 1977*, in *Communicationes*, 9, 1977, p. 314.

<sup>118</sup> Sul punto si veda SACRA ROTA ROMANA, *Decisio* c. Cattani Amadori, 31 luglio 1916, in *S. Romanae Rotae decisiones seu sententiae*, vol. VIII, 1916, p. 253, n. 8, ove si chiarisce che, per aversi diffamazione, occorre che la divulgazione delle notizie avvenga «publice seu coram multis ... cum intentione alterius infamiam in publicum propalandi», nonché l'interpretazione dottrinale tradizionale (cfr. per tutti P. CIPROTTI, *De iniura ac diffamatione in iure poenali canonico*, cit., pp. 52-54) secondo la quale affinché la divulgazione si trasformi in diffamazione è necessario che il reo renda partecipi almeno due persone dei fatti lesivi dell'altrui buon nome.

<sup>119</sup> Le ragioni che, rendendo giusta la rivelazione di informazioni occulte, escludono il delitto di detrazione sono lucidamente delineate dalla scolastica: la carità, che spinge a svelare peccati occulti per emendare il peccatore, o la giustizia, che richiede la denuncia del reo per il pubblico bene (cfr. TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, II-II, q. 73, a. 2, ad 1).

<sup>120</sup> Si veda in questo senso C. PAPAIE, *Brevi note in tema di delitto di falsa denuncia e lesione dell'altrui buona fama (can. 1390, § 2) e di tutela penale del diritto all'intimità*, in *Antonianum*, 83, 2007, pp. 774-775.

titolo IV ‘*De delictis contra bonam famam et de delicto falsi*’ esclude questa argomentazione sistematica.

Tendenzialmente, inoltre, il delitto di diffamazione si configura se le informazioni vere che ledono la buona reputazione sono e/o devono restare occulte. Secondo consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale, infatti, nel caso in cui la notizia infamante è notoria la persona cui la notizia si riferisce è già priva della buona fama, cosicché la comunicazione della notizia stessa non si traduce in un danno ingiusto<sup>121</sup>.

Ora, dall’insieme di questi elementi si deduce, agevolmente, che uno dei modi tipici attraverso il quale si realizza il delitto di diffamazione è la violazione della riservatezza della vittima.

L’ingiustificata comunicazione a terzi di informazioni non pubbliche, prima ancora di riflettersi negativamente sulla reputazione, è, invero, una negazione del diritto a difendere la propria intimità del soggetto cui le informazioni si riferiscono. E ciò sia che tali informazioni siano state ottenute dal reo fraudolentemente senza il consenso dell’interessato, sia che, invece, le medesime informazioni siano state spontaneamente confidate dalla vittima o legittimamente acquisite dal diffamatore.

Al contempo, la consapevolezza che propri fatti privati, valutabili negativamente dai consociati, sono stati divulgati con dolo comporta una ferita alla integrità della sfera psichica della persona che, come si è detto, è uno degli oggetti del diritto alla riservatezza<sup>122</sup>.

Sotto questo profilo, anzi, di per sé una lesione del diritto all’*intimitas* si realizza anche quando sono comunicate notizie diffamanti, vere o false, note o occulte, su un soggetto la cui fama è già in

---

<sup>121</sup> Su questo orientamento cfr. la compiuta ricostruzione di A. PEREGO, *La buona fama nella vita ecclesiale e la sua protezione nell’ordinamento canonico*, Eucumenica editrice, Bari, 2003, spec. pp. 125-131; P. SKONIECZNY, *La buona fama: problematiche inerenti alla sua protezione in base al can. 220 del Codice di diritto canonico latino*, Angelicum, University Press, Romae, 2010, pp. 135-138.

<sup>122</sup> Cfr. *supra*, cap. II, par. 5.

parte o del tutto compromessa giacché l'atto stesso della comunicazione riapre e rende più profonde le vecchie ferite<sup>123</sup>.

Detto diversamente: per la sua stessa struttura la *detractio* implica sovente una previa o contestuale violazione dell'*intimitas*.

Dal che una precisa conseguenza pratica: sanzionando penalmente un atto di detrazione si sanziona, al contempo, penalmente un atto di violazione della riservatezza.

Purtuttavia, l'oggetto certo e diretto di tutela resta la buona fama, cosicché alle indefinite e potenzialmente molteplici condotte che intaccano l'*intimitas* segue una pena solo se queste condotte sono oggettivamente pericolose per il bene giuridico della reputazione.

A conclusioni non dissimili conduce, peraltro, la considerazione di un ulteriore profilo normativo proveniente dal diritto particolare: l'art. 23 del Decreto generale sulle Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza, approvato dalla Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana il 24 maggio 2018<sup>124</sup>.

Tale norma, dopo aver sancito che titolare e responsabile del trattamento sono obbligati a risarcire i danni derivanti da un uso illegittimo dei dati personali (cfr. § 1) – ribadendo così che la violazione della riservatezza come *data protection* è un atto ingiusto –,

---

<sup>123</sup> In senso analogo, ma con riferimento alla possibilità di riconoscere come soggetto passivo del delitto di diffamazione anche la persona che ha già perso la buona fama si veda G. DI MATTIA, *La diffamazione in persona disonorata nel diritto canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 17, 1961, pp. 68-111.

Su questo specifico punto si veda tuttavia SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Sententia definitiva*, prot. N. 48503/13 CA, *Diocesis N., Exercitii sacri ministerii (Rev.dus X - Congregatio pro Clericis)*, 12 aprile 2016, in *Apollinaris*, 42, 2019, p. 361 ove, pur riconoscendo l'illegittimità in decernendo dell'atto amministrativo impugnato, si decide che la pubblicazione della sentenza è sufficiente a riparare il danno subito dal ricorrente posto che questi aveva perso la sua buona fama presso i fedeli già prima del provvedimento amministrativo illegittimo.

<sup>124</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale sulle Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, 25 maggio 2018, cit., p. 25. Sul punto si veda anche *supra*, cap. II, par. 20.

rinvia all'applicazione dei cann. 1390 CIC e 1452, 1454 CCEO nel caso di lesione della buona fama (cfr. § 3).

Col che è riaffermato il criterio per il quale il non rispetto della riservatezza ha rilievo penale soltanto se si traduce in un danno alla reputazione.

Ma non solo.

Sempre l'art. 23 § 2 del Decreto generale, riproducendo interamente il testo dei cann. 1389 CIC<sup>125</sup> e 1464 CCEO, relativi ai delitti di abuso di potestà o d'ufficio e di abuso colposo d'autorità o d'ufficio *cum damno alieno*, delinea una ulteriore forma di tutela penale indiretta della riservatezza.

La riproposizione dei suddetti canoni, letta alla luce del precedente art. 10 § 2 del Decreto generale CEI *Disposizioni per la tutela della buona fama e della riservatezza* del 1999<sup>126</sup> – che, in modo più esplicito, legava il delitto di cui al can. 1389 CIC alla violazione delle disposizioni del medesimo Decreto – significa, infatti, che l'inosseranza delle norme che proteggono i dati personali non è un delitto in sé ma *una delle forme* attraverso le quali si realizza la lesione di *altro bene* penalmente rilevante: il legittimo, efficace ed ordinato esercizio delle funzioni pubbliche ecclesiastiche.

## 10. Considerazioni conclusive

In questa sede i contenuti assunti dal concetto di riservatezza nel diritto canonico sono stati ricostruiti utilizzando il lemma 'riservatezza' come un ampio campo semantico, idoneo ad includere in sé una molteplicità di figure.

Il che ha determinato una analisi articolata lungo più profili.

Si tratta, ora, di enucleare alcuni, essenziali, elementi di sintesi in una duplice prospettiva: puntualizzare i caratteri della riservatez-

---

<sup>125</sup> A questo canone nel Libro VI novellato corrisponde ora il can. 1378.

<sup>126</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale «Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza»*, 20 ottobre 1999, in *Ius Ecclesiae*, 12, 2000, p. 587.



za *ad intra*, nell'ordine giuridico della Chiesa; ipotizzare, *ad extra*, i riflessi della idea canonica di riservatezza nella interazione con i sistemi statuali.

Nella tradizione giuridica canonica l'interesse a impedire la conoscenza e/o la divulgazione di determinate notizie, atti, fatti e rapporti ha costante rilievo attraverso l'istituto del segreto, strettamente connesso e strumentale alla tutela delle esigenze di riserbo dei singoli.

Segnatamente, il segreto risponde al bisogno di 'privatezza' e di difesa rispettosa della verità in un'ottica pubblicistica ed 'oggettiva'.

È, infatti, il legislatore che, a prescindere da un diritto di disposizione della persona sulle informazioni che lo riguardano, sancisce la materia del segreto, valutando a priori quali sono le realtà che non devono essere rivelate in ragione, anzitutto, dell'utilità comune.

Al contempo, l'obiettivo della segretezza è perseguito configurando doveri di silenzio in capo a determinati soggetti, facendo, dunque, leva sulla loro responsabilità giuridica. E ciò secondo una logica che regge, anche, la gestione di archivi e registri; gestione circoscritta da regole volte a prevenire atti di lesione della riservatezza più che a reagire agli stessi.

È con la legislazione successiva al Concilio Vaticano II e (anche) su suggestione della crescente attenzione data al tema negli ordinamenti statuali che la riservatezza è riconosciuta, esplicitamente, come un diritto: il diritto alla libertà *da*, a sottrarsi od opporsi ad ingerenze e aggressioni dell'*intimitas*.

Peraltro, per le ragioni emerse dall'iter della sua elaborazione dogmatica, tale diritto è formulato nei cann. 220 CIC e 23 CCEO come l'oggetto di un divieto, persistendo, sotto questo aspetto, una rappresentazione 'oggettiva' della riservatezza.

In ogni caso, l'inclusione dell'*intimitas* tra gli obblighi e i diritti di tutti i fedeli significa la formalizzazione, nell'assetto positivo canonico, di una dimensione della persona radicata nella legge naturale e, dunque, il riconoscimento della peculiare capacità di tale dimensione di operare nelle relazioni intra-ecclesiali in armonia con l'economia della sacralità. Un aspetto, questo, particolarmente evidente nella in-

trinseca omogeneità dell'intimità protetta dal sigillo sacramentale e dal segreto confessionale alle occorrenze del diritto divino positivo.

Ancora, in quanto facoltà riconosciuta a qualsiasi persona, la codificazione del diritto all'*intimitas*, oltre a porre a tema la funzione di una formalizzazione dei diritti naturali nell'ordine canonico, offre spunti di riflessione sulla questione della condizione, in tale ordine, di chi non ha ricevuto il battesimo o non lo ha ricevuto nella Chiesa cattolica.

Significative in questo senso le norme canoniche sui dati personali che, poste dai legislatori particolari su impulso della corrispondente disciplina civile, costituiscono una concretizzazione attuale del diritto a difendere la propria intimità di fedeli e *non fedeli*. Soprattutto, tali norme contribuiscono a configurare la riservatezza come un bene difendibile attraverso l'esercizio di una serie di facoltà attribuite al soggetto al quale i dati si riferiscono. La recezione nello *ius Ecclesiae* del diritto all'autodeterminazione informativa, cioè, chiarisce e rafforza la rappresentazione della *intimitas* canonica quale situazione giuridica soggettiva attiva, *res iusta* che appartiene alla persona e che questa, pertanto, ha il potere di rivendicare.

Quanto ai mezzi di reazione alla violazione dell'*intimitas* essi si sostanziano nel giudizio contenzioso ordinario, negli strumenti di giustizia amministrativa e nella richiesta di riparazione del danno.

Posto che i fatti lesivi della riservatezza non hanno diretto rilievo penale, si tratta di un apparato di tutela modellato sull'idea che la riservatezza è, prevalentemente, un bene privato, la cui lesione non tocca o non tocca sempre l'*utilitas commune*.

Del resto, anche quando la protezione della intimità è inclusa nella protezione dell'interesse pubblico, come avviene nelle esaminate figure di segreto penale, tale protezione è massima tutte le volte che la lesione della riservatezza si identifica con la violazione del bene comune e via via meno intensa con l'affievolirsi di tale identificazione. E ciò secondo una dinamica di fondo che spiega, anche, le attuali forme di depotenziamento del rapporto di strumentalità fra segreto e riservatezza con la conseguente, tendenziale, prevalenza del bene contingente della Chiesa sull'*intimitas* dei singoli.

Il che, peraltro, risponde alla logica dell'ordine giuridico canonico, nel quale i diritti sono strutturati sul principio di relazionalità e in rapporto ai loro limiti, mentre anche negli assetti statuali la riservatezza è formulata come l'oggetto di una facoltà non assoluta.

Eppure, alcuni dei contenuti attribuiti in questa sede all'*intimitas* suggeriscono una rappresentazione (parzialmente) diversa di tale bene.

Se infatti lo *ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam* è diritto a sottrarsi agli atti di aggressione dell'integrità fisica e psichica e, ancor oltre, diritto a difendere il sacrario della coscienza, ogni lesione dell'*intimitas* ha rilievo pubblico, è lesione diretta ed immediata dell'interesse comune.

E ciò sia perché una sana dimensione umana, che esige il rispetto della sfera fisica e psichica della persona, è il presupposto per rispondere alla chiamata divina, sia perché la libertà di coscienza, il diritto ad una autonoma e consapevole ricerca e accoglienza della verità, è *conditio sine qua non* dell'atto di adesione alla fede cattolica e della fruizione dei mezzi di salvezza.

Detto altrimenti, (specialmente) per i profili considerati, il bene 'riservatezza' non corrisponde solo all'interesse individuale ma è, in sé, un bene funzionale al raggiungimento del fine ultimo e dell'essenza della intera Chiesa: «la convocazione di tutti gli uomini alla salvezza»<sup>127</sup>.

Dal che conseguono due corollari: la tendenziale configurazione del diritto alla riservatezza quale facoltà non sempre suscettibile di bilanciamento con altri interessi; l'opportunità di introdurre una tutela penale, autonoma e specifica, dell'*intimitas*, al pari di quanto attualmente previsto per la buona fama e mentre una protezione penale della riservatezza risulta definita negli ordinamenti statuali<sup>128</sup>.

In un momento di espansione del diritto penale canonico, la definizione di un delitto di lesione della 'privatezza' potrebbe invero

---

<sup>127</sup> CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, cit., n. 767.

<sup>128</sup> Sul processo internazionale teso ad introdurre una autonoma tutela penale della riservatezza negli ordinamenti statuali si veda, per utili spunti comparativi, A. MANNA, *Tutela penale della personalità*, cit., pp. 96-148.

contribuire a far emergere la riservatezza come un autonomo bene giuridico, distinto e più ampio della buona fama e, soprattutto, a condurre l'attenzione su una dimensione di giustizia sovente percepita come di non decisivo rilievo per la vita della Chiesa o attenzionata, prevalentemente, in occasione dei rapporti con la comunità politica e in reazione alle sollecitazioni che provengono da tale comunità<sup>129</sup>.

Di certo, in quanto espressione giuridica di una esigenza essenziale ed universale che tutti possono percepire, nell'ordine canonico l'*intimitas*, soprattutto se intesa come diritto alla protezione della vita privata e dei dati personali, ha una struttura ed un contenuto analogo a quello della riservatezza rivendicata negli ordinamenti statuali.

L'affinità strutturale con il modello secolare appare persistere, del resto, anche se si identifica la riservatezza con il diritto a non condividere la propria interiorità, alla non divulgazione di quanto confidato e a non subire violazioni del corpo e della coscienza.

*Prima facie*, pertanto, i punti di convergenza tra concezione ecclesiale e concezione statale sembrano tali da non porre problemi di reciproca comprensione tra i due sistemi.

Rafforzando il processo di attrazione della riservatezza nella categoria dei diritti della personalità, l'idea canonica di *intimitas* contribuisce, anzi, a superare ogni rappresentazione economica e patrimoniale di tale bene; rappresentazione che, dopo aver connotato la prima formulazione della *privacy* statunitense (*privacy-property*), riaffiora, oggi, con riferimento al *data protection*.

A queste conclusioni, tuttavia, occorre aggiungerne altre.

---

<sup>129</sup> La tendenza a trascurare le esigenze della riservatezza nella prassi delle istituzioni ecclesiali e il conseguente numero ridotto di studi di ampio respiro dedicati al tema è evidenziata in dottrina. In questo senso si veda T. ROZKRUT, *Decreto generale della Conferenza Episcopale Polacca relativo alla questione della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nella Chiesa cattolica*, cit., p. 513; J. MURAT, *I diritti soggettivi della buona fama e dell'intimità codificati nel canone 220*, cit., pp. IX-XX.

Per il vero, inserito nella trama dei valori che nutrono l'ordine della Chiesa, il concetto di riservatezza acquista una valenza propria, non coincidente con quella statutale.

Il che emerge da almeno due aspetti.

In primo luogo, dai caratteri assunti dall'*intimitas* nell'intreccio tra dimensione naturale e dimensione soprannaturale.

Se infatti è vero che il fedele ha diritto a ciò che gli spetta in quanto persona, è anche vero che nella comunità dei credenti le esigenze naturali sono sussunte nelle esigenze di giustizia che derivano dalle verità rivelate da Cristo, sono destinate a realizzarsi nell'orizzonte di queste verità. È questa ottica che spiega l'assenza di un potere di disposizione del penitente sul contenuto del colloquio sacramentale o, anche, lo specialissimo rilievo attribuito al riserbo su quanto concerne il foro interno extra-sacramentale. Si tratta di una declinazione della riservatezza dalla quale non può prescindere chiunque voglia comprendere le ragioni dell'*intimitas canonica* e, dunque, anche il giurista secolare che voglia *conoscere e riconoscere* la specifica funzione svolta da tale categoria giuridica nell'esperienza ecclesiale.

Il secondo aspetto che distingue la nozione canonica di riservatezza da quella secolare è la concezione della persona e i suoi diritti.

Nell'assetto statutale la riservatezza trova la sua giustificazione (prevalente) nella preminenza della persona, secondo una visione antropocentrica che guarda alla persona come a un valore in sé.

Da ciò l'inclinazione a individuare la radice dei diritti nella volontà individuale, limitata (eventualmente) dai diritti altrui e dal bene comune, e nell'esercizio di una libertà di scelta il più possibile emancipata da condizionamenti intrinseci ed estrinseci.

Nell'assetto canonico, invece, la riservatezza ha il suo fondamento nel primato della persona quale creatura, in una prospettiva teocentrica che considera la persona in relazione a Dio. Da ciò l'individuazione del nucleo fondativo dei diritti in una verità originaria ed indisponibile che struttura le relazioni intersoggettive e che costituisce il limite implicito, liberamente compreso ed accolto, di ogni istanza individuale.

A fronte di questi due paradigmi, apparentemente inconciliabili, sono, evidentemente, possibili concrete ipotesi di contrasto tra diritto sacro e diritto profano e, ancor oltre, tra società civile e società religiosa in ordine al modo di intendere e realizzare la riservatezza.

Contrasti che, in ultima analisi, sono (anche) il logico esito del consumato distacco tra teologia e cultura giuridica moderna e la cui composizione tocca snodi teorici e storici cruciali, come quello dello spazio, esplicito o implicito, delle tradizioni e dei diritti religiosi nella identificazione dei valori fondanti dei sistemi statuali.

Ciò posto, dalla riflessione sulla *intimitas canonica* affiorano elementi che attestano, intanto, la persistente validità di un dialogo tra ragione secolare e ragione religiosa.

Si pensi, nella prospettiva ecclesiale, al contributo che una interazione con il modello secolare ha apportato e può apportare alla comprensione di quali sono le esigenze naturali della persona non sufficientemente considerate *in Ecclesia* e di come provvedere alla loro tutela.

Si pensi, nella prospettiva statale ed in un contesto ordinamentale caratterizzato da una continua elaborazione giurisdizionale di 'nuovi' e assoluti diritti<sup>130</sup>, alla valenza di un confronto con un sistema, come quello canonico, nel quale il contenuto dei diritti è dato dalla realtà oggettiva di ciò che spetta ai titolari degli stessi.

Detto altrimenti: la soluzione o coesistenza delle divergenze non richiede una negazione della dialettica tra concezione statale e concezione religiosa della riservatezza, ma, piuttosto e anzitutto, una *comprensione e valorizzazione* degli arricchimenti che tale dialettica può produrre nei due ordini.

---

<sup>130</sup> Sul processo di espansione dei diritti individuali che caratterizza l'ordine giuridico europeo si veda per tutti M. CARTABIA, I "nuovi" diritti, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoe.chiese.it)*, febbraio 2011, pp. 1-19.

## BIBLIOGRAFIA

- ACCIAI R., *Privacy e fenomeno religioso: le novità del Codice in materia di protezione dei dati personali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2004, pp. 341-359.
- ACOSTA L., *The right to respect for private life: digital challenges, a comparative-law perspective. The United States*, Comparative Law Library Unit, EPRS, Bruxelles, 2018.
- ALPA G., RESTA G., *Le persone e la famiglia. 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità*, Utet, Milano, 2019<sup>2</sup>.
- ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS N., BRUGNOTTO G., PAOLINI S. (a cura di), *Discernimento vocazionale e idoneità al presbiterato nella tradizione canonica latina*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018.
- ANDRÉS D.J., *sub can. 642*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, vol. II, obra coordinada y dirigida por Á. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, Eunsa, Pamplona, 1996, pp. 1613-1616.
- ANNICHINO P., *Tra algor-etica e regolazione. Brevi note sul contributo dei gruppi religiosi al dibattito sull'intelligenza artificiale nel contesto europeo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2020, pp. 341-351.
- APARISI MIRALLES A., *Persona*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VI, obra dirigida y coordinada por J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 167-172.
- ARENA G., *Il segreto amministrativo. Profili teorici.*, vol. II, Cedam, Padova, 1984.
- ARENAS RAMIRO M., *Sentencia del Tribunal Supremo de 19 septiembre de 2008, sobre cancelación de datos personales en los libros de bautismo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2009, pp. 969-977.
- ARENDETT H., *Vita Activa. La condizione umana*. Introduzione di A. DAL LAGO, Bompiani, Milano, 1991.
- ARRIETA J.I., *Liber VI. Sub can. 1371*, in *Codice di Diritto Canonico e Leggi Complementari Commentato*, diretto da J.I. ARRIETA, Coletti a San Pietro, Roma, 2022<sup>7</sup>, pp. 925-926.
- ARRIETA J.I., *Riservatezza e dovere di denuncia*, in *Il Regno. Documenti*, 1, 2020, pp. 18-20.
- ARRIETA J.I., *Nota esplicativa, Motu proprio "Vos estis lux mundi"*, 9 maggio 2019, in [www.delegumtextibus.va](http://www.delegumtextibus.va).

- ARRIETA J.I., *I diritti fondamentali dei fedeli e il governo della Chiesa*, in *La persona nella Chiesa. Diritti e doveri dell'uomo e del fedele, Atti del Convegno di Trento* (6-7 giugno 2002), a cura di R. MACERATINI, Cedam, Padova, 2003, pp. 18-41.
- ARRIETA J.I., *Le conferenze episcopali europee e la legislazione sul diritto alla propria intimità e la protezione dei dati personali*, in *Folia canonica*, 5, 2002, pp. 29-50.
- ARZA A., *El secreto defensa del los derechos humanos?*, in *I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Atti del IV Congresso Internazionale di Diritto canonico* (Fribourg, Suisse, 6-11 ottobre 1980), a cura di E. CORECCO, N. HERZOG, A. SCOLA, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 487-500.
- ASTIGUETA D.G., *Lettura di Vos estis lux mundi*, in *Periodica*, 108, 2019, pp. 517-550.
- ASTIGUETA D.G., *Trasparenza e segreto. Aspetti della prassi penalistica*, in *Periodica*, 107, 2018, pp. 523-535.
- ATELLI M., *Riservatezza (diritto alla). III) Diritto costituzionale, postilla di aggiornamento*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXXI, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2001, pp. 1-5.
- BACCARI R., *L'autonomia privata principio genetico delle associazioni nel diritto canonico*, in ID., *Scritti minori. Tomo primo. Diritto Canonico*, a cura di R. COPPOLA, Cacucci Editore, Bari, 1997, pp. 497-508.
- BACCARI R., *La tutela della riservatezza nel diritto canonico*, in ID., *Scritti minori. Tomo primo. Diritto Canonico*, a cura di R. COPPOLA, Cacucci Editore, Bari, 1997, pp. 277-291.
- BACCARI R., *Puntualizzazioni sull'autonomia privata nell'associazionismo spontaneo o di base in diritto canonico*, in *La norma en el derecho canónico. Actas del III Congreso internacional de derecho canónico* (Pamplona, 10-15 de octubre del 1976), vol. I, Eunsa, Pamplona, 1979, pp. 1151-1158.
- BALDASSARRE A., *Libertà. I) Problemi generali*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XIX, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1990, pp. 1-32.
- BALDASSARRE A., *Privacy e Costituzione. L'esperienza statunitense*, Bulzoni, Roma, 1974.



- BALSAMO F., *La protezione dei dati personali di natura religiosa*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2021.
- BARILE P., *Democrazia e segreto*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 1987, pp. 29-50.
- BATTAGLIA F., *Libertà (Aspetti Etici)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXIV, Giuffrè, Milano, 1974, pp. 230-240.
- BAURA E., *Il diritto alla intimità nella Chiesa: bene giuridico e disponibilità del diritto*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 61, 2021, pp. 719-750.
- BAURA E., *Accompagnamento e formazione: diritti e doveri dei fedeli*, in *Accompagnare, discernere, integrare: profili e prospettive giuridico-ecclesiali*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa, Milano, 2019, pp. 41-62.
- BELLINI P., *Diritto naturale della tradizione cattolica e competenze istituzionali della Chiesa*, in *Il problema del diritto naturale nell'esperienza giuridica della Chiesa. Atti del Convegno Internazionale* (Napoli, 16-17 ottobre 1990), a cura di M. TEDESCHI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1993, pp. 3-24.
- BELLINI P., *Respublica sub Deo. Il primato del Sacro nella esperienza giuridica della Europa preumanistica*, Le Monnier, Firenze, 1992.
- BELLINI P., *Libertà e dogma. Autonomia della persona e verità di fede*, il Mulino, Bologna, 1991.
- BELLINI P., *Negoziio giuridico. VIII) Diritto canonico*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XX, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1990, pp. 1-13.
- BELLINI P., *L'autonomia privata nei rapporti fra ordinamento canonico ed altri ordinamenti*, in *La norma en el derecho canónico. Actas del III Congreso internacional de derecho canónico* (Pamplona, 10-15 de octubre del 1976), vol. II, Eunsa, Pamplona, 1979, pp. 693-734.
- BELLOCCI M., MAGNANENSI S., PASSAGLIA P., RISPOLI E. (a cura di), *Tutela della vita privata: realtà e prospettive costituzionali. Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali spagnola, portoghese e italiana. Lisbona, 1-4 ottobre 2006*, in *www.cortecostituzionale.it*, pp. 1-29.
- BENACCHIO G.A., GRAZIADEI M. (a cura di), *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.
- BERGER V., *Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, Sirey, Paris, 2014<sup>13</sup>.

- BERLINGÒ S., *Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche*, a cura di S. DOMIANELLO, A. LICASTRO, A. MANTINEO, il Mulino, Bologna, 2016.
- BERLINGÒ S., *Spazio pubblico e coscienza individuale: l'espansione del penalmente rilevante nel diritto canonico e nel diritto ecclesiastico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, n. 6/2014, 17 febbraio 2014, pp. 1-19.
- BERNAL J., *Cuestiones canónicas sobre los delitos más grave contra el sexto mandamiento del Decálogo*, in *Ius Canonicum*, 54, 2014, pp. 145-183.
- BERNARD A., *La protection de l'intimité par le droit privé. Éloge de ragot ou comment vices exposés engendrent vertu*, in *Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie, Le for intérieur*, PUF, Paris, 1995, pp. 153-179.
- BETTETINI A., *Pubblico e privato nel diritto della Chiesa cattolica: nascita e significato di una classificazione*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 11, 2012, pp. 21-34.
- BETTETINI A., *Diritto alla tutela giurisdizionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, ottobre 2010, pp. 1-9.
- BETTI U., *Appunto sulla mia partecipazione alla revisione ultima del Nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *Il processo di designazione dei Vescovi. Storia, legislazione, prassi. Atti del X Symposium Canonistico-Romanistico (24-28 aprile 1995)*, Pul Editrice, Città del Vaticano, 1996, pp. 27-45.
- BETTI U., *In margine al Nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *Antonianum*, 58, 1993, pp. 628-647.
- BEYER J., *Il diritto della vita consacrata*, Ancora, Milano, 1989.
- BEYER J., *De iuribus humanis fundamentalibus in statuto iuridico christifidelium assumendis*, in *Periodica*, 58, 1969, pp. 29-58.
- BEYER J., *De statuto iuridico christifidelium iuxta vota synodi episcoporum in novo codice iuris condendo*, in *Periodica*, 57, 1968, pp. 550-581.
- BIANCHI P., *Il ricorso al giudice civile in ambito giudiziario matrimoniale canonico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 16, 2003, pp. 117-130.
- BILLAUD P., *A propos d'une pratique de la commission nationale de l'informatique et des libertés: le droit individuel de radiation des registres paroissiaux de baptêmes*, in *L'Année canonique*, 35, 1992, pp. 255-258.
- BLAT A., *Commentarium textus Codicis Iuris Canonici, Liber III, De Rebus, Pars I, de Sacramentis*, Ex Typographia Pontificia in Instituto Pii IX, Romae, 1924.

- BLÁZQUEZ PÉREZ R., *La protección de los menores en la Iglesia*, in *Ius Canonicum*, 60, 2020, pp. 17-28.
- BOBBIO N., *Liberalismo e democrazia*, Simonelli editore, Milano, 2006.
- BOBBIO N., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1992.
- BOEZIO, *Liber de persona et duabus naturis Contra Eutychem et Nestorium*, in *Patrologia Latina*, vol. 64, a cura di J.P. MIGNE, Garnier, Parigi, 1847.
- BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, *Commentarius in librum Ecclesiastae*, in ID., *Opera omnia*, vol. VI, Quaracchi, Firenze, 1893.
- BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, *Commentarius in I librum Sententiarum*, in ID., *Opera omnia*, vol. I, Quaracchi, Firenze, 1882.
- BONFANTI M.E., *Il diritto alla protezione dei dati personali nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nella Convenzione europea dei diritti umani: similitudini e difformità di contenuti*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 5, 2011, pp. 437-481.
- BONI G., *Il libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 11, 2022, pp. 1-131.
- BONI G., *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Mucchi Editore, Modena, 2021.
- BONI G., *La tutela del sigillo sacramentale e del segreto ministeriale in Italia*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 61, 2021, pp. 527-563.
- BONI G., *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Mucchi Editore, Modena, 2019.
- BONI G., *Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di denuncia-segnalazione: le ragioni della tutela della riservatezza tra diritto canonico e diritto secolare, in particolare italiano*, in *Jus-online*, 3, 2019, pp. 31-223.
- BONI G., *Sigillo sacramentale e segreto ministeriale. La tutela tra diritto canonico e diritto secolare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 34, 2019, pp. 1-93.
- BONI G., *Professione di fede religiosa e diritto alla riservatezza: annotazioni sulla esperienza italiana fra Stato di diritto e Stato sociale*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 19, 1990, pp. 639-679.

- BONNET P.A., *I diritti-doveri fondamentali del fedele non formalizzati nella positività canonica umana*, in *Diritti fondamentali del fedele. A venti anni dalla promulgazione del Codice di Diritto Canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, pp. 115-173.
- BONNET P.A., *Processo. XIII) Processo canonico: profili generali*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXIV, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1991, pp. 1-23.
- BONNET P.A., *Capacità. IV) Diritto canonico*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. V, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1988, pp. 1-8.
- BRADLEY M., *The evolution of the right to privacy in the 1983 Code: canon 220*, in *Studia Canonica*, 38, 2004, pp. 527-574.
- BREWER D.S., *The right of a penitent to release the confessor from the seal: considerations in canon law and american law*, in *The Jurist*, 54, 1994, pp. 427-476.
- BRICOLA F., *Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1967, pp. 1079-1140.
- BRUNNER O., *Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter*, trad. it. Terra e potere. *Strutture prestatuali e premoderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, introduzione di P. SCHIERA, Giuffrè, Milano, 1983.
- BUSELLI MONDIN P., *Il diritto di difesa in ambito disciplinare*, in *Ius Ecclesiae*, 23, 2011, pp. 668-686.
- BUSIA G., *Riservatezza (diritto alla)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Aggiornamento, Utet, Torino, 2000, Digesto OnLine, pp. 1-39.
- BUSNELLI F.D., NAVARRETTA E., *Battesimo e nuova identità atea: la legge n. 675/1996 si confronta con la libertà religiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2000, pp. 855-883.
- BUTTARELLI G., *Nuovo paradigma sulla privacy in Internet: le sfide che si pongono per istituzioni come la Chiesa*, in *Chiesa e protezione dei dati personali*, a cura di J. PUJOL, Edusc, Roma, 2019, pp. 9-18.
- BYGRAVE L.A., *Data protection Pursuant to the Right to Privacy in Human Rights Treaties*, in *International Journal of Law and Information Technology*, 6, 1998, pp. 247-284.

- CAMMELLI A., *Protezione dei dati personali e diritto della persona. L'esempio della Spagna in Europa*, in *Informatica e Diritto*, 5, 1996, pp. 45-79.
- CAMPANINI G., *Pudore*, in *Dizionario Enciclopedico di Teologia Morale*, diretto da L. ROSSI, A. VALSECCHI, Edizioni Paoline, Roma, 1981, pp. 863-870.
- CAMPO IBÁÑEZ M., *Derecho a la intimidad y recurso a la psicología en el proceso de admisión y formación de los candidatos al sacerdocio. Comentario canónico al documento de la Congregación para la educación católica «Orientaciones para el uso de las competencias de la psicología en la admisión y formación de los candidatos al sacerdocio»*, in *Estudios Eclesiásticos*, 89, 2014, pp. 635-673.
- CANOSA J., *Las distintas clases de administradores y la ponderación de bienes en la actividad administrativa de la Iglesia*, in *Ius Canonicum*, 61, 2021, pp. 447-470.
- CAPPELLO F.M., *Tractatus canonico-moralis. De sacramentis*, vol. II, *De poenitentia*, Marietti, Romae, 1963.
- CAPPELLO F.M., *De secreto commisso*, in *Casus conscientiae*, III, ed. P. PALAZZINI, Officium Libri Catholici, Romae, 1958, pp. 97-106.
- CARBLANC A., *La protection des données en France et les Eglises*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1994, pp. 15-21.
- CARDIA C., *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Giappichelli, Torino, 2010<sup>3</sup>.
- CARLETTI C., *Diritto alla riservatezza, protezione dei dati personali e spazio digitale nell'ordinamento internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020.
- CARNÌ M., *Tutela del sigillo sacramentale e del segreto ministeriale in Australia*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 61, 2021, pp. 649-677.
- CARTABIA M., *I "nuovi" diritti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, febbraio 2011, pp. 1-19.
- CASTILLO LARA R., *I doveri ed i diritti dei christifideles*, in *Salesianum*, 48, 1986, pp. 307-329.
- CASUSCELLI G., *Diritto e religione nell'ordinamento italiano, ovvero cosa è il "diritto ecclesiastico"*, in S. BERLINGÒ, G. CASUSCELLI, *Diritto ecclesiastico italiano. I fondamenti. Legge e religione nell'ordinamento e nella società d'oggi*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 1-48.
- CATAUDELLA A., *Riservatezza (diritto alla). I. Diritto civile*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXVII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1991, pp. 1-8.

- CAUTERUCCIO A., *Il diritto alla buona fama e alla intimità. Analisi e commento del canone 220*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, 73, 1992, pp. 39-81.
- CECCARELLI V., *La soglia di risarcibilità del danno non patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali*, in *Danno e responsabilità*, 20, 2015, pp. 339-349.
- CELOTTO A., *Diritti (diritto costituzionale)*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Aggiornamento, Utet Giuridica, Torino, 2017, pp. 261-297.
- CENALMOR D., «Iter» *Esquemático y fuentes de las obligaciones y derechos de todos los fieles en el CIC 83 y en el CCEO*, in *Fidelium Iura*, 5, 1995, pp. 1-34.
- CERRI A., *Riservatezza (diritto alla)*. III) *Diritto costituzionale*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXVII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1995, pp. 1-12
- CERRI A., *Riservatezza (diritto alla)*. II) *Diritto comparato e straniero*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXVII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1991, pp. 1-9.
- CHAUVET L.M., *Pénitence*, in *Dictionnaire Critique de Theologie*, a cura di J.Y. LACOSTE, Presses Universitaires de France, Paris, 2007, pp. 1063-1069.
- CHIZZONITI A.G. (a cura di), *Le Carte della Chiesa. Archivi e biblioteche nella normativa pattizia*, il Mulino, Bologna, 2004.
- CIPROTTI, P., *d) Denuncia penale (diritto canonico)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XII, Giuffrè, Milano, 1964, pp. 210-211.
- CIPROTTI P., *De iniura ac diffamazione in iure poenali canonico*, Pontificium Institutum Utriusque Iuris, Romae, 1937.
- CITO D., *Trasparenza e segreto nel diritto penale canonico*, in *Periodica*, 107, 2018, pp. 513-522.
- CITO D., *Delicta graviora contro la fede e i sacramenti*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, pp. 31-53.
- CITO D., *La tutela dei diritti fondamentali del fedele nell'ordinamento canonico*, in *I diritti fondamentali del fedele. A venti anni dalla promulgazione del Codice*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, pp. 175-190.

- CODA P., REPOLE R. (a cura di), *La Sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa. Commento a più voci al Documento della Commissione teologica internazionale*, EDB, Bologna, 2019.
- COLAIANNI N., *Banche dati e libertà religiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1994, pp. 23-33.
- COLOMBO M.D., *La protección de la intimidad (can. 220 CIC) y el examen psicológico en la admisión a la formación sacerdotal*, Pontificia Studiorum Universitas A. S. Thoma A.Q. In Urbe, Roma, 1995.
- COMOTTI G., *Prevenzione e repressione degli abusi sessuali sui minori: i limiti imponibili alla tutela dei segreti nel diritto canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 61, 2021, pp. 443-474.
- COMOTTI G., *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel Motu Proprio "Vos estis lux mundi"*, in *Ius Ecclesiae*, 32, 2020, pp. 239-268.
- CONDORELLI O., *Dalla penitenza pubblica alla penitenza privata, tra occidente latino e oriente bizantino: percorsi e concezioni a confronto*, in *Lex, Iustitia, Veritas. Per Gaetano Lo Castro. Omaggio degli allievi*, Jovene, Napoli, 2012, pp. 115-195.
- CONSORTI P., *Diritto e religione. Basi e prospettive*, Editori Laterza, Bari-Roma, 2020.
- CONSTANT B., *La libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni*, a cura di G. PAOLETTI, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2005.
- COOLEY T.M., *A Treatise on the Law of Torts or the Wrongs Which Arise Independent of Contract*, Callaghan & Company, Chicago, 1879<sup>2</sup>.
- CORASANITI A., *Intervento*, in *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Atti del Convegno Nazionale (Roma 26-28 ottobre 1981), Cedam, Padova, 1983, pp. 579-584.
- CORECCO E., *Il catalogo dei doveri-diritti del fedele nel CIC*, in *Ius et communio, Scritti di Diritto Canonico*, vol. I, a cura di G. BORGONOVO, A. CATTANEO, Facoltà di Teologia di Lugano-Piemme, Lugano-Casale Monferrato, 1997, pp. 486-521.
- CORECCO E., *Istituzione e carisma in riferimento alle strutture associative*, in *Das konsoziative Element in der Kirche*. Akten des VI Internationalen Kongresses für kanonisches Recht (München 14-19 September 1987), a cura di W. AYMANS, K.T. GERINGER, H. SCHIMTZ, Eos-Verl, St. Ottilien, 1989, pp. 79-98.
- CORECCO E., *Considerazioni sul problema dei diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. (Aspetti metodologici della questione)*, in *I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Atti del*

- IV Congresso Internazionale di Diritto canonico* (Fribourg, Suisse, 6-11 ottobre 1980), a cura di E. CORECCO, N. HERZOG, A. SCOLA, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 1207-1234.
- CORONELLI R., *Il significato ecclesiale del segreto*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 26, 2013, pp. 9-54.
- CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Guida all'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza*, Consiglio d'Europa, agosto 2018, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).
- COSTANZO A., *Confessione, Penitenza*, in *Dizionario Storico. La Chiesa in Italia*, vol. I, 2018, edizione online, [www.storiadellachiesa.it](http://www.storiadellachiesa.it).
- COTTA S., *Il fondamento dei diritti umani*, in *I diritti umani. Dottrina e prassi*, a cura di G. CONCETTI, Editrice Ave, Roma, 1982, pp. 644-654.
- D'ARIENZO M., *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2013.
- D'ARIENZO M., *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e magistero ecclesiastico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), febbraio 2009, pp. 1-16.
- D'AURIA A., *Libertà del fedele e scelta della vocazione. La tutela giuridica del can. 219*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2012.
- D'AVACK P.A., *Trattato di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1980.
- DALLA TORRE G., *Un atto che facilita la collaborazione con l'autorità civile*, in *L'Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, p. 5.
- DE CUPIS A., *I diritti della personalità*, in *Trattato di Diritto Civile e Commerciale*, vol. IV, t.1, diretto da A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, Giuffrè, Milano, 1982<sup>2</sup>.
- DE CUPIS A., *Riservatezza e Segreto (diritto a)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XVI, Utet, Torino, 1969, pp. 115-124.
- DE PAOLIS V., *Attualità del diritto penale della Chiesa*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, pp. 11-29.
- DE PAOLIS V., *sub can. 1388*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, vol. IV/1, obra coordinada y dirigida por Á. MARZO, J. MIRAS y R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, Eunsa, Pamplona, 1996, pp. 559-561.
- DEL PORTILLO A., *Entrevista: los derechos de los fieles*, in *Fidelium Iura*, 5, 1999, pp. 5-40.



- DEL POZZO M., *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele*, Edusc, Roma, 2018.
- DEL POZZO M., *Il coordinamento interordinamentale tra giurisdizione civile ed ecclesiastica nell'acquisizione di cartelle cliniche nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae*, 19, 2007, pp. 273-292.
- DELFINO R., *La direttiva comunitaria 46/95 sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2, 1996, pp. 888-895.
- DENZINGER H., *Enchiridion symbolorum et definitionum, quae de rebus fidei et morum a Conciliis Oecumenicis et Summi Pontifici emanarum*, Sumptibus Stahelianis, Wirceburgi, 1856.
- DI BLASE A., *Personalità (diritti della) (dir.int. priv.)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXIII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1999, pp. 1-6.
- DI MATTIA G., *La diffamazione in persona disonorata nel Diritto Canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 17, 1961, pp. 68-111.
- DI MATTIA G., *Il diritto penale canonico nella giurisprudenza della S. R. Rota*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 16, 1960, pp. 158-202.
- DI ROBILANT E., *Significato del diritto naturale nell'ordinamento canonico*, Giappichelli, Torino, 1954.
- DIE ALCOLEA R., Intervista a Mons. J.I. ARRIETA, 15 maggio 2019, in <https://es.zenit.org>.
- DILIBERTO O., DURSI D., MASI A. (a cura di), *Codice civile della Repubblica Popolare Cinese*, ed. it., traduzione di M. HUANG, introduzione di D. XU, Pacini Giuridica, Pisa, 2021.
- ÉCHAPPÉ O., *Le secret en droit canonique et en droit français*, in *L'Année canonique*, 29, 1985-86, pp. 229-256.
- ERRÁZURIZ C.J., *La salus animarum tra dimensione comunitaria ed esigenze individuali della persona*, in *Ius Ecclesiae*, 12, 2000, pp. 327-341.
- ERRÁZURIZ C.J., *Riflessioni sul rapporto tra battesimo e situazione giuridico-canonica della persona*, in *Fidelium Iura*, 6, 1996, pp. 141-157.
- ÉTIENNE B., *Le secret maçonnique*, in *Revue de droit canonique*, 52, 2002, 2, pp. 339-354.
- FABBRICOTTI A., RAPONI L., *La struttura multilivello della protezione dei dati personali in Europa*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 8, 2017, pp. 393-453.

- FABRIS C.-M., *Foro interno. Genesis ed evoluzione dell'istituto canonistico*, Mucchi Editore, Modena, 2020.
- FABRIS C.-M., *Le recenti riforme del diritto penale vaticano varate da Papa Francesco in tema di protezione dei minori e delle persone vulnerabili. Analisi normativa e profili critici*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2019, pp. 397-415.
- FAGGIOLI M., *Un nuovo giurisdizionalismo? Reso noto il Rapporto finale della Royal Commission*, in *Il Regno. Attualità*, 2018, 2, pp. 12-14.
- FALCONE F., *Actio e Ius: l'evoluzione del concetto di azione nell'ordinamento canonico tra il Codice del 1917 e il Codice del 1983*, in *Ius Ecclesiae*, 25, 2013, pp. 339-362.
- FAMIGLIETTI G., *Il diritto alla riservatezza o la riservatezza come diritto. Apunti in tema di riservatezza ed intimididad sulla scorta della giurisprudenza della Corte costituzionale e del Tribunal Constitucional*, in *www.forumcostituzionale.it*, giugno 2004, pp. 1-16.
- FANTAPPIÈ C., *Il diritto canonico nella società postmoderna. Lezioni universitarie*, Giappichelli, Torino, 2020.
- FAZIO M., *Il diritto alla buona fama e alla privacy nel moderno magistero della Chiesa sulla comunicazione sociale*, in *Antonianum*, 82, 2007, pp. 677-698.
- FEDELE P., *Il problema della autonomia privata nell'ordinamento canonico*, in *La norma en el derecho canónico. Actas del III Congreso internacional de derecho canónico* (Pamplona, 10-15 de octubre del 1976), vol. II, Eunsa, Pamplona, 1979, pp. 757-768.
- FEDELE P., *Lo spirito del diritto canonico*, Cedam, Padova, 1962.
- FEDELE P., *Il problema del diritto soggettivo e dell'azione in relazione al problema della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato nell'ordinamento canonico*, in *Acta Congressus Internationalis Iuris Canonici* (Romae, in aedibus Pont. Universitatis Gregorianae, 25-30 septembris 1959), Officium Libri Catholici-Chatholic Book Agency, Romae, 1953, pp. 116-126.
- FELICIANI G., *La dimensione giuridica della libertà dei fedeli*, in *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, a cura di C.J. ERRÁZURIZ, L. NAVARRO, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 163-176.
- FEROCINO S., *Il c.d. "sbattezzo": un equilibrio precario tra tutela della privacy e ordinamento canonico*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2, 2021, pp. 906-937.

- FEROLETO S., *Il segreto ministeriale nell'ambito delle confessioni religiose diverse dalla Cattolica*, in *Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica*, 8, 2016, 1, pp. 92-103.
- FERRANTE M., *Le prove in generale (artt. 155-161)*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii", Parte Terza: la parte dinamica del processo*, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008, pp. 299-320.
- FERRARA SANTAMARIA M., *Il diritto alla illesa intimità privata*, in *Rivista di diritto privato*, 7, 1937, pp. 168-191.
- FERRARI DA PASSANO P., *Il segreto confessionale*, in *La civiltà cattolica*, 4, 1993, pp. 358-369.
- FERRARI S., *Religione e costruzione dello spazio pubblico*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 11, 2012, pp. 5-20.
- FERRATO A., *Diritto alla buona fama e alla intimità nel processo canonico: legislazione canonica e legislazione italiana a confronto*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2003.
- FIORE S., *Riservatezza (diritto alla). IV) Diritto penale*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXVII (Aggiornamento), Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1999, pp. 1-20.
- FORNÉS J., *La doctrina canónica del siglo XX sobre el Ius divinum*, in *Il Ius divinum nella vita della Chiesa. XIII Congresso internazionale di diritto canonico* (Venezia, 17-21 settembre 2008), a cura di J.I. ARRIETA, Maricanum Press, Venezia, 2010, pp. 285-320.
- FORNÉS J., *Criteri di distinzione tra pubblico e privato nell'ordinamento canonico*, in *Fidelium Iura*, 1, 1991, pp. 1-32.
- FUCCILLO A., *Le proiezioni collettive della libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 18, 2019, pp. 1-22.
- FUENTES J.A., *Sobre la importancia del fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental. Acerca de la Nota de la Penitenciaría Apostólica de 29-VI-2019*, in *Ius Canonicum*, 59, 2019, pp. 895-909.
- GALLAGHER P.R., *I diritti umani nell'azione internazionale della Santa Sede e le loro ricadute sul diritto canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 29, 2014, pp. 381-392.
- GALTIER P., *Pénitence*, in *Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique*, t. III, Gabriel Beauchesne Éditeur, Paris, 1926, coll. 1861-1865.

- GANARIN M., *Salvaguardia dei dati sensibili di natura religiosa e autonomia confessionale. Spunti per un'interpretazione secundum Constitutionem del regolamento europeo n. 2016/679*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 11, 2018, pp. 1-29.
- GARAY A., *Le secret et les témoins de jéhovah*, in *Revue de droit canonique*, 52, 2002, 2, pp. 247-258.
- GARCÍA FAÍLDE J.J., *sub can. 1548*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. IV, obra coordinada y dirigida por Á. MARZO, J. MIRAS y R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, Eunsa, Pamplona, 1996, pp. 1330-1331.
- GENNARI C., *Sul segreto del S. Ufficio*, in *Il Monitore Ecclesiastico*, X, Parte I, 1897, pp. 177-185.
- GEROSA L., *Segreto confessionale e diritto-dovere dei ministri del culto di astenersi dal deporre in processi penali. Brevi annotazioni canonistiche*, in *Rivista Teologica di Lugano*, 2, 2005, pp. 265-272.
- GHIRLANDA G., *Foro interno, foro esterno, ambito della coscienza, intimità della persona*<sup>3</sup>, in *Vita consacrata*, 48, 2012, pp. 237-249.
- GIORGIANI M., *La tutela della riservatezza*, in *Studi in onore di F. Santoro Passarelli*, vol. II, Jovene, Napoli, 1972, pp. 635-653.
- GIRAUDO A., *La tutela della riservatezza e della buona fama nel trattamento dei dati di natura digitale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 33, 2020, pp. 189-204.
- GLENN H.P., *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, il Mulino, Bologna, 2011.
- GONZÁLEZ DEL VALLE J.M., *El sacramento de la penitencia: fundamento históricos de su regulación actual*, Eunsa, Pamplona, 1972.
- GROCHOLEWSKI Z., *La legge naturale nella dottrina della Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 20, 2008, pp. 31-54.
- GUARINELLI S., *La centralità dei confini psichici e della loro vulnerabilità nella diagnosi e nella terapia*, in *Periodica*, 107, 2018, pp. 445-464.
- GUDENUS P.E., *Denuncia*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. III, obra dirigida y coordinada por J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 56-57.
- GUILLA F., *Data retention e circolazione dei livelli di tutela dei diritti in Europa: dai giudizi di costituzionalità rivolti alla disciplina UE al giudizio della Corte di giustizia rivolto alle discipline nazionali*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2, 2017, pp. 349-357.

- GULLO C., *Questioni sulla liceità delle prove nelle cause matrimoniali*, in *Ius Canonicum in Oriente et Occidente*, Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70, a cura di H. ZAPP, A. WEISS, S. KORTA, Gerbustag, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2003, pp. 865-877.
- GUTIÉRREZ GARCÍA J.L., *Introducción a la doctrina social de la Iglesia*, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Instituto de Doctrina Social de la Iglesia, Madrid, 2001.
- HACAK H., *Il fondamento e gli effetti della divisione tra diritto pubblico e privato nel diritto islamico classico*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 11, 2012, pp. 97-114.
- HÄRING B., *La legge di Cristo*, vol. III, Morcelliana, Brescia, 1959.
- HERVADA J., *La participación del cristiano en la vida pública*, in *Fidelium Iura*, 1, 1995, pp. 1-27.
- HERVADA J., *Il diritto naturale nell'ordinamento canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 1, 1989, pp. 493-508.
- HILL M., *Il ministero della Chiesa d'Inghilterra nella sfera pubblica*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 11, 2012, pp. 129-150.
- HUIZING P., *Teologia pastorale dell'ordinamento canonico*, in *La Chiesa dopo il Concilio. Atti del Congresso internazionale di Diritto Canonico* (Roma 14-19 gennaio 1970), vol. II<sup>2</sup>, *Comunicazioni*, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 807-822.
- IANNONE F., *Nota esplicativa motu proprio «Vos estis lux mundi»*, 9 maggio 2019, in [www.delegumtextibus.va](http://www.delegumtextibus.va).
- INCITTI G., *Il sigillo sacramentale ed il segreto ministeriale. Tutele e violazioni tra normativa canonica ed ordinamenti civili*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 61, 2021, pp. 411-441.
- INCITTI G., *Sigillo, segreto, riservatezza... ambiti di responsabilità e soggetti coinvolti*, in [www.penitenzieria.va](http://www.penitenzieria.va), pp. 1-20.
- INGELS G., *Protecting the right to privacy when examining issues affecting the life and ministry of clerics and religious*, in *Studia Canonica*, 34, 2000, pp. 439-466.
- INGOGLIA A., *Inammissibilità di prove illecite (art. 157 «Dignitas connubii»)*, in *Matrimonium et Ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, pp. 389-401.

- INTERGUGLIELMI A., *La privacy nel diritto canonico e i rapporti con le legislazioni nazionali della comunità europea*, in *Prawo Kanoniczne*, 60, 2017, pp. 41-66.
- ISRAEL-VLEESCHHOUWER A., *Il privato e pubblico nel diritto ebraico e nello spazio: il caso della recinzione simbolica («eruv») e della presenza pubblica («parbesia»)*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 11, 2012, pp. 67-96.
- JENKINS R.E., *From Simple Beginnings to Complex Ends: Legislative and Judicial Protection of the Sacramental Seal in the United States of America*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 61, 2021, pp. 609-648.
- JOMBART É., *Manifestation de conscience*, in *Dictionnaire de Droit Canonique, contenant tous les termes du Droit Canonique avec un Sommaire de Histoire et des Institutions et de l'état actuel de la discipline*, vol. VI, Librairie Letouzey et Ané, Paris, 1957, pp. 719-724.
- JUSTO MEGÍAS J., *Dignidad Humana*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. III, obra dirigida y coordinada por J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 314-319.
- KONRAD S., *La protezione dei dati personali nella Chiesa tedesca*, in *Ius Ecclesiae*, 31, 2019, pp. 449-470.
- KOYASSAMBIA-KOZONDO P., *Le bien juridique naturel de l'intimité personnelle dans l'Église*, Edusc, Romae, 2020.
- KURTZ L.R., *Le religioni nell'era della globalizzazione. Una prospettiva sociologica*, trad. it., il Mulino, Bologna, 2000.
- LE TOURNEAU D., *Le canon 220 et les droits fondamentaux à la bonne réputation et à l'intimité*, in *Ius Ecclesiae*, 26, 2014, pp. 127-148.
- LESAGE G., *L'autonomie privée dans le droit de l'Église*, in *La norma en el derecho canónico. Actas del III Congreso internacional de derecho canónico* (Pamplona, 10-15 de octubre del 1976), vol. I, Eunsa, Pamplona, 1979, pp. 1137-1150.
- LESSING L., *Privacy as Property*, in *Social Research*, 69, 2002, pp. 247-269.
- LICASTRO A., *Il whistleblowing e la denuncia degli abusi sessuali a danno dei minori nella Chiesa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 34, 2019, pp. 123-142.

- LICASTRO A., *Unione europea e «status» delle confessioni religiose. Fra tutela dei diritti umani fondamentali e salvaguardia delle identità costituzionali*, Giuffrè, Milano, 2014.
- LILLO P., *Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso*, Giappichelli, Torino, 2012<sup>3</sup>.
- LIPARI V., *Il diritto alla privacy come limite nella produzione in giudizio di documenti e perizie*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2003.
- LLOBELL J., DE LEÓN E., NAVARRETE J., *Il libro «de processibus» nella codificazione del 1917. Studi e documenti, vol. 1, Cenni storici sulla codificazione. «De iudiciis in genere». Il processo contenzioso ordinario e sommario. Il processo di nullità del matrimonio*, Giuffrè, Milano, 1999.
- LLOBELL J., *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1997.
- LO CASTRO G., *Il Mistero del Diritto. III. L'uomo, il diritto, la giustizia*, Giappichelli, Torino, 2012.
- LO CASTRO G., *Il Mistero del diritto. II. Persona e Diritto nella Chiesa*, Giappichelli, Torino, 2011.
- LO CASTRO G., *La persona nella Chiesa e il suo diritto*, in *La persona nella Chiesa. Diritti e doveri dell'uomo e del fedele*, Atti del Convegno (Trento, 6-7 giugno 2002), a cura di R. MACERATINI, Cedam, Padova, 2003, pp. 70-86.
- LO CASTRO G., *Il Mistero del diritto. I. Del diritto e della sua conoscenza*, Giappichelli, Torino, 1997.
- LO CASTRO G., *Interpretazione e diritto naturale nell'ordinamento canonico*, in *Il problema del diritto naturale nell'esperienza giuridica della Chiesa. Atti del Convegno Internazionale* (Napoli, 16-17 ottobre 1990), a cura di M. TEDESCHI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1993, pp. 54-74.
- LO IACONO P., *La Conferenza Episcopale Italiana ed il delictum gravius contra mores: salvaguardia dell'indipendenza della comunità ecclesiale e leale collaborazione con la comunità politica*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2014, pp. 17-68.
- LOMBARDI F., *Protezione dei minori. I passi avanti del Papa dopo l'incontro di febbraio 2019*, in *La Civiltà Cattolica*, 1, 2020, pp. 155-166.
- LOMBARDI F., *Dopo l'incontro su «La protezione dei minori nella Chiesa»*, in *La Civiltà Cattolica*, 2, 2019, pp. 60-73.

- LOZA F., *sub can. 983*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. III, obra coordinada y dirigida por Á. MARZOA, J. MIRAS y R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, Eunsa, Pamplona, 1996, pp. 818-824.
- MAGLIO M., *Il regolamento europeo 2016/679 in materia di dati personali: inquadramento generale e prospettive di sviluppo*, in *Manuale di diritto alla protezione dei dati personali. II edizione. Privacy e GDPR*, a cura di M. MAGLIO, M. POLINI, N. TILLI, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2019, pp. 73-96.
- MAGLIO M., POLINI M., TILLI N. (a cura di), *Manuale di diritto alla protezione dei dati personali. II edizione. Privacy e GDPR*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2019.
- MANNA A., *Tutela penale della personalità*, il Mulino, Bologna, 1993.
- MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte speciale, I. I delitti contro la persona*, Cedam, Padova, 2019.
- MANTOVANI F., *Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità dei fatti criminosi*, in *Il diritto alla riservatezza e la sua tutela penale, Atti del terzo simposio di studi di diritto e procedura penale*, (Varenna 5-7 settembre 1967), Giuffrè, Milano, 1970, pp. 383-475.
- MARANO V., *Impatto del Regolamento Europeo di protezione dei dati personali per la Chiesa. Prime soluzioni nei Decreti generali delle Conferenze episcopali: l'esperienza italiana*, in *Chiesa e protezione dei dati personali*, a cura di J. PUJOL, Edusc, Roma, 2019, pp. 19-34.
- MARANO V., *La protezione dei dati personali fra diritto statutale e «garanzie» confessionali*, in *Ius Ecclesiae*, 18, 2006, pp. 61-81.
- MARANO V., *Diritto alla riservatezza, trattamento dei dati personali e confessioni religiose. Note sulla applicabilità della legge n. 675/1996 alla Chiesa cattolica*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1998, pp. 305-320.
- MARCOZZI V., *Il diritto a difendere la propria intimità nel Nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *La Civiltà Cattolica*, 4, 1983, pp. 573-580.
- MARCOZZI V., *Indagini psicologiche e diritti della persona*, in *La civiltà cattolica*, 2, 1976, pp. 541-551.
- MARTENS K., *Le secret dans la religion catholique*, in *Revue de droit canonique*, 52, 2002, pp. 259-274.



- MARTÍN LAUCIRICA J., *Secreto Pontificio*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VII, obra dirigida y coordinada por J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 186-189.
- MARZOA Á., *La sede confesional y los derechos del penitente y el confesor (a propósito de una respuesta reciente del PCITL)*, in *Fidelium Iura*, 8, 1998, pp. 163-227.
- MATHIEU V., *Privacy e dignità dell'uomo. Una teoria della persona*, a cura di R. SANCHINI, Giappichelli, Torino, 2004.
- MENOZZI D., *Chiesa e diritti umani. Legge naturale e modernità politica dalla Rivoluzione francese ai nostri giorni*, il Mulino, Bologna, 2012.
- MIGLIETTI L., *Profili storico-comparativi del diritto alla privacy*, in *www.diritto-comparati.it*, 4 dicembre 2014, pp. 1-32.
- MILANI D., *Los abusos del clero. El proceso de reforma de una Iglesia in crisis*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* 50, 2019, versione telematica *www.iustel.com*.
- MILANI D., *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, Eupress, Lugano, 2008.
- MIÑAMBRES J., *Diritto al sostentamento e diritto alla intimità dei chierici diocesani*, in *Ius Ecclesiae*, 30, 2018, pp. 593-623.
- MIOLI G., *Prove lecite, prove utili e poteri del giudice istruttore alla luce della Dignitas connubii*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, novembre 2008, pp. 1-30.
- MODUGNO F., *I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1995.
- MOGAVERO D., *Diritto alla buona fama e alla riservatezza e tutela dei dati personali*, in *Ius Ecclesiae*, 12, 2000, pp. 589-610.
- MOLANO E., *Autonomía Privada*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. I, obra dirigida y coordinada por J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 582-588.
- MOLANO E., *Derecho divino*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. III, obra dirigida y coordinada por J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012 pp. 114-118.

- MOLANO E., *La autonomía privada en el ordenamiento canónico. Criterios para su delimitación material y formal*, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1974.
- MONETA P., *Diritto alla scelta dello stato di vita*, in *La persona nella Chiesa. Diritti e doveri dell'uomo e del fedele*. Atti del Convegno (Trento 6-7 giugno 2002), a cura di R. MACERATINI, Cedam, Padova, 2003, pp. 86-102.
- MONTINI G.P., *I tribunali ecclesiastici competenti in materia di privacy in Germania*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 33, 2020, pp. 205-224.
- MONTINI G.P., *La Chiesa tra l'impegno per la trasparenza e la tutela del segreto. Alcune conclusioni al termine della giornata di studio*, in *Periodica*, 107, 2018, pp. 537-543.
- MONTINI G.P., *Il sacramento della penitenza negli istituti di vita consacrata, nei noviziati, nei seminari e nei collegi*, in *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, a cura di E. MIRAGOLI, Ancora, Milano, 1999, pp. 163-178.
- MONTINI G.P., *La tutela penale del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento (cann. 1378, 1387; 1388)*, in *Le sanzioni nella Chiesa*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa, Milano, 1997, pp. 213-235.
- MOORE B., *Privacy. Studies in Social and Cultural History*, M.E. Scharpe, Armonk, New York-London, 1984.
- MORI G., *Segreto. IX) Diritto Canonico*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXVIII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1992, pp. 1-3.
- MORRONE A., *Bilanciamento (giustizia costituzionale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Annali, II/2, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 185-204.
- MORSINK J., *The Universal Declaration of Human Rights. Origins, Drafting and Intent*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1999.
- MOSCONI M., *La normativa della Chiesa in Italia sulla tutela della buona fama e della riservatezza: dal decreto generale del 20 ottobre 1999 al decreto generale del 24 maggio 2018*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 33, 2020, pp. 136-166.
- MOSTAZA A., *Forum Internum-Forum Externum (En torno a la naturaleza jurídica del fuero interno)*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 23, 1967, pp. 253-333.

- MOSTAZA A., *Forum Internum-Forum Externum. II. Naturaleza de la jurisdicción del fuero interno*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 24, 1968, pp. 339-364.
- MURAT J., *I diritti soggettivi della buona fama e dell'intimità codificati nel canone 220*, Pontificia Università Urbaniana, Roma, 1991.
- NATOLI U., *Conflicto di diritti*, in *Digesto online delle Discipline privatistiche*, Aggiornamento, Utet, Torino, 1988, pp. 1-4.
- NAZ R., *Secret*, in *Dictionnaire de Droit Canonique contenant tous les termes du Droit Canonique avec un Sommaire de l'Historie et des Institutions et de l'état actuel de la discipline*, tom. VII, Librairie Letouzey et Ané, Paris, 1965, coll. 895-899.
- NAZ R., *For*, in *Dictionnaire de Droit Canonique contenant tous les termes du Droit Canonique avec un Sommaire de l'Historie et des Institutions et de l'état actuel de la discipline*, tom. V, Librairie Letouzey et Ané, Paris, 1953, coll. 871-874.
- NIGER S., *Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, Cedam, Padova, 2006.
- NITTI M., *La valutazione della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" nel risarcimento del danno non patrimoniale da violazione della privacy*, in *Danno e responsabilità*, 20, 2015, pp. 350-356.
- NUÑEZ G., *Nueva regulación para la protección de menores y personas vulnerables en el Estado de la Ciudad del Vaticano*, in *Ius Canonicum*, 59, 2019, pp. 331-358.
- NUÑEZ GONZÁLEZ G., *Tutela penal del sacramento de la Penitencia. La Competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 2000.
- NYKIEL K., *Il foro interno e le materie di competenza della Penitenzieria Apostolica*, in *I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, a cura di C. PAPAIE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2016, pp. 33-56.
- NYKIEL K., *Il sigillo confessionale in prospettiva canonica*, in *Il sigillo confessionale e la privacy pastorale*, a cura di K. NYKIEL, P. CARLOTTI, A. SARACO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015, pp. 39-54.
- OCHOA J. (a cura di), *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, vol. VI, Ediurcla, Romae, 1987.

- OCHOA J., *Index verborum ac locutionum Codici Iuris Canonici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1984.
- OLIVERO G., *Lineamenti del diritto elettorale nell'ordinamento canonico*, in *Studia Canonica*, presentazione di R. BERTOLINO, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 317-383.
- OLIVETTI M., *Diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2018.
- OMBRES R., *Privacy, Reputation and Archives*, in *Newsletter. Canon Law Society of Great Britain and Ireland*, 103, 1995, pp. 51-55.
- ONCLIN W., *Membres de l'Église-Personnes dans l'Église*, in *L'Année canonique*, 9, 1965, pp. 11-32.
- OTADUY J., *El decreto general de la Conferencia episcopal española en materia de protección de datos personales. Primeras consideraciones*, in *Ius Ecclesiae*, 31, 2019, pp. 471-498.
- OTADUY J., *Protección de datos*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VI, obra dirigida y coordinada por J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 596-600.
- OTADUY J., *Lezioni di diritto canonico. Parte generale*, Marcianum Press, Venezia, 2011.
- OTADUY J., *Iglesia Católica y ley española de protección de datos: falsos conflictos*, in *Ius Canonicum*, 95, 2008, pp. 117-140.
- PACE E., *La Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam*, in *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, 2, 1992, pp. 27-36.
- PAGALLO U., *La tutela della privacy negli Stati Uniti D'America ed in Europa*, Giuffrè, Milano, 2008.
- PAGLIA V., PEGORARO R. (a cura di), *The "Good" Algorithm? Artificial intelligence ethics, law, health. Proceedings of the XXVI General Assembly of Members* (Vatican City, February 26-28, 2020), Pontifical Academy for Life, Rome, 2021.
- PALAZZINI P., *Segreto*, in *Enciclopedia Cattolica*, vol. XI, Ente per l'Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, Città del Vaticano, 1953, coll. 252-264.
- PALLADINO E., *Gaudium et spes. Storia/Commento/Recezione*, Edizioni Studium, Roma, 2013.
- PALOMINO R., *Legal Protection of the Seal of Confession in Spanish law*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 61, 2021, pp. 565-596.

- PALOMINO R., *Derecho a la intimidación y religión. La protección jurídica del secreto religioso*, Editorial Comares, Granada, 1999.
- PANAFIT L., *Le secret en droit hébraïque*, in *Revue de droit canonique*, 52, 2002, 2, pp. 275-294.
- PANIZO ORALLO S., *El derecho a la intimidación y la investigación psicológica de la personalidad en el proceso de nulidad matrimonial*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 59, 2002, pp. 51-127.
- PAPALE C., *Delicta reservata. 130 Casi giuridici*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2021.
- PAPALE C. (a cura di), *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, norme prassi obiezioni*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2015.
- PAPALE C., *Brevi note in tema di delitto di falsa denuncia e lesione dell'altrui buona fama (can. 1390, § 2) e di tutela penale del diritto all'intimità*, in *Antonianum*, 83, 2007, pp. 757-782.
- PAPATHOMAS G.D., *Le secret dans le christianisme orthodoxe*, in *Revue de droit canonique*, 52, 2002, 2, pp. 295-315.
- PARDOLESI R., *Dalla riservatezza alla protezione dei dati personali: una storia di evoluzione e discontinuità*, in *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, a cura di R. PARDOLESI, vol. I, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 1-58.
- PARISI M., *Vita democratica e processi politici nella sfera pubblica europea. Sul nuovo ruolo istituzionale delle organizzazioni confessionali dopo il Trattato di Lisbona*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 27, 2013, pp. 1-23.
- PASQUALI CERIOLI J., *Propaganda religiosa: la libertà silente*, Giappichelli, Torino, 2018.
- PATRONO P., *Privacy e vita privata (dir. pen.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXXV, Giuffrè, Milano, 1986, pp. 557-568.
- PENNINGTON K., *Innocente fino a prova contraria: le origini di una massima giuridica*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di D. CITO, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 33-61.
- PERA M., *Diritti umani e cristianesimo: la Chiesa alla prova della modernità*, Marsilio editori, Venezia, 2015.
- PEREGO A., *La buona fama nella vita ecclesiale e la sua protezione nell'ordinamento canonico*, Ecumenica editrice, Bari, 2003.

- PÉREZ-MADRID F., *Protección de datos y autonomía de las confesiones: consideraciones acerca del auto 20/2011 del Tribunal constitucional español*, in *Il diritto ecclesiastico*, I-II, 2011, pp. 265-298.
- PERLASCA A., *Trasparenza e riservatezza nella gestione dei beni ecclesiastici*, in *Periodica*, 107, 2018, pp. 493-512.
- PERLASCA A., *Il segreto pontificio*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 26, 2013, pp. 91-104.
- PERLASCA A., *La tutela giuridica del diritto alla intimità negli esami psicologici dei candidati al seminario e agli Ordini sacri*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 18, 2005, pp. 417-441.
- PETRÀ B., *La penitenza nella Chiesa ortodosse. Aspetti storici e sacramentali*, EDB, Bologna, 2005.
- PETRONI M., *Segreti (Delitti contro l'inviolabilità dei)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XVI, Utet, Torino, 1969, pp. 952-977.
- PIACENZA M., *Il sigillum confessionis: un tesoro affidato alla cura della Chiesa*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 61, 2021, pp. 389-410.
- PICCOLO P., *Accesso ai dati sensibili(ssimi) tra tutela della privacy e diritti di "pari rango" nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 3, 2013, pp. 1169-1206.
- PIGHIN B.F., *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2021.
- PIGNEDOLI V., *Privacy e libertà religiosa*, Giuffrè, Milano, 2001.
- PIGNEDOLI V., *Diritto all'onore e libertà di critica in materia religiosa*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1999, II, pp. 101-114.
- PITEA C., TOMASI L., *Sub art. 8*, in *Commentario breve della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, a cura di S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Cedam, Padova, 2012, pp. 297-369.
- PITRUZZELLA G., *Segreto. I) Profili costituzionali*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXVIII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1989, pp. 1-11.
- PIZZETTI F. (a cura di), *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Giappichelli, Torino, 2018.
- PIZZETTI F., *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Giappichelli, Torino, 2016.
- PIZZORNI R.M., *Persona umana e diritti dell'uomo*, in *Persona y Derecho*, 28, 1993, pp. 85-119.

- POLLICINO O., BASSINI M., *Art. 8 CDFUE*, in *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, a cura di R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 141-159.
- POMMARÈS J.M., *Le deuxième principe pour la réforme du droit canonique du Synode des Évêques de 1967, la coordination des fors dans le droit canonique revisité trente ans après*, in *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico*, a cura di J. CANOSA, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 103-126.
- PONCE M., *Penitencia [sacramento de la]*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VI, obra dirigida y coordinada por J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 93-100.
- PUPOLIZIO I., *Per un modello teorico della «grande dicotomia» tra diritto pubblico e diritto privato*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2013, pp. 343-370.
- PRECHETT PIZARRO J., *Ministros de culto, secreto religioso y libertad religiosa*, in *Revista Chilena de Derecho*, 31, 2004, 2, pp. 337-349.
- PREE H., *Tutela del sigillo confessionale e del segreto ministeriale in Germania*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 61, 2021, pp. 597-608.
- PREE H., *Esercizio della potestà e diritti dei fedeli*, in *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico*, a cura di J. CANOSA, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 306-346.
- PREE H., *Le tecniche canoniche di flessibilizzazione del diritto: possibilità e limiti ecclesiali di impiego*, in *Ius Ecclesiae*, 12, 2000, pp. 375-418.
- PUDUMAI DOSS J., *“Immuni da costrizioni”. Alcune applicazioni del can. 219*, in *Iustitiam et iudicium facere. Scritti in onore del Prof. Don Sabino Ardito SDB*, a cura di J. PUDUMAI DOSS, M. GRAULICH, Las, Roma, 2011, pp. 67-103.
- PUGLIESE G., *Il diritto alla riservatezza, nel quadro dei diritti della personalità*, in *Rivista di diritto civile*, 9, 1963, I, pp. 606-627.
- PUGLIESE G., *Una messa a punto della Cassazione sul preteso diritto alla riservatezza*, in *Giurisprudenza italiana*, vol. CIX, 1957, coll. 365-374.
- PUGLIESE G., *Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni cinematografiche*, in *Il Foro italiano*, vol. LXXVII, 1954, coll. 115-133.
- PUNZI NICOLÒ A.M., *Gli enti nell'ordinamento canonico*, Cedam, Padova, 1983.

- RAVÀ A., *I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto*, Fratelli Bocca, Torino, 1901.
- REDAELLI C., *Tutela della libertà religiosa e normativa civile sulla privacy*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 11, 1998, pp. 310-329.
- RENKEN J.A., *The delicts of sexual abuse in the revised Book VI*, in CON-SOCIATIO INTERNATIONALIS STUDIO IURIS CANONICI PROMOVENDO, *Webinar: Riforma del Liber VI*, 14 settembre 2021 ([www.consociatio.org](http://www.consociatio.org)), pp. 1-10.
- RESCIGNO P., *Personalità (diritti della)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXIII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1990, pp. 1-14.
- RESTA V., *Il trattamento dei dati sensibili di naturale confessionale: questioni ancora aperte dopo l'emanazione del codice in materia di protezione dei dati personali*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1, 2005, pp. 565-592.
- RHODE U., *La Chiesa e il rispetto della privacy: la prassi amministrativa e il governo della Chiesa*, in *Chiesa e protezione dei dati personali*, a cura di J. PUJOL, Edusc, Roma, 2019, pp. 47-64.
- RHODE U., *Trasparenza e segreto nel diritto canonico*, in *Periodica*, 107, 2018, pp. 465-492.
- RICCI A., *Trattamento di dati sensibili e principio di responsabilizzazione*, in *Giurisprudenza Italiana*, 12, 2018, coll. 2639-2648.
- RICCIUTO V., *La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO, *I dati personali nel diritto europeo*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 23-60.
- RIVELLA M., *Il confessore educatore: l'uso delle conoscenze acquisite in confessione*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 8, 1995, pp. 412-418.
- ROBBERS G., *La tutela giuridica delle informazioni e le Chiese nella Repubblica Federale Tedesca*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1994, pp. 7-14.
- ROBBERS G., *Pubblico e privato nel protestantesimo. Il caso tedesco*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 11, 2012, pp. 53-67.
- ROCA M.J., *La aplicación del Reglamento europeo de protección de datos por las Conferencias Episcopales europeas*, in *El derecho de libertad religiosa en el entorno digital. Actas del IX Simposio Internacional de Derecho Concordatario*, (Madrid, 5 al 7 junio de 2019), a cura di J.M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, I. CANO RUIZ, Editorial Comares, Granada, 2020, pp. 471-479.



- RODOTÀ S., *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Rivista critica di diritto privato*, 4, 1997, pp. 583-609.
- RODOTÀ S., *Privacy, libertà, dignità. Discorso conclusivo della Conferenza internazionale sulla protezione dei dati*, Poland, Wrocław, 14-16 September 2004, in *www.garanteprivacy.it*.
- RODOTÀ S., *Riservatezza*, in *Enciclopedia Treccani*, VII Appendice 2007, in [https://www.treccani.it/enciclopedia/riservatezza\\_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/riservatezza_(Enciclopedia-Italiana)/).
- RODRÍGUEZ GARCÍA J.A., *Autonomía de las confesiones y derecho comunitario: la protección de los datos personales en este contexto*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico*, 49, 2019, pp. 1-63.
- RODRÍGUEZ-OCAÑA R., *El motu proprio Vos estis lux mundi*, in *Ius Canonicum*, 59, 2019, pp. 825-884.
- ROHE M., *La religione e la sfera pubblica nell'Islam: predominio e pluralismo ieri e oggi*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 11, 2012, pp. 115-128.
- ROMANO B., *Proposte di riforma nei delitti contro la sfera sessuale della persona*, in *Diritto penale contemporaneo*, 29 novembre 2018, *www.sistemapenale.it*, pp. 1-10.
- ROMANO F., *Dimensione pubblica ed ecclesiale del diritto alla buona fama e la sua tutela penale nei cann. 220 e 1390 §§2-3 del CIC*, in *Terasianum*, 59, 2008, pp. 285-313.
- ROSPI M., *Segretezza del voto e democrazia. Le diverse declinazioni di un rapporto complesso*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020.
- ROSTELLATO V., *Diritto alla intimità personale e familiare e "derecho de despedida": l'espansione "convenzionale" dei diritti della carta fondamentale spagnola. Riflessioni a margine della sentenza del Tribunal Constitucional de España, n. 11/2016*, in *AIC. Osservatorio costituzionale*, 3, 2016, 7 ottobre 2016, pp. 1-22.
- ROZKRUT T., *Decreto generale della Conferenza Episcopale polacca relativo alla questione della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nella Chiesa cattolica*, in *Ius Ecclesiae*, 31, 2019, pp. 499-514.
- RUSCAZIO M.C., *Lo 'sbattezzo', tra libertà religiosa e norme implicite. Spunti di diritto comparato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 3, 2018, pp. 1-17.

- SALA G.B., *Diritti umani e legge naturale*, in *I diritti umani. Dottrina e prassi*, a cura di G. CONCETTI, Editrice Ave, Roma, 1982, pp. 675-694.
- SALINAS MENGUAL J., *La tutela del secreto de confesión en el contexto de derecho comparado y de la nota de la penitenciaría apostólica sobre el fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental*, in *Revista General de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico del Estado*, 51, 2019, pp. 1-36.
- SALVATORI D., *Ricerca della verità, tutela della propria intimità e diritto di difesa. Considerazioni sul processo matrimoniale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2021.
- SALVATORI D., *La riserva di alcuni delitti alla Congregazione per la dottrina della fede e la nozione di delicta graviora*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 25, 2012, pp. 260-280.
- SÁNCHEZ-GIRÓN RENELO J.L., *La cuenta del conciencia al superior en el derecho de la Compañía de Jesús*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2007.
- SANCHIS J., *Acusación penal*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. I, obra dirigida y coordinada por J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 191-193.
- SANDRI S., *Il processo matrimoniale canonico e la tutela della buona fama e della privacy della persona*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 11, 1998, pp. 96-105.
- SANNA I., *L'antropologia cristiana tra modernità e postmodernità*, Queriniandina, Brescia, 2001.
- SARACENI G., *Intervento*, in *Persona e ordinamento nella Chiesa*. Atti del II Congresso internazionale di diritto canonico (Milano, 10-16 settembre 1973), Vita e Pensiero, Milano, 1975, pp. 514-527.
- SARTOR G., *Tutela della personalità e normativa per la "protezione dei dati". La sentenza della corte costituzionale sul censimento del 1983 nel dibattito dottrinale sui profili costituzionalistici del "Datenschutz"*, in *Informatica e diritto*, 1986, pp. 95-118.
- (VON) SAVIGNY F.C., *System des heutigen römischen Rechts*, vol. I., trad. it. *Sistema del diritto romano attuale*, a cura di V. SCIALOJA, Unione Tipografica-Editrice, Torino, 1886.
- SCAGLIARINI S., *La riservatezza e i suoi limiti. Sul bilanciamento di un diritto preso troppo sul serio*, Aracne, Roma, 2006.

- SCHOUPPE J.P., *Les droits à la bonne réputation, à l'intimité et au respect des données à caractère personnel en droit canonique: avant et après l'entrée en vigueur du règlement UE 2016/679*, in *Ius Ecclesiae*, 31, 2019, pp. 403-426.
- SCHOUPPE J.P., *Le concept de liberté: clé pour une herméneutique des droits et des devoirs fondamentaux des fidèles*, in *Fidelium Iura*, 10, 2000, pp. 101-146.
- SCHOUPPE J.P., *Opinion dans l'Église et recherche théologique: deux libertés fondamentales à l'examen (cc. 212 et 218)*, in *Fidelium Iura*, 5, 1995, pp. 85-116.
- SECCHI M.R., *La responsabilità delle istituzioni in materia di protezione dei dati*, in *Chiesa e protezione dei dati personali*, a cura di J. PUJOL, Edusc, Roma, 2019, pp. 35-45.
- SERRA B., *Ad normam iuris. Paradigmi della legalità nel diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2018.
- SERRA B., *In tema di responsabilità professionale dell'avvocato rotale. Profili giurisdizionali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 35, 2012, pp. 1-22.
- SERRA B., *Sulla responsabilità civile del giudice canonico. Profili giurisdizionali*, in *Ius Ecclesiae*, 24, 2012, pp. 233-256.
- SERRA B., *Arbitrium et aequitas nel diritto amministrativo canonico*, Jovene, Napoli, 2007.
- SINIBALDI E., GASTAMANS C., YAÑEZ M., LERNER R.M., KOVÁCS L., CASALONE C., PEGORARO R., PAGLIA V., *Contributions from the Catholic Church to ethical reflections in the digital era*, in *Nature machine intelligence (www.nature.com/natmachintell)*, 2, 2020, pp. 242-244.
- SKONIECZNY P., *La buona fama: problematiche inerenti alla sua protezione in base al can. 220 del Codice di diritto canonico latino*, Angelicum, University Press, Romae, 2010.
- SOLER C., *El "sacerdos proprius" y la libertad en la elección de confessor*, in *Estudios Sobre el Doctor Navarro. En el IV centenario de la muerte de Martín de Azpilcueta*, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1988, pp. 253-264.
- SOLFERINO A., *I diritti fondamentali del fedele: il diritto alla buona fama e alla intimità*, in *Diritto 'per valori' e ordinamento costituzionale della Chiesa*, a cura di R. BERTOLINO, S. GHERRO, G. LO CASTRO, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 372-382.

- SOLFERINO A., *Aspetti della tutela penale del sacramento della confessione*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1994, I, pp. 601-605.
- SOLOVE D.J., *Understanding Privacy*, Harvard University Press, Cambridge, 2008.
- SOLOVE D.J., *Conceptualizing Privacy*, in *California Law Review*, 90, 2002, pp. 1087-1155.
- SORDI B., *Verso la grande dicotomia: il percorso italiano*, in *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato*, a cura di G.A. BENACCHIO, M. GRAZIADEI, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 3-21.
- SPADARO A., TWOMEY P., *Intelligenza artificiale e giustizia sociale: una sfida per la Chiesa*, in *La Civiltà Cattolica*, 2020, 1, pp. 121-131.
- SPAEMANN R., *Sobre el concepto de dignidad humana*, in *Persona y Derecho*, 19, 1988, pp. 13-33.
- TALIERCIO G., *Segreto*, in *Dizionario Enciclopedico di Teologia Morale*, diretto da L. ROSSI, A. VALSECCHI, Edizioni Paoline, Roma, 1981, pp. 987-993.
- TARANTINO D., *Note intorno al sigillo sacramentale. Legislazione e dottrina dal Concilio Lateranense IV alla codificazione del diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 32, 2016, pp. 1-17.
- TEDESCHI M. (a cura di), *Il problema del diritto naturale nell'esperienza giuridica della Chiesa. Atti del Convegno Internazionale* (Napoli, 16-17 ottobre 1990), Rubbettino, Soveria Mannelli, 1993.
- TILLARD J.M., *Église d'Églises. L'écclésiologie de communion. Chiesa di Chiese. L'ecclesiologia di comunione*, trad. it. di P. CRESPI, Queriniana, Brescia, 1989.
- TIRIMANNA V., *A brief history and theology of the sacrament of reconciliation. A study with References to the Seal of Confession*, in *Periodica*, 109, 2020, pp. 549-580.
- TOCANEL P., *Annotationes*, in *Apollinaris*, 46, 1973, pp. 20-24.
- TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2014.
- TOMMASO D'AQUINO, *Quaestiones Disputatae De Veritate*, in ID., *Opera omnia*, Tomus XXII, vol. III, fasc. I, Romae ad Sanctae Sabinae, 1973.

- TOMMASO D'AQUINO, *In duo praecepta caritatis et in decem Legis praecepta expositio*, c. 1, in ID., *Opuscula Theologica*, vol. II, *De re spirituali*, a cura di R.M. SPIAZZI, Marietti, Taurini-Romae, 1954.
- TOMMASO D'AQUINO, *Scriptum Super Sententiis. Magistri Petri Lombardi recognovit atque iterum edidit R. P. Maria Fabianus MOOS, O.P., Sumptibus P. Lethielleux*, Editoris, Parisiis, Tomus III, 1933; Tomus IV, 1947.
- TORNIELLI A., (*Introduzione di*) *Consapevolezza e purificazione. Atti dell'incontro per la tutela dei minori nella Chiesa* (Città del Vaticano, 21-24 febbraio 2019), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019.
- UBERTAZZI L.C., *I diritti d'autore e connessi. Scritti*, Giuffrè, Milano, 2003.
- URRUTIA F.J., *Foro giuridico (Forum iuridicum)*, in *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, a cura di C. CORRAL SALVADOR, V. DE PAOLIS, G. GHIRLANDA, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 1993, pp. 536-538.
- VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA J.M.<sup>a</sup>, CANO RUIZ I. (a cura di), *El derecho de libertad religiosa en el entorno digital. Actas del IX Simposio Internacional de Derecho Concordatario* (Madrid, 5 al 7 de junio de 2019), Editorial Comares, Granada, 2020.
- VENTURA M., *Il diritto canonico e la sfera pubblica nell'età secolare*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 11, 2012, pp. 35-52.
- VENTURA M., *L'art. 17 TFUE come fondamento del diritto e della politica ecclesiastica della Unione europea*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2014, pp. 293-304.
- VERMEERSCH A., *De Religiosis institutis e personis. Tractatus Canonico-Moralis. Ad recentissimas leges exactus*, Typis Houdmont-Bovin et Filiorum, 1907.
- VIGNUDELLI A., *Diritto Costituzionale*, ristampa emendata, Giappichelli, Torino, 2010<sup>5</sup>.
- VILADRICH P.J., *Los derechos fundamentales de la persona humana (cánones 3, 4, y 5)*, in *Redacción Ius Canonicum. El proyecto de ley fundamental de la Iglesia, texto bilingüe y análisis crítico*, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1971, pp. 107-110.

- VIOLA F., *Dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ai Patti Internazionali. Riflessioni sulla pratica giuridica dei diritti*, in *Ragion Pratica*, 11, 1998, pp. 41-57.
- VISIOLI M., *Confidenzialità e segreto pontificio*, in *Periodica*, 109, 2020, pp. 447-491.
- VISIOLI M., *L'istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del Rescriptum ex audentia SS.mi del 6 dicembre 2019*, in *Ius Ecclesiae*, 32, 2020, pp. 721-740.
- VOLFF J., *Le secret dans les Églises protestantes*, in *Revue de droit canonique*, 52, 2002, 2, pp. 317-328.
- VOLLI U., *Figure della reticenza. Riservatezza, segreto, pudore, privacy, silenzio, sacro, storytelling*, in *Versus*, 1, 2020, pp. 19-32.
- VOLLI U., *Il velo di Mosè e gli altri filtri ottici nella Bibbia*, in *Il sistema del velo*, a cura di M. LEONE, H. RIEDMATTEN, V.I. STOCHITA, Aracne, Roma, 2016, pp. 229-265.
- VOLTAS P., *De aperienda, directionis causa, superioribus conscientia*, in *Commentarium pro religiosis*, 1, 1929, pp. 83-92.
- WARREN S.D., BRANDEIS L.D., *The right to privacy*, in *Harvard Law Review*, 4, 1890, pp. 193-220.
- WEGENER B., KINGREEN T., *Art. 16 AEUV*, in *EUV-AEUV Kommentar*, a cura di C. CALLIESS, M. RUFFERT, C.H.Beck, München, 2011, pp. 566-578.
- WEIBEL N.B., *Le secret dans le Bouddhisme*, in *Revue de droit canonique*, 52, 2002, 2, pp. 329-338.
- WERNZ F.X., VIDAL P., *Ius Canonicum*, tomo VI, *De Processibus*, ed. altera a F. CAPPELLO recognita, apud aedes Universitatis Gregoriana, Romae, 1949.
- WESTIN A., *Privacy and Freedom*, Atheneum, New York, 1970.
- WHITMAN J.Q., *The two western cultures of privacy: dignity versus liberty*, in *The Yale Law Journal*, 113, 2004, pp. 1151-1221.
- WOESTMAN W.H., *Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process. A Commentary on the Code of Canon Law*, Faculty of Canon Law Saint Paul University, Ottawa, 2003<sup>2</sup>.
- WOJTYŁA K., *Alle fonti del rinnovamento. Studio sull'attuazione del Concilio Vaticano Secondo*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1981.
- WOJTYŁA K., *Metafisica della persona*, Bompiani, Milano, 2003.

- ZANOTTI A., *Riforma del Concordato e diritto canonico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2004, pp. 257-271.
- ZAVALLONI R., *Tecniche di investigazione e vita privata*, in *Antonianum*, 52, 1977, pp. 585-625.
- ZUANAZZI I., *La prova della simulazione del matrimonio canonico con particolare riferimento all'esclusione del bonum proles e del bonum coniugum*, in *Le prove della nullità matrimoniale secondo la giurisprudenza della Rota Romana*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, pp. 197-228.
- ZUANAZZI I., *Lo ius ad probationes come espressione del diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 11, 1999, pp. 71-122.
- ZUANAZZI I., *La legittimazione a ricorrere uti fidelis per la tutela dei diritti comunitari*, in *Diritto 'per valori' e ordinamento costituzionale della Chiesa*, a cura di R. BERTOLINO, S. GHERRO, G. LO CASTRO, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 399-450.

## INDICE ONOMASTICO

### A

Acciai R., 49  
Acosta L., 12, 25, 26, 32  
Allegrezza S., 39  
Alpa G., 10, 15, 117  
Álvarez de las Asturias N., 113  
Andrés D.J., 121  
Annichino P., 54  
Aparisi Miralles A., 71  
Arena G., 29  
Arenas Ramiro M., 48  
Arendt H., 12, 58  
Arrieta J.I., 88, 94, 140, 153, 192,  
203, 208, 213, 223  
Arza A., 169  
Astigueta D.G., 53, 199, 200, 204,  
211  
Atelli M., 26  
Aymans W., 63

### B

Baccari R., 61, 62, 168  
Baldassarre A., 13, 15  
Balsamo F., 49, 156  
Barile P., 28  
Bartole S., 22  
Bassini M., 39  
Battaglia F., 14  
Baura E., 118, 127, 130  
Bellini P., 60, 61, 88, 92, 97, 104  
Bellocci M., 33  
Benacchio G.A., 14  
Benedetto XVI, 73, 75, 77, 134, 161,  
176  
Berger V., 32  
Berlingò S., 46, 89, 162  
Bernal J., 164  
Bernard A., 31  
Bertolino R., 153, 172  
Bettetini A., 62, 200

Betti U., 105  
Beyer J., 96, 127  
Bianchi P., 138  
Billaud P., 47  
Blat A., 185  
Blázquez Pérez R., 192  
Bobbio N., 16, 83  
Boezio, 71  
Bonaventura, 70, 71  
Bonfanti M.E., 10, 22, 40  
Boni G., 45, 53, 112, 162, 163, 213,  
214, 216, 228  
Bonnet P.A., 99, 127, 133, 136  
Borgonovo G., 104  
Bradley M., 86, 105  
Brandeis L.D., 17, 18, 19, 26, 33  
Brewer D.S., 185  
Bricola F., 28  
Brugnotto G., 113  
Brunner O., 14  
Buselli P., 121  
Busia G., 11  
Busnelli F.D., 150  
Buttarelli G., 50, 148  
Bygrave L.A., 40

### C

Calliess C., 23  
Cammelli A., 19  
Campanini G., 128  
Campo Ibáñez M., 121  
Cano Ruiz I., 42  
Canosa J., 125, 159  
Cappello F.M., 168, 189, 205, 222  
Carblanc A., 48  
Cardia C., 46  
Carletti C., 22, 41  
Carlotti P., 183  
Carnì M., 53  
Cartabia M., 240



Casalone C., 82  
Castillo Lara R., 104, 105, 106  
Casuscelli G., 46  
Cataudella A., 27  
Cattaneo A., 104  
Cauteruccio A., 105  
Ceccarelli V., 21  
Celotto A., 111  
Cenalmor D., 85  
Cerri A., 13, 25, 26, 31  
Chauvet L.M., 181  
Chizzoniti A.G., 139  
Cicu A., 10  
Ciprotti P., 219, 225, 231  
Cito D., 53, 64, 176, 196, 215  
Clemente XI, 192, 193, 194  
Clemente XIII, 192  
Coda P., 65  
Colaiani N., 45  
Colombo M.D., 109  
Comotti G., 207, 212  
Concetti G., 74  
Condorelli O., 182  
Consorti P., 45  
Constant B., 13, 16  
Cooley T.M., 17  
Coppola R., 62  
Corasaniti A., 28  
Corecco E., 63, 64, 92, 104  
Coronelli R., 169  
Corral Salvador C., 123  
Costanzo A., 181  
Cotta S., 83  
Crespi P., 64  
Cuffaro V., 10

## **D**

d'Arienzo M., 78, 159  
D'Auria A., 68  
d'Avack P.A., 60  
D'Orazio R., 10  
Dal Lago A., 12

Dalla Torre G., 204  
De Cupis A., 10, 20, 27  
De León E., 89  
De Paolis V., 123, 162, 176, 179  
de Riedmatten H., 167  
De Sena P., 22  
Del Portillo A., 86  
del Pozzo M., 67, 137  
Delfino R., 22  
Denzinger H., 180  
Di Blase A., 10  
Di Mattia G., 226, 233  
Di Robilant E., 88  
Die Alcolea R., 223  
Diliberto O., 23  
Domianello S., 89  
Dursi D., 23

## **E**

Échappé O., 164  
Errázuriz M.C.J., 60, 66, 100  
Étienne B., 167

## **F**

Fabbricotti A., 23, 40  
Fabris C.M., 123, 209  
Faggioli M., 204  
Falcone F., 62  
Famiglietti G., 25, 26  
Fantappiè C., 127  
Fazio M., 132  
Fedele P., 59, 60, 61  
Felici P., 165  
Feliciani G., 66  
Ferocino S., 48  
Feroletto S., 173  
Ferrante M., 136  
Ferrara Santamaria M., 131  
Ferrari Da Passano P., 189  
Ferrari S., 62  
Ferrato A., 135  
Fiore S., 118, 164, 186

Fornés J., 62, 88  
Francesco, 73, 75, 76, 77, 80, 81, 112,  
161, 162, 168, 176, 192, 202,  
203, 204, 207, 209, 211, 214,  
215, 216, 217, 219, 221

Fuccillo A., 46  
Fuentes J.A., 183

## **G**

Gallagher P.R., 78  
Galtier P., 182  
Ganarin M., 144  
Garay A., 167  
García Faílde J.J., 222  
Gastamans C., 82  
Gennari C., 196, 201  
Geringer K.T., 63  
Gerosa L., 190  
Gherro S., 153  
Ghirlanda G., 123, 126  
Giorgianni M., 20  
Giovanni Paolo II, 67, 69, 71, 73, 74,  
75, 77, 95, 113, 125, 133, 139,  
161, 177, 230  
Giovanni XXIII, 67, 73, 74, 77, 78,  
79, 132

Giraud A., 141  
Glenn H.P., 55  
Gonzalez del Valle J.M., 176  
Graulich M., 68  
Graziadei M., 14  
Graziano, 88  
Grocholewski Z., 74  
Guarinelli S., 53  
Gudenus P.E., 218  
Guella F., 39  
Gullo C., 136  
Gutiérrez García J.L., 74

## **H**

Hacak H., 62  
Häring B., 167

Hervada J., 64, 88  
Herzog n., 64  
Hill M., 62  
Huang M., 23  
Huizing P., 60

## **I**

Iannone F., 94, 220  
Incitti G., 176, 178  
Ingels G., 109, 121, 122  
Ingoglia A., 137  
Interguglielmi A., 141  
Israel-Vleeschhouwer A., 62

## **J**

Jenkins R.E., 53  
Jombart É., 127  
Justo Megías J., 71

## **K**

Kingreen T., 22  
Konrad S., 141, 142  
Korta S., 136  
Kovács L., 82  
Koyassambia-Kozondo P., 118  
Kurtz L.R., 52

## **L**

Lacoste J.Y., 181  
Le Tourneau D., 121  
Leone M., 167  
Lerner R.M., 82  
Lesage G., 61  
Lessing L., 116  
Licastro A., 54, 89, 221  
Lillo P., 52  
Lipari V., 137  
Llobell J., 61, 89  
Lo Castro G., 61, 88, 98, 99, 153  
Lo Iacono P., 217  
Lombardi F., 192, 204  
Loza F., 176, 185

**M**

Maceratini R., 68  
Maglio M., 23, 116  
Magnanensi S., 33  
Manna A., 118, 237  
Mantineo A., 89  
Mantovani F., 28, 30  
Marano V., 49, 55, 143  
Marcozzi V., 109  
Martens K., 167, 168  
Martín Laucirica J., 193  
Marzoa Á., 121, 179  
Masi A., 23  
Mastroianni R., 39  
Mathieu V., 124  
Mengoni L., 10  
Menozzi D., 78  
Messineo F., 10  
Mester L., 105  
Miglietti L., 37  
Migne J.P., 71  
Milani D., 29, 203  
Miñambres J., 121  
Mioli G., 136  
Miragoli E., 180  
Miras J., 121  
Modugno F., 45  
Mogavero D., 148  
Molano E., 61, 88  
Moneta P., 68  
Montini G.P., 54, 126, 142, 156, 179, 180  
Moore B., 117  
Mori G., 168  
Morrone A., 43  
Morsink J., 21  
Mosconi M., 144  
Mostaza A., 123  
Murat J., 102, 238

**N**

Natoli U., 43  
Navarretta E., 150  
Navarrete J., 89  
Navarro L., 66  
Naz R., 59, 168  
Niger S., 11  
Nitti M., 21  
Núñez G., 209  
Nuñez González G., 176  
Nykiel K., 124, 183

**O**

Ochoa J., 115, 195  
Oddi S., 106  
Olivero G., 172  
Olivetti M., 21  
Ombres R., 139  
Onclin W., 99  
Otraduy J[avier]., 61, 99  
Otraduy J[orge]., 140, 143, 156

**P**

Pace E., 23  
Pagallo U., 17  
Paglia V., 82  
Palazzini P., 167, 168  
Palladino E., 72  
Palomino R., 53, 186  
Panafit L., 167  
Panizo Orallo S., 137  
Paoletti G., 13  
Paolini S., 113  
Paolo VI, 72, 73, 77  
Papale C., 124, 188, 190, 231  
Papathomas G.D., 167, 173  
Pappalardo F., 39  
Pardolesi R., 11  
Parisi M., 54  
Pasquali Cerioli J., 48  
Passaglia P., 33  
Patrono P., 30, 164

Pegoraro R., 82  
Pennington K., 215  
Pera M., 78  
Perego A., 232  
Pérez-Madrid F., 48  
Perlasca A., 53, 131, 194  
Petrà B., 173  
Petrone M., 30  
Piacenza M., 186  
Piccolo P., 137  
Pighin B.F., 177  
Pignedoli V., 46, 49  
Pio XI, 77  
Pio XII, 66, 67, 71, 72, 75, 76, 77, 78,  
79, 80, 95, 109  
Pitea C., 21  
Pitruzzella G., 27  
Pizzetti F., 23, 42  
Pizzorni R.M., 77  
Polini M., 23  
Pollicino O., 39  
Pommarès J.M., 165  
Ponce M., 181  
Prechett Pizarro J., 173  
Pree H., 53, 123, 158  
Pudumai Doss J., 68  
Pugliese G., 20  
Pujol J., 39  
Punzi Nicolò A.M., 61  
Pupolizio I., 15

**R**

Raponi L., 23, 40  
Ravà A., 10  
Razzolini O., 39  
Redaelli C., 148  
Renken J.A., 213  
Repole R., 65  
Rescigno P., 10  
Resta G., 10, 15, 117  
Resta V., 49  
Rhode U., 53, 143, 155, 193

Ricci A., 21  
Ricciuto V., 10  
Rispoli E., 33  
Rivella M., 179  
Robbers G., 51, 62  
Roca M.J., 144, 146  
Rodotà S., 9, 16, 120  
Rodríguez García J.A., 146  
Rodríguez-Ocaña R., 121, 203, 220  
Rohe M., 62  
Romano B., 217  
Romano F., 226  
Rospì M., 28  
Rossi L., 128  
Rostellato V., 25, 33  
Rozkrut T., 146, 238  
Ruffert M., 23  
Ruscazio M.C., 48

**S**

Sala G.B., 74  
Salinas Mengual J., 53  
Salvatori D., 137, 190  
Sánchez-Girón Renedo J.L., 127  
Sanchini R., 124  
Sanchis J., 218  
Sandri S., 135  
Sanna I., 70  
Saraceni G., 178  
Saraco A., 183  
Sartor G., 38  
Savigny F.C. (Von), 14  
Scagliarini S., 20  
Schiera P., 14  
Schimtz H., 63  
Schouppe J.P., 66, 145, 158  
Scialoja V., 14  
Scola A., 64  
Secchi M.R., 39  
Sedano J., 61  
Serra B., 138, 156, 162  
Sinibaldi E., 82

Skonieczny P., 232  
Soler C., 181  
Solferino A., 153, 175  
Solove D.J., 10, 11  
Sordi B., 14  
Spadaro A., 82  
Spaemann R., 72  
Spiazzi R.M., 72  
Stoichita V.I., 167

**T**

Taliercio G., 167  
Tarantino D., 186  
Tedeschi M., 88  
Tillard J.M., 64  
Tilli N., 23  
Tirimanna V., 176  
Tocanel P., 175  
Tomasi L., 21  
Tommaso d'Aquino, 66, 70, 71, 72,  
73, 74, 90, 185, 201, 230, 231  
Tornielli A., 192  
Twomey P., 82

**U**

Ubertazzi L.C., 116  
Urrutia F.J., 123

**V**

Valsecchi A., 128  
Vázquez García-Peñuela J.M.<sup>a</sup>, 42  
Ventura M., 54, 62  
Vermeersch A., 127

Viana A., 61  
Vidal P., 222  
Vignudelli A., 58  
Viladrich P.J., 93  
Viola F., 21  
Visioli M., 196, 198, 203, 204  
Volf J., 167  
Volli U., 27, 167  
Voltas P., 127

**W**

Warren S.D., 17, 18, 19, 26, 33  
Wegener B., 22  
Weibel N.B., 167  
Weiss A., 136  
Wernz F.X., 222  
Westin A., 17  
Whitman J.Q., 119  
Woestman W.H., 175  
Wojtyła K., 95, 128

**X**

Xu D., 23

**Y**

Yañez M., 82

**Z**

Zagrebel'sky V., 22  
Zanotti A., 140  
Zapp H., 136  
Zavalloni R., 109, 130  
Zuanazzi I., 134, 135, 160

# INDICE

## I. Sul concetto di riservatezza nell'esperienza giuridica secolare

1. *Premessa. Il termine 'riservatezza' tra incertezza dei confini delle formule linguistiche e riconduzione di tali formule alle diverse e mutevoli percezioni storico-sociali della persona e dei suoi bisogni. Per una accezione ampia del concetto di riservatezza.....* 9
2. *Sulla riservatezza come categoria giuridica. I presupposti teorici del liberalismo classico: a) la sostanziale identificazione fra libertà giuridica e libertà negativa; b) la dicotomia tra sfera pubblica e sfera privata. Il fondamento della riservatezza nel quadro di valori degli assetti costituzionali e democratici contemporanei: il rapporto di funzionalità e necessaria coesistenza tra libertà negativa e libertà positiva. La configurazione della riservatezza come diritto: the right to be let alone .....* 12
3. *La riservatezza come diritto fondamentale ed elemento comune alle diverse culture giuridiche.....* 19
4. *L'oggetto di tutela del diritto alla riservatezza. a) La riservatezza come ius excludendi alios: dal diritto di non condividere qualcosa di sé al diritto di essere lasciati in pace. L'obbligo del segreto come declinazione o corollario del diritto alla riservatezza. Sui rapporti tra riservatezza e segreto .....* 24
5. (segue): *b) la riservatezza come spazio di libere scelte o personal privacy. La libertà (positiva) di realizzare sé stessi quale matrice di altri diritti. Una inversione di tendenza: la sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti Dobbs v. Jackson Women's Health Organization.....* 31
6. (segue): *c) la riservatezza come data protection o diritto all'autodeterminazione informativa. Le mobili frontiere di tale diritto nell'epoca dei big data e dell'intelligenza artificiale.....* 35
7. *Data protection e fattore religioso. Ragioni di una riflessione sul significato della formula 'riservatezza' nell'ordine giuridico canonico .....* 42

## II. La riservatezza come diritto nell'ordinamento canonico

### Sezione prima. Fondamenti

1. *Premessa. Il problema di individuare le matrici della riservatezza nel diritto canonico.....* 57

2. *Ipotesi ricostruttive: a) riservatezza ed utilitas privata in Ecclesia. La tangibile presenza nell'ordine canonico di interessi privati e di spazi di autodeterminazione. Il coinvolgimento attivo di ogni fedele nella sfera pubblica quale esigenza della communio e della sinodalità e la conseguente impossibilità di radicare il concetto canonico di riservatezza sul binomio individuo-comunità, pubblico-privato del liberalismo statale ottocentesco* ..... 58
3. (segue): *b) riservatezza e libertà in Ecclesia. La libertà come bene necessario e costitutivo del singolo e della collettività nella dottrina cristiana. La codificazione di specifici diritti di libertà dei fedeli quali ambiti di azione sottratti a vincoli e condizioni esterne il cui rispetto si sostanzia in un obbligo generico di non ingerenza. L'apparente assonanza tra la struttura di questi diritti e l'idea di libertà come 'libertà di' sottesa alla concezione statale della riservatezza* ..... 65
4. *Fondamenti della riservatezza come bene morale e come bene giuridico in Ecclesia: a) il concetto cristiano di persona e i suoi corollari. In particolare: la dottrina cattolica sul diritto naturale quale dimensione giuridica della legge morale nell'ordine politico e sui diritti naturali quali prerogative originarie dell'uomo e misure delle relazioni interpersonali nella civitas...* 69
5. (segue): *b) dagli insegnamenti di Pio XII sul rapporto tra psicologia e legge morale naturale alla dottrina di Francesco sulle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale. Il costante riconoscimento nel magistero sociale cattolico dei diversi profili della riservatezza quali beni necessari per la vita umana. La convergenza tra tale magistero e la riservatezza quale diritto fondamentale ed umano delle Carte costituzionali statali e dell'assetto giuridico internazionale e sovranazionale* ..... 76
6. (segue): *c) il problema del rapporto tra il magistero sociale sulla riservatezza e l'ordine giuridico della Chiesa come problema del rilievo della legge naturale e dello spazio da riconoscere alle sue concretizzazioni in tale ordine*..... 84
7. (segue): *d) il significato concettuale e pratico di una esplicita sanzione dei diritti naturali nell'ordine canonico. Possibili oscillazioni interpretative: dai diritti naturali quali prevalenti strumenti di regolazione delle relazioni intraecclesiali ai diritti naturali quali elementi lesivi della vincolatività soprannaturale che regge i rapporti tra i fedeli. Considerazioni ricostruttive. Il rapporto di funzionalità tra dignità umana, diritti naturali e salus*

- animarum. *La conferma di questo rapporto nella Cost. ap. Pascite gregem Dei*..... 90
8. (segue): *e) la logica della 'selezione' ed il numero limitato di diritti umani esplicitamente codificati come diritti dei battezzati. Il significato di tali diritti quali espressione di un ambito di peculiare operatività dello ius naturae strettamente connesso alla economia della sacralità e della soprannaturalità. In particolare: il diritto alla riservatezza come diritto di ogni uomo in Ecclesia* ..... 96

### **Sezione seconda. Contenuti**

9. *La codificazione della riservatezza come diritto: a) il can. 220 nei lavori preparatori del Codice del 1983. La definizione congiunta di due beni: la buona fama e l'intimità. La parabola della buona fama: da diritto costituzionale dei fedeli formulato in termini positivi ed immediati ad oggetto di un divieto di lesione posto a carico di tutti. La rappresentazione della buona fama come bene naturale la cui protezione richiede un sistema di doveri più che un sistema di diritti. Riflessi di questa rappresentazione sulla enunciazione del diritto alla riservatezza* ..... 101
10. (segue): *b) il diritto e dovere dei fedeli servandi secretum commercii epistolaris aliusve personalis indolis nello Schema canonum Libri II - de Populo Dei del 1977. La revisione dello Schema De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum e il problema di conciliare la possibilità di ricorrere ai periti per accertare l'idoneità fisica e psichica dei novizi con la protezione della riservatezza di questi ultimi. La qualificazione dell'intimitas come diritto inviolabile di ogni persona* ..... 106
11. (segue): *c) considerazioni a margine dei lavori preparatori. Sulla struttura del can. 220. Sull'ambito nel quale viene in rilievo la riservatezza nella seconda codificazione canonica. Sulla specifica valenza assunta dalla riservatezza nei rapporti istituzionali tra società religiosa e società civile*... 110
12. *L'intimitas quale bene giuridico. a) Il problema della esatta individuazione del suo contenuto. L'intimitas come res iusta che appartiene ad ogni persona alla quale è riconosciuta la conseguente facoltà di difenderla. Sulla applicabilità di un modello 'proprietario' della riservatezza nell'ordine canonico* ..... 114



13. (segue): *b) la concezione della intimità canonica quale bene giuridico oggettivo e i suoi corollari. Puntualizzazioni sul rapporto tra libertà e intimità. La libertà è intrinseca alla natura e vocazione trascendente dell'uomo e non può considerarsi, sotto nessun profilo, alternativa alla dignità. In particolare: i nessi concettuali tra intimità e libertà in Ecclesia.....* 117
14. (segue): *il possesso dell'intimitas quale condizione di libertà. Lo ius ad propriam intimitatem tuendam quale diritto a difendersi da ogni forma di coercizione che può privare della facoltà di agire come personale morale. La rivendicazione della libertà di coscienza ed il senso del pudore: frammenti della componente soggettiva del bene intimità.....* 124
15. (segue): *c) il rapporto tra intimità e vita privata: divergenze e convergenze. Un criterio distintivo di fondo: mentre la protezione dell'intimitas prevale, sempre, su una eventuale utilità della società a sapere, il diritto alla conoscenza esclusiva o alla non divulgazione di notizie private è suscettibile di bilanciamento con le esigenze del bene comune. La vita privata quale oggetto dello ius ad propriam intimitatem tuendam di cui ai cann. 220 CIC e 23 CCEO.....* 129
16. (segue): *d) i cann. 220 CIC e 23 CCEO quali clausole 'aperte' alla difesa di ciò che nelle molteplici situazioni concrete attiene o è manifestazione del bene riservatezza. L'impatto del diritto alla riservatezza sullo svolgimento del processo matrimoniale canonico. Recenti esiti della incidenza di questo diritto nella giurisprudenza rotale.....* 132
17. (segue): *e) l'intimitas come data protection. Il sistema codiciale canonico, anticipando il principio di accountability del diritto euro-unitario, impedisce la conoscenza e diffusione dei dati personali registrati facendo leva sull'azione responsabile dei soggetti titolari della potestà ecclesiastica. La protezione dei dati personali quale oggetto del diritto particolare.....* 137
18. (segue): *la ratio di fondo della normativa intraecclesiale sui dati personali: difendere l'indipendenza dell'ordine canonico ed il diritto nativo e proprio della Chiesa di acquisire, conservare ed utilizzare informazioni sui fedeli. Il diverso rilievo riconosciuto a tale ratio nei singoli interventi dei legislatori particolari sulla data protection.....* 143
19. (segue): *la frequente riconduzione della disciplina particolare sulla tutela dei dati personali al rispetto del divieto di ledere la buona fama e il rischio di ostacolare l'affermazione dell'intimitas come autonomo bene giuridico nell'ordine canonico. La vera novità apportata dalle norme canoni-*

- che sulla data protection: la protezione delle informazioni non è affidata solo all'autorità ecclesiastica ma passa attraverso l'esercizio di una serie di diritti riconosciuti alla persona cui le informazioni si riferiscono ..... 147*
20. *(segue): profili della normativa particolare sui dati personali che rafforza la giustiziabilità della riservatezza in Ecclesia. In particolare: il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione informativa ad ogni persona fisica, inclusi acattolici e non battezzati, e agli enti dotati o meno di personalità giuridica e la previsione di forme di controllo e tutela della data protection e di strumenti sanzionatori. Oltre i dati personali: i rimedi a protezione dell'intimitas considerata nella pienezza dei suoi contenuti ..... 152*

### III. Declinazioni della riservatezza nel diritto penale canonico

1. *Introduzione. a) La materia penale quale privilegiato campo di indagine per la definizione del volto canonico della riservatezza..... 161*
2. *(segue): b) un presupposto concettuale: il segreto quale figura teologica, morale e giuridica strumentale alla riservatezza nella tradizione della Chiesa. Il rapporto tra segreto e riservatezza come rapporto tra contenente e contenuto e tra specie e genere ..... 166*
3. *La ricostruzione del nucleo costitutivo dell'intimitas attraverso gli obblighi di segreto la cui inosservanza è oggetto di intervento penale. a) I delitti di violazione del sigillo sacramentale e del segreto confessionale nel novellato libro VI del CIC e l'intimitas del penitente. Il sistema di reciproci rinforzi tra libertà e riservatezza che caratterizza la disciplina giuridica del sacramento della penitenza..... 172*
4. *(segue): b) i caratteri della riservatezza protetta dal sigillo sacramentale e dal segreto confessionale. L'intrinseca omogeneità di tale bene naturale alle occorrenze del diritto divino positivo e la valenza al contempo pubblica e privata dell'intimitas. La specificità: la riservatezza coinvolta nel sacramento della confessione non è (più) diritto ad un bene da tenere per sé o di cui disporre liberamente. L'offesa alla riservatezza come male oggettivo e la sua tutela graduale, modellata sulla peculiarità sacramentale del colloquio confessionale ..... 182*
5. *(segue): c) l'obbligo penale di conservare il segreto pontificio ed il processo di consolidamento della vigenza, gravità e funzionalità alla istituzione di questa figura di segreto. L'intimitas protetta dal segreto pontificio in funzione del diritto individuale alla buona fama e dell'interesse pubblico*

	ad scandala praevenienda. <i>La derogabilità del segreto pontificio e la conseguente possibilità di bilanciamento della riservatezza tutelata da questa forma di segreto con altri diritti</i> .....	191
6.	<i>L'Istruzione 'Sulla riservatezza delle cause': l'abolizione o esclusione del segreto pontificio per lo svolgimento di specifiche fasi di gran parte del contenzioso penale canonico. Il depotenziamento del rapporto di strumentalità tra segreto e riservatezza e la conseguente subordinazione dell'intimitas dei singoli al bene (contingente) della Chiesa. L'eventuale ingresso nell'ordine canonico delle formule di bilanciamento tra riservatezza ed altri interessi coniate nell'esperienza statale</i> .....	201
7.	<i>Una nuova fattispecie delittuosa: la violazione del dovere di dare notizia di un delitto. Il processo di attrazione della interpretazione del concetto di scandalo verso la nozione di trasparenza. Il problema dei margini di compatibilità tra l'obbligo di segnalazione ed il bene riservatezza. a) I presidi formali: richiami alla protezione della immagine, della sfera privata e dei dati personali delle persone offese e delle loro famiglie. Il principio di presunzione di innocenza</i> .....	208
8.	<i>(segue): b) le questioni sostanziali. La peculiare natura dei delitti di cui dare dettagliata notizia. L'adempimento dell'obbligo di segnalazione quale riduzione del diritto all'intimitas dei fedeli come libertà di e libertà da. La clausola di esenzione dal dovere di segnalazione: ipotesi interpretative e riflessi sull'intimitas</i> .....	215
9.	<i>Oltre il rapporto di strumentalità tra segreto e riservatezza: la bona fama e l'intimitas nel nuovo Libro VI del CIC. Il processo di astratta valorizzazione del bene naturale buona fama realizzato attraverso una più decisa reazione alla sua violazione. L'assenza di una norma che in modo esplicito e diretto configura l'offesa alla riservatezza come un delitto</i> .....	224
10.	<i>Considerazioni conclusive</i> .....	234
	<b>Bibliografia</b> .....	241
	<b>Indice onomastico</b> .....	275

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.
5. BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, 2022.

Publicato nel mese  
di dicembre del 2022

5

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660

versione open access al sito  
[www.mucchieditore.it/animaperildiritto](http://www.mucchieditore.it/animaperildiritto)

isbn 978-88-7000-949-1



9 788870 009491